

Procedure Applicative DM 2 marzo 2018



*Versione approvata dal Comitato Tecnico Consultivo Biocarburanti
in data 6 maggio 2025*

Sommario

1	INQUADRAMENTO GENERALE	6
1.1	Premessa	6
1.2	Aggiornamento Procedure Applicative – Versione 7.0 del 06.05.2025.....	7
1.3	Contesto normativo	9
1.3.1	Normativa sulla qualità del biometano	10
1.3.2	Regolazione ARERA	11
1.3.3	Il sistema d’obbligo di immissione in consumo di biocarburanti.....	16
	PRODUTTORI.....	20
2	INCENTIVAZIONI PREVISTE DAL DECRETO.....	21
2.1	Impianti di produzione.....	21
2.1.1	Impianti di produzione di biometano e biometano avanzato.....	21
2.1.2	Impianti di produzione di biocarburanti avanzati	23
2.2	Incentivazione degli impianti di produzione di biometano (Articolo 5).....	25
2.3	Incentivazione degli impianti di produzione di biometano avanzato (Articolo 6)	25
2.4	Maggiorazioni per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione e liquefazione pertinenti	28
2.5	Producibilità massima incentivabile e graduatoria	31
2.6	Incentivazione degli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano (articolo 7).....	32
2.7	Incentivazione degli impianti di produzione di biometano “riconvertiti” (articolo 8).....	34
2.7.1	Caso 1: Impianto riconvertito successivamente alla scadenza degli incentivi all’energia elettrica	35
2.7.2	Caso 2: Impianto che ha terminato gli incentivi all’energia elettrica prima dell’entrata in vigore del Decreto	35
2.7.3	Caso 3: Impianto riconvertito almeno 3 anni prima della scadenza degli incentivi all’energia elettrica, con eventuale produzione elettrica incentivata residua	36
2.7.4	Caso 4: Impianto riconvertito meno di 3 anni prima della scadenza degli incentivi all’energia elettrica	38
2.8	Incentivazione degli impianti qualificati ai sensi del decreto 5 dicembre 2013.....	39
3	PRECISAZIONI PER L’APPLICAZIONE DEL DECRETO	41
3.1	Materie prime	41
3.1.1	Criteri di individuazione delle materie prime.....	41
3.1.2	Tipologia di CIC, materie prime utilizzate e relative maggiorazioni	44

3.2	Sostenibilità.....	48
3.3	Attestazione dell'immissione in consumo nei trasporti	50
3.4	Biometano derivante da più impianti di produzione di biogas.....	51
3.5	Il mercato gestito dal Gestore dei Mercati Energetici e le contrattazioni bilaterali dei CIC	52
3.6	Accesso alle previsioni del Decreto 5 agosto 2022	53
4	QUALIFICA DEGLI IMPIANTI	55
4.1	Caratteristiche della qualifica	55
4.2	Requisiti di accesso	56
4.3	Modalità di presentazione.....	58
4.4	Tipologie di richieste e comunicazioni.....	60
4.4.1	Richiesta di qualifica a progetto	60
4.4.2	Comunicazione di inizio lavori	61
4.4.3	Comunicazione di modifica della data prevista di entrata in esercizio (CMDEE)	61
4.4.4	Comunicazione di entrata in esercizio	62
4.4.5	Richiesta di qualifica in esercizio.....	62
4.5	Processo di qualifica	63
4.6	Documentazione da allegare.....	66
4.7	Contributo a copertura dei costi di istruttoria.....	67
4.8	Processo di valutazione	67
4.8.1	Valutazione delle richieste	67
4.8.2	Esito della valutazione delle richieste.....	67
4.8.3	Richiesta di integrazione documentale	69
4.8.4	Decadenza della qualifica	69
5	CONTRATTI GSE-PRODUTTORE.....	70
5.1	Tipologie di contratti	70
5.2	Modalità di attivazione del contratto previsto dall'art. 5	71
5.3	Modalità di attivazione dei contratti previsti dall'art. 6	71
5.3.1	Contratto di incentivazione art.6.....	72
5.3.2	Contratto di ritiro del biometano avanzato art.6.....	73
5.3.3	Sintesi attivazione contrattuale art. 6	80
5.4	Modalità di attivazione del contratto previsto dall'art. 7	81
5.5	Adempimenti in materia di verifiche antimafia	81

6	DETERMINAZIONE DEGLI INCENTIVI	83
6.1	Determinazione dell'energia incentivabile per gli impianti di produzione di biometano.....	83
6.1.1	Configurazione 1: Immissione in consumo nei trasporti mediante reti con obbligo di connessione di terzi – senza ritiro fisico	85
6.1.2	Configurazione 2: Immissione in consumo nei trasporti mediante rete con obbligo di connessione di terzi collegata all'impianto di produzione tramite carri bombolai – senza ritiro fisico	87
6.1.3	Configurazione 3: Immissione in consumo nei trasporti mediante connessione diretta all'impianto di distribuzione di gas naturale – senza ritiro fisico	88
6.1.4	Configurazione 4: Immissione in consumo nei trasporti mediante carri bombolai – senza ritiro fisico	90
6.1.5	Configurazione 5: Immissione in consumo mediante il trasporto del biometano in forma liquida (BML) e connessione diretta all'impianto di liquefazione – senza ritiro fisico.....	91
6.1.6	Configurazione 5 bis: Immissione in consumo del biometano in forma liquida (BML) tramite connessione diretta all'impianto di liquefazione e a quello di distribuzione – senza ritiro fisico	96
6.1.7	Configurazione 6: Immissione in consumo mediante il trasporto del biometano in forma liquida (BML) e connessione all'impianto di liquefazione tramite carri bombolai – senza ritiro fisico	99
6.1.8	Configurazione 7: Immissione in consumo mediante il trasporto del biometano in forma liquida (BML) e connessione all'impianto di liquefazione tramite rete con obbligo di connessione di terzi – senza ritiro fisico.....	100
6.1.9	Configurazione 8: Immissione in consumo mediante il trasporto del biometano in forma liquida (BML) e connessione all'impianto di liquefazione tramite rete con obbligo di connessione di terzi connessa all'impianto di produzione tramite carri bombolai – senza ritiro fisico	101
6.1.10	Configurazione 9: Immissione in consumo nei trasporti mediante reti con obbligo di connessione di terzi– con ritiro fisico.....	102
6.1.11	Configurazione 10: Immissione in consumo nei trasporti mediante rete con obbligo di connessione di terzi collegata all'impianto di produzione tramite carri bombolai – con ritiro fisico.....	103
6.1.12	Configurazioni multiple e ritiro parziale del biometano	105
6.2	Determinazione dell'energia incentivabile per gli impianti di produzione di altri biocarburanti avanzati	114
6.3	Determinazione delle maggiorazioni per la realizzazione di impianti di liquefazione e/o di distribuzione pertinenti (art. 6)	115
6.3.1	Impianti di distribuzione pertinenti.....	115
6.3.2	Impianti di liquefazione pertinenti	117
6.4	Determinazione del numero di CIC spettanti	118

6.5	Determinazione dei corrispettivi dovuti al Produttore per il ritiro del biometano avanzato.....	124
7	RICONOSCIMENTO DEGLI INCENTIVI.....	125
7.1	Immissione in consumo nei trasporti del biometano (articolo 5).....	125
7.2	Immissione in consumo nei trasporti del biometano avanzato (articolo 6).....	126
7.2.1	Valorizzazione dei CIC.....	126
7.2.2	Valorizzazione del biometano ritirato dal GSE	128
7.3	Immissione in consumo nei trasporti di biocarburanti avanzati diversi dal biometano (articolo 7)	129
8	MODIFICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI INCENTIVATI	133
8.1	Interventi sugli impianti incentivati	133
8.2	Modifiche contrattuali	136
8.2.1	Trasferimento di titolarità.....	136
8.2.2	Passaggio tra tipologie di incentivazione.....	136
8.3	Modifiche di natura commerciale	136
9	VERIFICHE E CONTROLLI	139
9.1	Verifiche del GSE	139
9.2	Verifiche del Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti.....	141
10	ADEMPIMENTI A CURA DEI SOGGETTI OBBLIGATI.....	143
10.1	Meccanismo previsto per la copertura degli incentivi riconosciuti ai produttori di biometano avanzato e per l'assolvimento di una quota di obbligo avanzato	143
10.1.1	Contratti tra il GSE e i Soggetti Obbligati	144
10.2	Meccanismo previsto per la copertura degli incentivi riconosciuti ai produttori di biocarburanti avanzati diversi dal biometano e per l'assolvimento di una quota di obbligo avanzato	144
10.2.1	Contratti tra il GSE e i Soggetti Obbligati	144
10.3	Modalità e tempistiche degli adempimenti per i Soggetti Obbligati aderenti	145
11	DEFINIZIONI.....	151
11.1	Soggetti	151
11.2	Biogas, Biometano e Biocarburanti	153
11.3	Impianti di produzione.....	156
11.4	Date e periodi.....	162
11.5	Reti.....	168
11.6	Impianti di distribuzione	169
11.7	Impianti di liquefazione	170

11.8	Immissione in consumo nei trasporti.....	171
11.9	Contratti	171
11.10	Portali informatici	172
12	ALLEGATI.....	II
12.1	Documentazione da allegare alla richiesta di qualifica	II
12.1.1	Premessa	II
12.1.2	Documentazione da caricare per le richieste di qualifica a progetto	II
12.1.3	Documentazione da caricare per le richieste di qualifica in esercizio e le comunicazioni di entrata in esercizio	III
12.1.4	Descrizione della documentazione	VI
12.1.5	Modello di elenco delle fatture in forma tabellare	XX
12.2	Schema temporale del processo di qualifica.....	XXII
12.3	Diagramma del processo di valutazione delle richieste di qualifica	XXIII
12.4	Modalità di calcolo del potere calorifico superiore medio mensile e della massa volumica media mensile autodichiarata dal Produttore.....	XXIV
12.5	Contenuti e documenti per le autodichiarazioni dei Produttori di biometano.....	XXV
12.6	Contenuti e documenti per le autodichiarazioni dei Produttori di biocarburanti avanzati diversi dal biometano.....	XXVI

Allegati da scaricare separatamente nella sezione Documenti del sito del GSE:

ALLEGATO A – Precisazioni sulle materie prime

1 INQUADRAMENTO GENERALE

1.1 Premessa

Il presente documento disciplina le procedure operative per il rilascio della qualifica e per la determinazione e riconoscimento degli incentivi ai Produttori di biometano e altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano, previsti dal Decreto Ministeriale 2 marzo 2018 (nel seguito anche: Decreto).

Tale procedura mira a fornire le informazioni necessarie per un corretto adempimento di quanto previsto dal Decreto, dalla regolazione e dalla normativa tecnica in materia di produzione e di immissione in rete del biometano e degli altri biocarburanti avanzati.

Nel dettaglio, il documento presenta una sezione introduttiva, nella quale si definisce il quadro normativo, tecnico e regolatorio attualmente vigente, con un approfondimento sui temi legati al sistema d'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, sulla normativa inerente alla qualità del biometano, nonché sulle modalità, definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (nel seguito ARERA o Autorità) per la misurazione e immissione del biometano nella rete del gas naturale.

Segue una sezione dedicata ai Produttori, dove è fornita una descrizione dei meccanismi di incentivazione previsti dal Decreto, con la previsione di talune informazioni specifiche con riguardo, a mero titolo esemplificativo, al tema della sostenibilità, dei contratti che attestano l'immissione in consumo nei trasporti del biometano prodotto, delle materie prime impiegate e delle relative maggiorazioni.

Nella stessa sezione sono descritte le modalità e le tempistiche di presentazione della domanda di qualifica di un impianto di produzione di biometano e di biocarburante avanzato diverso dal biometano ed è illustrata la successiva fase di attivazione contrattuale.

Sempre nella sezione relativa ai Produttori, sono illustrate le modalità di determinazione degli incentivi e le tempistiche relative agli adempimenti necessari per il riconoscimento dell'incentivo stesso. Sono inoltre previsti gli adempimenti posti in capo ai Produttori laddove si verifichino modifiche durante il periodo di incentivazione. Sono infine forniti alcuni cenni sulle attività di verifica e controllo effettuate dal GSE e dal Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti.

Nell'ultima sezione dedicata ai Soggetti Obbligati sono illustrati i meccanismi previsti dal Decreto per il ritiro dei certificati, i contratti stipulati tra il GSE e i Soggetti Obbligati aderenti e sono dettagliate le modalità e le tempistiche degli adempimenti a cura degli stessi Soggetti.

1.2 Aggiornamento Procedure Applicative – Versione 7.0 del 06.05.2025

La presente versione delle Procedure Applicative recepisce quanto disposto dalle disposizioni normative richiamate nel seguente elenco:

1. art. 47, comma 6-bis del Decreto-legge 13/2023 del 24 febbraio 2023, sulla base del quale, il Decreto continua ad applicarsi agli impianti di produzione di biometano e di biocarburanti avanzati che rispettano le condizioni meglio dettagliate ai paragrafi 2.1.1 e 2.1.2;
2. decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2024 recante *"Istituzione del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili, della certificazione dei carburanti rinnovabili di origine non biologica e di quella dei carburanti da carbonio riciclato"* (c.d. "Decreto Sostenibilità"), che aggiorna le disposizioni del decreto ministeriale 14 novembre 2019, ai sensi dell'art. 42, comma 16, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Il paragrafo principalmente interessato dalle modifiche è il 3.2;
3. art. 5-bis, comma 2, del Decreto-legge n. 181 del 9 dicembre 2023 (cd. «DL ENERGIA»), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, che prevede l'utilizzo del potere calorifico superiore (PCS) in luogo del potere calorifico inferiore (PCI) per la determinazione del quantitativo dei CIC attribuiti agli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui al Decreto. Sono state pertanto riviste per ogni punto di misura le grandezze rilevanti ai fini del calcolo degli incentivi. Tali modifiche hanno impattato il Capitolo 6;
4. art. 5-bis, comma 1, del «DL ENERGIA», che prevede che per i quantitativi di biometano incentivato ai sensi del Decreto, per la produzione immessa in configurazioni extra-rete e oggetto di contratti di fornitura nel settore dei trasporti, le GO sono emesse al Produttore. Tale modifica è riportata al paragrafo 3.3.
5. art. 10-septies del D.L. 21/2022 *"Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina"* (c.d. "DL Ucraina"), come modificato dal D.L.198/2022, convertito con modificazioni dalla Legge 14/2023, dal D.L. 181/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 11/2024, e dal D.L. 202/2024, convertito con modificazioni dalla Legge 15/2025, che prevede che possano essere prorogati di trentasei mesi i termini di inizio e fine lavori presenti nei titoli abilitativi/autorizzativi per l'edilizia privata rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2024.

Inoltre, le presenti Procedure aggiornano:

- la metodologia di calcolo del contatore che il GSE pubblica mensilmente secondo quanto indicato al paragrafo 2.5, tenendo conto dei dati storici ad oggi disponibili, che hanno portato a considerare 7.000 ore di funzionamento/annuo degli impianti in luogo delle ipotetiche 8.760 ore precedentemente utilizzate;
- il paragrafo 2.7.4 ai fini dell'ottemperanza della sentenza N. 16381/2024 del TAR Lazio;
- il capitolo 8, con riferimento alle condizioni per l'accesso agli incentivi per gli interventi sugli impianti incentivati che comportano un incremento del livello di incentivazione che possono essere realizzati entro il termine del 31 dicembre 2026 e comunque entro il limite di producibilità massima incentivabile di cui al paragrafo 2.5;

- al paragrafo 10.2.1, la procedura di contrattualizzazione per i Soggetti Obbligati che intendono aderire al meccanismo di cui all'articolo 7 del D.M. 2 marzo 2018, adeguandola alle modalità già adottate e definite nell'ambito delle Regole Applicative DM2022.

Infine, i Contratti tra il GSE e i Soggetti Obbligati descritti al Capitolo 10 e pubblicati sul sito istituzionale del GSE, sono stati adeguati alle disposizioni e agli aggiornamenti sopra citati.

1.3 Contesto normativo

Il Decreto Ministeriale 2 marzo 2018 reca disposizioni per la promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti.

Tale Decreto promuove in via esclusiva:

- 1) il biometano immesso nella rete del gas naturale senza destinazione d'uso specifica mediante il rilascio delle Garanze di Origine (articolo 4)

La disposizione riguarda la produzione di biometano a partire dai sottoprodotti definiti nell'Allegato 1, Parte A, del Decreto e che non accede ai meccanismi di incentivazione di cui al Decreto né ai precedenti meccanismi di incentivazione del biometano.

- 2) il biometano immesso nella rete del gas naturale con destinazione specifica nei trasporti (articolo 5)

L'articolo 5 del Decreto prevede che il GSE rilasci al Produttore di biometano che lo immette nella rete del gas naturale con destinazione al settore dei trasporti, nel territorio italiano, un numero di Certificati di Immissione in Consumo (nel seguito anche CIC) di biocarburanti, conforme a quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche e integrazioni. In proposito, si evidenzia che Decreto ministeriale 10 ottobre 2014 è stato aggiornato e parzialmente modificato dal D.M. 16 marzo 2023, n. 107.

Per i dettagli si rimanda al paragrafo 2.2.

- 3) Il biometano avanzato immesso nella rete del gas naturale e destinato ai trasporti (articolo 6)

Ai sensi dell'articolo 6 il GSE:

- su richiesta del Produttore ritira il biometano avanzato al prezzo definito dal Decreto;
- riconosce al Produttore il valore dei corrispondenti CIC con le eventuali maggiorazioni.

Per i dettagli si rimanda al paragrafo 2.3.

- 4) I biocarburanti avanzati diversi dal biometano immessi in consumo nel settore dei trasporti (articolo 7)

L'articolo 7 prevede che il GSE riconosca al Produttore di biocarburanti avanzati diversi dal biometano il valore dei corrispondenti CIC. Lo stesso Produttore deve immetterli in consumo nel settore dei trasporti, nel territorio italiano, avvalendosi di un Soggetto Obbligato aderente al meccanismo previsto nello stesso articolo 7. Per i dettagli si rimanda al paragrafo 2.6.

- 5) La riconversione degli impianti a biogas esistenti (articolo 8)

L'articolo 8 prevede l'incentivazione degli impianti a biogas esistenti che, successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto, anche con incrementi di capacità produttiva, siano totalmente o parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano. Per i dettagli si rimanda al paragrafo 2.7.

I termini di attuazione del decreto sono chiariti dal Decreto del Ministero della transizione ecologica 5 agosto 2022 e dal Decreto-legge 13/2023 del 24 febbraio 2023, per ulteriori dettagli si rimanda al successivo paragrafo 2.1 e relativi sottoparagrafi.

I nuovi meccanismi di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale sono disciplinati dal decreto del Ministero della transizione ecologica 15 settembre 2022, definito in attuazione degli

articoli 11, comma 1, e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR. Per maggiori dettagli si rimanda al medesimo decreto unitamente alle relative Regole applicative del GSE.

1.3.1 Normativa sulla qualità del biometano

Il Decreto tiene conto delle evoluzioni della normativa tecnica, comunitaria e nazionale, in materia di qualità del biometano intervenute successivamente all'approvazione del previgente decreto 5 dicembre 2013, ivi inclusi il compimento del mandato M/475¹ da parte del CEN, finalizzato all'individuazione degli standard europei relativi alle specifiche di qualità del biometano e la conseguente cessazione dello *standstill* sulla qualità del biometano da immettere nelle reti del gas naturale.

A livello nazionale, la disciplina in materia di qualità del biometano è in parte assegnata, oltre che alla normativa primaria, anche alla regolazione, per le parti che interessano i Gestori delle reti stesse.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 28/11 e s.m.i. infatti, L'ARERA, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito Autorità), emana specifiche direttive in merito alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale. Ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, tali direttive devono, tra l'altro, stabilire *"[...] le caratteristiche chimiche e fisiche minime del biometano, con particolare riguardo alla qualità, l'odorizzazione e la pressione del gas, necessarie per l'immissione nella rete del gas naturale; - favorire un ampio utilizzo del biometano, nella misura in cui il biometano possa essere iniettato e trasportato nel sistema del gas naturale senza generare problemi tecnici o di sicurezza."*

L'attuale quadro della normativa tecnica di riferimento per la qualità del biometano è costituito da:

- 1) il decreto ministeriale 18 maggio 2018 *"Gas combustibile, aggiornamento regola tecnica"* che aggiorna il decreto 19 febbraio 2007 in materia di regola tecnica sulle caratteristiche chimico - fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare;
- 2) l'Allegato A alla delibera 64/2020/R/gas dell'Autorità e s.m.i. *"Direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale e disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili agli incentivi"*, per le parti afferenti alle caratteristiche chimiche e fisiche minime del biometano, con particolare riguardo alla qualità, l'odorizzazione e la pressione del gas, necessarie per l'immissione nella rete del gas naturale;
- 3) il mandato della Commissione Europea 8 novembre 2010 M/475 EN *"Mandate to CEN for standards for biomethane for use in transport and injection in natural gas pipelines"* (di seguito: mandato M/475 EN);
- 4) la norma UNI EN 16723-1 *"Gas naturale e biometano per l'utilizzo nei trasporti e per l'immissione nelle reti di gas naturale - Parte 1: Specifiche per il biometano da immettere nelle reti di gas naturale"*, la norma UNI EN 16723-2 *"Gas naturale e biometano per l'utilizzo nei trasporti e per l'immissione nelle reti di gas naturale - Parte 2: Specifiche del carburante per autotrazione"*;

¹Mandato M/475 EN dell'8 novembre 2010 *"Mandate to CEN for standards for biomethane for use in transport and injection in natural gas pipelines"*.

- 5) la Specifica Tecnica del CIG UNI/TS 11537 *"Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale"*;
- 6) il Rapporto Tecnico UNI/TR 11677 *"Biometano per uso diretto in autotrazione"*; recante indicazioni per le esperienze iniziali di uso diretto di biometano in autotrazione;
- 7) il Rapporto Tecnico UNI/TR 11722 *"Linee guida per la predisposizione dell'analisi di rischio per produttori di biometano da biomassa"*;
- 8) il Rapporto Tecnico UNI CEN/TR 17238 *"Proposta di valori limite per i contaminanti del biometano individuati sulla base di valutazione degli impatti sulla salute umana"*.

Alla luce di tali precisazioni, è evidente che il contesto normativo afferente alla qualità del biometano deve essere preso a riferimento così come progressivamente aggiornato nel tempo dalla revisione delle norme tecniche sopra richiamate e dalla regolazione di ARERA descritta nel paragrafo di seguito.

1.3.2 Regolazione ARERA

Come richiamato al paragrafo precedente, l'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 28/11 e s.m.i. ha disposto che l'Autorità emani specifiche direttive in merito alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui Gestori hanno obbligo di connessione di terzi.

Parimenti, l'articolo 8, comma 1, del decreto 5 dicembre 2013 ha previsto che l'Autorità stabilisca le modalità di misurazione della quantità di biometano immesso nella rete del gas naturale, le modalità e il soggetto responsabile per l'attività di certificazione e misurazione della quantità di biometano incentivabile, le modalità di determinazione della data di entrata in esercizio e di misurazione del biometano immesso in consumo e incentivabile.

In continuità con la previgente normativa, il Decreto 2 marzo 2018 ha previsto che l'Autorità aggiorni, se del caso, i provvedimenti richiamati al precedente periodo, prevedendo anche le modalità con le quali, nel caso di trasporto del biometano in stato gassoso o liquido, la rilevazione del dato di misura sia effettuata sia nel punto predisposto per il carico dei mezzi di trasporto, ovvero nel punto più a valle della produzione all'ingresso dell'impianto di consumo, sia subito a valle della raffinazione del biogas, nei casi di biometano immesso in rete con destinazione specifica nei trasporti.

Alla luce delle suddette disposizioni normative, l'Autorità ha approvato i provvedimenti di seguito riportati.

Deliberazione 46/2015/R/gas: "Direttive per la connessione di impianti di biometano alle reti del gas naturale e disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili agli incentivi" (di seguito anche: Direttive) e il relativo Allegato A contenente:

- nella Sezione I, le Direttive per la connessione degli impianti di biometano alle reti del gas naturale, sviluppate in coerenza con gli obiettivi indicati dal D.Lgs. 28/11 e s.m.i., di garantire la sicurezza e l'efficienza tecnica nella gestione delle reti del gas, di rendere trasparenti e certe le procedure di connessione alle reti e di garantire l'economicità della connessione, volta a favorire un ampio utilizzo del biometano;

- nella Sezione II, le disposizioni relative alle modalità di misurazione, determinazione e certificazione della quantità di biometano da ammettere agli incentivi ai sensi del decreto 5 dicembre 2013.

In particolare, l'Autorità ha stabilito quanto segue:

- il Gestore di rete deve accertare che il biometano da immettere in rete, ivi inclusa l'odorizzazione, risponda alle specifiche tecniche e agli altri requisiti previsti dalla delibera e dalla normativa tecnica vigente;
- il Produttore di biometano garantisce che il biometano da immettere nella rete sia conforme alle specifiche di qualità, ai vincoli di pressione o di capacità e assicura che, in relazione alle matrici utilizzate, esso sia odorizzabile secondo le norme tecniche vigenti e non presenti caratteristiche tali da annullare o coprire l'effetto delle sostanze odorizzanti ammesse all'impiego dalle norme tecniche vigenti in materia.

Il biometano deve tra l'altro, essere tecnicamente libero da tutte le componenti individuate nella specifica tecnica UNI/TS 11537:2019, in riferimento alle quali non sono già individuati normativamente i limiti massimi.

Il provvedimento ha individuato il GSE quale soggetto certificatore delle quantità di biometano incentivabile, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del decreto 5 dicembre 2013, disponendo che utilizzi i dati di misura trasmessi dai soggetti responsabili del servizio di misura, nonché le informazioni fornite nella richiesta di qualifica degli impianti, ovvero nei contratti bilaterali, ove previsti e in generale, ogni ulteriore informazione necessaria alla corretta erogazione degli incentivi.

Ai fini della determinazione della quantità e della qualità di biometano ammessa agli incentivi, la deliberazione:

- stabilisce le modalità di determinazione delle quantità ammesse agli incentivi in relazione alle destinazioni d'uso del biometano previste dal decreto 5 dicembre 2013;
- identifica i soggetti responsabili dell'invio al GSE dei dati di misura rilevanti ai fini della definizione delle quantità di biometano ammesse all'incentivo;
- indica i contenuti minimi dei contratti bilaterali di fornitura che il Produttore di biometano è tenuto a stipulare nel caso di utilizzo del biometano nei trasporti o in impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
- definisce la data di entrata in esercizio degli impianti di biometano nel caso di utilizzo nei trasporti;
- individua il perimetro rilevante per la determinazione dei consumi ausiliari;
- prevede che la quantità di biometano ammessa agli incentivi è definita sulla base del potere calorifico inferiore.

In tale ambito l'Autorità ha approvato, rispettivamente con le deliberazioni 626/2015/R/gas, 204/2016/R/gas e 299/2016/R/gas, le proposte di modifica dei codici di rete trasmesse ai sensi del punto 2. della deliberazione 46/2015/R/gas dalle imprese di trasporto Società Gasdotti Italia S.p.a., Snam Rete Gas S.p.a. e Società Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a..

Deliberazione 208/2015/R/gas: "Modalità di copertura tariffaria delle incentivazioni del biometano immesso nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale" che ha previsto che la copertura degli incentivi per l'immissione del biometano nelle reti del gas naturale disciplinati dall'art.3 del decreto 5 dicembre 2013 sia effettuata mediante l'utilizzo del "Fondo per misure e interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore gas naturale" e che tale Fondo sia alimentato con il gettito riveniente dall'applicazione:

- della componente RE della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione del gas naturale, di cui all'articolo 40, comma 3, lettera d) della RTDG (Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas);
- della componente tariffaria addizionale della tariffa di trasporto RET, di cui all'articolo 23, comma 1, lettera f) della RTTG (regolazione della tariffa per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale).

Deliberazione 210/2015/R/gas: "Direttive in tema di processi di mercato relativi all'immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale. Prima attuazione" che ha approvato le prime direttive in tema di processi di mercato relativi all'immissione di biometano nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale e ha definito le disposizioni attuative funzionali all'allocazione del biometano nei casi di ritiro da parte del GSE, in alternativa alla vendita diretta sul mercato e limitatamente agli impianti con capacità produttiva fino a 500 Sm³/h, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del suddetto decreto 5 dicembre 2013.

Il provvedimento conferma gli orientamenti espressi nel DCO 498/2014/R/gas in materia di regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento. In tale ambito, il GSE è tenuto a registrare transazioni in vendita sul Punto di Scambio Virtuale (PSV) ad uno o più Utenti del bilanciamento (UdB) e trasmettere al Responsabile del Bilanciamento (RdB) i programmi di immissione di propria competenza. Parallelamente, l'UdB acquista direttamente o indirettamente (tramite il GSE) il biometano dal Produttore, effettuando la nomina del biometano al punto di ingresso dello stesso alla rete (al punto di entrata En oppure al PIV – Punto di Immissione Virtuale), secondo le modalità ad oggi vigenti, indipendentemente dall'ubicazione dell'impianto di biometano.

L'equazione di bilancio degli UdB viene modificata sommando le immissioni e i prelievi dei quantitativi di biometano a quelli del gas. La deliberazione prevede che le transazioni effettuate dal GSE avvengano secondo le modalità delineate dalla deliberazione n. 22/04 inerente al sistema per la registrazione delle transazioni di compravendita di gas naturale (Condizioni PSV), successivamente modificata e integrata con la deliberazione 21/2015/R/gas. In particolare, quest'ultimo provvedimento disciplina una procedura di accesso al PSV semplificata, estendendo l'accesso anche ai soggetti Trader PSV, definiti come "qualunque soggetto differente da Utente SRG e GME che intende operare al PSV e che a tal fine sottoscrive il Contratto di Accesso e si obbliga al rispetto delle Condizioni e delle disposizioni contenute nel Codice di Rete", senza necessità di sottoscrivere un contratto di trasporto con Snam.

Il provvedimento stabilisce che il Responsabile del bilanciamento pubblichi una proposta di aggiornamento del Codice di Rete entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente delibera o, qualora lo ritenesse

opportuno, individui specifiche modalità transitorie per lo svolgimento delle attività di cui al provvedimento stesso, da presentare entro 30 giorni dalla sua pubblicazione.

Deliberazione 806/2016/R/gas: "Approvazione di proposte di aggiornamento del Codice di Rete della Società Snam Rete Gas S.p.a." che ha approvato la proposta di aggiornamento n° 37 del Codice di Rete di Snam Rete Gas con la quale la società ha recepito le disposizioni di cui alla delibera 210/2015/R/gas. Il provvedimento in particolare ha:

- inserito nell'equazione di bilancio degli Utenti della rete i quantitativi di biometano immessi che si aggiungono ai quantitativi di gas naturale;
- identificato tra i punti di ingresso alla propria rete (Punti di Entrata o Entry points), i punti da produzioni di biometano;
- individuato il Punto di Entrata Virtuale (PIV), inteso come punto in cui sono aggregate le produzioni di biometano allacciate alla rete di distribuzione ovvero alle reti di altre imprese di trasporto e fornisce le modalità di gestione e conferimento di capacità al PIV stesso;
- riconosciuto il GSE quale Utente del Bilanciamento e fornisce le modalità con cui quest'ultimo registra le transazioni al PSV relative ai quantitativi di biometano immessi in corrispondenza dei Punti di Entrata da produzioni di biometano;
- fornito disposizioni in merito alla predisposizione del bilancio di trasporto definitivo e, nello specifico, delle regole di allocazione del gas tra gli Utenti che consegnano o prelevano gas in corrispondenza di una stessa stazione di misura.

Deliberazione 27/2019/R/gas: "Aggiornamento delle direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale e attuazione delle disposizioni del decreto 2 marzo 2018" che ha aggiornato gli aspetti regolatori della disciplina del biometano su disposizione del previgente decreto 5 dicembre 2013, dando attuazione dell'articolo 10, comma 1 del Decreto.

Il provvedimento reca nello specifico disposizioni in materia di:

- a. Specifiche di qualità: vengono aggiornate le disposizioni contenute nell'articolo 3.2 delle Direttive per quanto riguarda l'immissione di biometano nelle reti del gas naturale.
- b. Misura: sono estese anche al biometano in forma liquida/gassosa trasportato extra-rete le disposizioni in merito all'installazione del sistema di misura, secondo normativa vigente, nei punti di carico nonché in merito alla trasmissione dei dati di misura al GSE.
- c. Telelettura e Attività di certificazione: viene confermato il ruolo del GSE quale responsabile della certificazione delle quantità di biometano incentivabile e viene inserita, in compliance con il Decreto, la possibilità di tele-lettura dei misuratori da parte del GSE. Questo viene incontro all'esigenza di disporre di dati certi e della possibilità di effettuare controlli.

Deliberazione 102/2019/R/gas: "Approvazione di una proposta di aggiornamento del Codice di Rete della società Snam Rete Gas S.p.a." con cui Snam ha esteso da 3 a 9 mesi il periodo di validità dell'offerta di allacciamento dei Punti di Consegna. Deliberazione 64/2020/R/gas: "Aggiornamento delle direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale" e il relativo Allegato A che ha aggiornato le previgenti Direttive di cui alla deliberazione 27/2019/R/gas e 46/2015/R/gas in relazione ai riferimenti

della normativa tecnica per l'individuazione delle specifiche di qualità del biometano da immettere nelle reti del gas naturale, in particolare la UNI/TS 11537/2019.

Deliberazione 164/2020/R/gas: "Approvazione delle proposte di aggiornamento dei Codici di rete delle società Snam Rete Gas S.p.A. e Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A." con cui Snam ha apportato le modifiche al Codice di Rete in relazione ai riferimenti normativi sulla qualità del biometano, anche in recepimento delle Direttive aggiornate di cui alla succitata deliberazione 64/2020/R/gas.

Deliberazione 19/2021/R/gas: "Approvazione di una proposta di aggiornamento delle condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale" con cui Snam ha aggiornato la procedura recante le "Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale" adeguando, in conformità con le disposizioni della delibera 210/2015/R/gas in tema di commercializzazione e vendita del biometano, le disposizioni funzionali a consentire l'operatività del GSE al PSV. La procedura aggiornata individua l'"Operatore Qualificato GSE" che aderisce al Codice di Rete di Snam mediante sottoscrizione del Contratto di Accesso e consente che le transazioni registrate dal GSE al PSV nel corso delle relative sessioni aventi per oggetto i quantitativi di biometano ritirato non siano soggette ad accettazione da parte del soggetto controparte indicato dal GSE.

Deliberazione 179/2022/R/gas: "Aggiornamento delle direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale" con cui l'Autorità ha ritenuto opportuno modificare l'Allegato A alla deliberazione 64/2020/R/gas introducendo una deroga alle disposizioni di cui al comma 61.4, al fine di prevedere che, ai fini della certificazione delle quantità di biometano ammesse all'incentivo, sia ammessa la possibilità di carico dei mezzi per il trasporto su strada del biometano in un unico impianto di liquefazione che riceva il biometano prodotto da più impianti di produzione, a condizione che la quantità di biometano ammessa all'incentivo sia univocamente riconducibile alle quote prodotte dai suddetti impianti di produzione, sulla base di specifiche procedure applicative predisposte e pubblicate dal GSE, che consentano di garantire la corretta quantificazione del biometano incentivato (vedi paragrafi 6.1.5 e 6.1.6).

Deliberazione 220/2023/R/gas: "Disposizioni in materia di ottimizzazione delle connessioni di biometano e di Semplificazione delle direttive connessioni in applicazione delle Disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" con cui l'Autorità ha ritenuto opportuno apportare semplificazioni e modifiche alle direttive connessioni di cui all'Allegato A alla deliberazione 64/2020/R/GAS, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 199/21.

In particolare, tali modifiche hanno riguardato:

- la possibilità di consentire che il contenuto di un mezzo di trasporto su strada del biometano in forma liquefatta o gassosa possa essere scaricato in più punti;
- in relazione all'esigenza di semplificare la normativa, abrogare la Sezione II delle direttive connessioni (Allegato A alla deliberazione 64/2020/R/GAS);
- modificare le specifiche di qualità al fine di recepire l'aggiornamento della Regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche del gas di cui al decreto 18 maggio 2018;

Tale delibera ha inoltre previsto, con l'aggiunta del comma 61.5, che il GSE, nelle regole operative dettagli con specifiche istruzioni le modalità attraverso le quali può avvenire lo scarico dei mezzi per il trasporto su strada del biometano, garantendo che la quantità di biometano ammessa all'incentivo sia univocamente riconducibile alle quote prodotte da ciascun impianto di produzione. In merito a tale punto, si precisa che a seguito dell'emanazione del decreto del Ministero della transizione ecologica 15 settembre 2022 e del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 14 luglio 2023 n. 224, il settore di utilizzo del biometano è attestato tramite garanzie di origine, pertanto nel calcolo della quantità di biometano ammessa all'incentivo per ogni impianto non rientra il quantitativo scaricato presso gli impianti di distribuzione di gas naturale per i trasporti. Per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo 6.1.

Deliberazione 131/2024/R/gas: "Approvazione delle procedure trasmesse da Snam Rete Gas S.p.A., ai sensi della deliberazione dell'Autorità 220/2023/R/gas, relative agli impianti di produzione di biometano" con cui l'Autorità approva le due procedure trasmesse da SNAM Rete Gas, ai sensi della deliberazione 220/2023/R/gas, relative a:

- i. integrazione e aggiornamento delle informazioni necessarie alla mappatura della capacità di trasporto e per la stima della capacità di produzione di biometano;
- ii. individuazione delle soluzioni atte a ottimizzare le connessioni degli impianti di biometano.

1.3.3 Il sistema d'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti

A partire dal 2023, il D.M. del 16 marzo 2023, n.107 introduce dei nuovi obblighi di utilizzo di vettori da fonti rinnovabili nei trasporti al fine di decarbonizzare tale settore, in linea con le Direttive Europee. In aggiunta agli obiettivi di miscelazione di biocarburanti previsti dalla normativa comunitaria, l'Italia ha disposto un ulteriore sfidante obiettivo riguardante l'immissione in consumo di biocarburanti liquidi in purezza al fine di sostituire quanto prima l'impiego di idrocarburi di fonte fossile con dei carburanti alternativi da fonte rinnovabile.

Tali obblighi sono posti in capo ai c.d. Soggetti Obbligati, ovvero quegli operatori che immettono in consumo, assolvendone l'accisa, benzina, gasolio e/o gas naturale per i trasporti stradali e ferroviari.

Il Soggetto Obbligato è per l'appunto obbligato ad immettere in consumo un quantitativo di vettori energetici rinnovabili nei trasporti calcolato come quota percentuale dei vettori che costituiscono obbligo. La Figura 1 riporta le percentuali d'obbligo per gli anni dal 2023 al 2030.

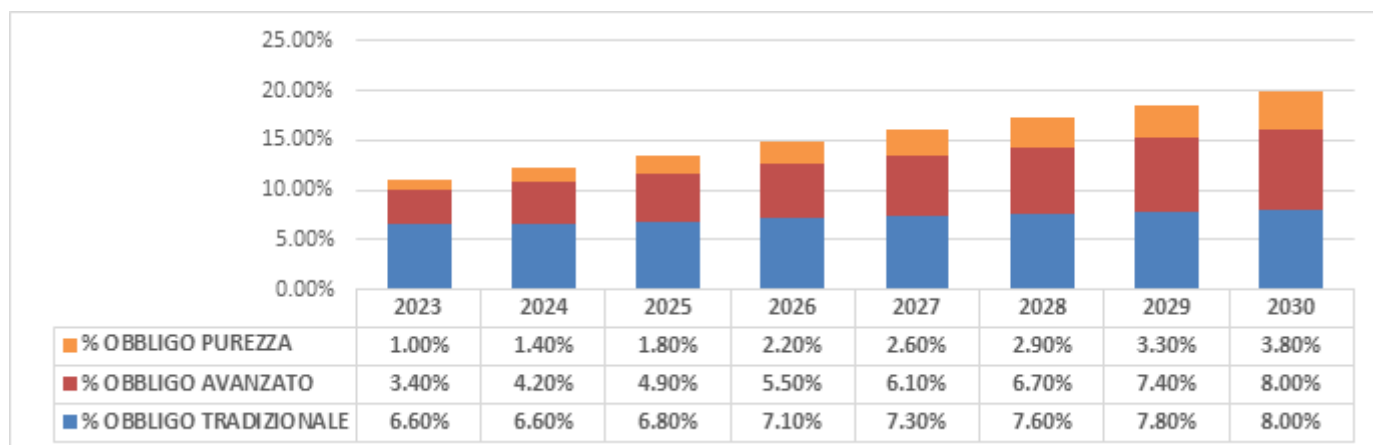


Figura 1. Percentuali d'obbligo di utilizzo di vettori energetici rinnovabili nei trasporti per gli anni dal 2023 al 2030.

Il D.M. del 16 marzo 2023, n.107 prevede, inoltre che i Soggetti che:

1. immettono in consumo benzina abbiano un obbligo di miscelazione specifico per la stessa;
2. aderiscono e assolvono gli oneri dei meccanismi di cui ai paragrafi 10.1 e 10.2, hanno diritto ad una riduzione dell'obbligo avanzato che dovranno assolvere autonomamente. Tale riduzione è riportata in Figura 2.

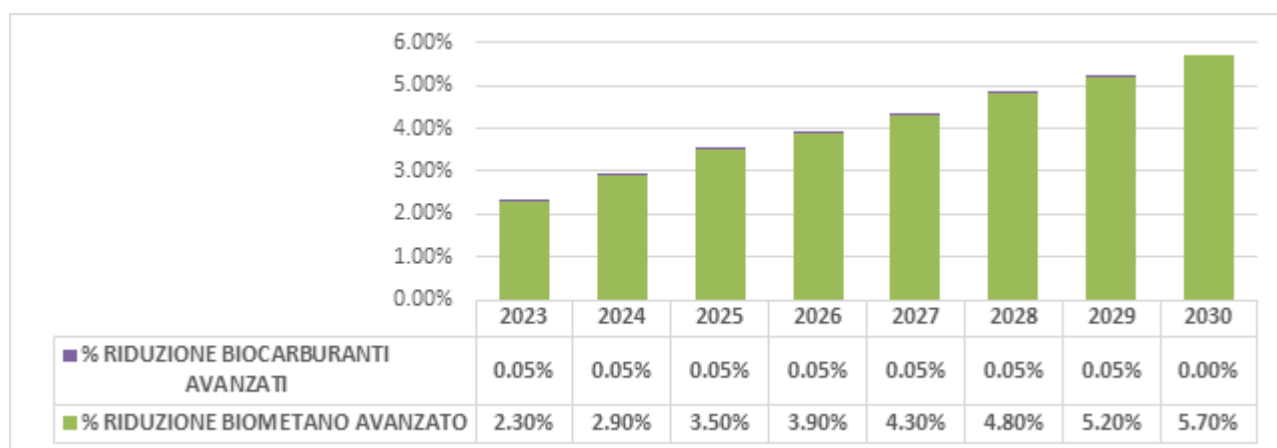


Figura 2. Percentuali di riduzione dell'obbligo avanzato per i soggetti Obbligati aderenti ai meccanismi di cui ai paragrafi 10.1 e 10.2.

3. I Soggetti che immettono in consumo gas naturale potranno assolvere completamente gli obblighi derivanti da detto carburante anche esclusivamente aderendo al meccanismo di cui al paragrafo 10.1 e assolvendone i relativi oneri. Tali obblighi relativi al gas naturale sono riportati nella Figura 3.

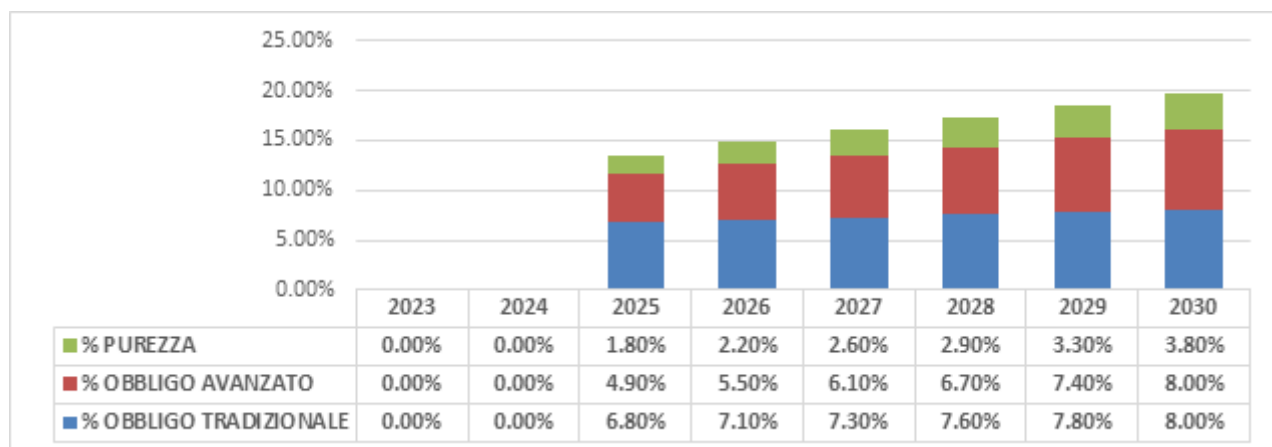


Figura 3. Percentuali d'obbligo relative al gas naturale.

Al fine di monitorare l'assolvimento dell'obbligo, il GSE rilascia i CIC ai Soggetti Obbligati che immettono in consumo vettori energetici rinnovabili sostenibili. Inoltre il GSE rilascia i CIC, o se del caso ne riconosce il valore, ai Produttori di biometano e di altri biocarburanti avanzanti, i cui impianti sono qualificati dal GSE ai sensi del Decreto.

Un CIC attesta l'immissione di:

- 10 Giga calorie di biocarburante non avanzato, compreso il biometano;
- 5 Giga calorie di biocarburante avanzato, compreso il biometano avanzato, o di biocarburante non avanzato prodotto a partire da materie prime *double counting non avanzate* (vedi allegato A alle presenti Procedure Applicative).

L'istituzione dei CIC svincola il rispetto dell'obbligo di immissione in consumo dalla miscelazione del biocarburante, traducendolo nel conseguimento di un numero di certificati tali da coprire l'obbligo dello specifico Soggetto Obbligato. Pertanto, il Soggetto Obbligato che non avesse fisicamente miscelato e immesso in consumo vettori energetici rinnovabili può assolvere al proprio obbligo acquistando i CIC da coloro che ne avessero in eccesso per aver immesso più vettori energetici rinnovabili rispetto alla propria quota minima obbligatoria. Si rimanda al paragrafo 3.5 per maggiori approfondimenti sul mercato dei CIC.

Al fine di monitorare l'assolvimento dei diversi obblighi di immissione in consumo per ogni anno di competenza, i CIC sono differenziati per tipologia e anno di riferimento. L'anno di riferimento corrisponde a quello successivo all'immissione in consumo nei trasporti del biocarburante, mentre le tipologie possibili sono riportate nelle regole applicative del D.M. del 16 marzo 2023, n.107

Per maggiori dettagli relativi alle diverse tipologie di materie prime (*avanzate, double counting non avanzate, single counting food/feed e single counting*) si rimanda a quanto precisato nell'Allegato A alle presenti Procedure Applicative.

Va precisato che per l'immissione in consumo nei trasporti di biometano, anche avanzato, gli unici soggetti che possono ottenere i relativi CIC sono i Produttori qualificati ai sensi del Decreto e non i Soggetti Obbligati che lo immettono in consumo. Fa eccezione il biometano liquefatto direttamente presso un impianto di produzione non incentivato ai sensi del Decreto o del D.M. 15 settembre 2022, e immesso in consumo in purezza. In tal caso i CIC sono riconosciuti direttamente al Soggetto Obbligato. Per l'immissione in consumo di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, i relativi CIC possono essere rilasciati anche ai Soggetti Obbligati che immettono in consumo il biocarburante, a condizione che tale biocarburante non sia prodotto e incentivato ad un impianto contrattualizzato ai sensi dell'art.7 del Decreto.

Generalmente la verifica dell'assolvimento dell'obbligo dei Soggetti Obbligati viene effettuata dal GSE nel mese di novembre dell'anno successivo a quello di immissione in consumo. Quindi, posto N l'anno di immissione in consumo del biocarburante, i corrispondenti CIC avranno come "etichetta" l'anno N+1 e potranno essere utilizzati dai Soggetti Obbligati per l'assolvimento dell'obbligo verificato a novembre dell'anno N+1.

Pertanto i Produttori che ottengono i CIC ai sensi dell'articolo 5 del Decreto, dovranno vendere ai Soggetti Obbligati i CIC con etichetta N+1 che fanno riferimento alla produzione relativa all'anno N, prima del periodo di verifica dell'assolvimento dell'obbligo (normalmente a novembre dell'anno N+1). Eventuali CIC con etichetta N+1, ancora nelle disponibilità dei Produttori al momento della verifica dell'obbligo (anno N+1) potranno essere rinviati fino alla verifica dell'anno successivo (anno N+2) nel limite della quota massima di certificati rinviabili definita dal D.M. del 16 marzo 2023, n.107, secondo quanto precisato nelle relative regole applicative.

Eventuali certificati eccedenti le quota massima di rinviabilità, decadono e sono annullati.

In ogni caso i CIC rinviati con etichetta N+1, relativi alla produzione dell'anno N, possono essere utilizzati al massimo per la verifica dell'assolvimento dell'anno N+2. Successivamente a tale data, eventuali CIC ancora nelle disponibilità, scadono e sono annullati.

Per maggiori dettagli sul sistema d'obbligo si rimanda alle regole applicativa del D.M. del 16 marzo 2023, n.107 pubblicate sul sito istituzionale del GSE.



PRODUTTORI

2 INCENTIVAZIONI PREVISTE DAL DECRETO

Il presente capitolo illustra i contenuti principali del Decreto fornendo una descrizione sia delle tipologie di impianto che possono accedere agli incentivi (paragrafo 2.1) sia dei meccanismi di incentivazione previsti (paragrafi 2.2, 2.3 e 2.6). Inoltre, si approfondiscono i temi legati all'incentivazione degli impianti riconvertiti (paragrafo 2.7) e degli impianti qualificati ai sensi del decreto 5 dicembre 2013 (paragrafo 2.8).

2.1 Impianti di produzione

Gli impianti di produzione che possono accedere alle disposizioni e ai meccanismi di incentivazione devono essere preventivamente qualificati dal GSE ai sensi dell'articolo 9 del Decreto e delle presenti Procedure.

Come previsto dall'articolo 10, comma 9 del Decreto, non è consentito l'accesso agli incentivi agli impianti di produzione di biometano avanzato o di altro biocarburante avanzato diverso dal biometano per la parte eccedente la produzione annua massima, riferita al singolo impianto e al singolo anno di produzione di:

- 150.000 tonnellate, nei casi di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano;
- 220.913.107,5 standard metri cubi, nei casi di produzione di biometano avanzato².

Nel caso di impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, tale quantitativo massimo si riferisce all'intero impianto inteso come la somma delle singole linee produttive o frazioni di esse qualificate dal GSE e attinenti allo stesso stabilimento produttivo.

Il GSE, inoltre, pubblica con cadenza annuale e aggiorna semestralmente, un bollettino informativo con l'elenco degli impianti ammessi alle disposizioni del Decreto con l'indicazione della tipologia delle materie impiegate, dell'ubicazione e della capacità produttiva degli impianti.

2.1.1 Impianti di produzione di biometano e biometano avanzato

Accedono alle disposizioni di cui al Decreto i Produttori di biometano che immettono in consumo nei trasporti nel territorio nazionale attraverso la rete del gas naturale, come definita all'articolo 1, comma 3, del Decreto e al capitolo 11 delle presenti Procedure nel limite della producibilità massima incentivabile definita al par. 2.5.

Il Decreto si applica alle seguenti categorie di impianti di produzione di biometano ubicati sul territorio nazionale:

- impianti di produzione di biometano, sia nuovi sia riconvertiti, entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto (20 marzo 2018) ed entro il 31 dicembre 2022.
- impianti di produzione di biometano, sia nuovi sia riconvertiti, entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2022 ed entro il 31 dicembre 2023 che rispettano tutte le seguenti condizioni³:

² Considerando il valore di massa volumica del biometano a 15°C, pari a 0,679 kg/m³, fornito dall'Allegato 1 al decreto 10 ottobre 2014 e s.m.i.

³ Condizioni introdotte dall'art.1 del Decreto Ministeriale 5 agosto 2022 per l'entrata in esercizio degli impianti di produzione di biometano che vogliono accedere agli incentivi previsti dal Decreto.

- hanno presentato richiesta di qualifica a progetto, di cui al successivo paragrafo 4.4.1, entro il 18 settembre 2022 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto 5 agosto 2022);
 - il titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto è stato conseguito entro il 19 agosto 2022 (data di entrata in vigore del Decreto 5 agosto 2022);
 - hanno ottenuto la qualifica a progetto, rilasciata dal GSE per il riconoscimento del diritto all'incentivo, entro il 31 dicembre 2022.
- Impianti di produzione di biometano, sia nuovi sia riconvertiti, per i quali al 31 dicembre 2022 risulti verificata una delle seguenti condizioni (secondo quanto disposto dall'art. 47, comma 6-bis del Decreto-legge 13/2023 del 24 febbraio 2023):
 - rilascio del provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale;
 - rilascio del provvedimento di non assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale;
 - qualora siano oggetto di procedura ad evidenza pubblica, sia stato sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice.

Si rimanda al paragrafo 3.6 delle presenti Procedure per ulteriori dettagli sull'applicabilità di quanto previsto dal DM 5 agosto 2022 circa l'entrata in esercizio al 31 dicembre 2023, introdotta dall'art.1 del Decreto 5 agosto 2022, per l'entrata in esercizio degli impianti di produzione di biometano.

Nella categoria degli impianti di produzione di biometano nuovi rientrano anche gli impianti di ricezione e trattamento biologico della frazione organica compostabile dei rifiuti (impianti di compostaggio con finalità di produzione di compost di qualità) già esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto in assetto privo delle sezioni di produzione e utilizzazione di biogas (caratterizzate almeno dalla digestione anaerobica delle matrici organiche e captazione del biogas prodotto).

Nella categoria degli impianti di produzione di biometano riconvertiti rientrano gli impianti per la produzione e utilizzazione di biogas esistenti che sono stati convertiti, parzialmente o totalmente, alla produzione di biometano successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto.

Il momento della riconversione, che deve avvenire nella predetta finestra temporale, è individuato nella data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano, come definita al capitolo 11 delle presenti Procedure.

A tale categoria di impianti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del Decreto e di cui al paragrafo 2.7 delle presenti Procedure.

Per gli impianti di produzione di biometano, sia nuovi sia riconvertiti, il Decreto stabilisce un limite massimo di producibilità ammessa ai meccanismi incentivanti di 1,1 miliardi di standard metri cubi all'anno.

Concorre al raggiungimento del limite esclusivamente il biometano incentivato ai sensi degli articoli 5 e 6 del Decreto e incentivato per il settore trasporti ai sensi del D.M. 15 settembre 2022, n.340.

Al fine di monitorare il raggiungimento di tale limite, il GSE pubblica e tiene aggiornato sul proprio sito istituzionale un contatore della producibilità di biometano incentivata attraverso i meccanismi previsti dal Decreto.

Al raggiungimento del 90% del citato limite, il GSE pubblica un avviso sul proprio sito istituzionale.

A partire dalla data di pubblicazione dell'avviso, potranno beneficiare dei meccanismi incentivanti previsti dal Decreto (articoli 5 e 6) gli impianti di produzione di biometano che entrino in esercizio entro i 12 mesi successivi, fatto salvo il limite massimo di 1,1 miliardi di standard metri cubi all'anno.

2.1.2 Impianti di produzione di biocarburanti avanzati

Il Decreto si applica inoltre, agli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano ubicati sul territorio nazionale, aventi le caratteristiche di seguito riportate.

- Impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2022 (nuovi o esistenti).
- Impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, per i quali al 31 dicembre 2022 risulti verificata una delle seguenti condizioni (secondo quanto disposto dall'art. 47, comma 6-bis del Decreto-legge 13/2023 del 24 febbraio 2023):
 - rilascio del provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale;
 - rilascio del provvedimento di non assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale;
 - qualora siano oggetto di procedura ad evidenza pubblica, sia stato sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice.

In questa categoria rientrano i seguenti impianti:

- impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto (nuovi);
- impianti di produzione di biocarburanti non avanzati esistenti che, successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto, a seguito di modifiche delle materie prime in ingresso (come documentate dai titoli autorizzativi e dai contratti di approvvigionamento delle materie prime) ed eventuali modifiche tecniche, laddove necessarie, integrano o convertono il processo con la produzione di (uno o più) biocarburanti avanzati diversi dal biometano.

L'incentivazione prevista dall'articolo 7 del Decreto infatti, può essere riconosciuta ai seguenti impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano:

- impianti dove avviene nello stesso sito la produzione di più biocarburanti avanzati diversi dal biometano;
- impianti dove avviene nello stesso sito, ed eventualmente nella stessa linea produttiva, la produzione sia di biocarburanti non avanzati sia di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, fermo restando che l'incentivazione prevista dall'articolo 7 del Decreto sarà attribuita esclusivamente alle produzioni di biocarburanti avanzati diversi dal biometano.

Nel caso di produzione di più biocarburanti avanzati diversi dal biometano nello stesso impianto è necessario presentare al GSE una domanda di qualifica per ciascun biocarburante avanzato prodotto nel sito.

Per tale tipologia di impianti pertanto, la qualifica si deve riferire al singolo biocarburante avanzato prodotto nello stabilimento.

In tale contesto è necessario individuare la data di entrata in esercizio per ogni singolo biocarburante avanzato, anche se la sua produzione è stata introdotta a posteriori presso un impianto di produzione di biocarburanti già esistente e in attività, nonché la relativa data di decorrenza del periodo di incentivazione. Il citato termine per l'entrata in esercizio, fissato al 31 dicembre 2022 dall'articolo 7, comma 5, del Decreto, si intende riferito alla realizzazione ed entrata in esercizio dell'impianto con riferimento alla produzione del singolo biocarburante avanzato.

In tale contesto, inoltre:

- la capacità produttiva dell'impianto di produzione del biocarburante avanzato diverso dal biometano deve essere individuata considerando l'effettiva producibilità imputabile alle materie prime *avanzate* (materie prime idonee per assegnare al biocarburante l'attributo di "avanzato": per maggiori dettagli si rimanda a quanto precisato nell'Allegato A alle presenti Procedure Applicative) da processare in forza di accordi contrattuali con i soggetti fornitori (contratti di approvvigionamento delle materie prime), valutando tipologia, quantitativi annuali e durate contrattualizzati;
- la data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biocarburante avanzato sarà anch'essa legata all'approvvigionamento di materie prime "avanzate" presso l'impianto. Tale requisito è attestato dai contratti di approvvigionamento delle materie prime valutando data di decorrenza e durata.

Nel caso di impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano già qualificati dal GSE e già presenti nella graduatoria di cui all'art.7, comma 1 del Decreto, ogni incremento della capacità produttiva legato alla stipula di nuovi contratti di fornitura e/o nuovi contratti di approvvigionamento di materie prime (contratti che determinano un quantitativo annuale aggiuntivo rispetto a quanto già qualificato), può accedere ai meccanismi di incentivazione di cui al Decreto previo ottenimento di una nuova qualifica.

Per i dettagli si rimanda al paragrafo 8.3 delle presenti Procedure.

2.2 Incentivazione degli impianti di produzione di biometano (Articolo 5)

L'articolo 5 del Decreto incentiva la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale e utilizzato per i trasporti tramite il rilascio al Produttore di CIC.

Anche il Produttore di biometano avanzato può richiedere l'applicazione delle condizioni di cui all'articolo 5, in tal caso gli vengono rilasciati CIC relativi alla produzione di biometano avanzato, tuttavia non ha diritto alle maggiorazioni in termini di CIC per l'eventuale realizzazione di nuovi impianti di distribuzione e/o liquefazione pertinenti di cui al paragrafo 2.4.

L'immissione in consumo nei trasporti è attestata attraverso le Garanzie di Origine associate al biometano oggetto di incentivazione che potranno essere annullate esclusivamente nel settore trasporti in accordo a quanto previsto dal D.M. del 14 luglio 2023 n. 224 e dalle relative regole applicative. Per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo 3.3.

Per approfondimenti sulla quantificazione e la tipologia dei CIC in relazione alle materie prime utilizzate si rimanda rispettivamente al capitolo 6 e al paragrafo 3.1.2.

Il Produttore di biometano, inoltre, deve rispettare quanto previsto dal decreto 7 agosto 2024, secondo le linee guida definite dal Comitato Termotecnico Italiano per la qualificazione degli operatori economici della filiera di produzione del biometano ai fini della tracciabilità e del bilancio di massa di cui alla UNI/TS 11567 e s.m.i. (vedi paragrafo 3.2).

Si precisa che il numero massimo annuo di CIC spettanti ad ogni impianto di produzione di biometano è determinato sulla base:

- della capacità produttiva qualificata dal GSE e riportata nella graduatoria di cui al paragrafo 2.5;
- ipotizzando che l'impianto funzioni in maniera continuativa per un numero teorico di ore pari a 8760. Per gli impianti che entrano in esercizio in corso d'anno tali ore sono riproporzionate rispetto al periodo massimo di funzionamento dell'impianto nell'anno;
- di un potere calorifico superiore standard posto pari a 0,00902 Gcal/Sm³;
- della tipologia di materie prime utilizzate in accordo a quanto riportato al paragrafo 3.1.2.

5

2.3 Incentivazione degli impianti di produzione di biometano avanzato (Articolo 6)

L'articolo 6 del Decreto incentiva i Produttori di biometano avanzato per l'immissione del biometano prodotto e destinato ai trasporti attraverso:

- il ritiro da parte del GSE del biometano immesso nelle reti con obbligo di connessione di terzi. Il GSE riconosce al Produttore un controvalore pari al prezzo medio ponderato con le quantità, registrato nel mese di cessione sul mercato a pronti del gas naturale (MPGAS) gestito dal Gestore dei Mercati Energetici (nel seguito GME), ridotto del 5%, che il GME rende disponibile sul proprio sito internet. Tale percentuale potrà essere modificata tramite decreto del direttore generale della

6

DGSAIE, per tener conto della necessità di copertura dei costi del contratto di trasporto dai punti di ritiro del biometano avanzato al Punto di scambio virtuale (PSV);

- il riconoscimento del valore dei CIC corrispondenti (nel seguito anche “ritiro dei CIC”) e delle eventuali maggiorazioni, attribuendo a ciascun certificato un valore pari a 375,00 euro. Tale valore può essere adeguato in relazione all'andamento del costo di produzione del biometano avanzato **per i soli impianti che entrano in esercizio trascorsi sei mesi dall'adeguamento stesso**. Pertanto, il prezzo di valorizzazione dei CIC, definito in base alla data di entrata in esercizio, resta immutato per tutto il periodo di incentivazione.

I Produttori di biometano avanzato possono richiedere al GSE di accedere al ritiro del biometano, anche parzialmente, in ogni caso è prevista la valorizzazione dei CIC da parte del GSE. L'immissione in consumo nei trasporti è attestata attraverso le Garanzie di Origine associate al biometano oggetto di incentivazione che potranno essere annullate esclusivamente nel settore trasporti in accordo a quanto previsto dal D.M. del 14 luglio 2023 n. 224 e dalle relative regole applicative. Per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo 3.3.

Il Produttore può avvalersi del ritiro del biometano avanzato da parte del GSE esclusivamente per la produzione immessa in reti con obbligo di connessione di terzi, mentre dovrà provvedere autonomamente alla vendita del biometano per la produzione che non transita per reti con obbligo di connessione di terzi (configurazione extra-rete).

Con riferimento al solo biometano immesso attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi il Produttore ha facoltà di richiedere il ritiro di:

- una percentuale fissa della produzione immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi, di seguito indicata come “**percentuale di ritiro**”. Si precisa che la percentuale di ritiro deve essere compresa tra il 10% e il 100% ed è riferita alla sola quota di biometano immesso in rete e non all'intera produzione;
- tutta la produzione immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi (percentuale di ritiro pari al 100%).

I Produttori che intendono avvalersi del ritiro da parte del GSE del biometano immesso nella rete con l'obbligo di connessione di terzi **a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto**, devono richiedere preventivamente la qualifica a progetto. In questa fattispecie la richiesta di qualifica a progetto deve essere corredata del titolo autorizzativo conseguito per la realizzazione dell'intervento e all'esercizio dell'impianto di produzione nonché della documentazione attestante l'avvenuta accettazione del preventivo di connessione e trasmissione dello stesso al Gestore di rete. Nella richiesta il Produttore dovrà, tra l'altro, indicare:

- la "percentuale di ritiro" desiderata che si applicherà al totale del biometano immesso nella rete con obbligo di connessione di terzi. La suddetta percentuale deve essere compresa tra il 10% e il 100% e può essere modificata annualmente secondo le modalità riportate nel paragrafo 8.3;
- la data prevista di entrata in esercizio dell'impianto.

Successivamente al rilascio della qualifica a progetto e a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto, al Produttore è consentito, ove ne ricorrano i requisiti, stipulare con il GSE il contratto di ritiro a condizione che il medesimo Produttore abbia sottoscritto una lettera di intenti (vedi paragrafo 5.3.2) con il GSE almeno 60 giorni in anticipo rispetto alla data di entrata in esercizio. Per le modalità di attivazione del contratto di ritiro e la relativa disciplina si rimanda al capitolo 5.

Anche in tal caso, dopo l'entrata in esercizio dell'impianto, il Produttore dovrà presentare la comunicazione di entrata in esercizio, di cui al paragrafo 4.4.4, per completare l'iter di qualifica e poter accedere agli incentivi di cui al presente paragrafo.

Diversamente, nel caso in cui il Produttore presenti direttamente l'istanza di qualifica in esercizio, il GSE provvederà all'avvio del ritiro del biometano solo dopo l'ottenimento della qualifica in esercizio.

La "percentuale di ritiro" è riferita ai quantitativi giornalieri immessi nella rete con obbligo di connessione di terzi e deve essere stabilita a priori dal Produttore. Tale percentuale può essere modificata al massimo una volta per ogni anno termico, secondo le modalità stabilite nel paragrafo 8.3.

Si segnala che nel caso in cui il Produttore immetta in consumo la sua produzione esclusivamente con configurazioni extra-rete non è possibile richiedere il ritiro del biometano avanzato al GSE ma esclusivamente il riconoscimento del valore dei CIC.

L'incentivazione è prevista per un massimo di dieci anni continuativi a partire dalla data di decorrenza del periodo di incentivazione. Al termine dei 10 anni, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 7 del Decreto, il Produttore accede al rilascio dei CIC di cui all'articolo 5 dello stesso Decreto.

Il numero massimo annuo di CIC spettanti ad ogni impianto di produzione di biometano è determinato sulla base:

- della capacità produttiva qualificata dal GSE e riportata nella graduatoria di cui al paragrafo 2.5;

- ipotizzando che l'impianto funzioni in maniera continuativa per un numero teorico di ore pari a 8760. Per gli impianti che entrano in esercizio in corso d'anno tali ore sono riproporzionate rispetto al periodo massimo di funzionamento dell'impianto nell'anno;
- di un potere calorifico superiore standard posto pari a $0,00902 \text{ Gcal/Sm}^3$;
- della tipologia di materie prime utilizzate in accordo a quanto riportato al paragrafo 3.1.2;
- delle maggiorazioni spettanti per la realizzazione di impianti pertinenti. In tal caso il numero massimo di CIC da riconoscere viene maggiorato del 20% annuo fino al raggiungimento del numero cumulativo di CIC spettante per la realizzazione di ogni impianto pertinente (vedi paragrafo 6.3). Tale incremento è pari al 40% annuo nel caso in cui il Produttore partecipi alla realizzazione di impianti pertinenti sia di liquefazione che di distribuzione.

Il Produttore di biometano deve assicurare, in luogo dei Soggetti Obbligati, quanto previsto dal decreto 7 agosto 2024, secondo le linee guida definite dal Comitato Termotecnico Italiano per la qualificazione degli operatori economici della filiera di produzione del biometano ai fini della tracciabilità e del bilancio di massa di cui alla UNI/TS 11567 e s.m.i. (vedi paragrafo 3.2).

2.4 Maggiorazioni per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione e liquefazione pertinenti

In aggiunta alla tipologia di certificati emessi e alle maggiorazioni connesse alle materie prime utilizzate per la produzione di biometano illustrate nel paragrafo 3.1.2, il Decreto prevede ulteriori maggiorazioni all'incentivo spettante agli impianti di produzione di biometano avanzato per la realizzazione, da parte di uno o più Produttori, di nuovi impianti pertinenti all'impianto di produzione di:

1. distribuzione di gas naturale sia in forma compressa sia liquida;
2. liquefazione di biometano avanzato.

Si precisa che per uno stesso impianto di produzione di biometano avanzato è possibile ottenere entrambe le maggiorazioni relative alle due tipologie di impianti pertinenti realizzati secondo le condizioni sotto specificate. È inoltre possibile realizzare più impianti di distribuzione del gas naturale pertinenti al medesimo impianto di produzione di biometano.

Tali maggiorazioni sono riconosciute per un massimo di dieci anni continuativi a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di distribuzione o liquefazione, come definita ai paragrafi 11.6 e 11.7, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2026 e sono rilasciate maggiorando l'incentivo spettante all'impianto di produzione del biometano del 20% in termini di CIC, fino al raggiungimento del 70% del valore del costo di realizzazione dell'impianto pertinente, considerando un limite massimo di maggiorazione corrispondente a 600.000 euro per ogni impianto di distribuzione e 1.200.000 euro per ogni impianto di liquefazione realizzato. **L'attestazione del costo di realizzazione deve sempre avvenire tramite una relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione del decreto legislativo n. 39/2010, nella quale devono essere allegate le fatture relative alle spese sostenute (per maggiori dettagli si veda il paragrafo 12.1.4, ID doc. 31 e 35).**

Nel caso in cui la **data di entrata in esercizio dell'impianto di distribuzione o dell'impianto di liquefazione** sia successiva alla data di decorrenza del periodo di incentivazione prevista dall'articolo 6 ma avvenga comunque entro il 31 dicembre 2026, la maggiorazione spettante è riconosciuta dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di distribuzione o liquefazione, nei limiti del raggiungimento del valore massimo della maggiorazione e non oltre il termine del periodo di incentivazione di 10 anni dell'**impianto di produzione** di cui è pertinente.

Gli impianti di distribuzione o di liquefazione pertinenti possono essere realizzati e ultimati anche prima del completamento dell'impianto di produzione di biometano cui si riferiscono ed avere pertanto una data di entrata in esercizio antecedente alla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano. In tale fattispecie la maggiorazione spettante è riconosciuta per un massimo di dieci anni continuativi dalla data di decorrenza del periodo di incentivazione dell'impianto di produzione di biometano.

Per la quantificazione del numero di CIC spettanti per la realizzazione di impianti pertinenti si rimanda al paragrafo 6.3.

Si specifica che nel caso di impianti alimentati da materie prime che danno origine a biometano contabilizzato come avanzato in codigestione con altre materie di origine biologica (queste ultime in percentuale non superiore al 30% in peso) le maggiorazioni per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione e/o liquefazione sono calcolate sulla base della produzione di biometano avanzato (70% della produzione totale).

Per poter accedere alla maggiorazione per la realizzazione di impianti pertinenti, la percentuale di partecipazione all'investimento da parte del Produttore di biometano avanzato deve essere almeno pari al 51% del costo di realizzazione dell'impianto pertinente. Nel caso in cui un singolo impianto venga realizzato da più Produttori di biometano avanzato, la soglia del 51% deve essere raggiunta considerando la somma delle partecipazioni dei singoli Produttori rispetto all'investimento totale, attestato dalle relative fatture.

In ogni caso il limite massimo della maggiorazione è sempre calcolato sul costo totale di realizzazione dell'impianto pertinente. Per maggiori dettagli sulle modalità di calcolo si rimanda al paragrafo 6.3.

Nel caso in cui un singolo impianto (di distribuzione o di liquefazione) venga realizzato da più Produttori, la maggiorazione in termini di CIC è concessa per ogni Produttore di biometano avanzato fino al raggiungimento di un numero cumulativo di CIC che è proporzionale alla partecipazione ai costi di realizzazione dell'impianto pertinente del singolo Produttore, attestata dalla relazione redatta dalla società di revisione di cui sopra, ed è quantificata in base a quanto stabilito nel successivo paragrafo 6.3.

In tal caso, per poter riconoscere la maggiorazione, è necessario che tutti gli impianti di produzione di biometano abbiano ottenuto la relativa qualifica in esercizio, nell'ambito della quale è stato concesso l'accesso alla maggiorazione per la realizzazione dell'impianto (di distribuzione o di liquefazione) pertinente.

Qualora un impianto di distribuzione di gas naturale o un impianto di liquefazione siano pertinenti a più impianti di produzione di biometano nella titolarità di uno stesso soggetto giuridico, la quota della partecipazione finanziaria riconosciuta al Produttore potrà essere ripartita sui diversi impianti di produzione di biometano dal Produttore stesso che dovrà fornire tale informazione nell'ambito dell'istruttoria di qualifica dell'impianto pertinente.

Di seguito sono riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune modalità per la partecipazione finanziaria del Produttore di biometano avanzato alla realizzazione dell'impianto pertinente (di distribuzione o di liquefazione), in presenza di più soggetti che partecipano alla realizzazione. Possono partecipare sia altri Produttori sia soggetti non Produttori.

Il Produttore di biometano avanzato può partecipare al costo di realizzazione dell'impianto pertinente tramite:

1. l'acquisto di alcune parti dell'impianto che vengono conferite ad un soggetto terzo che ha la titolarità dell'impianto pertinente. In questo caso il Produttore contabilizzerà il costo sostenuto e presenterà al GSE le relative fatture, comprese quelle il cui costo è stato sostenuto dagli altri soggetti, per la determinazione del costo complessivo dell'impianto pertinente e della percentuale di partecipazione al costo del Produttore;
2. la ricezione e contabilizzazione delle fatture emesse nei suoi confronti da parte di un soggetto terzo definito "General contractor" che si occupa della realizzazione dell'impianto pertinente. Il Produttore presenterà al GSE la fattura emessa nei suoi confronti dal General contractor e le fatture dei costi di realizzazione sostenuti dallo stesso soggetto, per la determinazione del costo complessivo dell'impianto pertinente e della percentuale di partecipazione al costo del Produttore.

In entrambi i casi deve essere sempre presentata la relazione della società di revisione.

Oltre alle modalità sopra riportate, non sono escluse ulteriori modalità di partecipazione all'investimento che consentano la puntuale individuazione del costo di realizzazione sostenuto dal Produttore in ogni caso attestato dalla relazione della società di revisione.

Si precisa che la partecipazione alle spese per la realizzazione dell'impianto pertinente deve essere concomitante alla realizzazione dello stesso ovvero sia non successiva alla relativa data di entrata in esercizio. Di conseguenza non è possibile ottenere la maggiorazione per impianti di distribuzione o liquefazione per i quali non vi è stata una partecipazione all'investimento da parte del Produttore in fase di realizzazione e che sono stati acquistati dal Produttore stesso successivamente alla loro realizzazione.

Pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, non rientrano, tra i costi di realizzazione dell'impianto pertinente eventuali canoni di locazione operativa o finanziaria riconosciuti dal Produttore di biometano avanzato al titolare dell'impianto di distribuzione o liquefazione pertinente.

Qualora un impianto di distribuzione pertinente sia chiuso alle vendite al pubblico prima di 10 anni, anche non continuativi e tenendo conto di eventuali periodi di messa in sospensiva, conteggiati a partire dalla data di entrata in esercizio, il Produttore dovrà restituire l'intero importo delle maggiorazioni ottenute.

Parimenti, qualora un impianto di liquefazione cessi di funzionare prima di 10 anni dalla sua data di entrata in esercizio è prevista la restituzione dell'intera maggiorazione ottenuta.

La restituzione delle maggiorazioni sarà operata come segue:

- se l'impianto sta ancora usufruendo del ritiro dei CIC, l'incentivo erogato sarà decurtato del valore della maggiorazione da restituire;
- se l'impianto sta ottenendo il rilascio dei CIC, il numero di CIC rilasciati sarà decurtato del numero di CIC necessario al recupero dell'intero importo dovuto attraverso la vendita da parte del GSE dei certificati sul mercato GME. In alternativa il GSE può fatturare l'intero importo da recuperare al Produttore senza alcuna decurtazione sui CIC ancora da emettere.

In ogni caso il GSE si riserva la facoltà di effettuare una compensazione tra le partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali in corso con il Produttore.

2.5 Producibilità massima incentivabile e graduatoria

In accordo con quanto previsto dal Decreto e dall'articolo 3, comma 8, del D.M. del 16 marzo 2023, n.107, a decorrere dal 2023 gli impianti di produzione di biometano potranno accedere agli incentivi previsti dal Decreto fino al raggiungimento di un limite massimo di producibilità annua pari a 1,1 miliardi di Sm³, determinata tenendo conto della capacità produttiva degli impianti qualificati dal GSE e considerando un numero teorico medio annuo di ore di funzionamento pari a 7.000. Il GSE si riserva di rivedere tale numero di ore di funzionamento sulla base dei dati di produzione a consuntivo.

Concorrono al raggiungimento del limite massimo di producibilità annua gli impianti che hanno:

- contratto di incentivazione stipulato ai sensi degli articoli 5 e 6 del Decreto. Per tali impianti sono inclusi anche gli eventuali incrementi di capacità produttiva con istanza di modifica a consuntivo presentata al GSE;
- comunicato al GSE l'entrata in esercizio a valle dell'ottenimento della qualifica a progetto o che hanno presentato una richiesta di qualifica in esercizio al GSE;
- stipulato lettera di intenti o contratto di ritiro;
- ammessi nella graduatoria del DM 15 settembre 2022 per il settore trasporti.

Al fine di monitorare il raggiungimento del citato limite il GSE inoltre aggiorna e pubblica mensilmente un contatore e una graduatoria stimata delle producibilità già impegnate dagli impianti di cui al precedente punto elenco. La graduatoria stimata viene redatta ordinando gli impianti di produzione che accedono all'incentivazione del Decreto sulla base della data di entrata in esercizio o della data presunta di entrata in esercizio.

Nell'anno successivo a quello di produzione il GSE pubblica la **graduatoria definitiva relativa all'anno precedente** che riporta il numero di CIC effettivamente riconosciuto ad ogni impianto incentivato ai sensi del Decreto sulla base della reale produzione incentivata.

2.6 Incentivazione degli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano (articolo 7)



L'articolo 7 del Decreto incentiva i Produttori di biocarburanti avanzati diversi dal biometano attraverso il riconoscimento del valore dei corrispondenti CIC attribuendo a ciascun certificato un valore pari a 375,00 euro. Tale valore può essere adeguato in relazione all'andamento del costo di produzione dei biocarburanti avanzati diversi dal biometano per i soli impianti che entrano in esercizio trascorsi sei mesi dall'adeguamento stesso. Pertanto, il prezzo di valorizzazione dei CIC, definito in base alla data di entrata in esercizio, resta immutato per tutto il periodo di incentivazione.

Per poter accedere all'incentivo tali Produttori devono stipulare dei contratti di fornitura di biocarburanti avanzati diversi dal biometano (vedi paragrafo 3.3) con uno o più Soggetti Obbligati aderenti, i quali devono attestare al GSE l'avvenuta immissione in consumo nei trasporti dei quantitativi acquistati dal Produttore. Tali contratti devono prevedere un prezzo di acquisto (espresso in euro a tonnellata) del biocarburante avanzato non superiore alla media della quotazione mensile (del mese precedente alla consegna del biocarburante), pubblicata dal *Platt's*, del prodotto entro il quale il biocarburante viene miscelato per l'utilizzo finale come carburante e convertito in euro a tonnellata alla media dei cambi dollaro/euro (USD/€), calcolata utilizzando la media mensile dei cambi quotidiani, ridotto del 5%.

L'incentivazione è prevista per un massimo di dieci anni continuativi a partire dalla data di decorrenza del periodo di incentivazione, il conteggio del periodo di dieci anni non si interrompe nemmeno nel caso in cui **l'impianto non rientri nella graduatoria prevista per l'articolo 7, comma 1, del Decreto** per il superamento della "quantità massima annua ritirabile" come definita nel seguito. Successivamente i CIC potranno essere rilasciati solo ai Soggetti Obbligati che immettono in consumo il biocarburante avanzato, acquistato dai Produttori, secondo le disposizioni previste dal D.M. 107 del 16 marzo 2023.

Per l'intero periodo di incentivazione, il Produttore di biocarburante avanzato diverso dal biometano deve assicurare, al posto dei Soggetti Obbligati, quanto previsto dal decreto 7 agosto 2024, secondo le linee guida definite dal Comitato Termotecnico Italiano per la qualificazione degli operatori economici della filiera di produzione di biocarburanti e bioliquidi ai fini della tracciabilità e del bilancio di massa (vedi paragrafo 3.2).

Per la gestione dell'incentivazione, entro quindici giorni dalla data ultima per la presentazione delle autodichiarazioni da parte dei Soggetti Obbligati, (fissata al 28 febbraio ai sensi del D.M. del 16 marzo 2023, n.107) il GSE sulla base delle informazioni ivi contenute pubblica:

- una "stima della **quantità massima annua ritirabile**" per l'anno in corso, espressa in CIC. Tale stima è determinata a partire dalla quantità di carburanti fossili immessa in consumo nell'anno precedente da parte dei Soggetti Obbligati aderenti al meccanismo previsto dall'articolo 7 del Decreto;

- il valore della **“quantità massima annua ritirabile”** per l’anno precedente, espresso in CIC, rideterminato a consuntivo sulla base del carburante fossile realmente immesso in consumo nell’anno di riferimento da parte dei Soggetti Obbligati aderenti al meccanismo previsto dall’articolo 7 del Decreto.

Tali quantitativi massimi potranno subire delle variazioni in corso d’anno a seguito dell’esclusione dal meccanismo previsto dall’articolo 7 del Decreto, di uno o più Soggetti Obbligati inadempienti agli obblighi contrattuali che regolano l’adesione al meccanismo stesso.

Al fine di individuare gli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano che accedono, per l’anno in corso, al riconoscimento del valore dei CIC, il GSE aggiorna e pubblica:

- mensilmente una graduatoria stimata degli impianti qualificati in esercizio che hanno stipulato il contratto di incentivazione, con evidenza degli impianti rientranti in tale meccanismo sulla base della **“stima della quantità massima annua ritirabile”**;
- trimestralmente un **“contatore del ritiro CIC altri biocarburanti avanzati”** relativo alla quantità annua di biocarburanti avanzati, espressa in CIC ritirati dal GSE. Tale quantità è determinata sulla base della producibilità e dell’effettiva produzione degli impianti rientranti nella graduatoria stimata.

La graduatoria stimata viene redatta ordinando gli impianti sulla base della data di presentazione della domanda di qualifica in esercizio e stimando il numero massimo di CIC spettanti ad ogni impianto, fino al **raggiungimento di una percentuale della “stima della quantità massima annua ritirabile” definita come “percentuale massima della graduatoria stimata”**. Tale percentuale è pubblicata sul sito istituzionale del GSE e viene determinata sulla base dell’andamento nel corso dell’anno dei consumi di carburanti (benzina e gasolio).

Il numero massimo di CIC spettanti ad ogni impianto è determinato sulla base della capacità produttiva qualificata dal GSE. Per ciascun impianto di produzione di biocarburanti avanzati, la capacità produttiva qualificata, espressa in CIC, corrisponde alla quota con cui l’impianto concorre alla formazione della graduatoria, tale grandezza rimane invariata per i dieci anni di incentivazione.

Eventuali incrementi della capacità produttiva dell’impianto di produzione di biocarburante avanzato, qualificato dal GSE, si configurano come una nuova qualifica, rientrano in graduatoria separatamente rispetto all’impianto di produzione già incentivato e sono ordinati in relazione alla data di presentazione della nuova richiesta di qualifica. Per i dettagli si rimanda ai paragrafi 4.5 e 8.3 delle presenti Procedure.

In ogni caso i CIC riconosciuti per la produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano non potranno essere superiori al numero massimo di CIC spettanti riportato nella graduatoria.

Qualora sulla base della reale **“quantità massima annua ritirabile”** dell’anno precedente e dei CIC effettivamente ritirati ai Produttori di biocarburanti avanzati nell’anno, si rilevi che non è stata raggiunta tale quantità massima, il GSE provvederà al ritiro di ulteriori CIC fino al raggiungimento del limite massimo.

Gli impianti rientranti a consuntivo nel meccanismo di ritiro dei CIC sono inclusi nella graduatoria **definitiva relativa all'anno precedente** pubblicata dal GSE successivamente alla presentazione delle autodichiarazioni ai sensi del D.M. del 16 marzo 2023, n.107 da parte dei Soggetti Obbligati.

Per le modalità di accesso alla graduatoria si rimanda al paragrafo 4.5 delle presenti Procedure.

2.7 Incentivazione degli impianti di produzione di biometano "riconvertiti" (articolo 8)

8

L'articolo 8 del Decreto disciplina l'incentivazione degli impianti di produzione di biogas esistenti che, successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto (20 marzo 2018), sono totalmente o parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano anche con incremento di capacità produttiva.

Il momento della riconversione, che deve avvenire nella predetta finestra temporale, è individuato nella data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano, come definita al capitolo 11 delle presenti Procedure.

In tale categoria rientrano anche gli impianti di produzione e utilizzazione di biogas realizzati ed entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto e che, successivamente alla stessa data, vengono convertiti parzialmente o totalmente, alla produzione di biometano.

Per riconversione totale si intende l'intervento realizzato sull'impianto di produzione e utilizzazione di biogas esistente volto a destinare la totalità del biogas prodotto alla raffinazione e di conseguenza alla produzione di biometano, senza riservarne alcuna quota per altre finalità.

Per riconversione parziale si intende l'intervento realizzato sull'impianto di produzione e utilizzazione di biogas esistente volto a destinare solo una quota parte del biogas alla produzione di biometano, conservandone una parte per un'altra destinazione di utilizzo (ad esempio: produzione di energia elettrica da biogas).

Agli impianti riconvertiti si applicano le stesse modalità e condizioni per l'accesso agli incentivi previsti per i nuovi impianti agli articoli 5 e 6 del Decreto. Il periodo di diritto agli incentivi previsti per gli impianti riconvertiti è analogo a quello spettante ai nuovi impianti.

Per la definizione di *Periodo di incentivazione* si rimanda al capitolo 11 delle presenti Procedure. Per approfondimenti sulla quantificazione e la tipologia dei CIC in relazione alle materie prime utilizzate si rimanda, rispettivamente, al capitolo 6 e al paragrafo 3.1.2.

Si precisa che ai fini dell'individuazione delle materie prime valevoli per l'individuazione della tipologia di CIC e delle maggiorazioni spettanti è necessario far riferimento a quanto riportato nell'autorizzazione alla **realizzazione dell'intervento di riconversione e all'esercizio dell'impianto riconvertito** alla produzione di biometano. Analogamente ai nuovi impianti, la maggiorazione per l'utilizzo di determinate materie prime è prevista anche nei casi di codigestione, così come dettagliato nel successivo paragrafo 3.1.2. Tale maggiorazione può essere inoltre riconosciuta anche per gli impianti oggetto di intervento di riconversione parziale che possiedono i requisiti per l'applicazione del principio del "bilancio di massa", descritto al paragrafo 3.1.1.

Per gli impianti riconvertiti alla produzione di biometano avanzato sono previste anche le maggiorazioni per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione e liquefazione pertinenti previste, rispettivamente, dai commi 11 e 12 dell'articolo 6 del Decreto.

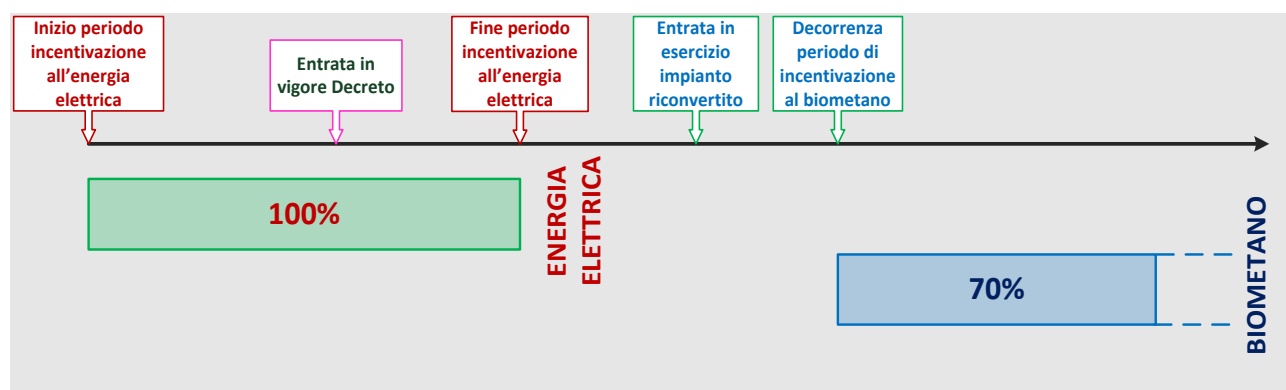
Nel caso in cui l'impianto di produzione di biogas esistente benefici di incentivi sull'energia elettrica prodotta (impianto oggetto di qualifiche IAFR e/o FER), le eventuali modifiche apportate all'impianto di produzione di energia elettrica con l'intervento di riconversione, se non comportano un aumento della potenza elettrica (potenza nominale come definita nelle "Procedure - Gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con incentivi diversi dal Conto Energia" pubblicate sul sito internet del GSE (nel seguito, Procedure Gestione Esercizio), determinano l'applicazione di quanto specificato nei successivi paragrafi 2.7.1 - 2.7.4 (casi particolari illustrati sotto).

Di seguito si rappresentano i possibili casi di riconversioni totali o parziali nel caso di impianto a biogas che abbia beneficiato o benefici dell'incentivazione per l'energia elettrica prodotta.

2.7.1 Caso 1: Impianto riconvertito successivamente alla scadenza degli incentivi all'energia elettrica

Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica da biogas esistenti, che beneficiavano di incentivi all'energia elettrica prodotta con periodo di incentivazione terminato successivamente al 20 marzo 2018 e che vengono riconvertiti alla produzione di biometano in data successiva alla data di scadenza del periodo di diritto agli incentivi all'energia elettrica, l'incentivo al biometano (numero di CIC spettanti) è pari al 70% dell'incentivo spettante all'analogo nuovo impianto, a partire dalla data di decorrenza del periodo di incentivazione.

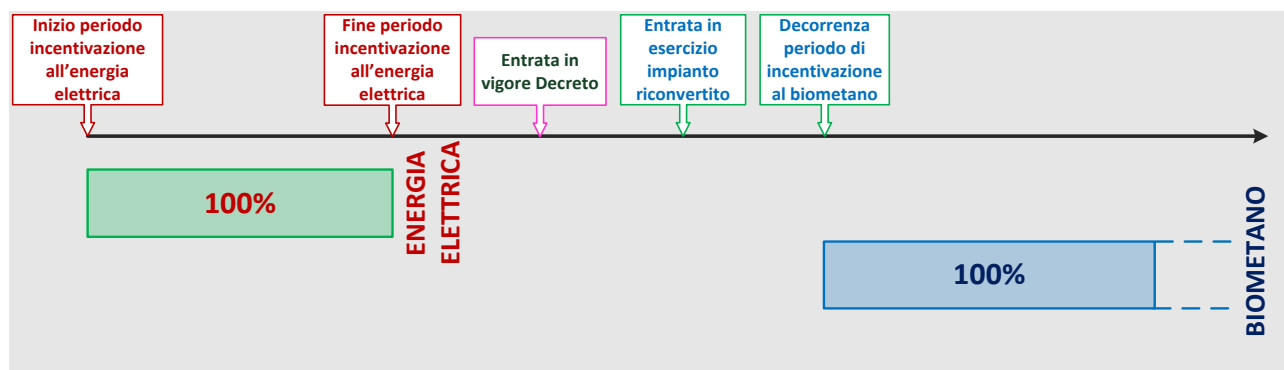
Si riassume nel seguente grafico la casistica descritta con i relativi livelli di incentivazione.



2.7.2 Caso 2: Impianto che ha terminato gli incentivi all'energia elettrica prima dell'entrata in vigore del Decreto

Diverso è il caso in cui l'impianto di produzione di energia elettrica da biogas pre-esistente ha terminato il periodo di diritto agli incentivi all'energia elettrica prima del 20 marzo 2018 ed è successivamente riconvertito alla produzione di biometano: in tal caso, l'incentivo al biometano (numero di CIC spettanti) è pari al 100% dell'incentivo spettante all'analogo nuovo impianto, a partire dalla data di decorrenza del periodo di incentivazione.

Si riassume nel seguente grafico la casistica descritta con i relativi livelli di incentivazione.



2.7.3 Caso 3: Impianto riconvertito almeno 3 anni prima della scadenza degli incentivi all'energia elettrica, con eventuale produzione elettrica incentivata residua

Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica da biogas esistenti, che beneficiano di incentivi all'energia elettrica prodotta (impianti oggetto di qualifiche IAFR e/o FER che al 20 marzo 2018 sono ancora in corso di incentivazione) e che vengono riconvertiti alla produzione di biometano in data antecedente alla scadenza del periodo di diritto agli incentivi all'energia elettrica prodotta, la ripartizione degli incentivi (al biometano e all'energia elettrica) dipende dal momento in cui avviene la riconversione e quindi, dal numero di anni residui d'incentivazione per l'energia elettrica (periodo residuo all'incentivazione all'energia elettrica cui ha diritto l'impianto alimentato a biogas).

Il periodo residuo di diritto all'incentivazione all'energia elettrica è calcolato a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano in assetto riconvertito, come definita al capitolo 11 delle presenti Procedure, fino alla data di scadenza dell'incentivazione all'energia elettrica.

Nel caso in cui il periodo residuo di diritto all'incentivazione all'energia elettrica sia non inferiore a 3 anni ovvero, nel caso di impianti di produzione di energia elettrica da biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007, non inferiore a 2 anni, e il Produttore voglia mantenere l'incentivazione sulla produzione elettrica dal biogas (riconversione parziale del biogas in biometano), gli incentivi sono così ripartiti:

- l'incentivo al biometano (numero di CIC spettanti) è pari al 100% dell'incentivo spettante all'analogo nuovo impianto, a partire dalla data di decorrenza del periodo di incentivazione;
- l'incentivo all'energia elettrica prodotta è erogato su una quota di produzione non superiore al 70% della produzione annua media incentivata dell'impianto, a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano in assetto riconvertito e fino alla fine del periodo di diritto all'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile.

Non vi è, tuttavia, una quota minima di produzione di energia elettrica da dover mantenere.

È facoltà del Produttore scegliere se destinare la totalità o solo una quota parte del biogas prodotto alla produzione di biometano. In ogni caso l'incentivo al biometano è riconosciuto in quota pari al 100% dell'incentivo spettante ad un analogo nuovo impianto.

Tale circostanza, pertanto, è possibile nei seguenti casi:

- riconversione totale, realizzata almeno 3 anni (2 anni nel caso di impianti a biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007) prima della scadenza del periodo di incentivazione all'energia elettrica e

nel caso in cui il Produttore non voglia mantenere l'incentivazione all'energia elettrica (tutto il biogas prodotto è destinato alla produzione di biometano). In tal caso il contratto di incentivazione all'energia elettrica (TO/GRIN) sarà risolto;

- riconversione parziale, realizzata almeno 3 anni (2 anni nel caso di impianti a biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007) prima della scadenza del periodo di incentivazione all'energia elettrica e nel caso in cui il Produttore voglia mantenere una parte dell'incentivazione prevista all'energia elettrica prodotta (per la quota parte del biogas non trasformato in biometano) per il periodo residuo di diritto.

Ai fini della corretta gestione commerciale del contratto di incentivazione all'energia elettrica, il Produttore dovrà trasmettere al GSE, entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio a seguito della riconversione parziale, un'istanza ai sensi delle Procedure Gestione Esercizio, esclusivamente mediante l'applicativo informatico SIAD disponibile nel Portale informatico del GSE. Nel caso in cui tale termine non sia rispettato, il GSE si riserva di sospendere l'erogazione degli incentivi sino alla data di trasmissione della summenzionata istanza.

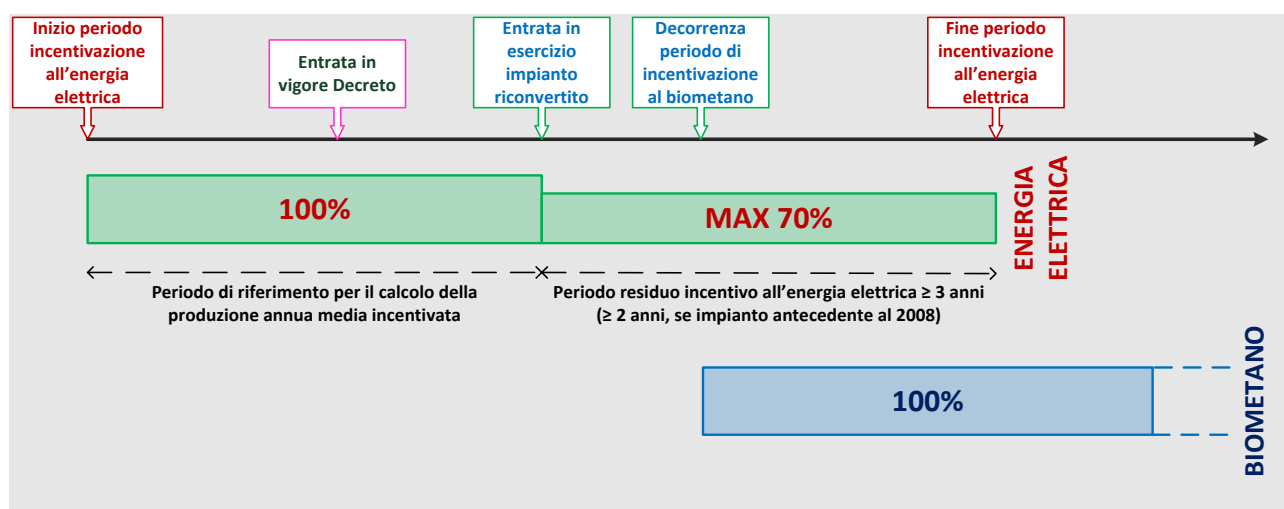
In qualsiasi momento durante il periodo di incentivazione al biometano, ovvero al termine del periodo di incentivazione alla produzione di energia elettrica, il Produttore può decidere di destinare tutto il biogas prodotto alla produzione di biometano (passaggio da riconversione parziale a totale). Nel caso in cui il passaggio avvenga prima della scadenza del periodo di incentivazione all'energia elettrica, il Produttore deve darne comunicazione al GSE e il contratto di incentivazione all'energia elettrica (TO/GRIN) sarà risolto, fermo restando che per eventuali modifiche di natura tecnica realizzate all'impianto di produzione di biometano il Produttore deve adempiere a quanto specificato al paragrafo 8.1.

La produzione annua media incentivata rappresenta la media annua di tutta la produzione storica incentivata dell'impianto di produzione di energia elettrica ed è calcolata, pertanto, sul periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio commerciale del meccanismo IAFR o FER di cui gode l'impianto (data di inizio del periodo di incentivazione all'energia elettrica da biogas) e la data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano in assetto riconvertito.

Ai fini della determinazione della produzione annua media incentivata sono considerati gli anni solari utili di esercizio dell'impianto (periodo di incentivazione al netto di eventuali tempi di fermo dell'impianto).

Il GSE determina la produzione annua media incentivata dell'impianto a biogas e la comunica al Produttore.

Si riassume nel seguente grafico la casistica descritta indicando i livelli di incentivazione dei due meccanismi.



Nel caso in cui l'impianto a biogas da riconvertire abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b) del Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 9 del 21 febbraio 2014, il periodo residuo di diritto agli incentivi per la produzione elettrica è individuato con riferimento al periodo maturato a seguito dell'adesione all'opzione di rimodulazione (originario periodo residuo incrementato di 7 anni).

Qualora sull'impianto da riconvertire siano attivi più meccanismi d'incentivazione a valere sull'energia elettrica prodotta (come ad esempio, il caso di un impianto oggetto di qualifiche IAFR e/o FER prima per nuova costruzione e poi per potenziamento), il periodo residuo di diritto agli incentivi per la produzione di energia elettrica è individuato con riferimento al periodo residuo associato al primo meccanismo d'incentivazione riconosciuto e quindi, calcolandolo fino alla data in cui termina il primo periodo di diritto agli incentivi (prima data di scadenza).

In tal caso inoltre, per ciascun meccanismo di incentivazione all'energia elettrica in essere l'incentivo viene riconosciuto su una quota di produzione non superiore al 70% della produzione annua media incentivata, a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto riconvertito e per il suo intero periodo residuo di diritto all'incentivazione (fino alla data di scadenza del singolo periodo).

2.7.4 Caso 4: Impianto riconvertito meno di 3 anni prima della scadenza degli incentivi all'energia elettrica

Nel caso in cui il periodo residuo di diritto all'incentivazione all'energia elettrica sia inferiore a 3 anni ovvero, nel caso di impianti di produzione di energia elettrica da biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007, inferiore a 2 anni, gli incentivi sono così ripartiti:

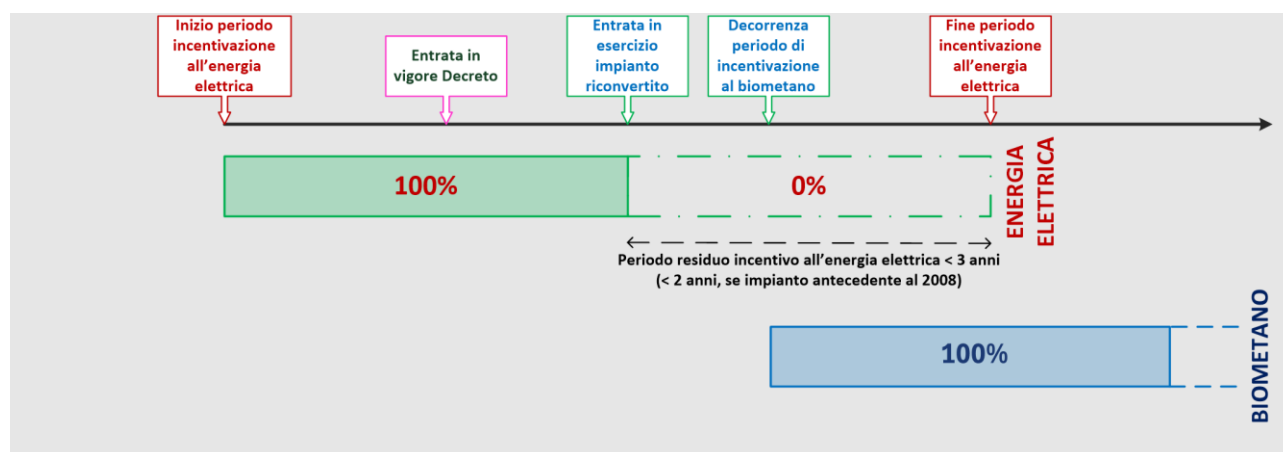
- l'incentivo al biometano (numero di CIC spettanti) è pari al 100% dell'incentivo spettante all'analogo nuovo impianto, a partire dalla data di decorrenza del periodo di incentivazione;
- l'incentivo all'energia elettrica prodotta, dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano in assetto riconvertito, si interrompe: a partire da tale data il Produttore rinuncia agli incentivi per il periodo residuo di diritto all'incentivazione prevista dal meccanismo IAFR e/o FER e il relativo contratto di incentivazione TO/GRIN sarà risolto.

Tale circostanza è possibile che si verifichi nei seguenti casi:

- riconversione totale, realizzata prima della scadenza del periodo di incentivazione all'energia elettrica;
- riconversione parziale, realizzata prima della scadenza del periodo di incentivazione all'energia elettrica, e nel caso in cui il Produttore rinunci espressamente a tutta l'incentivazione residua all'energia elettrica prodotta dal biogas non trasformato in biometano (non è possibile mantenere gli incentivi all'energia elettrica per il periodo residuo di diritto).

Qualora sull'impianto alimentato a biogas da riconvertire siano attivi più meccanismi d'incentivazione a valere sull'energia elettrica prodotta (come, ad esempio, il caso di un impianto oggetto di qualifiche IAFR e/o FER prima per nuova costruzione e poi per potenziamento), il Produttore deve rinunciare a entrambe le incentivazioni residue.

Si riassume nel seguente grafico la casistica descritta indicando i livelli di incentivazione dei due meccanismi.



2.8 Incentivazione degli impianti qualificati ai sensi del decreto 5 dicembre 2013

Per gli impianti di produzione di biometano già qualificati ai sensi del decreto 5 dicembre 2013 è possibile accedere ai meccanismi di incentivazione di cui al Decreto presentando la relativa richiesta di qualifica (a progetto o in esercizio, a seconda dello stato di avanzamento nella realizzazione dell'impianto).

Per gli impianti di produzione di biometano già qualificati a progetto ai sensi del decreto 5 dicembre 2013 l'entrata in esercizio deve avvenire nella finestra temporale compresa tra il 20 marzo 2018 e il 31 dicembre 2022 ovvero il 31 dicembre 2023⁴ qualora siano rispettate le condizioni previste dal Decreto 5 agosto 2022.

Tale condizione non si applica agli impianti di produzione di biometano già qualificati in esercizio ai sensi del decreto 5 dicembre 2013, entrati in esercizio pertanto, in data antecedente al 20 marzo 2018.

⁴ ai sensi dell'art.1 del Decreto Ministeriale 5 agosto 2022.

Soltanto al momento dell'accoglimento della nuova richiesta e il rilascio della relativa qualifica ai sensi del Decreto da parte del GSE, il Produttore rinuncia all'applicabilità dei meccanismi previsti dal decreto 5 dicembre 2013.

Il possesso della qualifica ai sensi del decreto 5 dicembre 2013 non costituisce in alcun modo criterio di priorità ai fini dell'accesso agli incentivi introdotti dal Decreto.

3 PRECISAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO

Nel presente capitolo sono trattati i temi legati ai requisiti di accesso all'incentivo come la sostenibilità (paragrafo 3.2) e l'attestazione dell'immissione in consumo nei trasporti del biometano prodotto (paragrafo 3.3). Inoltre, vengono fornite ulteriori precisazioni sulle materie prime (paragrafo 3.1), sulla produzione di biometano derivante da più impianti a biogas (paragrafo 3.4), sul mercato dei CIC (paragrafo 3.5) e infine sull'accesso alle previsioni del Decreto 5 agosto 2022 (paragrafo 3.6).

3.1 Materie prime

I seguenti sotto-paragrafi forniscono:

- indicazioni sui documenti necessari ai fini dell'individuazione della tipologia di materie prime utilizzate (paragrafo 3.1.1);
- dettagli sulle tipologie di CIC spettanti in relazione alle materie prime (individuate con le modalità di cui al punto precedente) e la relativa quantificazione (paragrafo 3.1.2).

Si rimanda invece all'Allegato A delle presenti Procedure Applicative per maggiori dettagli e precisazioni sulle materie prime *avanzate*, utilizzabili negli impianti di produzione di biometano avanzato e di biocarburanti avanzati diversi dal biometano ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui agli articoli 6 e 7 del Decreto (riconoscimento dell'attributo di "avanzato" al biometano o altro biocarburante prodotto ai fini del riconoscimento di CIC avanzati), e sulle materie prime *double counting non avanzate* valevoli ai fini del riconoscimento della maggiorazione di cui all'articolo 39, comma 7, del decreto legislativo dell'8 novembre 2021, n. 199 (nel seguito D.Lgs. 199/2021), prevista dall'articolo 5, commi 5 e 6, del Decreto (cd. maggiorazione *double counting*). Si segnala, che l'Allegato A non è più presente all'interno delle Procedure Applicative ma ne costituisce un allegato, da scaricare separatamente nella sezione Documenti del sito del GSE.

3.1.1 Criteri di individuazione delle materie prime

Ai fini della:

- a) determinazione della tipologia e del quantitativo di biometano prodotto dall'impianto,
- b) determinazione della tipologia di biocarburante avanzato diverso dal biometano prodotto dall'impianto,
- c) verifica del rispetto dei requisiti di accesso agli incentivi previsti dagli articoli 6 e 7 del Decreto (riconoscimento dell'attributo di "avanzato" al biometano o altro biocarburante prodotto),
- d) verifica del rispetto dei requisiti di accesso all'eventuale maggiorazione di cui all'articolo 39, comma 7, del D.Lgs. 199/2021, prevista dall'articolo 5, commi 5 e 6, del Decreto (maggiorazione *double counting*, non spettante per la produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano),

è necessario individuare le materie prime di alimentazione dell'impianto di produzione e, laddove necessario, le quantità in massa delle medesime materie, facendo riferimento esclusivamente a quanto riportato nel titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio.

A tale riguardo si precisa che:

- nel caso di autorizzazione unica, le suddette informazioni devono essere riportate nel testo dell'autorizzazione stessa o nei relativi allegati;
- nel caso di altro titolo autorizzativo che prevede l'emanazione di specifico provvedimento o atto d'assenso comunque denominato da parte dell'autorità competente, le suddette informazioni devono essere riportate nel testo del titolo o nei relativi allegati;
- nel caso di iter autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto che non preveda l'emanazione di specifico provvedimento o atto d'assenso comunque denominato da parte dell'autorità competente, le suddette informazioni devono essere riportate nella documentazione che il richiedente è tenuto a presentare alla stessa autorità.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di PAS (Procedura Abilitativa Semplificata di cui all'art.6 del D.Lgs. 28/11 e s.m.i.), fatte salve eventuali diverse prescrizioni e/o indicazioni contenute nella determinazione di conclusione del procedimento di cui all'articolo 6, comma 5, del D.Lgs. 28/11 e s.m.i., le informazioni devono essere riportate nella dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato che il richiedente è tenuto a presentare al Comune ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 28/11 e s.m.i..

Nel caso in cui la tipologia e, laddove necessario, le quantità in massa delle matrici in ingresso all'impianto non siano indicate nel testo del titolo autorizzativo o, nel caso di titoli per i quali non sia previsto un provvedimento espresso da parte dell'autorità competente, non siano riportate nella relazione tecnica, vidimata dall'autorità, e allegata alla comunicazione/dichiarazione presentata all'autorità stessa, è necessario che il piano di alimentazione sia comunque oggetto di una formale presa d'atto da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto.

Laddove non sia ancora stato rilasciato il titolo autorizzativo (richieste di qualifica a progetto per impianti in fase di realizzazione, non ancora in possesso di titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio), è necessario fare riferimento a quanto riportato nell'istanza di rilascio del titolo autorizzativo presentata all'autorità competente e nella documentazione progettuale ad essa allegata. Ad ogni modo, al momento dell'entrata in esercizio dell'impianto, farà fede quanto riportato nel titolo autorizzativo conseguito alla conclusione dell'iter.

Nei casi di impianti di produzione di biometano, con riferimento alle verifiche di cui alle lettere c) e d) di cui sopra, in particolare ai fini della:

- c) verifica del rispetto dei requisiti di accesso agli incentivi previsti dall'articolo 6 del Decreto (riconoscimento dell'attributo di "avanzato" al biometano prodotto) nei casi di utilizzo di materie prime che danno origine a biocarburanti contabilizzabili come avanzati in codigestione con materie prime che non danno origine a biocarburanti contabilizzabili come avanzati,

e della:

- d) verifica del rispetto dei requisiti di accesso alla maggiorazione di cui all'articolo 39, comma 7, del D.Lgs. 199/2021 e s.m.i., prevista dall'articolo 5, commi 5 e 6, del Decreto, nei casi di utilizzo di materie prime che danno diritto alla maggiorazione in codigestione con altre materie di origine biologica,

si precisa che l'**autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano**, ovvero, ove applicabile, **alla realizzazione dell'intervento di riconversione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano riconvertito**, dovrà contenere esplicita indicazione delle quantità in massa (o percentuali in peso) di tutte le materie prime autorizzate a essere utilizzate in ingresso all'impianto.

Si ricorda, inoltre, che, nei casi in cui l'autorizzazione all'esercizio riporti l'indicazione di utilizzo di materie prime *avanzate*, in codigestione con altre materie di origine biologica, queste ultime in percentuale comunque non superiore al 30% in peso, è considerato "avanzato" esclusivamente il 70% della produzione di biometano, a prescindere dalle percentuali riportate nel titolo autorizzativo di utilizzo di materie prime che danno origine e che non danno origine a biocarburanti contabilizzabili come avanzati (purché nel rispetto del criterio 70%-30%).

A titolo esemplificativo: nel caso in cui sia stato autorizzato l'utilizzo di una o più materie prime che non danno origine a biocarburanti contabilizzabili come avanzati in percentuale in peso pari complessivamente al 10%, sarà considerato "avanzato" comunque esclusivamente il 70% della produzione di biometano dell'impianto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. 199/2021, agli impianti oggetto di intervento di riconversione parziale che, contemporaneamente agli incentivi previsti dal Decreto, mantengono l'accesso ai meccanismi di incentivazione gestiti dal GSE per la produzione di energia elettrica (previsti dal DM 24 ottobre 2005, DM 18 dicembre 2008, DM 6 luglio 2012, DM 23 giugno 2016, Legge n. 145/2018), è applicabile il principio del "bilancio di massa", ovvero la possibilità di individuare in maniera distinta la quota parte di materie prime autorizzate destinate alla produzione di biometano e la quota parte destinata alla produzione di energia elettrica.

In tali casi il titolo autorizzativo, rilasciato ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 199/2021, deve indicare chiaramente i quantitativi (masse o percentuali in peso) e le tipologie di materie prime dedicate distintamente alla produzione di energia elettrica e alla produzione di biometano.

I requisiti della dieta di alimentazione previsti dal Decreto (es. l'eventuale verifica circa le materie prime avanzate) saranno applicati solamente sulla quota parte di materie prime destinate alla produzione di biometano, come indicato nel titolo autorizzativo, e non sull'intera dieta autorizzata.

Al contrario, l'intera dieta di materie prime autorizzate per l'esercizio dell'impianto (sia per la quota destinata alla produzione elettrica sia per quella destinata alla produzione di biometano) deve rispettare il requisito di sostenibilità più stringente tra i due individuati per le specifiche modalità di utilizzo del biogas (ovvero, in genere quello previsto per la produzione di biometano).

Il "bilancio di massa" non è applicabile agli impianti autorizzati alla produzione di biometano tramite l'utilizzo di materie prime *avanzate* in codigestione con altre materie di origine biologica.

In caso di "bilancio di massa" il quantitativo massimo di biometano avanzato incentivabile non può superare la "massima produzione di biometano avanzato", che è calcolata applicando le rispettive rese medie in biogas alle sole materie prime avanzate in ingresso al digestore. A tal fine vanno utilizzate le medesime rese medie in biogas adottate nell'ambito della certificazione di sostenibilità e oggetto di controllo da parte degli organismi di certificazione.

Nei casi di impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, qualora il titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto non riporti in modo esplicito e puntuale le materie prime da utilizzare nell'impianto per la produzione dello specifico biocarburante avanzato, è necessario fare riferimento anche a:

- il/i contratto/i di approvvigionamento delle materie prime stipulato/i dal Produttore con i soggetti venditori;
- i documenti che costituiscono la certificazione di sostenibilità del biocarburante avanzato rilasciati nell'ambito del Sistema Nazionale di Certificazione.

3.1.2 Tipologia di CIC, materie prime utilizzate e relative maggiorazioni

Come già specificato, per la produzione di biometano in conformità con l'articolo 5, comma 5, del Decreto e dell'articolo 39, comma 7, del D.Lgs. 199/2021, si riconosce il doppio dei CIC spettanti (cd. *maggiorazione double counting*) al biometano prodotto esclusivamente a partire dalle materie prime *avanzate* e *double counting non avanzate*.

Nei casi di codigestione delle citate materie prime con altre materie di origine biologica, queste ultime in percentuale non superiore al 30% in peso, la *maggiorazione double counting* viene riconosciuta sul 70% della produzione di biometano immessa in consumo nei trasporti. Si precisa, pertanto, che non si tiene conto della resa delle materie prime utilizzate per la produzione (per resa si intende il rapporto tra il contenuto energetico del biogas prodotto e la quantità in peso di materie prime utilizzate).

Oltre alle maggiorazioni appena citate che incidono sulla quantificazione del numero di certificati da rilasciare al Produttore, altro fattore da considerare è la tipologia di CIC che verranno emessi al Produttore stesso.

In particolare, nel seguito sono illustrate le tipologie di CIC spettanti (vedi paragrafo 1.3.3), con la corrispondente quantificazione, in funzione delle materie prime riportate nel titolo autorizzativo individuate con le modalità di cui al paragrafo 3.1.1.

A tal fine sono definite le seguenti tipologie di materie prime:

- materie prime *avanzate*,
- materie prime *double counting non avanzate*,
- materie prime *single counting food/feed*, colture alimentari e foraggiere in accordo a quanto previsto dal d.lgs 199/2021;
- materie prime *single counting*, (materie prime di origine biologica diverse da quelle *avanzate*, *double counting non avanzate* e *single counting food/feed* di cui ai punti precedenti).

Si rimanda all'Allegato A alle presenti Procedure Applicative per definizioni e precisazioni in merito alle diverse tipologie di materie prime individuate (elencate sopra), significative ai fini della determinazione della tipologia di CIC spettanti e relativa quantificazione (numero di CIC spettanti).

Di seguito sono riportati i seguenti casi:

- caso 1. l'impianto di produzione di biometano è autorizzato all'utilizzo di materie prime *single counting food/feed* in percentuale superiore al 30%. Pertanto, tale impianto può richiedere esclusivamente l'accesso all'articolo 5, senza la possibilità di richiedere le maggiorazioni previste per la codigestione. Al Produttore viene riconosciuto un $CIC_{BMT A}$ (relativo a biometano prodotto da colture alimentari e foraggere) ogni 10 Giga calorie di biometano prodotto.
- caso 2. l'impianto di produzione di biometano è autorizzato all'utilizzo di materie prime *single counting food/feed* in percentuale inferiore al 30%, mentre la somma delle materie prime *single counting food/feed* e *single counting* supera il 30%. In tal caso l'impianto può richiedere esclusivamente l'accesso all'articolo 5 e ha diritto a:
- $CIC_{BMT C}$ (relativi al biometano e non soggetti a limite di utilizzo ai fini dell'assolvimento dell'obbligo) ogni 10 Giga calorie per il 70% della produzione di biometano;
 - $CIC_{BMT A}$ (relativi al biometano prodotto da colture alimentari e foraggere) ogni 10 Giga calorie per il 30% della produzione di biometano immessa.
- caso 3. l'impianto di produzione di biometano è autorizzato all'utilizzo esclusivo di materie prime *avanzate*. Pertanto, tale impianto può richiedere l'accesso all'articolo 6, per il quale ha diritto a un $CIC_{BMT E}$ (relativo al biometano avanzato) ogni 5 Giga calorie di biometano prodotto. In tal caso il Produttore può richiedere anche il ritiro del biometano prodotto. Nel caso in cui il Produttore non vuole avvalersi del ritiro dei CIC da parte del GSE può richiedere l'incentivazione secondo l'articolo 5 del Decreto, gli spetterà in ogni caso la stessa tipologia di $CIC_{BMT E}$. In tal caso, tuttavia, il Produttore di biometano avanzato non potrà richiedere il ritiro del biometano prodotto e non ha diritto alle eventuali maggiorazioni per la realizzazione di impianti di distribuzione o liquefazione di cui al paragrafo 2.4.
- caso 4. L'impianto di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano è autorizzato all'utilizzo di materie prime *avanzate*. L'autorizzazione può prevedere anche l'utilizzo di ulteriori materie prime destinate alla produzione di biocarburanti diversi da quelli incentivati. Tale impianto può richiedere esclusivamente l'accesso all'articolo 7, per il quale, nel caso in cui rientrasse nella graduatoria prevista per tale articolo, ha diritto a un CIC_E (relativo a biocarburante avanzato) ogni 5 Giga calorie di biocarburante prodotto e immesso in consumo nei trasporti da un Soggetto Obbligato aderente al meccanismo di ritiro stabilito all'articolo 7 del Decreto. Tali certificati sono valorizzati dal GSE al prezzo definito dal Decreto.
- caso 5. L'impianto di produzione di biometano è autorizzato all'utilizzo di materie prime *double counting non avanzate* e *avanzate*, queste ultime in percentuale inferiore al 70%. Il titolo autorizzativo non prevede, invece, l'utilizzo di materie prime *single counting* e *single counting feed/food*. In tal caso l'impianto può richiedere esclusivamente l'accesso all'articolo 5 per il quale ha diritto a un $CIC_{BMT D}$ (relativo a biometano prodotto da materie prime *double counting*) ogni 5 Giga calorie prodotte e immesse in consumo nei trasporti.
- caso 6. L'impianto di produzione di biometano è autorizzato all'utilizzo di materie prime *double counting non avanzate* e *avanzate* in percentuale maggiore del 70% (come somma di *avanzate*

e *double counting non avanzate*), mentre le sole materie prime *avanzate* sono in percentuale inferiore al 70%; inoltre, il titolo autorizzativo prevede anche l'utilizzo di materie prime *single counting* mentre sono escluse le materie prime *single counting feed/food*. In tal caso l'impianto può richiedere esclusivamente l'accesso all'articolo 5 in codigestione e ha diritto a:

- $CIC_{BMT\ D}$ (relativi a biometano prodotto da materie prime *double counting*) ogni 5 Giga calorie per il 70% della produzione di biometano;
- $CIC_{BMT\ C}$ (relativi al biometano e non soggetti a limite di utilizzo ai fini dell'assolvimento dell'obbligo) ogni 10 Giga calorie per il 30% della produzione di biometano.

caso 7. L'impianto di produzione di biometano è autorizzato all'utilizzo di materie prime *double counting non avanzate* e *avanzate* in percentuale maggiore del 70% (come somma di *avanzate* e *double counting non avanzate*), mentre le sole materie prime *avanzate* sono in percentuale inferiore al 70%; inoltre, il titolo autorizzativo prevede l'utilizzo di materie prime *single counting* e *single counting feed/food*. In tal caso l'impianto può richiedere esclusivamente l'accesso all'articolo 5 in codigestione e ha diritto a:

- $CIC_{BMT\ D}$ (relativi a biometano prodotto da materie prime *double counting*) ogni 5 Giga calorie per il 70% della produzione di biometano;
- $CIC_{BMT\ A}$ (relativi al biometano prodotto da colture alimentari e foraggere) ogni 10 Giga calorie per il 30% della produzione di biometano.

caso 8. L'impianto di produzione di biometano è autorizzato all'utilizzo di materie prime *avanzate* in percentuale maggiore del 70%; inoltre, il titolo autorizzativo prevede l'utilizzo di materie prime *single counting* mentre non sono presenti materie prime *single counting feed/food*. In tal caso l'impianto può richiedere l'accesso all'articolo 6 in codigestione e ha diritto a:

- $CIC_{BMT\ E}$ (relativi al biometano avanzato) ogni 5 Giga calorie per il 70% della produzione di biometano;
- $CIC_{BMT\ C}$ (relativi al biometano e non soggetti a limite di utilizzo ai fini dell'assolvimento dell'obbligo) ogni 10 Giga calorie per il 30% della produzione di biometano.

Il Produttore può richiedere anche il ritiro del biometano prodotto per la sola quota di biometano avanzato prodotto (70% della produzione). Nel caso in cui il Produttore non vuole avvalersi del ritiro dei CIC da parte del GSE può richiedere l'incentivazione secondo l'articolo 5 del Decreto. In tal caso il Produttore di biometano avanzato non ha diritto al ritiro del biometano prodotto da parte del GSE e alle eventuali maggiorazioni per la realizzazione di impianti di distribuzione o liquefazione di cui al paragrafo 2.4.

caso 9. L'impianto di produzione di biometano è autorizzato all'utilizzo di materie prime *avanzate* in percentuali maggiori del 70%, insieme a materie prime *single counting food/feed* ed eventualmente *double counting non avanzate* e *single counting*. In tal caso l'impianto può richiedere l'accesso all'articolo 6 in codigestione e ha diritto a:

- $CIC_{BMT\ E}$ (relativo al biometano avanzato) ogni 5 Giga calorie per il 70% della produzione di biometano;

- $CIC_{BMT A}$ (relativi al biometano prodotto da colture alimentari e foraggere) ogni 10 Giga calorie per il 30% della produzione di biometano.

Il Produttore può richiedere anche il ritiro del biometano prodotto per la sola quota di biometano avanzato prodotto (70% della produzione). Nel caso in cui il Produttore non vuole avvalersi del ritiro dei CIC da parte del GSE può richiedere l'incentivazione secondo l'articolo 5 del Decreto. In tal caso il Produttore di biometano avanzato non ha diritto al ritiro del biometano prodotto da parte del GSE e alle eventuali maggiorazioni per la realizzazione di impianti di distribuzione o liquefazione di cui al paragrafo 2.4.

caso 10. L'impianto di produzione di biometano è autorizzato all'utilizzo di materie *double counting non avanzate* e *avanzate*, queste ultime in percentuali maggiori del 70%. Il titolo autorizzativo non prevede, invece, l'utilizzo di materie prime *single counting* e *single counting feed/food*. In tal caso l'impianto può richiedere l'accesso all'articolo 6 in codigestione e ha diritto a:

- $CIC_{BMT E}$ (relativo al biometano avanzato) ogni 5 Giga calorie per il 70% della produzione di biometano;
- $CIC_{BMT D}$ (relativo a biometano prodotto da materie prime *double counting*) ogni 5 Giga calorie per il 30% della produzione di biometano;

Il Produttore può richiedere anche il ritiro del biometano prodotto per la sola quota di biometano avanzato prodotto (70% della produzione). Nel caso in cui il Produttore non vuole avvalersi del ritiro dei CIC da parte del GSE può richiedere l'incentivazione secondo l'articolo 5 del Decreto. In tal caso il Produttore di biometano avanzato non ha diritto al ritiro del biometano prodotto da parte del GSE e alle eventuali maggiorazioni per la realizzazione di impianti di distribuzione o liquefazione di cui al paragrafo 2.4.

caso 11. L'impianto di produzione di biometano è autorizzato all'utilizzo di materie prime *single counting* in percentuale superiore al 30%, mentre sono escluse le materie prime *single counting food/feed*. Pertanto, tale impianto può richiedere esclusivamente l'accesso all'articolo 5. Al Produttore viene riconosciuto un $CIC_{BMT C}$ (relativi al biometano e non soggetti a limite di utilizzo ai fini dell'assolvimento dell'obbligo) ogni 10 Giga calorie di biometano prodotto.

In Tabella 1 sono riassunti i diversi casi precedentemente descritti.

Caso	Tipologia richiesta incentivo	Materie prime autorizzate	Tipologia CIC spettanti	Quantificazione CIC spettanti
1	Art. 5	<i>Single counting food/feed</i> > 30%	$CIC_{BMT A}$	1 CIC ogni 10 Gcal per il 100% dell'energia incentivata
2	Art.5	<i>Single counting food/feed</i> < 30% <i>Single counting</i> + <i>Single counting food/feed</i> > 30%	$CIC_{BMT C}$	1 CIC ogni 10 Gcal per il 70% dell'energia incentivata
			$CIC_{BMT A}$	1 CIC ogni 10 Gcal per il 30% dell'energia incentivata
3	Artt. 5 e 6	<i>Avanzate</i> = 100%	$CIC_{BMT E}$	1 ogni 5 Gcal per il 100% dell'energia incentivata

4	Art. 7	Avanzate = 100%	CIC _E	1 CIC ogni 5 Gcal per il 100% dell'energia incentivata
5	Art. 5	Single counting + single counting food/feed = 0 Double counting non avanzate > 30%	CIC _{BMT D}	1 CIC ogni 5 Gcal per il 100% dell'energia incentivata
6	Art. 5	Single counting ≠ 0 Single counting food/feed = 0 Double counting non avanzate + Avanzate ≥ 70% Avanzate < 70%	CIC _{BMT D}	1 CIC ogni 5 Gcal per il 70% dell'energia incentivata
			CIC _{BMT C}	1 CIC ogni 10 Gcal per il 30% dell'energia incentivata
7	Art. 5	Single counting ≠ 0 Single counting food/feed ≠ 0 Double counting non avanzate + Avanzate ≥ 70% Avanzate < 70%	CIC _{BMT D}	1 CIC ogni 5 Gcal per il 70% dell'energia incentivata
			CIC _{BMT A}	1 CIC food and feed ogni 10 Gcal per il 30% dell'energia incentivata
8	Artt. 5 e 6	Single counting ≠ 0 Single counting food/feed = 0 Avanzate ≥ 70%	CIC _{BMT E}	1 CIC ogni 5 Gcal per il 70% dell'energia incentivata
			CIC _{BMT C}	1 CIC ogni 10 Gcal per il 30% dell'energia incentivata
9	Artt. 5 e 6	Single counting food/feed ≠ 0 Avanzate ≥ 70%	CIC _{BMT E}	1 CIC ogni 5 Gcal per il 70% dell'energia incentivata
			CIC _{BMT A}	1 CIC ogni 10 Gcal per il 30% dell'energia incentivata
10	Artt. 5 e 6	Single counting = 0 Single counting food/feed = 0 Double counting non avanzate ≠ 0 Avanzate ≥ 70%	CIC _{BMT D}	1 CIC ogni 5 Gcal per il 30% dell'energia incentivata
			CIC _{BMT E}	1 CIC ogni 5 Gcal per il 70% dell'energia incentivata
11	Art. 5	Single counting > 30% Single counting food/feed = 0	CIC _{BMT C}	1 CIC ogni 10 Gcal per il 100% dell'energia incentivata

Tabella 1. Tipologia e quantificazione dei CIC spettanti in relazione alle materie prime autorizzate.

3.2 Sostenibilità

Le Direttive 2009/28/CE e 2009/30/CE hanno introdotto il rispetto dei criteri di sostenibilità come condizione necessaria per usufruire di incentivi e concorrere al raggiungimento degli obiettivi nazionali stabiliti dalle normative di settore.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis, comma 5, e 7-quater del decreto legislativo n. 66 del 2005, gli operatori economici che intervengono nella filiera di produzione ovvero nella catena di distribuzione dei biocarburanti sono obbligati, al fine di verificare il rispetto dei criteri di sostenibilità a fornire all'utilizzatore un certificato di sostenibilità, rilasciato nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità.

Il successivo articolo 7-quater del decreto legislativo n. 66 del 2005, per quanto concerne la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti in attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, specifica che al fine della verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7-ter, commi da 2 a 5, e degli obblighi di informazione di cui al comma 5, relativamente ad ogni partita di biocarburante ceduta al fornitore, tutti gli operatori economici appartenenti alla filiera di produzione della stessa devono aderire al Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti ovvero ad un accordo o ad un sistema oggetto di una decisione ai sensi dell'articolo 7-quater, paragrafo 4, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'articolo 1 della Direttiva 2009/30/CE. Parimenti, ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni del contributo energetico dei biocarburanti previste nell'ambito dei regimi di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti di cui all'articolo 39, comma 7, del D.Lgs. 199/2021 e per il riconoscimento degli incentivi di cui agli articoli 5, 6 e 7 del Decreto, tutti gli operatori afferenti la catena di consegna devono aderire al Sistema nazionale di certificazione.

Le modalità di funzionamento del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili sono state individuate con il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 14 novembre 2019 (che ha abrogato il previgente decreto ministeriale del 23 gennaio 2012) e sono state successivamente aggiornate con il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 agosto 2024, allo scopo di garantire:

- a) le modalità di funzionamento del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili e le procedure di adesione allo stesso;
- b) le procedure per la verifica degli obblighi relativi alle informazioni sociali e ambientali, ossia le informazioni relative alla materia prima utilizzata per la produzione di biocombustibili;
- c) le disposizioni che gli operatori economici e i fornitori devono rispettare per l'utilizzo del sistema di equilibrio di massa;
- d) le modalità di ottenimento della certificazione a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni (ILUC).

Gli operatori economici che intendono aderire al Sistema nazionale di certificazione, ai fini dell'ottenimento del certificato di conformità aziendale, devono adottare un sistema di gestione della documentazione e di rintracciabilità che assicuri la corretta attuazione e il mantenimento della catena di consegna basato sulla norma UNI TS 11429 (riferita ai biocarburanti) e sulla norma UNI TS 11567 (riferita al biometano) relative alla qualifica degli operatori e alla tracciabilità del sistema, nonché al sistema di equilibrio di massa.

I Produttori di biometano o di biocarburanti avanzati diversi dal biometano che accedono ai meccanismi di cui agli articoli 5, 6 o 7 del Decreto si configurano come l'ultimo anello della catena di consegna, devono pertanto assicurare il rispetto di quanto disposto dalla normativa.

Per il biometano incentivato ai sensi del Decreto a fronte del quale il GSE emette le Garanzie di Origine, il certificato di sostenibilità resta nella disponibilità del Produttore e non può essere ceduto all'acquirente del gas in quanto le informazioni di sostenibilità e l'attributo rinnovabile del gas viaggiano con le Garanzie di Origine.

Si precisa che ai sensi dell'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, le informazioni relative alla sostenibilità dovranno essere caricate sulla banca dati dell'Unione Europea.

3.3 Attestazione dell'immissione in consumo nei trasporti

L'attestazione dell'immissione in consumo del biometano nel settore trasporti è effettuata attraverso l'emissione da parte del GSE di Garanzie di Origine associate al biometano incentivato. Tali Garanzie di Origine riportano già in fase di emissione il settore di utilizzo del biometano che per gli impianti incentivati ai sensi del Decreto potrà essere esclusivamente quello dei trasporti. Pertanto, le Garanzie di Origine rilasciate per il biometano incentivato dal Decreto potranno essere annullate esclusivamente nel settore trasporti e quindi potranno essere utilizzate dal consumatore finale solo per attestare consumi nel settore dei trasporti. Il Produttore di biometano verrà incentivato per tutta la produzione, misurata in accordo a quanto previsto al paragrafo 6.1 dichiarata sostenibile al GSE, senza dover necessariamente vendere il biometano nel settore dei trasporti. Rispetto a quest'ultimo punto si specifica che, nei casi di impianti di produzione di biometano che abbiano configurazioni extra-rete, il biometano dovrà essere necessariamente venduto nel settore trasporti alle controparti con le quali il produttore ha stipulato direttamente o indirettamente contratti di fornitura. Il valore rinnovabile del biometano incentivato è certificato esclusivamente attraverso le Garanzie di Origine, pertanto, si ribadisce che il Produttore non potrà cedere in accompagnamento al gas venduto i certificati di sostenibilità del biometano incentivato che dovranno restare nella disponibilità del Produttore e dovranno essere resi disponibili al GSE o al Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti in caso di verifiche.

In accordo a quanto previsto dalle Regole Applicative del Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224, è prevista l'applicazione di un periodo transitorio come di seguito riportato:

- a partire dal 1° gennaio 2023 e fino alla fine dell'anno termico 2022-2023 (30 settembre 2023), le GO emesse per impianti incentivati ai sensi del D.M. 2 marzo 2018, che accedono al ritiro del biometano da parte del GSE, sono assegnate direttamente alle Imprese di vendita alle quali viene ceduto il biometano incentivato ai sensi dell'art. 6 comma 2 del citato Decreto;
- a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 ottobre 2023 e comunque non oltre la scadenza del contratto di fornitura di biometano, le GO relative ad impianti incentivati ai sensi del Decreto che non abbiano richiesto il ritiro del biometano da parte del GSE, sono emesse in favore della prima controparte della catena di consegna con la quale il Produttore abbia stipulato, prima dell'entrata in vigore del D.M. 14 luglio 2023, n. 224, un contratto di fornitura per l'immissione del biometano nel settore trasporti. Qualora il biometano sia immesso in consumo direttamente dal Produttore

attraverso dei propri impianti di distribuzione di gas naturale per i trasporti, senza che il biometano sia ceduto ad un soggetto terzo, le GO sono emesse al Produttore.

Si evidenzia che per le produzioni relative al periodo transitorio il Produttore dovrà continuare ad attestare l'immissione in consumo nei trasporti attraverso le modalità previste nella versione 5.0 delle presenti Procedure Applicative.

Al termine del periodo transitorio, come previsto dal decreto legislativo n. 199/2021 all'articolo 46, comma 6, lettera c), per i quantitativi di biometano incentivato ai sensi del Decreto le GO sono:

- emesse al GSE per la produzione immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi;
- emesse al Produttore per la produzione immessa in configurazioni extra-rete e oggetto di contratti di fornitura nel settore dei trasporti.

Si specifica che le GO emesse al Produttore non sono vendibili sulle piattaforme di mercato gestite dal GME, ma devono essere trasferite alle controparti con le quali il Produttore ha stipulato i suddetti contratti di fornitura, attraverso le specifiche funzionalità presenti sul portale Certigy, per essere annullate in favore dei clienti finali. Per i dettagli operativi si rimanda al manuale utente del citato portale.

L'immissione in consumo nei trasporti degli altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano è dimostrata dal verbale di miscelazione del Soggetto Obbligato aderente con il quale il Produttore ha stipulato un contratto di fornitura dei biocarburanti avanzati ai fini della successiva immissione in consumo nei trasporti sul territorio nazionale. Tale immissione è attestata secondo le modalità specificate nel successivo capitolo 7. Il prezzo di acquisto (espresso in euro a tonnellata) del biocarburante avanzato deve essere non superiore alla media della quotazione mensile (del mese precedente alla consegna del biocarburante), pubblicata dal *Platt's*, del prodotto entro il quale il biocarburante viene miscelato per l'utilizzo finale come carburante e convertito in euro a tonnellata alla media dei cambi dollaro/euro (USD/€), calcolata utilizzando la media mensile dei cambi quotidiani, ridotto del 5%.

3.4 Biometano derivante da più impianti di produzione di biogas

Nel caso in cui il biometano sia prodotto a partire dai contributi di più impianti di produzione di biogas collegati alla medesima sezione di depurazione e raffinazione del biogas in biometano (medesimo/i dispositivo/i di *upgrading*), anche ubicati in luoghi diversi da quello dove avviene la raffinazione e, quindi, la trasformazione in biometano, si precisa quanto segue.

Ai fini della qualifica, tale fattispecie si configura come un unico impianto di produzione di biometano.

La sezione di produzione e la sezione di convogliamento del biogas, come definite al capitolo 11 delle presenti Procedure, sono costituite dall'insieme delle opere e apparecchiature che fanno parte delle singole sezioni di produzione e di convogliamento del biogas dei singoli impianti.

Il Produttore è unico ed è individuato nel soggetto titolare delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio della sezione di depurazione e raffinazione del biogas, nonché del contratto di connessione/allacciamento alla rete con l'obbligo di connessione di terzi, ove prevista.

Tale principio si applica anche nel caso in cui gli impianti di produzione di biogas siano in capo a soggetti responsabili diversi, ciascuno titolare della relativa autorizzazione alla costruzione, ovvero alla realizzazione dell'intervento di riconversione, e all'esercizio del singolo impianto.

Ai fini dell'individuazione della tipologia di materie prime di alimentazione dell'impianto di produzione di biometano per l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui agli articoli 5 e 6 del Decreto (finalizzata al riconoscimento dell'attributo di "avanzato" al biometano prodotto e/o della maggiorazione di cui all'articolo 39, comma 7, del D.Lgs. 199/2021., prevista dall'articolo 5, commi 5 e 6, del Decreto, cd. maggiorazione *double counting*), e, laddove necessario, delle relative quantità in peso, è necessario fare riferimento alla ricetta di alimentazione complessiva dell'impianto considerando le materie prime autorizzate in ingresso a tutti gli impianti di produzione di biogas.

In tale ottica, la maggiorazione di cui all'articolo 39, comma 7, del D.Lgs. 199/2021, nonché all'articolo 5, comma 5, del Decreto, è riconosciuta esclusivamente nel caso in cui tutti gli impianti di produzione di biogas siano autorizzati all'utilizzo esclusivo delle materie prime *avanzate* e *double counting non avanzate*.

Tale maggiorazione, inoltre, come previsto dall'articolo 5, comma 6, del Decreto, è riconosciuta sul 70% del biometano prodotto e immesso in consumo nei trasporti nel caso in cui la ricetta delle biomasse complessivamente autorizzate preveda l'utilizzo delle materie prime *avanzate* e *double counting non avanzate* in codigestione con altre materie di origine biologica, queste ultime in percentuale non superiore al 30% in peso.

In tal caso, le singole autorizzazioni devono contenere esplicita indicazione di tipologie e quantità in peso delle matrici utilizzate in ingresso agli impianti e le percentuali devono essere calcolate con riferimento al quantitativo totale derivante da tutti i contributi (somma delle quantità in peso delle materie prime autorizzate a tutti gli impianti di produzione di biogas collegati alla medesima raffinazione).

È necessario, pertanto, fare riferimento a quanto riportato in tutti i titoli autorizzativi alla costruzione, ovvero alla realizzazione dell'intervento di riconversione, e all'esercizio dei diversi impianti di produzione di biogas. In tali casi, il Produttore di biometano deve rendere disponibili al GSE, laddove richiesto, i titoli autorizzativi afferenti ai singoli impianti biogas, seppur non nella propria titolarità.

Per maggiori approfondimenti sulle materie prime utilizzate, sulle relative maggiorazioni e tipologie di CIC spettanti si rimanda al paragrafo 3.1.2

3.5 Il mercato gestito dal Gestore dei Mercati Energetici e le contrattazioni bilaterali dei CIC

I Certificati di Immissione in Consumo possono essere scambiati tramite transazioni bilaterali registrate sul Portale BIOCAR del GSE durante tutto l'anno, tranne nel periodo in cui viene verificato l'obbligo dei Soggetti Obbligati, solitamente coincidente con il mese di ottobre (cfr. art. 7 del D.M. del 16 marzo 2023, n.107).

I CIC sono inoltre, oggetto di contrattazione nell'ambito del mercato (MCIC) organizzato e gestito dal Gestore dei Mercati Energetici ai sensi dell'articolo 6, comma 9 del D.M. del 16 marzo 2023, n.107. Le

regole di funzionamento del MCIC “Mercato dei certificati di immissione in consumo (MCIC) – Modello di funzionamento” sono pubblicate sul sito del GME.

Gli operatori che possono procedere allo scambio di CIC sono i Produttori, i Soggetti Obbligati e i Trader. I Soggetti Obbligati e i Trader possono procedere all’acquisto e alla vendita di CIC, mentre i Produttori possono esclusivamente vendere i CIC.

Per poter scambiare i CIC sia bilateralmente attraverso il Portale BIOCAR che sul mercato organizzato MCIC, gli operatori dovranno essere preventivamente censiti sul Portale BIOCAR ed avere almeno un Conto Proprietà attivo. Sul sito istituzionale del GSE è presente la “Procedura di gestione dei Conti Proprietà dei CIC” che fornisce indicazioni su apertura e funzionamento dei Conti Proprietà.

3.6 Accesso alle previsioni del Decreto 5 agosto 2022

In applicazione dell’art.1 del Decreto Ministeriale 5 agosto 2022, possono accedere agli incentivi di cui al Decreto gli impianti di produzione di biometano per i quali:

- l’entrata in esercizio avvenga entro il 31 dicembre 2022.
In tal caso è facoltà dei Produttori presentare richiesta di qualifica a progetto (avendo già conseguito il titolo autorizzativo ovvero avendo presentato istanza di rilascio del titolo, senza che esso risulti ancora rilasciato/conseguito) e/o richiesta di qualifica in esercizio (quest’ultima non oltre il termine di 12 mesi dalla data di entrata in esercizio dell’impianto);

oppure:

- l’entrata in esercizio avvenga successivamente al 31 dicembre 2022 ed entro il 31 dicembre 2023⁵.
In tal caso gli impianti devono rispettare tutte le seguenti condizioni:
 - la richiesta di qualifica a progetto, di cui al successivo paragrafo 4.4.1, è pervenuta al GSE entro il 18 settembre 2022 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto 5 agosto 2022);
 - il titolo autorizzativo alla costruzione, ovvero alla realizzazione dell’intervento di riconversione, e all’esercizio dell’impianto è stato conseguito entro il 19 agosto 2022 (data di entrata in vigore del Decreto 5 agosto 2022);
 - la qualifica a progetto, rilasciata dal GSE per il riconoscimento del diritto all’incentivo, è stata ottenuta entro il 31 dicembre 2022.

La data ultima del 31 dicembre 2023, introdotta dall’art.1 del Decreto 5 agosto 2022 per l’entrata in esercizio degli impianti di produzione di biometano, non si applica agli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano. Per tali impianti, pertanto, al fine di accedere agli incentivi di cui al Decreto, il termine ultimo per entrare in esercizio è il 31 dicembre 2022 (ferma restando la

⁵ Ai sensi dell’art.1, comma 3, del Decreto 5 agosto 2022, sono fatti salvi eventuali ritardi nella conclusione dei lavori relativi all’impianto qualificato non imputabili a responsabilità del Produttore, causati da provvedimenti disposti dalle competenti autorità o da forza maggiore dichiarati dal Produttore al GSE e da questo valutati come tali.

possibilità di accedere agli incentivi previsti dal Decreto in caso di applicazione di una delle condizioni di cui al D.L. 13/2023 descritte ai paragrafi 2.1.1 e 2.1.2).

Ai fini dell'individuazione della data di entrata in esercizio dell'impianto si deve far riferimento alle definizioni riportate al paragrafo 11.4 delle presenti Procedure.

Ai fini dell'individuazione della data di conseguimento del titolo si precisa che il titolo autorizzativo di riferimento rimane il titolo originario, anche nel caso in cui il progetto autorizzato abbia successivamente subito varianti la cui data di conseguimento è successiva al 19 agosto 2022.

Rimane ferma la necessità di attestare, nell'ambito dell'istruttoria di qualifica a progetto, il possesso dei requisiti di accesso al meccanismo incentivante (articolo 5 o 6), previsti dal Decreto, imprescindibili per l'ottenimento della qualifica entro il 31 dicembre 2022.

Ad esempio, nel caso di impianto di produzione di biometano dotato di titolo autorizzativo conseguito in data antecedente al 19 agosto 2022 ma che non riporta informazioni in merito alle materie prime di alimentazione dell'impianto, è necessario che il piano di alimentazione sia oggetto di una variante presentata all'Amministrazione competente da allegare alla richiesta di qualifica a progetto presentata entro il termine di cui sopra.

Relativamente alla data di decorrenza del periodo di incentivazione comunicata dal produttore, anche questa in ogni caso non potrà essere successiva al 31/12/2023, come anche precisato nel par. 5.3.1 (ferma restando la possibilità di accedere agli incentivi previsti dal Decreto in caso di applicazione di una delle condizioni di cui al D.L. 13/2023 descritte al paragrafo 2.1.1).

Nel riquadro di approfondimento sottostante, sono riportate alcune indicazioni per l'individuazione della data di conseguimento del titolo autorizzativo.

Al fine di poter accedere a quanto previsto dall'art.1 del Decreto 5 agosto 2022, il titolo autorizzativo/abilitativo alla realizzazione dell'intervento e all'esercizio dell'impianto deve essere stato conseguito e deve risultare valido ed efficace alla data del 19 agosto 2022.

Pertanto, è opportuno precisare che:

- in caso di titoli autorizzativi/abilitativi che prevedono un atto espresso da parte dell'Amministrazione competente (specifico provvedimento o atto d'assenso comunque denominato, rilasciato dall'autorità competente), la data di conseguimento di detti titoli è individuata nella data di emanazione del provvedimento.

Per esempio, nell'ipotesi di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., il titolo si intende conseguito alla data in cui l'Amministrazione competente ha rilasciato l'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione (data di emanazione del decreto/delibera di autorizzazione). Il titolo non sarà pertanto ritenuto conseguito in presenza di un atto endoprocedimentale, quale, in via esemplificativa, il verbale della conferenza dei servizi, seppur di contenuto positivo;

- in caso di titoli autorizzativi/abilitativi conseguiti per "*silenzio assenso*", la data di conseguimento di detti titoli non coincide con la data di presentazione/invio all'Amministrazione competente.

Per esempio, nell'ipotesi di Procedura Abilitativa Semplificata (nel seguito, PAS) ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 28/2011, la PAS si intende conseguita decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione all'Amministrazione competente (Ente comunale) senza che siano intervenuti espliciti dinieghi e senza che si siano verificate cause di sospensione di detto termine, quali la necessità di acquisire, anche mediante convocazione di Conferenza di servizi, atti di Amministrazioni diverse e di attivare il potere sostitutivo.

Prima della data di conseguimento per *"silenzio assenso"*, la PAS non può ritenersi assentita e, pertanto, l'impianto non è ritenuto dotato di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio.

Ad esempio, in caso di PAS presentata il giorno 15/9/2021 la stessa può intendersi conseguita solo a partire dalla data che si ottiene sommando 30 giorni al 15/9/2021 (sempre che non si siano verificate cause di sospensione di detto termine). In tal caso l'impianto può ritenersi dotato di titolo autorizzativo a partire dal 15/10/2021 incluso.

Prima che siano decorsi 30 giorni la PAS potrà intendersi assentita esclusivamente in presenza di un atto esplicito emesso dall'Amministrazione competente (Ente comunale) che attesti la data di conseguimento del titolo. Tale atto dovrà in ogni caso essere stato emesso e acquisito dal Produttore prima del 19 agosto 2022.

In tutti i casi in cui il titolo autorizzativo/abilitativo si sia perfezionato per *"silenzio assenso"*, ovverosia senza specifico riscontro dell'Amministrazione competente, nell'ambito dell'istruttoria di qualifica è necessario fornire evidenza della data di avvenuta ricezione da parte dell'Ente (protocollo leggibile, ricevuta di consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dello stesso Ente, ecc.) dell'istanza inviata, con relativi allegati.

4 QUALIFICA DEGLI IMPIANTI

Ai fini dell'accesso alle disposizioni previste dal Decreto, è necessario presentare al GSE la domanda di qualifica dell'impianto di produzione di biometano/biometano avanzato o dell'impianto di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano, corredata di tutta la documentazione indicata nel Decreto e nelle presenti Procedure.

La qualifica è propedeutica al successivo riconoscimento degli incentivi previsti dagli articoli 5, 6 e 7 del Decreto.

4.1 Caratteristiche della qualifica

Possono presentare richiesta di qualifica i Produttori titolari di impianti di produzione di biometano o di biocarburanti avanzati diversi dal biometano:

- a progetto, ovverosia non ancora in esercizio (→ richiesta di qualifica a progetto),

oppure

- in esercizio (→ richiesta di qualifica in esercizio).

Possono presentare al GSE la richiesta di qualifica a progetto i Produttori titolari di impianti che si trovano nella fase di progettazione antecedente alla data di entrata in esercizio dell'impianto, sia nel caso in cui i lavori di realizzazione dell'intervento non siano ancora iniziati, sia successivamente all'avvenuto avvio dei lavori.

È possibile presentare al GSE la richiesta di qualifica in esercizio solo successivamente all'entrata in esercizio dell'impianto, avvenuta ai sensi del Decreto.

A tal proposito si rimanda alle definizioni di data di entrata in esercizio fornite, per le varie casistiche, al capitolo 11 delle presenti Procedure.

Per gli impianti di produzione di biometano si individuano le seguenti categorie di intervento:

- nuova costruzione (nuovo impianto di produzione di biometano, come definito al capitolo 11 delle presenti Procedure);
- riconversione (impianto di produzione di biometano riconvertito, come definito al capitolo 11 delle presenti Procedure).

Le qualifiche rilasciate dal GSE, inoltre, si possono riferire a uno dei seguenti meccanismi di incentivazione previsti dal Decreto (tipologie di incentivazione):

- articolo 5 (di cui al paragrafo 2.2);
- articolo 6 (di cui al paragrafo 2.3);
- articolo 7 (di cui al paragrafo 2.6).

Ciascuna qualifica può riferirsi esclusivamente a una tipologia d'incentivazione. Per un impianto di produzione di biometano non è consentito, pertanto, presentare una domanda di accesso simultaneo a entrambe le tipologie di incentivazione di cui agli articoli 5 e 6.

4.2 Requisiti di accesso

Nell'ambito della presentazione di una richiesta di qualifica il Produttore deve attestare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 (fac simile pubblicato nella sezione Biometano del portale GSE nel *tab* "Documenti") di essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto ai fini dell'accesso alle disposizioni e alle incentivazioni previste dal Decreto.

Con riferimento all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano o di biocarburante avanzato diverso da biometano, il Produttore deve attestare di essere in possesso del titolo autorizzativo ovvero di averlo richiesto all'autorità competente. A tal proposito si specifica quanto segue:

- nel caso di richiesta di qualifica di un impianto a progetto è necessario aver conseguito ed essere titolari del pertinente titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio, rilasciato dall'autorità competente, ovvero aver presentato all'autorità competente l'istanza di rilascio del titolo stesso;

- nel caso di richiesta di qualifica di un impianto in esercizio è necessario aver conseguito ed essere titolari del pertinente titolo autorizzativo, valido ed efficace, alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto.

Come già specificato al paragrafo 3.6, i Produttori che intendono avvalersi della entrata in esercizio al 31 dicembre 2023, prevista dal Decreto 5 agosto 2022, per gli impianti di produzione di biometano, durante l'istruttoria di qualifica a progetto devono dimostrare che l'impianto alla data del 19 agosto 2022 (data di entrata in vigore del Decreto 5 agosto 2022) era in possesso del titolo autorizzativo conseguito per la realizzazione dell'intervento e l'esercizio dell'impianto. Si rimanda al paragrafo 3.6 per ulteriori dettagli in merito all'applicabilità delle previsioni introdotte dall'art. 1 del Decreto 5 Agosto 2022.

Per i Produttori che intendono avvalersi delle previsioni di cui al DL 13/2023, è necessario l'invio della documentazione che consenta di dimostrare il possesso di una delle condizioni richiamate ai par. 2.1.1 e 2.1.2.

Con riferimento all'iter di connessione alla rete con l'obbligo di connessione di terzi di un impianto di produzione di biometano, il Produttore deve attestare di essere in possesso della documentazione relativa alla richiesta di connessione. A tal proposito si specifica quanto segue:

- nel caso di richiesta di qualifica di un impianto a progetto è necessario almeno aver richiesto, a proprio nome, l'allacciamento al Gestore della rete di trasporto o distribuzione;
- nel caso di richiesta di qualifica di un impianto in esercizio è necessario aver ottenuto ed essere titolari del contratto stipulato con il Gestore di rete per l'esercizio della connessione alla rete e l'immissione del biometano.

Come già specificato al paragrafo 2.3, i Produttori che intendono avvalersi del ritiro da parte del GSE del biometano immesso nella rete con l'obbligo di connessione di terzi a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, all'atto della richiesta di qualifica a progetto devono essere in possesso del titolo autorizzativo conseguito per la realizzazione dell'intervento e all'esercizio dell'impianto di produzione nonché della documentazione attestante l'avvenuta accettazione del preventivo di connessione e trasmissione dello stesso al Gestore di rete.

Con riferimento ai requisiti di qualità e sostenibilità, gli impianti di produzione di biometano e di biocarburanti avanzati diversi dal biometano devono essere tali da soddisfare requisiti di qualità e sostenibilità definiti ai paragrafi 1.3.1, 1.3.2 e 3.2.

Con riferimento ai requisiti per la connessione alla rete con l'obbligo di connessione di terzi di un impianto di produzione di biometano, le opere di connessione alla rete, qualora il soggetto Produttore decida di realizzarle in proprio, devono essere realizzate nel rispetto delle regole fissate dall'Autorità nelle delibere definite al paragrafo 1.3.2, nonché degli standard tecnici fissati dai soggetti gestori delle reti stesse, con

particolare riferimento alla pressione di immissione, alla composizione, al potere calorifico e alla odorizzazione del biometano, nonché alle caratteristiche del sistema di misura.

Con riferimento ai requisiti dei sistemi di misura del biometano previsti per i casi di immissione del biometano “extra-rete”, tali misuratori devono essere tali da consentire la telelettura dei parametri necessari al GSE per la determinazione degli incentivi. Le apparecchiature appartenenti al sistema di misura, pertanto, devono essere conformi ai requisiti riportati nella guida “*Sistema di telelettura del biometano*” pubblicata dal GSE sul proprio sito istituzionale.

Al riguardo si precisa che, con riferimento alle configurazioni di immissione in consumo illustrate al paragrafo 6.1, tutti i misuratori indicati con “TLR GSE” devono essere tali da soddisfare le predette caratteristiche. Al fine di garantire tale circostanza, il Produttore di biometano, laddove necessario:

- in fase di richiesta di qualifica a progetto, nella documentazione tecnica di progetto deve dare evidenza che il/i sistema di misura che verrà installato sarà conforme ai requisiti previsti per consentire al GSE l’acquisizione dei dati in telelettura (rif. documento ID n. 13 da allegare alla richiesta di qualifica, descritto al paragrafo 12.1.4);
- in fase di richiesta di qualifica in esercizio, ovvero di comunicazione di entrata in esercizio (nel caso di impianto precedentemente qualificato a progetto), nella documentazione tecnica di progetto deve dare evidenza che il/i sistema di misura installato presso l’impianto è conforme ai requisiti previsti per consentire al GSE l’acquisizione dei dati in telelettura (rif. documento ID n. 13 da allegare alla richiesta di qualifica, descritto al paragrafo 12.1.4). Dovrà fornire inoltre i certificati di conformità e le schede tecniche dei misuratori, nonché le caratteristiche del flow computer installati e funzionali alla determinazione degli incentivi (rif. documento ID n. 25 da allegare alla richiesta di qualifica, descritto al paragrafo 12.1.4).

4.3 Modalità di presentazione

La domanda di qualifica, la documentazione richiesta a corredo, nonché ogni altra comunicazione successiva e/o comunque prevista dal GSE, deve avvenire esclusivamente per via telematica, mediante l’applicazione informatica accessibile dal sito internet del GSE denominata Portale Biometano, secondo le procedure di seguito specificate, pena l’inammissibilità.

I soggetti titolari devono preliminarmente registrarsi, qualora non abbiano già operato precedentemente su altri portali del GSE, nell’Area Clienti del sito web del GSE, accessibile all’indirizzo web <https://areaclienti.gse.it>, e ricevere le credenziali necessarie all’utilizzo degli applicativi informatici.

La procedura di registrazione all’Area Clienti e di sottoscrizione delle applicazioni è dettagliata nella “Guida all’utilizzo dell’Area Clienti”, scaricabile dalla sezione “Manuali, moduli e procedure” accessibile all’indirizzo web <https://www.gse.it/servizi-per-te/supporto/manuali-moduli-e-procedure>.

Il Produttore può presentare al GSE, tramite il portale Biometano:

- la richiesta di qualifica, a progetto o in esercizio, dell’impianto di produzione di biometano/biometano avanzato o di biocarburante avanzato diverso dal biometano;

- la comunicazione di avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'intervento (nel caso di impianto già qualificato a progetto i cui lavori di realizzazione sono stati iniziati solo successivamente al rilascio della qualifica);
- la comunicazione di modifica della data prevista di entrata in esercizio dell'impianto (nel caso di impianto qualificato a progetto che abbia chiesto il ritiro da parte del GSE del biometano immesso nella rete con l'obbligo di connessione di terzi a partire dalla data di entrata in esercizio⁶);
- la comunicazione di avvenuta entrata in esercizio dell'impianto (nel caso di impianto qualificato a progetto);
- la rinuncia alla qualifica, a progetto o in esercizio, precedentemente ottenuta.

La presentazione delle richieste di qualifica sul Portale Biometano, a progetto o in esercizio, per gli impianti di produzione di biometano o per gli impianti di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano, prevede:

1. la creazione di un nuovo impianto, attraverso la funzionalità "Aggiungi un impianto" (inserimento dei dati relativi all'ubicazione dell'impianto), che terminerà con la generazione del codice identificativo dell'impianto;
2. la creazione di una nuova richiesta di qualifica, mediante la funzionalità "Nuova richiesta" associata all'impianto già registrato, alla quale verrà sin da subito assegnato il codice identificativo della qualifica.

Il Produttore dovrà far riferimento al codice qualifica (BMT_XXXXX) in tutte le successive comunicazioni al GSE riguardanti l'impianto e l'incentivazione ad esso riconosciuta ai sensi del Decreto.

La qualifica di un impianto di produzione di un biocarburante avanzato diverso dal biometano si riferisce al singolo biocarburante avanzato prodotto presso lo stabilimento.

Pertanto, sul portale Biometano i Produttori titolari di impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano dovranno creare un nuovo impianto per ciascun biocarburante avanzato prodotto nel sito. In tal modo il portale genererà un codice per ciascun impianto creato (associato, quindi, al singolo biocarburante avanzato) e sarà possibile presentare, per ciascun impianto/biocarburante, la relativa richiesta di qualifica.

La compilazione della richiesta prevede preliminarmente l'inserimento dei seguenti dati:

- **stato dell'impianto** (a progetto o in esercizio);
- **categoria d'intervento** (nuova costruzione o riconversione, solo per gli impianti di produzione di biometano);
- **meccanismo di incentivazione** (articolo 5, articolo 6 o articolo 7 del Decreto).

Tali informazioni costituiscono l'instradamento della richiesta e la caratterizzano univocamente. Dopo la creazione della richiesta e l'assegnazione del relativo codice identificativo tali dati non saranno più modificabili.

⁶ Per approfondimenti in merito a tale casistica e ai requisiti necessari si rimanda ai paragrafi 2.3 e 4.2

La compilazione della richiesta di qualifica prosegue con l'inserimento di dati e documenti a seconda che l'impianto sia ancora in fase di progettazione o realizzazione o già in esercizio, e in relazione alla tipologia di meccanismo d'incentivazione scelto. Le modalità per la compilazione degli appositi campi presenti nel portale informatico Biometano saranno dettagliate nella *Guida all'applicazione web* che sarà resa disponibile sul sito internet del GSE.

Al termine della compilazione di tutti i campi obbligatori del portale, il Produttore deve scaricare e stampare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, generata automaticamente dal sistema successivamente all'inserimento di tutti i dati e documenti. Il Rappresentante Legale del Produttore, una volta verificata la correttezza e la completezza dei dati e delle informazioni inserite, è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e, unitamente alla copia del proprio documento di identità in corso di validità, a procedere al caricamento della medesima in formato digitale nel portale.

L'invio della richiesta di qualifica è possibile solo a seguito dell'avvenuto caricamento della citata dichiarazione debitamente sottoscritta.

Si sottolinea che non sono considerate ammissibili le richieste corredate da dichiarazioni sostitutive di atto notorio difformi dal format generato automaticamente dal sistema o riportanti modifiche o correzioni.

Si rappresenta, infine, che il Produttore è tenuto a conservare, per l'intero periodo di incentivazione, tutta la documentazione necessaria all'accertamento della veridicità delle informazioni e dei dati caricati sul portale e dichiarati mediante la medesima dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR 445/00, con le ovvie implicazioni che ne derivano in termini di assunzione di responsabilità.

4.4 Tipologie di richieste e comunicazioni

Il presente paragrafo illustra sinteticamente le tipologie di richieste e comunicazioni, riguardanti la qualifica di un impianto, che il Produttore deve trasmettere al GSE nel rispetto delle tempistiche illustrate al paragrafo 4.5.

Tali disposizioni valgono, indifferentemente, sia per gli impianti di produzione di biometano sia per gli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano.

4.4.1 Richiesta di qualifica a progetto

È possibile richiedere una qualifica a progetto anche nel caso in cui non sia ancora stato conseguito il titolo autorizzativo alla costruzione, ovvero alla realizzazione dell'intervento di riconversione, ove applicabile, e all'esercizio dell'impianto ma sia stata presentata all'autorità competente la richiesta di rilascio del titolo.

Si rimanda al paragrafo 3.6 delle presenti Procedure per ulteriori dettagli sull'applicabilità delle previsioni introdotte dall'art.1 del Decreto 5 agosto 2022 per l'entrata in esercizio degli impianti di produzione di biometano, e relative condizioni di accesso.

Relativamente ai dati e documenti da fornire al GSE, si distinguono casistiche diverse in relazione alla tipologia d'incentivazione scelta.

Il dettaglio dei documenti da trasmettere è indicato in allegato (paragrafo 12.1).

Ai fini dell'ottenimento dell'incentivo, successivamente al rilascio della qualifica a progetto, il Produttore è tenuto a inviare al GSE le comunicazioni di inizio dei lavori (qualora i lavori stessi non siano ancora iniziati alla data di presentazione della richiesta di qualifica) e di entrata in esercizio dell'impianto, nel rispetto delle tempistiche previste dal Decreto e dalle presenti Procedure, fornendo tra l'altro, gli estremi del titolo autorizzativo ottenuto.

La comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto (di cui al successivo paragrafo 4.4.4) è propedeutica all'accesso agli incentivi per tutte le tipologie di incentivazione previste dal Decreto.

4.4.2 Comunicazione di inizio lavori

Si rappresenta che, nel caso di impianto già qualificato a progetto, per il quale al momento della presentazione della richiesta di qualifica non risultino iniziati i lavori per la realizzazione dell'impianto, il Produttore è tenuto a darne tempestiva comunicazione al GSE, nel rispetto delle tempistiche illustrate al paragrafo 4.5 (non oltre il termine di 18 mesi dalla data di rilascio della qualifica a progetto), mediante apposita funzionalità del portale Biometano.

Come già precisato, nel caso di mancata comunicazione nei tempi previsti, la qualifica a progetto decade. In tale circostanza è comunque possibile presentare nuovamente una richiesta di qualifica per il medesimo impianto, sia esso ancora in fase di progettazione/realizzazione, sia esso in esercizio.

4.4.3 Comunicazione di modifica della data prevista di entrata in esercizio (CMDEE)

Nel caso di richiesta di qualifica a progetto e qualora sia stato richiesto il ritiro da parte del GSE del biometano immesso nella rete con l'obbligo di connessione di terzi a partire dalla data di entrata in **esercizio dell'impianto** (quindi prima dell'ottenimento della qualifica in esercizio)⁷, è possibile, mediante l'apposita funzionalità del portale Biometano, comunicare la modifica della data prevista di entrata in esercizio dell'impianto nel rispetto del vincolo dei 60 giorni necessari all'attivazione del ritiro da parte del GSE.

E' possibile modificare la data prevista di entrata in esercizio esclusivamente prima della sottoscrizione della lettera di intenti, descritta al par. 5.3.2.2. Successivamente a tale sottoscrizione, non saranno prese in considerazione eventuali ulteriori CMDEE inviate sul portale Biometano.

⁷ Sempreché all'atto della richiesta di qualifica a progetto il Produttore abbia conseguito il titolo autorizzativo per la realizzazione dell'intervento e per l'esercizio dell'impianto di produzione e abbia accettato il preventivo di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi. Per maggiori approfondimenti si rimanda ai paragrafi 2.3 e 4.2

4.4.4 Comunicazione di entrata in esercizio

Ai fini della presentazione della comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto, è necessario aver conseguito la qualifica a progetto ed aver conseguito ed essere titolari del pertinente titolo autorizzativo, valido ed efficace, alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto.

L'impianto, inoltre, deve essere "in esercizio" secondo la definizione di data di entrata in esercizio fornita al capitolo 11 delle presenti Procedure.

Si rimanda al paragrafo 3.6 delle presenti Procedure per ulteriori dettagli sull'applicabilità delle previsioni introdotte dall'art.1 del Decreto 5 agosto 2022 per l'entrata in esercizio degli impianti di produzione di biometano, e relative condizioni di accesso.

Il Produttore, tramite il portale Biometano, è tenuto a dichiarare l'avvenuta entrata in esercizio dell'impianto nel rispetto dei tempi previsti illustrati al paragrafo 4.5, pena la decadenza della qualifica e l'inammissibilità agli incentivi: non oltre il termine di 12 mesi dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, come definita nella presente Procedura, ed entro 3 anni dalla data di rilascio della qualifica a progetto.

Ai fini della comunicazione di avvenuta entrata in esercizio dell'impianto, il Produttore deve integrare la qualifica a progetto già rilasciata fornendo al GSE alcuni dati e documenti aggiuntivi relativi alla fase di messa in esercizio dell'impianto, nonché le informazioni relative al titolo autorizzativo conseguito.

Il dettaglio dei documenti da trasmettere è indicato in allegato (paragrafo 12.1).

L'esito positivo dell'istruttoria del GSE relativa alla comunicazione di entrata in esercizio (conseguente alla qualifica a progetto ottenuta) conferisce all'impianto la qualifica in esercizio, propedeutica all'accesso agli incentivi per tutte le tipologie di incentivazione previste dal Decreto.

4.4.5 Richiesta di qualifica in esercizio

È possibile richiedere direttamente una qualifica in esercizio. A tal fine è necessario aver conseguito ed essere titolari del pertinente titolo autorizzativo, valido ed efficace, alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione.

L'impianto, inoltre, deve essere "in esercizio" secondo la definizione di data di entrata in esercizio fornita al capitolo 11 delle presenti Procedure.

Il Produttore, titolare di un impianto di produzione di biometano o biocarburante avanzato diverso dal biometano in esercizio, deve presentare al GSE apposita richiesta di qualifica in esercizio utilizzando, analogamente a quanto descritto per la qualifica a progetto, l'applicazione informatica denominata portale Biometano.

Il dettaglio dei documenti da trasmettere è indicato in allegato (paragrafo 12.1).

Come precisato al paragrafo 4.5 della presente Procedura, la richiesta di qualifica in esercizio deve pervenire, pena l'inammissibilità agli incentivi, non oltre il termine di 12 mesi dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. Tale vincolo temporale non si applica alle richieste di qualifica presentate per un impianto di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano già qualificato e inserito nella

graduatoria di cui all'art.7, comma 1, del Decreto, con le quali il Produttore voglia attestare incrementi di capacità produttiva rispetto al quantitativo annuo precedentemente qualificato e posizionato in graduatoria.

Si precisa che nel caso di impianto di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano in esercizio, è possibile presentare una (nuova) richiesta di qualifica in esercizio nei seguenti casi:

- (impianto non ancora presente in graduatoria) nuova richiesta di qualifica in esercizio attestante l'immissione in consumo di biocarburante avanzato nell'anno in corso (anno "n"). In tal caso il Produttore dovrà dimostrare l'avvenuta entrata in esercizio dell'impianto come definita nelle presenti Procedure;
- (impianto già presente in graduatoria) richiesta di qualifica in esercizio a seguito di contrattualizzazione di quantitativi annui aggiuntivi per l'anno in corso (anno "n") rispetto a quanto già precedentemente qualificato (incremento di capacità produttiva);
- (impianto già presente in graduatoria) richiesta di qualifica in esercizio a seguito di contrattualizzazione di quantitativi annui aggiuntivi per l'anno successivo (contratti di fornitura relativi all'anno "n+1") rispetto a quanto già precedentemente qualificato (incremento di capacità produttiva).

Al riguardo si rimanda anche a quanto specificato nel paragrafo 8.3 delle presenti Procedure.

Ciascuna richiesta di qualifica deve essere presentata tramite il portale Biometano.

Le tempistiche da rispettare per la presentazione delle richieste di qualifica sono dettagliate al paragrafo 4.5 delle presenti Procedure.

4.5 Processo di qualifica

Il Produttore, come definito al capitolo 11 delle presenti Procedure, è l'unico soggetto titolato a richiedere al GSE la qualifica dell'impianto.

Il processo di qualifica si articola come illustrato nello schema riportato in allegato (paragrafo 12.2) con indicazione delle richieste e delle comunicazioni da inviare al GSE e le relative tempistiche previste dall'articolo 9 del Decreto (processo comune sia agli impianti di produzione di biometano sia agli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano).

Nel caso di impianto non ancora in esercizio, è possibile presentare al GSE una richiesta di qualifica a progetto. Successivamente, qualora il processo di qualifica fosse andato a buon fine, sarà necessario comunicare al GSE l'avvenuto inizio dei lavori sull'impianto qualificato entro diciotto mesi dal rilascio della qualifica, al netto di eventuali ritardi causati da provvedimenti disposti dalle competenti autorità.

Il Produttore, inoltre, fatte salve cause di forza maggiore o indipendenti dalla propria volontà, è tenuto a comunicare l'entrata in esercizio dell'impianto entro tre anni dall'ottenimento della qualifica a progetto, nonché entro un anno dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. Tale adempimento, qualora vada a

buon fine la relativa istruttoria del GSE, costituisce un completamento della qualifica a progetto precedentemente rilasciata e conferisce all'impianto la qualifica in esercizio.

Nel caso di impianto già in esercizio, la richiesta di qualifica in esercizio deve pervenire al GSE non oltre il termine di un anno dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione, pena l'inammissibilità agli incentivi. Per individuare la data di entrata in esercizio nei vari casi possibili si deve far riferimento alle definizioni riportate nel capitolo 11 delle presenti Procedure.

L'accesso alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 e, quindi, il rilascio degli incentivi spettanti, potrà avvenire esclusivamente per gli impianti qualificati in esercizio e, pertanto, a valle dell'esito positivo dell'istruttoria del GSE relativa alla richiesta di qualifica in esercizio ovvero dell'istruttoria relativa alla comunicazione di entrata in esercizio (conseguente alla qualifica a progetto ottenuta).

In caso di esito negativo, il Produttore non potrà accedere agli incentivi, salvo la possibilità di ripresentare nuovamente una richiesta di qualifica per il medesimo impianto, sia esso ancora in fase di progettazione o realizzazione, sia esso in esercizio.

Si fa presente che il Produttore è tenuto a comunicare tempestivamente al GSE ogni variazione dei dati e ogni modifica che venga apportata all'impianto.

Anche nel caso di impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano esistenti e già in attività (produzione di biocarburante avanzato) alla data di entrata in vigore del Decreto, la richiesta di qualifica in esercizio dovrà pervenire al GSE, pena l'inammissibilità agli incentivi, non oltre il termine di un anno dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

A tal proposito si rimanda alla definizione di data di entrata in esercizio di un impianto di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano, fornita al capitolo 11 delle presenti Procedure, che prevede il rispetto di entrambi i seguenti requisiti:

- immissione in consumo del singolo biocarburante avanzato nei trasporti (attestata dal verbale di miscelazione del biocarburante avanzato effettuata dal Soggetto Obbligato aderente al meccanismo di cui all'articolo 7, commi da 1 a 4, del Decreto in virtù di un contratto di fornitura precedentemente stipulato con il Produttore). Per gli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano già in attività in data antecedente all'1 gennaio 2018, sarà preso a riferimento il primo verbale di miscelazione redatto nell'anno 2018, comunque non antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto (20 marzo 2018);
- approvvigionamento presso lo stabilimento delle materie prime che danno origine a biocarburanti contabilizzabili come avanzati (attestato dai contratti di approvvigionamento delle materie prime stipulati in data antecedente alla data di presentazione della richiesta di qualifica).

Tale vincolo temporale (un anno dalla data di entrata in esercizio) non si applica alle richieste di qualifica presentate per un impianto già qualificato e inserito nella graduatoria di cui all'art.7, comma 1, del Decreto, con le quali il Produttore voglia attestare incrementi di capacità produttiva rispetto al quantitativo annuo precedentemente qualificato e già presente in graduatoria.

Si precisa, inoltre, che nel caso di impianto di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano in esercizio, il Produttore è tenuto a rispettare le seguenti tempistiche:

- (impianto non ancora presente in graduatoria) nuova richiesta di qualifica in esercizio o comunicazione di entrata in esercizio, nel caso di impianti già qualificati a progetto, attestante l'immissione in consumo di biocarburante avanzato nell'anno in corso (anno "n"): la richiesta deve pervenire entro il 31/10 dell'anno "n", e comunque entro 12 mesi dalla data di entrata in esercizio dell'impianto;
- (impianto già presente in graduatoria) richiesta di qualifica in esercizio a seguito di contrattualizzazione di quantitativi annui aggiuntivi per l'anno in corso (anno "n") rispetto a quanto già precedentemente qualificato: la richiesta deve pervenire entro il 31/10 dell'anno "n", ma non si applica il termine dei 12 mesi dalla data di entrata in esercizio;
- (impianto già presente in graduatoria) richiesta di qualifica in esercizio a seguito di contrattualizzazione di quantitativi annui aggiuntivi per l'anno successivo (contratti di fornitura relativi all'anno "n+1") rispetto a quanto già precedentemente qualificato: la richiesta può pervenire durante tutto il corso dell'anno "n", non può pervenire durante l'anno "n-1". Non si applica, inoltre, il termine dei 12 mesi dalla data di entrata in esercizio.

Gli impianti di produzione di biocarburanti avanzati già qualificati in esercizio e per i quali venga presentata una nuova richiesta di qualifica associata a una producibilità aggiuntiva derivante da nuovi contratti di fornitura con i Soggetti Obbligati (ed eventualmente anche contratti di approvvigionamento delle materie prime) con decorrenza "n+1", entrano in graduatoria considerando il 1° gennaio dell'anno n+1 come "data della domanda di qualifica in esercizio" da utilizzare ai fini dell'ordinamento degli impianti in graduatoria.

Si precisa, inoltre, che nel caso di impianto di produzione di biometano in esercizio, ai fini dell'accesso agli incentivi previsti dall'art.6 del Decreto che intende richiedere la decorrenza degli incentivi nell'anno in corso "n", la richiesta di qualifica in esercizio o la comunicazione di entrata in esercizio, nel caso di impianti già qualificati a progetto, dovrà pervenire al GSE **entro il 31/10 dell'anno "n"**, e comunque non oltre il termine di un anno dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. Tale vincolo non si applica nei casi di impianti di produzione di biometano già qualificati a progetto che nel momento di invio della comunicazione di entrata in esercizio hanno già sottoscritto la lettera di intenti (vedi paragrafo 5.3.2) con il GSE.

Qualora la richiesta di qualifica in esercizio o la comunicazione di entrata in esercizio pervenga in data successiva al 31/10 dell'anno "n", la data di decorrenza del periodo di incentivazione dovrà essere successiva al 31/12 dell'anno "n" ma comunque entro un anno dalla data di entrata in esercizio dell'impianto (vedi definizione di "data di decorrenza del periodo di incentivazione" al par. 11.4).

Inoltre, fermo restando il vincolo dei dodici mesi dalla data di entrata in esercizio, ai fini dell'accesso agli incentivi per l'anno "n+1", il 31/10 dell'anno "n+1" (anno successivo all'anno di entrata in esercizio dell'impianto) rappresenta il termine ultimo per la presentazione della richiesta di qualifica in esercizio o la comunicazione di entrata in esercizio al GSE.

Si segnala che il vincolo di dover presentare la richiesta di qualifica in esercizio entro il 31 ottobre dell'anno di decorrenza del periodo di incentivazione deriva dalla necessità di rispettare i tempi per la fatturazione di conguaglio nei confronti dei Soggetti Obbligati aderenti sui quali grava la copertura degli incentivi riconosciuti ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto.

4.6 Documentazione da allegare

La trasmissione della richiesta di qualifica (ovvero della comunicazione di entrata in esercizio) deve avvenire mediante la compilazione di tutte le schede disponibili sul portale Biometano. All'interno della sezione "Allegati" dovrà essere caricata la documentazione indicata in allegato (paragrafo 12.1).

Il Produttore è tenuto a conservare tutta la sopraindicata documentazione in originale, per tutto il periodo di incentivazione, ed esibire la stessa in caso di verifiche o controlli svolti dal GSE.

Il GSE si riserva la facoltà di chiedere alle Amministrazioni pubbliche competenti eventuale altra documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti dal Decreto.

4.7 Contributo a copertura dei costi di istruttoria

Il Produttore, all'atto della richiesta di qualifica (ovvero della comunicazione di entrata in esercizio), è tenuto a pagare il contributo a copertura delle spese di istruttoria secondo le tariffe definite dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 24 dicembre 2014 e s.m.i..

4.8 Processo di valutazione

L'istruttoria di valutazione da parte del GSE di una richiesta di qualifica, a progetto o in esercizio, o comunicazione di entrata in esercizio si articola come illustrato nello schema riportato in allegato (paragrafo 12.3).

4.8.1 Valutazione delle richieste

Il processo di valutazione della richiesta di qualifica, ovvero della comunicazione di entrata in esercizio, si articola, a titolo illustrativo, nelle seguenti fasi:

- a) verifica dei dati e dei documenti caricati sul portale Biometano;
- b) verifica della congruità tra le informazioni fornite nel suddetto portale con quanto riportato nella documentazione allegata;
- c) esame tecnico-amministrativo di tutte le informazioni e della documentazione inviate, al fine di verificare la conformità al quadro normativo in vigore al momento dell'invio della richiesta e di quanto previsto dal Decreto e dalla presente Procedura;
- d) verifica della data di entrata in esercizio (nel caso di impianto in esercizio) e individuazione dell'incentivo da riconoscere e della data di decorrenza del periodo di incentivazione, nonché di ogni altro parametro utile ai fini dell'erogazione degli incentivi;
- e) valutazione di documentazione integrativa eventualmente richiesta dal GSE nell'ambito dell'istruttoria;
- f) comunicazione dell'esito della valutazione.

Il procedimento si concluderà esclusivamente mediante l'adozione di un provvedimento espresso, non sussistendo ipotesi di silenzio-assenso.

4.8.2 Esito della valutazione delle richieste

Il GSE, dopo aver verificato e valutato le informazioni e la documentazione ricevuta, provvede a comunicare l'esito dell'istruttoria al Produttore con provvedimento espresso (di accoglimento, preavviso di rigetto o diniego), entro 120 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il termine di 120 giorni va

calcolato al netto dei tempi imputabili al medesimo Produttore e ad altri soggetti interpellati dal GSE in applicazione della legge 12 novembre 2011, n.183.

La mancata sussistenza anche di uno dei requisiti previsti dal Decreto oppure il verificarsi di una delle seguenti condizioni comportano l'invio del preavviso di rigetto della richiesta di ammissione agli incentivi:

- riscontro di difformità tecnico/amministrative relative all'individuazione della fonte rinnovabile e/o alla realizzazione dell'impianto rispetto a quanto autorizzato/dichiarato e alle disposizioni del Decreto;
- mancato invio nei termini previsti della documentazione integrativa richiesta dal GSE nell'ambito dell'istruttoria o invio di documentazione non pertinente o incompleta;
- riscontro del rilascio di dichiarazioni false o mendaci e/o presentazione di dati e documenti non veritieri, o comunque incongruenti, inerenti alle disposizioni del decreto.

La comunicazione del preavviso di rigetto, da parte del GSE, si inserisce nell'ambito della procedura definita all'articolo 10 bis della legge n. 241/1990 (comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) che, nei provvedimenti amministrativi su istanza di parte, quale il riconoscimento della qualifica propedeutica al rilascio degli incentivi, prevede che, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, siano comunicati all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di concessione degli incentivi stessi.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Produttore può presentare, utilizzando il portale Biometano, le proprie osservazioni, eventualmente corredate di documenti. Il GSE, valutate le eventuali osservazioni/integrazioni o decorso il termine fissato per la loro presentazione, conclude il procedimento di qualifica comunicando al Produttore tramite provvedimento espresso (provvedimento finale):

- il diniego della richiesta e il conseguente mancato rilascio della qualifica di impianto di produzione di biometano o biocarburante avanzato diverso da biometano;

ovvero

- l'accoglimento della richiesta e il conseguente riconoscimento della qualifica di impianto di produzione di biometano o biocarburante avanzato diverso da biometano.

Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni/integrazioni del Produttore, inviate in risposta al preavviso di rigetto, è dato atto nelle motivazioni del provvedimento finale. Anche in carenza di documenti e/o osservazioni il provvedimento finale riporta le motivazioni che hanno indotto il GSE a non accogliere l'istanza.

Le suddette comunicazioni sono inviate dal GSE al Produttore all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicato dal Produttore stesso nella richiesta di qualifica o, in assenza di tale indicazione, attraverso posta raccomandata con avviso di ricevimento.

4.8.3 Richiesta di integrazione documentale

L'eventuale richiesta d'integrazione documentale è comunicata dal GSE al Produttore tramite il portale Biometano; in particolare il GSE invierà un'email di avviso all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Produttore nella richiesta di qualifica e la comunicazione (contenente il dettaglio delle integrazioni documentali necessarie) sarà disponibile e visualizzabile nel portale.

Nella richiesta sono indicate le informazioni e/o i documenti da integrare sul portale Biometano al fine del completamento dell'istruttoria per la valutazione della richiesta di qualifica o della comunicazione di entrata in esercizio, nonché i termini entro i quali provvedere all'integrazione.

Nel caso in cui, ad avvenuto caricamento da parte del Produttore, la documentazione risulti essere ancora incompleta o continui a presentare inesattezze tecniche o difformità, ovvero nel caso in cui il Produttore non invii le integrazioni richieste, il GSE invia la comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi della legge n. 241/1990.

4.8.4 Decadenza della qualifica

La qualifica decade nei seguenti casi:

- mancata comunicazione dell'inizio dei lavori dell'impianto entro 18 mesi dal rilascio della qualifica a progetto (al netto di eventuali ritardi causati da provvedimenti disposti dalle competenti autorità);
- mancata comunicazione dell'avvenuta entrata in esercizio dell'impianto entro i termini previsti dal Decreto (nel caso di impianto già qualificato a progetto). Al riguardo si rimanda a quanto precisato nel paragrafo 4.5 delle presenti Procedure;
- mancata comunicazione di avvenute modifiche o variazioni tecniche o autorizzative all'impianto, che possano incidere sul meccanismo di incentivazione o sui requisiti di accesso agli incentivi;
- accertamento di dichiarazioni falsi e mendaci nell'ambito della richiesta di qualifica.

5 CONTRATTI GSE-PRODUTTORE

Nel presente capitolo sono riportate le tipologie di contratti tra GSE e Produttore previste dal Decreto e le relative fasi di attivazione che possono differire in base al contratto che si intende sottoscrivere.

5.1 Tipologie di contratti

Dall'applicazione del Decreto derivano diverse fattispecie contrattuali che il Produttore può stipulare con il GSE in base alla tipologia di incentivazione scelta. Inoltre, nel caso di biometano avanzato, il Produttore può richiedere al GSE il ritiro del biometano immesso nelle reti con obbligo di connessione di terzi.

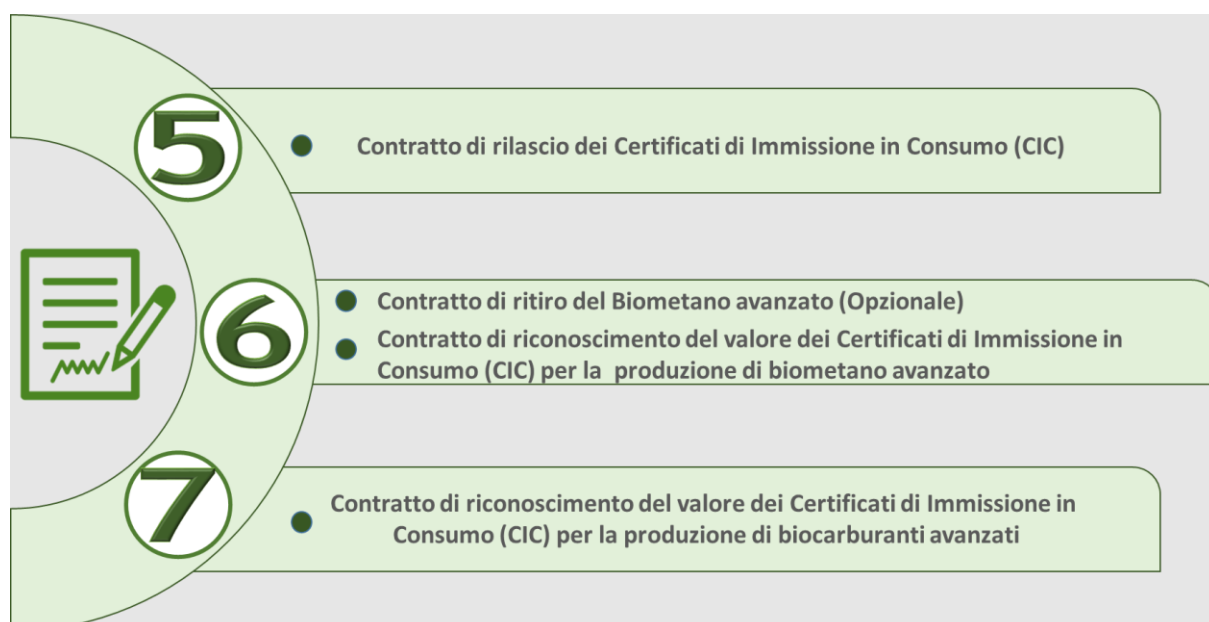


Figura 4 - Tipologia di contratti tra GSE e Produttore

Articolo. 5

- contratto tra GSE e Produttore di biometano che richiede il rilascio dei Certificati di Immissione in Consumo (CIC): l'oggetto del contratto è il rilascio di CIC al Produttore di biometano immesso nella rete del gas naturale e utilizzato per i trasporti. Le modalità di attivazione sono indicate nel paragrafo 5.2 .

Articolo 6

- contratto tra il GSE e il Produttore di biometano avanzato che richiede il ritiro dei Certificati di Immissione in Consumo (CIC), (nel seguito contratto di incentivazione art.6): l'oggetto del contratto è il riconoscimento del valore dei CIC ai Produttori di biometano avanzato che rientrano nella graduatoria pubblicata dal GSE.

5

6

- contratto di ritiro del biometano avanzato (opzionale): il contratto, approvato con decreto del direttore generale della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche (DGSAIE), stipulato tra il GSE e i Produttori di biometano avanzato disciplina il ritiro del biometano avanzato immesso nelle reti con l'obbligo di connessione di terzi. Le modalità di attivazione sono indicate nel paragrafo 5.3.

Articolo 7

- contratto tra il GSE e il Produttore di biocarburanti avanzati diversi dal biometano che richiede il riconoscimento del valore dei Certificati di Immissione in Consumo (CIC): l'oggetto del contratto è il riconoscimento al Produttore di biocarburanti avanzati diversi dal biometano del valore dei corrispondenti CIC da parte del GSE. Le modalità di attivazione sono indicate nel paragrafo 5.4.



5.2 Modalità di attivazione del contratto previsto dall'art. 5

Il Produttore di biometano può sottoscrivere il contratto di incentivazione previsto dall'art. 5 solo dopo l'ottenimento della qualifica in esercizio dell'impianto: la qualifica a progetto non dà diritto all'accesso al meccanismo incentivante.

Successivamente alla ricezione del provvedimento di accoglimento della qualifica in esercizio, il Produttore è tenuto a comunicare al GSE la data di decorrenza del periodo di incentivazione, conformemente a quanto previsto dall'art.1, comma 2, del Decreto; tale data, nelle more dell'entrata in esercizio sul Portale dell'apposita funzionalità, deve essere comunicata tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo biometano@pec.gse.it.

Il Produttore ha facoltà di scegliere la data di decorrenza del periodo di incentivazione che deve essere fissata entro i 12 mesi successivi alla data di entrata in esercizio.

A seguito della ricezione della comunicazione di decorrenza dell'incentivo il GSE, nelle more dello sviluppo del portale informatico, invierà il contratto tramite posta elettronica certificata al Produttore che dovrà sottoscriverlo e restituirlo, unitamente a una copia del proprio documento di identità in corso di validità, o del Legale Rappresentante in caso di società. Alla ricezione del contratto sottoscritto dal Produttore, il GSE procederà all'invio della copia del contratto sottoscritta dal proprio Legale Rappresentante. Il contratto si intenderà efficace solo a seguito della ricezione da parte del Produttore della copia firmata dal GSE.

Il Produttore deve inviare la copia sottoscritta del contratto al seguente indirizzo PEC biometano@pec.gse.it

5.3 Modalità di attivazione dei contratti previsti dall'art. 6

I due contratti previsti per l'art. 6 hanno tempistiche di attivazione diverse, legate alla tipologia di qualifica ottenuta. In particolare, la qualifica in esercizio consente l'accesso al meccanismo incentivante e, su

richiesta del Produttore, anche al ritiro del biometano, mentre la qualifica a progetto⁸ consente, sempre se richiesto, il solo ritiro del biometano nell'attesa dell'ottenimento della qualifica in esercizio.

5.3.1 Contratto di incentivazione art.6

Il Produttore di biometano avanzato può sottoscrivere il contratto di incentivazione previsto dall'art. 6 solo dopo l'ottenimento della qualifica in esercizio dell'impianto: la qualifica a progetto non dà diritto all'accesso al meccanismo incentivante.

Successivamente alla ricezione del provvedimento di accoglimento della qualifica in esercizio, il Produttore è tenuto a comunicare al GSE la data di decorrenza del periodo di incentivazione, conformemente a quanto previsto dall'art.1, comma 2, del Decreto; tale data, nelle more dell'entrata in esercizio sul Portale dell'apposita funzionalità, deve essere comunicata tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo biometano@pec.gse.it. La suddetta comunicazione non è necessaria nel caso in cui lo stesso Produttore abbia già richiesto, nell'ambito della qualifica a progetto il ritiro con il GSE per il medesimo impianto, e lo abbia già attivato tramite lettera di intenti e successivo contratto di ritiro; in tale caso la data di decorrenza del periodo di incentivazione coincide con la data di inizio del ritiro del biometano.

Il Produttore ha facoltà di scegliere la data di decorrenza del periodo di incentivazione che deve essere fissata entro i 12 mesi successivi alla data di entrata in esercizio e non oltre la data di decorrenza del ritiro, nel caso in cui il Produttore abbia richiesto il ritiro nell'ambito della qualifica in esercizio o comunicazione di entrata in esercizio. Inoltre, qualora il Produttore invii la richiesta di qualifica in esercizio o la comunicazione di entrata in esercizio in data successiva al 31/10 dell'anno "n", la data di decorrenza del periodo di incentivazione dovrà essere successiva al 31/12 dell'anno "n", rispettando comunque i due suddetti vincoli.

Pertanto, fermo restando il vincolo dei 12 mesi dalla data di entrata in esercizio, ai fini dell'accesso all'incentivo, il 31/10 dell'anno successivo all'anno di entrata in esercizio rappresenta il termine ultimo per la presentazione della richiesta di qualifica in esercizio o la comunicazione di entrata in esercizio.

Il vincolo di presentazione non si applica nei casi di impianti di produzione di biometano già qualificati a progetto che nel momento di invio della comunicazione di entrata in esercizio hanno già sottoscritto la lettera di intenti (vedi paragrafo 5.3.2) con il GSE.

⁸ Sempreché all'atto della richiesta di qualifica a progetto il Produttore abbia conseguito il titolo autorizzativo per la realizzazione dell'intervento e per l'esercizio dell'impianto di produzione e abbia accettato il preventivo di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi. Per maggiori approfondimenti si rimanda ai paragrafi 2.3 e 4.2.

Riguardo gli impianti di produzione di biometano per i quali risultano applicabili le previsioni introdotte dall'art. 1 del Decreto 5 agosto 2022, la data di decorrenza del periodo di incentivazione comunicata dal produttore in ogni caso non potrà essere successiva al 31/12/2023.

Per i Produttori che intendono avvalersi delle previsioni di cui al DL 13/2023 la data di decorrenza del periodo di incentivazione coincide con la data di entrata in esercizio.

A seguito della ricezione della comunicazione di decorrenza dell'incentivo, ove prevista, e verificati con esito positivo i requisiti soggettivi del Produttore ai fini del controllo antimafia, il GSE, nelle more dello sviluppo del portale informatico, invierà il contratto tramite posta elettronica certificata al Produttore che dovrà sottoscriverlo e restituirlo, unitamente a una copia del proprio documento di identità in corso di validità, o del Legale Rappresentante in caso di società. Alla ricezione del contratto sottoscritto dal Produttore, il GSE procederà alla registrazione dello stesso sul portale del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA) e all'invio, sempre tramite posta elettronica certificata, dei codici COR e VERCOR identificati nella suddetta registrazione su RNA unitamente alla copia del contratto sottoscritta dal proprio legale rappresentante. Il contratto si intenderà efficace solo a seguito della ricezione da parte del Produttore della copia firmata dal GSE.

Il Produttore deve inviare la copia sottoscritta del contratto al seguente indirizzo PEC biometano@pec.gse.it

5.3.2 Contratto di ritiro del biometano avanzato art.6

Il Produttore di biometano avanzato può attivare il ritiro dopo aver ottenuto la qualifica a progetto⁹ (tramite la stipula della lettera di intenti) o dopo aver ottenuto la qualifica in esercizio (tramite la stipula del contratto di ritiro).

È possibile richiedere il ritiro del biometano in fase di presentazione della richiesta di qualifica a progetto⁹ o in esercizio contrassegnando con un *flag* il campo *"Ritiro del biometano da parte del GSE"* sul Portale Biometano.

Nel caso di richiesta di qualifica a progetto e qualora sussistano i requisiti¹⁰, è possibile avvalersi del ritiro da parte del GSE del biometano immesso nella rete con l'obbligo di connessione di terzi a partire dalla **data di entrata in esercizio dell'impianto** e, quindi, prima dell'ottenimento della qualifica in esercizio. In tal caso sul Portale Biometano sarà necessario dare risposta affermativa alla domanda *"Si richiede il ritiro del biometano da parte del GSE a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto?"*.

Si precisa che il Produttore che abbia un impianto con una delle configurazioni compatibili con il ritiro (configurazioni 1 o 2 riportate nel paragrafo 6.1), a valle dell'ottenimento della qualifica a progetto ha la

⁹ Sempreché all'atto della richiesta di qualifica a progetto il Produttore abbia conseguito il titolo autorizzativo per la realizzazione dell'intervento e per l'esercizio dell'impianto di produzione e abbia accettato il preventivo di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi. Per maggiori approfondimenti si rimanda ai paragrafi 2.3 e 4.2.

¹⁰ Aver conseguito il titolo autorizzativo per la realizzazione dell'intervento e per l'esercizio dell'impianto di produzione e aver accettato il preventivo di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi. Per maggiori approfondimenti si rimanda ai paragrafi 2.3 e 4.2.

facoltà di modificare la sua scelta riguardo al ritiro del biometano da parte del GSE. Nel caso in cui in fase di richiesta di qualifica a progetto abbia optato per:

- il ritiro del biometano potrà presentare la rinuncia al ritiro compilando ed inviando il modello allegato al provvedimento di qualifica sempreché non abbia già stipulato la lettera di intenti di cui al paragrafo 5.3.2.2;
- non avvalersi del ritiro, potrà modificare tale scelta nell'ambito della comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto o successivamente all'ottenimento della stessa, secondo le modalità indicate al paragrafo 8.3.

5.3.2.1 Tempistiche di attivazione del contratto di ritiro nel caso di qualifica in esercizio

Nel caso in cui il Produttore abbia richiesto e ottenuto direttamente la qualifica in esercizio, senza aver precedentemente richiesto quella a progetto, il ritiro del biometano avverrà non prima di 60 giorni dalla stipula del contratto di ritiro. Il Produttore, successivamente alla ricezione del provvedimento di accoglimento della qualifica in esercizio, è tenuto a indicare al GSE la data di decorrenza del ritiro richiesta che, nelle more dell'entrata in esercizio del portale informatico, deve essere comunicata tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo biometano@pec.gse.it.

Qualora il Produttore abbia attivo sul punto di connessione alla rete un proprio *Shipper*, la data di decorrenza del ritiro del biometano dovrà coincidere con il primo giorno del mese, fermo restando il vincolo dei 60 giorni di cui al precedente periodo.

Nel caso in cui il Produttore scelga una data di decorrenza del contratto di ritiro successiva alla data di decorrenza del periodo di incentivazione, dovrà provvedere a collocare autonomamente il biometano nei trasporti per tutto il periodo antecedente all'attivazione del ritiro da parte del GSE (Figura 5 e Figura 6). In alternativa, il Produttore può scegliere di far coincidere la data di decorrenza del ritiro con quella del periodo di incentivazione (Figura 7). In questo caso il Produttore non dovrà provvedere a collocare autonomamente il biometano nei trasporti. Si precisa che, in ogni caso, nel periodo che va dall'entrata in esercizio alla data di decorrenza del ritiro da parte del GSE, il Produttore, in accordo con quanto stabilito dai codici di rete, dovrà dotarsi di un proprio *Shipper*.

Una volta concluso il processo di qualifica in esercizio, acquisita dal Produttore la data di decorrenza del ritiro, il GSE, nelle more dello sviluppo del portale informatico, invierà il contratto tramite posta elettronica certificata al Produttore che dovrà sottoscriverlo e restituirlo, entro 10 giorni, unitamente a una copia del proprio documento di identità in corso di validità, o del Legale Rappresentante in caso di società. Alla ricezione del contratto sottoscritto, il GSE procederà all'invio sempre tramite posta elettronica certificata di una copia sottoscritta dal proprio Legale Rappresentante. Il contratto si intenderà efficace solo a seguito della ricezione da parte del Produttore della copia firmata dal GSE.

Il Produttore deve inviare la copia sottoscritta del contratto al seguente indirizzo: biometano@pec.gse.it.

Qualifica in esercizio con attivazione del contratto di ritiro - Caso 1

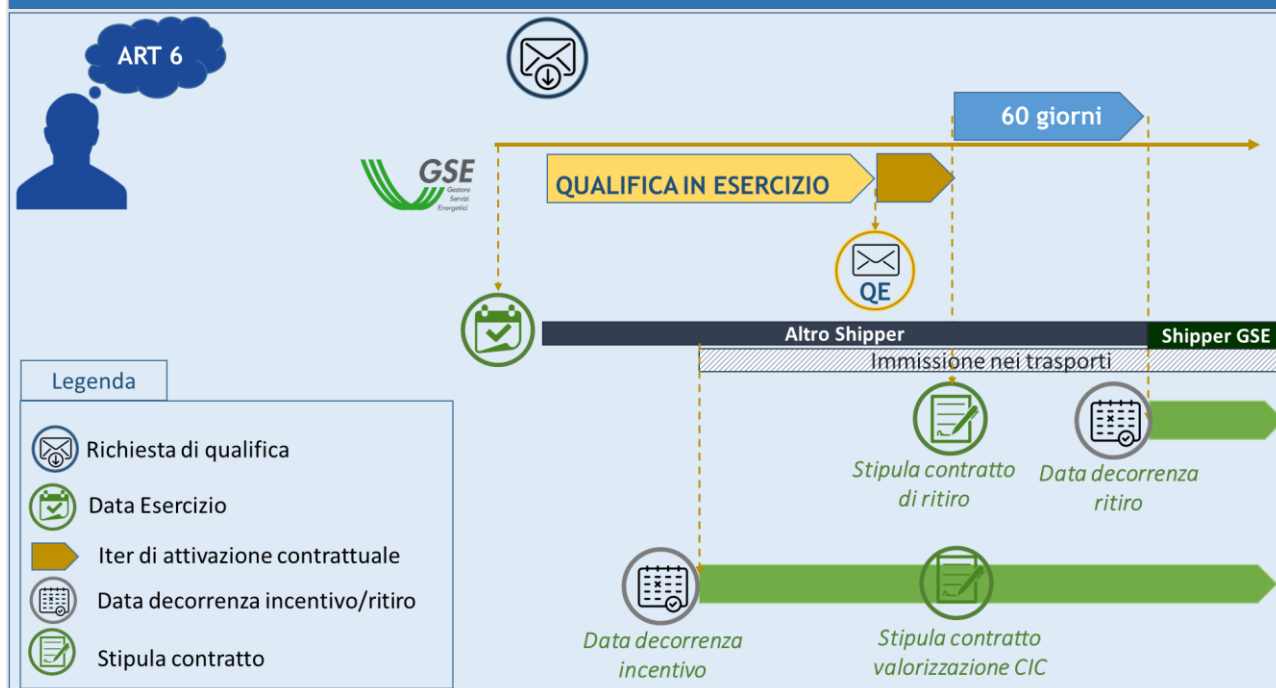


Figura 5 – Attivazione del contratto di ritiro a seguito dell'ottenimento della qualifica in esercizio, con data di decorrenza del ritiro successiva rispetto alla data di decorrenza del periodo di incentivazione.

Qualifica in esercizio con attivazione del contratto di ritiro - Caso 2

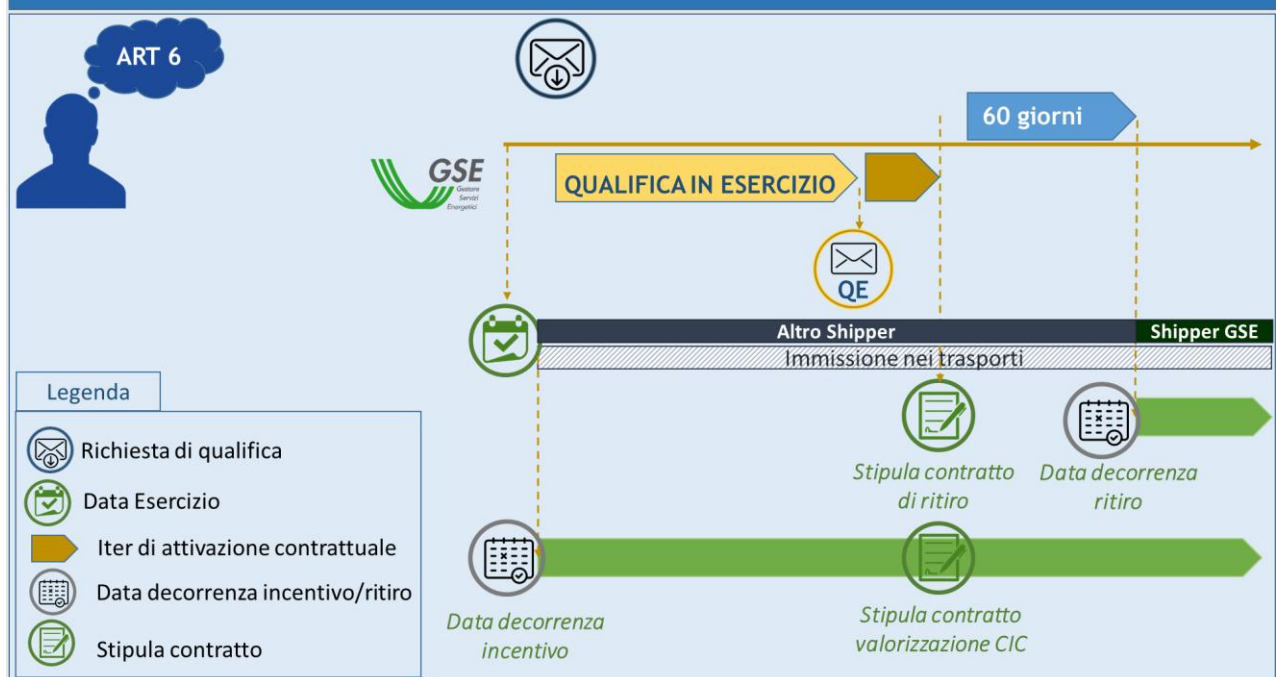


Figura 6 - Attivazione del contratto di ritiro a seguito dell'ottenimento della qualifica in esercizio, con data di decorrenza del ritiro successiva rispetto alla data di decorrenza del periodo di incentivazione. A differenza della figura precedente in questa casistica, la data di decorrenza dell'incentivo coincide con l'entrata in esercizio.



Figura 7 - Attivazione del contratto di ritiro a seguito dell'ottenimento della qualifica in esercizio, con data di decorrenza del ritiro che coincide con la data di decorrenza del periodo di incentivazione.

5.3.2.2 Tempistiche di attivazione del contratto di ritiro nel caso di qualifica a progetto

Al Produttore che ha ottenuto la qualifica a progetto¹¹ e che ha indicato la volontà di avvalersi del ritiro da parte del GSE del biometano immesso nella rete con l'obbligo di connessione di terzi a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, il GSE, nelle more dello sviluppo del portale informativo, invia, contestualmente alla lettera di accoglimento della qualifica a progetto, una lettera di intenti con la quale il Produttore stesso si impegna a sottoscrivere il contratto di ritiro con il GSE a seguito della comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto di produzione (vedi paragrafo 4.4.4). La suddetta lettera, che contiene le informazioni necessarie al GSE per l'attivazione dello *Shipper*, deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta dal Legale Rappresentante e deve essere inviata all'indirizzo PEC biometano@pec.gse.it non prima di 120 giorni rispetto alla data prevista di entrata in esercizio in essa riportata.

Il ritiro da parte del GSE del biometano potrà essere avviato esclusivamente dall'entrata in esercizio e non prima di 60 giorni successiva alla sottoscrizione e invio della lettera di intenti da parte del Produttore.

La mancata compilazione e/o sottoscrizione della lettera di intenti impedisce al GSE di avviare il ritiro; in questi casi, eventuali immissioni di biometano in rete nel periodo non coperto dal GSE devono essere effettuate ricorrendo ad altro Shipper.

¹¹ Sempreché all'atto della richiesta di qualifica a progetto il Produttore abbia conseguito il titolo autorizzativo per la realizzazione dell'intervento e per l'esercizio dell'impianto di produzione e abbia accettato il preventivo di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi. Per maggiori approfondimenti si rimanda ai paragrafi 2.3 e 4.2.

Successivamente alla sottoscrizione della lettera di intenti, il Produttore, nel caso in cui non sia in grado di avviare le immissioni in rete secondo la data prevista di entrata in esercizio comunicata nella lettera di intenti, dovrà fornire apposita comunicazione di rettifica al GSE, riportando le motivazioni del ritardo e la nuova data di avvio prevista. Tale comunicazione, nelle more dello sviluppo del portale informatico, deve essere effettuata tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: biometano@pec.gse.it.

L'informativa di rettifica potrà essere presentata al GSE, al più una sola volta, salvo cause di forza maggiore, con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data di entrata in esercizio riportata nella lettera di intenti. La suddetta data potrà essere posticipata al massimo di 90 giorni rispetto alla precedente indicazione.

Il Produttore è tenuto a comunicare al GSE l'avvio dell'immissione in rete entro 7 giorni dalla data di entrata in esercizio indicata nella lettera di intenti.

Nel caso in cui la comunicazione di rettifica della data prevista di entrata in esercizio (rispetto a quella riportata nella lettera di intenti) ovvero la comunicazione di avvio dell'immissione in rete, non rispettino i vincoli temporali sopra rappresentati, la lettera di intenti non produrrà effetti.

In tali casi il ritiro del biometano da parte del GSE potrà essere avviato solo a seguito dell'ottenimento della qualifica in esercizio dell'impianto secondo le tempistiche riportate nel par. 5.3.2.1.

Insieme alla lettera di intenti il Produttore riceve un modulo in cui, in alternativa, può dichiarare la propria volontà di non avvalersi più del GSE per il ritiro del biometano. In quest'ultimo caso è tenuto a compilare e inviare il suddetto modulo sempre tramite PEC biometano@pec.gse.it.

La mancata compilazione e/o sottoscrizione della lettera di intenti impedisce al GSE di avviare il ritiro. Eventuali ritardi nell'invio della lettera da parte del Produttore possono comportare da parte del GSE lo spostamento in avanti della data di avvio del ritiro.

In questi casi, eventuali immissioni di biometano in rete nel periodo non coperto dal GSE devono essere effettuate ricorrendo ad altro Shipper.

A seguito della comunicazione di entrata in esercizio (vedi paragrafo 4.4.4) dell'impianto, il GSE, nelle more dello sviluppo del portale informatico, invierà il contratto di ritiro tramite posta elettronica certificata al Produttore che dovrà sottoscriverlo e restituirlo, unitamente a una copia del proprio documento di identità in corso di validità, o del Legale Rappresentante in caso di società. Alla ricezione del contratto sottoscritto dal Produttore, il GSE procederà all'invio sempre tramite posta elettronica certificata di una copia sottoscritta dal proprio Legale Rappresentante. Il contratto si intenderà efficace solo a seguito della ricezione da parte del Produttore della copia firmata dal GSE.

Il Produttore, nelle more dello sviluppo del portale informatico, deve inviare la copia sottoscritta del contratto al seguente indirizzo PEC biometano@pec.gse.it.

Qualora al momento del completamento della qualifica in esercizio l'esito della stessa dovesse essere negativo, il GSE provvederà a risolvere il contratto di ritiro precedentemente stipulato, decorsi 60 giorni dalla data di invio del suddetto esito.

La Figura 8 riporta uno schema esemplificativo delle principali tempistiche nel caso di impianto di produzione connesso ad una rete di trasporto con obbligo di connessione di terzi gestita da Snam Rete Gas.



Figura 8 - Attivazione del contratto di ritiro a seguito dell'ottenimento della qualifica a progetto, nel caso di impianto di produzione connesso alla rete di trasporto di SNAM.

5.3.2.3 Comunicazioni obbligatorie da parte del Produttore per la creazione del PIV

Nel caso di impianto connesso ad una rete di trasporto o distribuzione con obbligo di connessione di terzi diversa da quella gestita da Snam Rete Gas, il Produttore, a seguito della richiesta di qualifica a progetto¹², riceverà da parte del GSE la documentazione necessaria all'attivazione del Punto di Ingresso Virtuale (PIV) in accordo con quanto definito nella "Procedura per la gestione dei flussi informativi relativi al PIV" pubblicata sul sito istituzionale di SNAM. La suddetta documentazione dovrà essere restituita al GSE debitamente compilata entro 10 giorni dalla sua ricezione.

¹² Sempreché all'atto della richiesta di qualifica a progetto il Produttore abbia conseguito il titolo autorizzativo per la realizzazione dell'intervento e per l'esercizio dell'impianto di produzione e abbia accettato il preventivo di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi. Per maggiori approfondimenti si rimanda ai paragrafi 2.3 e 4.2.

Le tempistiche per la creazione del PIV previste dalla procedura SNAM sono pari a 90 giorni dalla data di ricezione da parte di SNAM della suddetta documentazione.

L'attivazione del PIV è propedeutica alla predisposizione della lettera di intenti, che in ogni caso non potrà essere stipulata prima dell'ottenimento della qualifica a progetto¹².

Il mancato o parziale invio della documentazione necessaria alla creazione del PIV potrebbe generare ritardi nell'attivazione del ritiro da parte del GSE.

La Figura 9 riporta uno schema esemplificativo delle principali tempistiche nel caso di impianto di produzione connesso ad una rete di trasporto con obbligo di connessione di terzi diversa da quella gestita da Snam Rete Gas.

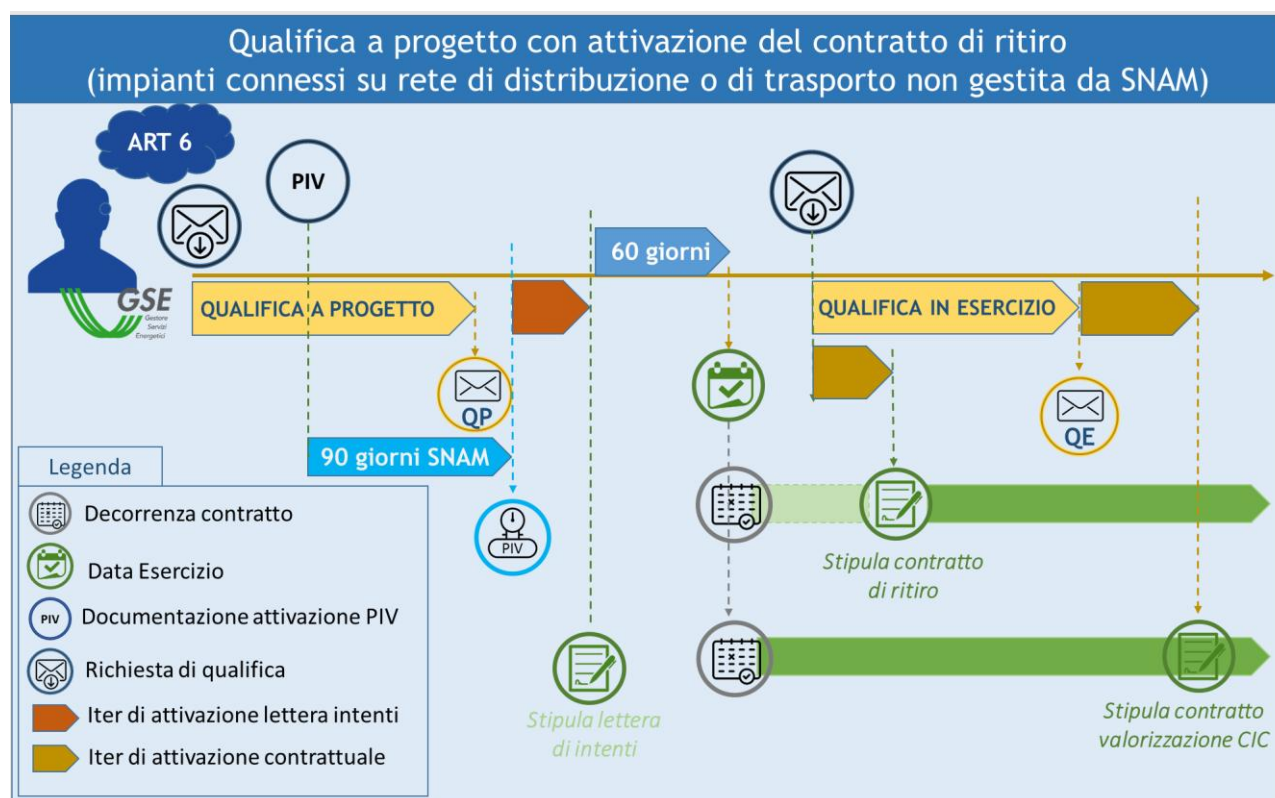


Figura 9 - Attivazione del contratto di ritiro a seguito dell'ottenimento della qualifica a progetto, nel caso di impianto di produzione connesso alla rete di trasporto o distribuzione non gestita da SNAM.

5.3.3 Sintesi attivazione contrattuale art. 6

Di seguito è riportato un prospetto di sintesi sulle modalità e tempistiche di attivazione di tali contratti in funzione della tipologia di qualifica ottenuta.

	Qualifica a PROGETTO	Qualifica in ESERCIZIO
Posso richiedere il ritiro?	SI qualora all'atto della richiesta di qualifica a progetto sia stato presentato: - il titolo autorizzativo conseguito per la realizzazione dell'intervento e all'esercizio dell'impianto di produzione; - la documentazione attestante l'accettazione del preventivo di connessione e trasmissione dello stesso al Gestore di rete.	SI
Da quando decorre il ritiro?	Almeno 60 giorni dopo la sottoscrizione della lettera di intenti e a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.	Almeno 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto di ritiro.
Come?	1. Invio dei moduli per l'attivazione del PIV se previsto per la specifica casistica. 2. Sottoscrizione della lettera di intenti almeno 60 giorni prima dell'entrata in esercizio e non prima di 120 giorni. 3. Sottoscrizione del contratto di ritiro con il GSE a seguito della comunicazione di entrata in esercizio.	Comunicazione al GSE tramite PEC della data di avvio del ritiro e successiva sottoscrizione del contratto di ritiro.
Posso richiedere anche l'incentivo?	NO L'incentivo può essere richiesto solo a seguito dell'ottenimento della qualifica in esercizio con decorrenza dell'incentivo coincidente con quella di decorrenza del ritiro.	SI
Da quando decorre l'incentivo?		È possibile far decorrere il contratto entro 12 mesi dalla data di entrata in esercizio con decorrenza non successiva alla data di decorrenza del ritiro
Come?		Sottoscrivo il contratto di incentivazione inviato dal GSE.
PEC: biometano@pec.gse.it		

5.4 Modalità di attivazione del contratto previsto dall'art. 7

Il Produttore di biocarburanti avanzati può sottoscrivere il contratto di incentivazione previsto dall'art. 7 solo dopo l'ottenimento della qualifica in esercizio dell'impianto.

Successivamente alla ricezione del provvedimento di accoglimento della qualifica in esercizio, il Produttore è tenuto a comunicare al GSE la data di decorrenza del periodo di incentivazione, conformemente a quanto previsto dall'art.1, comma 2, del Decreto; tale data deve essere comunicata, nelle more dell'entrata in esercizio sul Portale dell'apposita funzionalità, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo biometano@pec.gse.it.

Il Produttore ha facoltà di scegliere la data di decorrenza del periodo di incentivazione in accordo con quanto specificato nella definizione di "data di decorrenza del periodo di incentivazione" riportata al paragrafo 11.4.

A seguito della ricezione della comunicazione di decorrenza dell'incentivo e verificati con esito positivo i requisiti soggettivi del Produttore ai fini del controllo antimafia, il GSE, nelle more dello sviluppo del portale informatico, invierà il contratto tramite posta elettronica certificata al Produttore che dovrà sottoscriverlo e restituirlo, unitamente a una copia del proprio documento di identità in corso di validità, o del Legale rappresentante in caso di società. Alla ricezione del contratto sottoscritto dal Produttore, il GSE procederà alla registrazione dello stesso sul portale del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA) e all'invio, sempre tramite posta elettronica certificata, dei codici COR e VERCOR identificati nella suddetta registrazione su RNA unitamente alla copia del contratto sottoscritta dal proprio Legale Rappresentante. Il contratto si intenderà efficace solo a seguito della ricezione da parte del Produttore della copia firmata dal GSE.

Il Produttore deve inviare la copia sottoscritta del contratto al seguente indirizzo PEC biometano@pec.gse.it

5.5 Adempimenti in materia di verifiche antimafia

Il Codice Antimafia prevede che le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici nonché gli Enti e le Aziende vigilate dallo Stato o da altro Ente Pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro Ente Pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e/o subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di assumere i provvedimenti indicati nell'articolo 67 dello stesso Codice, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84, ossia le comunicazioni o le informazioni, disciplinate rispettivamente dagli articoli 87 e 91 del Codice stesso.

Ne deriva che il GSE, nell'ambito delle attività di gestione dei meccanismi di competenza, prende atto mediante l'acquisizione dell'informazione antimafia da Parte delle Prefetture, dell'assenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del D. lgs. 159/2011 nonché di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dei soggetti beneficiari dei meccanismi di incentivazione.

Ai fini dell'erogazione degli importi spettanti, il Produttore che rientri tra i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi del D. lgs 159/2011 e ss.mm.ii., è pertanto tenuto a inoltrare al GSE la seguente documentazione prevista dal medesimo Decreto Legislativo, necessaria a trasmettere alle Prefetture competenti le richieste di rilascio dell'informazione antimafia:

- la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, dalla quale risultino i soggetti da controllare a norma dell'articolo 85 del D.Lgs. 159/2011;
- la dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000, a cura dei medesimi soggetti obbligati, riferita ai loro familiari conviventi di maggiore età;
- l'eventuale dichiarazione di esenzione dall'obbligo della presentazione della documentazione antimafia.

A tale scopo, è stata predisposta una sezione nel portale Area Clienti denominata "*Documentazione Antimafia*" (<https://areaclienti.gse.it/>) che consente agli operatori di scaricare i modelli delle dichiarazioni e di trasmetterli al GSE, sempre tramite il suddetto portale, debitamente compilati, sottoscritti e corredati dei documenti di identità in corso di validità di ogni dichiarante.

Il GSE, effettuati i dovuti controlli formali, provvede a inviare la menzionata documentazione alla Prefettura competente, tramite la BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia).

Il rilascio dell'informazione antimafia è successivo all'accettazione - da parte della Prefettura di competenza - della richiesta avanzata dal GSE ed è immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA.

Il Prefetto, pertanto, effettuate le opportune verifiche rilascia l'informazione antimafia entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta. L'erogazione dei corrispettivi derivanti dall'ammissione al meccanismo incentivante e dalla stipula del contratto sarà, pertanto, condizionata al decorrere dei 30 giorni dalla corretta trasmissione della richiesta alla Prefettura competente attraverso la BDNA, ovvero, nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della documentazione antimafia (articolo 83, comma 3, del Codice Antimafia), sarà condizionata alla trasmissione e all'accoglimento della dichiarazione di esenzione.

L'informazione antimafia ha validità annuale a decorrere dalla data di rilascio della stessa, pertanto, il Produttore deve provvedere al periodico rinnovo della documentazione trasmessa al GSE.

In ogni caso, eventuali variazioni societarie devono essere immediatamente comunicate al GSE dai soggetti sottoposti a verifica, ai fini dell'analisi della nuova documentazione presentata.

6 DETERMINAZIONE DEGLI INCENTIVI

Nel presente capitolo sono illustrate le modalità di determinazione dell'incentivo e dei corrispettivi per il ritiro del biometano avanzato. Il capitolo è strutturato come segue:

- nel paragrafo 6.1 vengono descritte le diverse configurazioni incentivabili e per ognuna di esse è riportata la modalità di determinazione dell'energia incentivabile (configurazioni da 1 a 10 e configurazioni multiple);
- il paragrafo 6.2 rappresenta la modalità di quantificazione dell'energia incentivabile per gli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano;
- nel paragrafo 6.3 vengono dettagliate le modalità di determinazione delle maggiorazioni previste per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione e/o liquefazione pertinenti all'impianto di produzione;
- i paragrafi 6.4 e 6.5 descrivono rispettivamente, la determinazione del numero di CIC spettanti e dei corrispettivi dovuti al Produttore per il ritiro del biometano avanzato.

6.1 Determinazione dell'energia incentivabile per gli impianti di produzione di biometano

Nei seguenti paragrafi sono descritte le modalità di determinazione dell'energia incentivabile per gli impianti di produzione di biometano, sia in presenza sia in assenza del ritiro del biometano da parte del GSE, in relazione alle differenti modalità di immissione in consumo (configurazioni). Si specifica che per standardizzare il processo di acquisizione delle misure viene introdotto il concetto di Punto di Misura (di seguito anche PM) a cui è associata la rilevazione di una o più specifiche grandezze fisiche. Tuttavia, si sottolinea come il concetto di Punto di Misura sia teorico e potrebbe differire da quello fisico su cui sono posizionati i misuratori. Tale scelta è necessaria per poter trattare tutte quelle casistiche per cui una specifica grandezza utile alla determinazione degli incentivi, è rilevata attraverso una serie di differenti contatori. In tali casistiche dovranno essere trasmesse al GSE per ogni punto di misura:

- la somma delle misure relative alla quantità;
- il valore ponderato sulla relativa quantità nel caso di misure di qualità.

Per ogni configurazione sono illustrati schematicamente i punti di misura delle quantità, del potere calorifico superiore, della massa volumica, con indicazione del soggetto preposto alla trasmissione della misura e delle relative tempistiche.

Si evidenzia che la misura della quantità non può essere effettuata tramite l'utilizzo della pesa in quanto deve essere garantita la misura in continuo così come previsto dalla Delibera 64/2020 R/GAS.

Il Produttore è tenuto al rispetto della normativa sulla qualità del biometano di cui al paragrafo 1.3.1.

A tal proposito, nel caso di biometano immesso al di fuori delle reti con obbligo di connessione di terzi, il Produttore deve conservare e fornire, su richiesta del GSE, i dati delle misure e delle analisi attestanti il rispetto dei criteri definiti nella specifica tecnica UNI/TS 11537, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del Decreto.

Il GSE inoltre può predisporre, ai soli fini dell'erogazione dei CIC, controlli sulla qualità dei componenti elencati nel citato rapporto tecnico.

A tal proposito si ricorda che secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del Decreto, in tutti i casi d'immissione del biometano nella rete del gas naturale il GSE può acquisire, anche in telelettura ("TLR GSE"), i dati rilevanti ai fini della corretta determinazione dei CIC. Pertanto, nei casi sottorappresentati in cui il GSE ritiene necessaria la telelettura, la strumentazione di misura installata nel punto di misura deve rispettare le specifiche tecniche definite nel documento sulla telelettura disponibile nella sezione del sito web del GSE dedicata al biometano (guida "*Sistema di telelettura del biometano*"), al fine di consentire la telelettura dei misuratori da parte del GSE stesso; i relativi costi di installazione saranno a carico del Produttore. In caso di difformità fra i dati comunicati dal Produttore e quelli rilevati dal GSE faranno fede questi ultimi.

Condizione necessaria all'attivazione della telelettura è la comunicazione al GSE da parte del Produttore delle caratteristiche tecniche della strumentazione di misura nelle seguenti tempistiche:

- in fase di comunicazione di entrata in esercizio (nel caso di impianto precedentemente qualificato a progetto);
- in fase di richiesta di qualifica in esercizio.

Il Produttore infatti, durante l'istruttoria tecnica del GSE volta al rilascio della qualifica in esercizio dell'impianto di produzione di biometano, deve dare evidenza che, laddove sia necessaria l'installazione di sistemi di misura teleletti dal GSE (nel seguito indicati con "TLR GSE"), tali apparecchiature siano conformi alle specifiche tecniche previste nella succitata guida "*Sistema di telelettura del biometano*" e deve garantire la disponibilità al GSE del set di informazioni necessarie alla determinazione degli incentivi.

Al riguardo si rimanda inoltre a quanto specificato ai paragrafi 4.2 e 12.1.4 delle presenti Procedure (rif. documenti ID n. 13 e 25 da allegare alla richiesta di qualifica).

Si specifica che anche nei casi in cui è prevista la telelettura, il GSE può richiedere al Produttore di biometano l'invio dei dati di misura attraverso apposita autodichiarazione entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento dei dati (m+1).

Si evidenzia che i misuratori previsti nelle configurazioni di seguito riportate devono essere dotati di sistemi antifrode.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 8 del Decreto, non viene effettuata alcuna detrazione in termini di energia utilizzata per la produzione di biometano, ivi inclusa l'energia derivante da eventuali impianti di produzione di energia elettrica già oggetto di incentivazione.

Si evidenzia che il mese oggetto di incentivazione e di ritiro del biometano da parte del GSE è il mese gas (vedi capitolo 11), pertanto tutti i dati e le misure mensili devono far riferimento a tale periodo.

Si precisa che nelle more dell'aggiornamento della normativa tecnica di settore sui sistemi di misura del gas liquefatto i valori medi mensili ponderati del potere calorifico superiore e della massa volumica saranno determinati in linea con quanto indicato al paragrafo 12.4, coincidenti con quanto previsto dalla norma UNI/TS 11629.

Si sottolinea che per quanto riguarda le misure trasmesse dal trasportatore/distributore la gestione delle rettifiche avverrà secondo quanto previsto dal Codice di Rete SNAM, pertanto, la misura verrà acquisita fino ad un massimo di cinque anni dal periodo di competenza. Invece per quanto concerne i dati di misure dal Produttore verranno rispettate le tempistiche riportate nel paragrafo 7.2. Infine, si segnala che in entrambi i casi la rideterminazione dei CIC avverrà sempre secondo le tempistiche e modalità riportate nel suddetto paragrafo.

Si rammenta che nel calcolo dell'energia incentivabile per le diverse configurazioni sarà sempre considerato il quantitativo di biometano sostenibile indicato nel certificato di sostenibilità, seppure non esplicitamente riportato nelle formule dei paragrafi da 6.1.1 a 6.1.12. Inoltre, nel caso di "bilancio di massa" di cui al paragrafo 3.1.1 il quantitativo massimo di biometano avanzato incentivabile, non potrà superare la massima produzione di biometano avanzato calcolata in accordo a quanto previsto nel sopracitato paragrafo.

Gli algoritmi di calcolo dell'energia incentivabile riportati nei seguenti sotto-paragrafi sono validi a partire dal primo gennaio 2024. Per le produzioni relative al periodo transitorio di cui al paragrafo 3.3 e a periodi precedenti si rimanda a quanto previsto dalla versione 5.0 delle presenti Procedure Applicative. Per le produzioni relative ai mesi intercorrenti tra il citato periodo transitorio e il 31 dicembre 2023 si applicano gli algoritmi di calcolo dell'energia incentivabile riportati nei seguenti sotto-paragrafi utilizzando il PCI in luogo del PCS.

6.1.1 Configurazione 1: Immissione in consumo nei trasporti mediante reti con obbligo di connessione di terzi – senza ritiro fisico

La Figura 10 mostra uno schema rappresentativo delle misure rilevanti, nel caso di immissione in consumo nei trasporti mediante reti con obbligo di connessione di terzi, senza il ritiro del biometano da parte del GSE, mentre la Tabella 2 riporta le responsabilità e le tempistiche di invio dei dati per ciascuna grandezza.

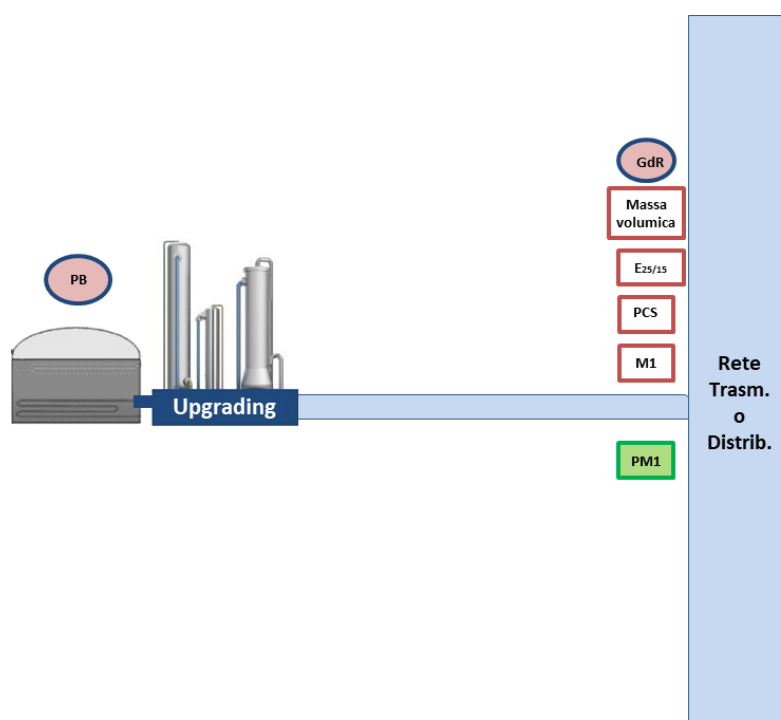


Figura 10 – Schema dei punti di misura e delle grandezze rilevanti ai fini del calcolo della quantità ammessa all'incentivo nel caso di immissione in consumo nei trasporti mediante reti con obbligo di connessione di terzi senza il ritiro del biometano.

La quantità ammessa all'incentivo è determinata come:

$$Ei_n = M1_n \cdot PCS_n$$

dove:

- Ei_n = energia incentivabile nel mese n ;
- $M1_n$ = quantità mensile del biometano misurata nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi;
- PCS_n = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico superiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi, fornito dal Gestore di rete su base mensile con dettaglio giornaliero.

Grandezza rilevante	Responsabile della raccolta e della validazione delle misure	Trasmissione misure	Unità di misura del dato trasmesso	Periodo a cui si riferisce il dato	Frequenza di trasmissione
M1	GdR	GdR	Sm ³	Mese N con dettaglio giornaliero	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1

Grandezza rilevante	Responsabile della raccolta e della validazione delle misure	Trasmissione misure	Unità di misura del dato trasmesso	Periodo a cui si riferisce il dato	Frequenza di trasmissione
PCS	GdR	GdR	kWh/Sm ³	Mese N con dettaglio giornaliero	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1

Tabella 2 – Sintesi delle grandezze utili ai fini del riconoscimento dell'incentivo per il biometano immesso in consumo nei trasporti mediante reti con obbligo di connessione di terzi senza il ritiro del biometano.

6.1.2 Configurazione 2: Immissione in consumo nei trasporti mediante rete con obbligo di connessione di terzi collegata all'impianto di produzione tramite carri bombolai – senza ritiro fisico

La Figura 11 mostra uno schema rappresentativo delle misure rilevanti, nel caso di immissione in consumo nei trasporti mediante rete con obbligo di connessione di terzi collegata all'impianto di produzione tramite carri bombolai, senza ritiro del biometano da parte del GSE, mentre la Tabella 3 riporta le responsabilità e le tempistiche di invio dei dati per ciascuna grandezza.

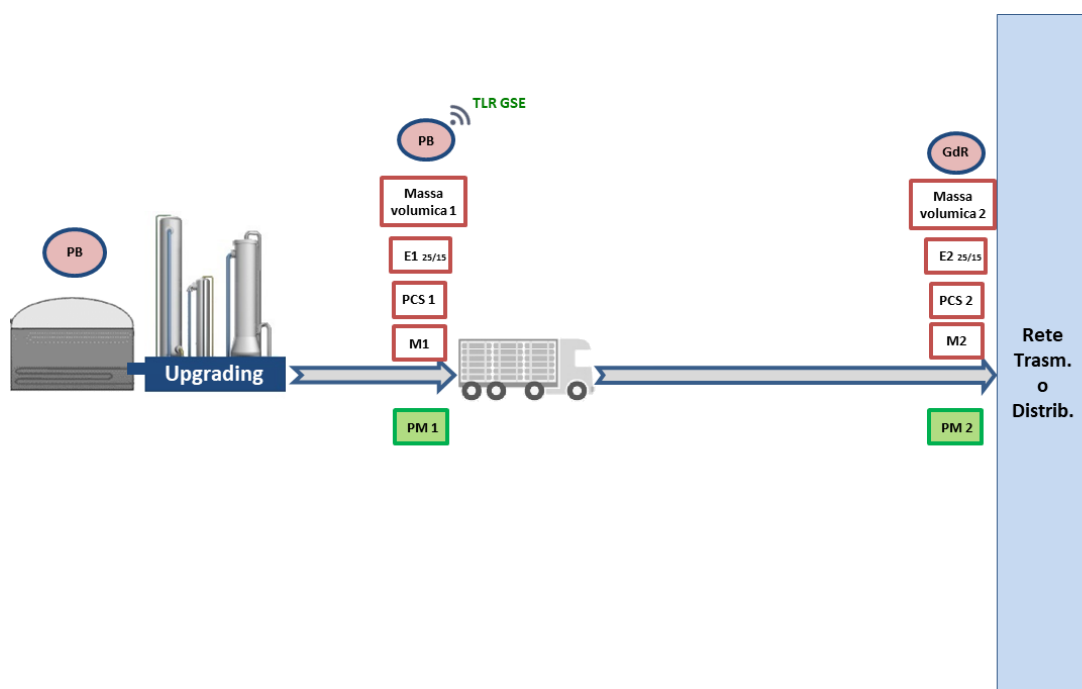


Figura 11 – Schema dei punti di misura e delle grandezze rilevanti ai fini del calcolo della quantità ammessa all'incentivo nel caso di immissione in consumo nei trasporti mediante rete con obbligo di connessione di terzi collegata all'impianto di produzione tramite carri bombolai, senza il ritiro del biometano.

La quantità ammessa all'incentivo è determinata come:

$$Ei_n = \min(M1_n \cdot PCS\ 1_n; M2_n \cdot PCS\ 2_n)$$

dove:

- Ei_n = energia incentivabile nel mese n ;
- $M1_n$ = quantità mensile del biometano misurata nel punto di carico del carro bombolaio o simili;
- $M2_n$ = quantità mensile del biometano misurata nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi;
- $PCS\ 1_n$ = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico superiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano, misurata con dettaglio almeno giornaliero nei pressi del punto di carico del carro bombolaio o simili;
- $PCS\ 2_n$ = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico superiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano, misurata con dettaglio almeno giornaliero nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi, fornito dal Gestore di rete su base mensile con dettaglio giornaliero.

Grandezza rilevante	Responsabile della raccolta e della validazione delle misure	Trasmissione misure	Unità di misura del dato trasmesso	Periodo a cui si riferisce il dato	Frequenza di trasmissione
M1	PB	TLR GSE	Sm ³	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
M2	GdR	GdR	Sm ³	Mese N con dettaglio giornaliero	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
PCS 1	PB	TLR GSE	kWh/Sm ³	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
PCS 2	GdR	GdR	kWh/Sm ³	Mese N con dettaglio giornaliero	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1

Tabella 3 – Sintesi delle grandezze utili ai fini del riconoscimento dell'incentivo per il biometano immesso in consumo nei trasporti mediante rete con obbligo di connessione di terzi collegata all'impianto di produzione tramite carri bombolai, senza il ritiro del biometano.

6.1.3 Configurazione 3: Immissione in consumo nei trasporti mediante connessione diretta all'impianto di distribuzione di gas naturale – senza ritiro fisico

La Figura 12 mostra uno schema rappresentativo delle misure rilevanti, nel caso di immissione in consumo nei trasporti mediante connessione diretta all'impianto di distribuzione di gas naturale, senza ritiro del biometano da parte del GSE, mentre la Tabella 4 riporta le responsabilità e le tempistiche di invio dei dati per ciascuna grandezza.

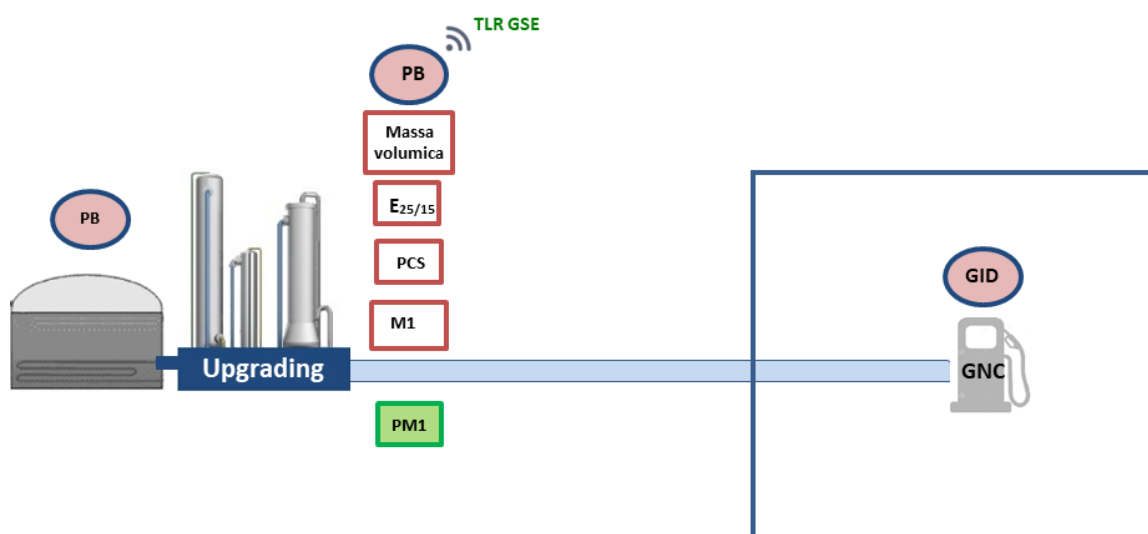


Figura 12 – Schema dei punti di misura e delle grandezze rilevanti ai fini del calcolo della quantità ammessa all’incentivo nel caso di immissione in consumo nei trasporti mediante connessione diretta all’impianto di distribuzione di gas naturale senza ritiro del biometano.

La quantità ammessa all’incentivo è determinata come:

$$Ei_n = M1_n \cdot PCS_n$$

dove:

- Ei_n = energia incentivabile nel mese n;
- $M1_n$ = quantità mensile del biometano misurata nel punto di immissione nella rete del gas naturale, fornito dal Produttore di biometano su base mensile e teleletto dal GSE;
- PCS_n = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico superiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero nel punto di connessione con l’impianto di distribuzione del gas naturale.

Grandezza rilevante	Responsabile della raccolta e della validazione delle misure	Trasmissione misure	Unità di misura del dato trasmesso	Periodo a cui si riferisce il dato	Frequenza di trasmissione
M1	PB	TLR GSE	Sm ³	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
PCS	PB	TLR GSE	kWh/Sm ³	Mese N	Mensile - Entro il giorno 10 del mese N+1

Tabella 4 – Sintesi delle grandezze utili ai fini del riconoscimento dell’incentivo per il biometano utilizzato nei trasporti mediante connessione diretta all’impianto di produzione, senza ritiro del biometano.

6.1.4 Configurazione 4: Immissione in consumo nei trasporti mediante carri bombolai – senza ritiro fisico

La Figura 13 mostra uno schema rappresentativo delle misure rilevanti, nel caso di immissione in consumo nei trasporti mediante carri bombolai, senza ritiro del biometano da parte del GSE, mentre la Tabella 5 riporta le responsabilità e le tempistiche di invio dei dati per ciascuna grandezza.

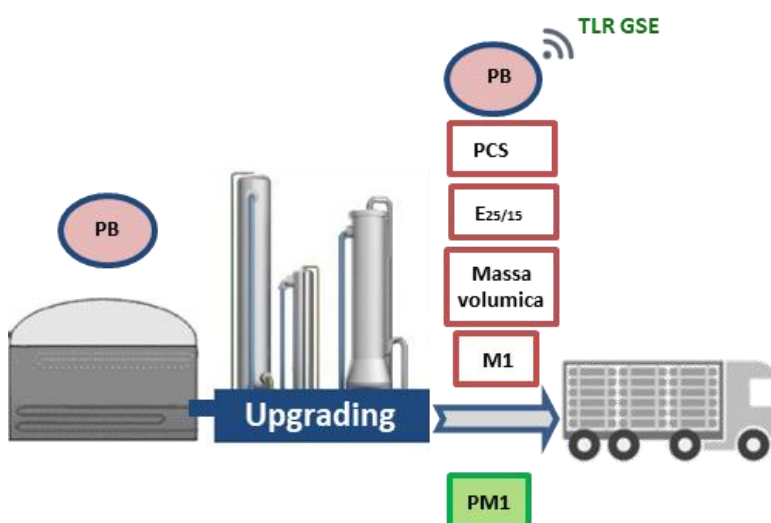


Figura 13 – Schema dei punti di misura e delle grandezze rilevanti ai fini del calcolo della quantità ammessa all’incentivo nel caso di immissione in consumo nei trasporti mediante carri bombolai, senza il ritiro del biometano.

La quantità ammessa all’incentivo è determinata come:

$$Ei_n = M1_n \cdot PCS_n$$

dove:

- Ei_n = energia incentivabile nel mese n;
- $M1_n$ = quantità mensile del biometano misurata nei pressi del punto di carico del carro bombolaio o simili;
- PCS_n = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico superiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero nei pressi del punto di carico del carro bombolaio o simili.

<i>Grandezza rilevante</i>	<i>Responsabile della raccolta e della validazione delle misure</i>	<i>Trasmissione misure</i>	<i>Unità di misura del dato trasmesso</i>	<i>Periodo a cui si riferisce il dato</i>	<i>Frequenza invio del dato</i>
M1	PB	TLR GSE	Sm ³	Mese N	Mensile- Entro il giorno 10 del mese N+1
PCS	PB	TLR GSE	kWh/ Sm ³	Mese N	Mensile - Entro il giorno 10 del mese N+1

Tabella 5 – Sintesi delle grandezze utili ai fini del riconoscimento dell'incentivo per il biometano immesso in consumo nei trasporti mediante carri bombolai, senza il ritiro del biometano.

Con riferimento alle misure rilevate nei pressi del punto di carico del carro bombolaio o simili, si rammenta che il GSE ha la facoltà di richiedere tali dati anche al Produttore.

6.1.5 Configurazione 5: Immissione in consumo mediante il trasporto del biometano in forma liquida (BML) e connessione diretta all'impianto di liquefazione – senza ritiro fisico

La Figura 14 mostra uno schema rappresentativo delle misure rilevanti, nel caso di immissione in consumo mediante il trasporto del biometano in forma liquida (BML) e connessione diretta all'impianto di liquefazione, senza ritiro del biometano da parte del GSE, mentre la Tabella 6 riporta le responsabilità e le tempistiche di invio dei dati per ciascuna grandezza.

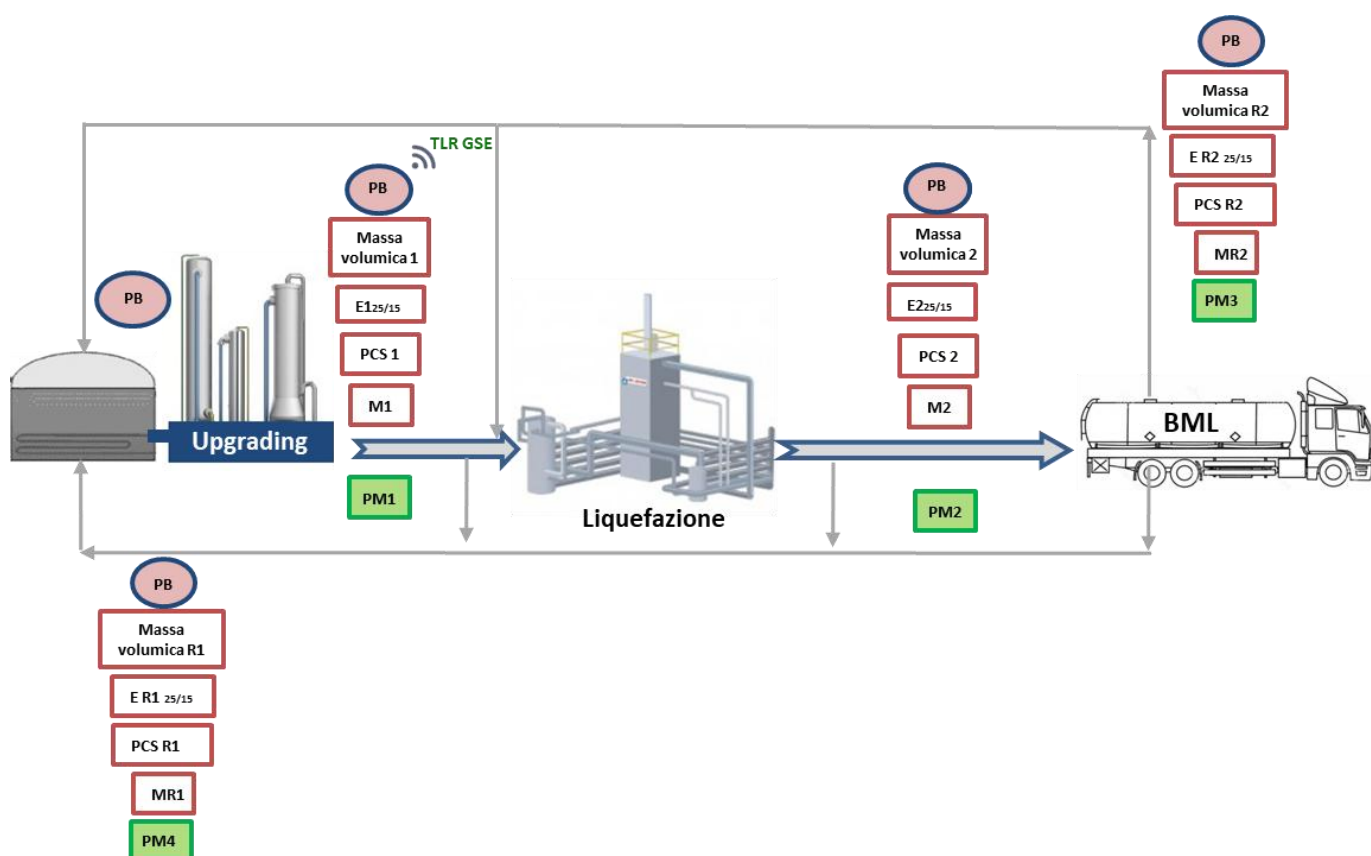


Figura 14 – Schema dei punti di misura e delle grandezze rilevanti ai fini del calcolo della quantità ammessa all'incentivo nel caso di immissione in consumo nei trasporti mediante il trasporto del biometano in forma liquida (BML) e connessione diretta all'impianto di liquefazione, senza ritiro del biometano.

Nella presente configurazione dovranno essere rispettati i seguenti vincoli:

1. tra il dispositivo di *upgrading* e il punto di misura PM1 non devono esserci apporti di altro gas differente dal biometano proveniente dall'impianto di produzione;
2. in caso di presenza di un sistema di stoccaggio del biometano liquido, il punto di misura PM2 dovrà essere sempre a valle dello stoccaggio stesso e in prossimità del punto di carico del carro criogenico;
3. il collegamento tra impianto di liquefazione e sistema di stoccaggio deve avvenire attraverso una condotta privata. Pertanto, non è ammesso che il sito di stoccaggio sia contestualmente collegato tramite carri criogenici sia all'impianto di liquefazione che all'impianto di distribuzione di gas naturale. Di seguito si riporta uno schema della configurazione non ammessa descritta nel presente vincolo:

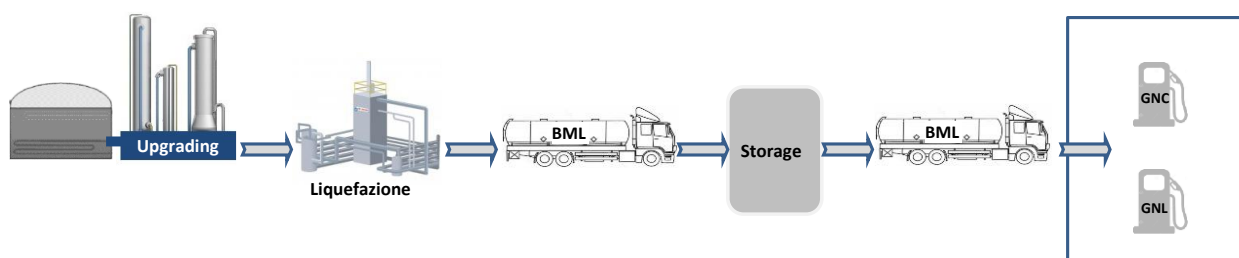


Figura 15- Configurazione NON ammessa secondo quanto riportato al vincolo 3 relativo alla configurazione 5

Eventuali sistemi di stoccaggio situati presso l'impianto di distribuzione stradale di gas naturale per i trasporti non richiedono ulteriori punti di misura oltre a quelli già previsti in Figura 14.

Sarà necessario rilevare tutti i riciccoli dovuti a *boil off* che si verificano a valle del punto di misura PM2 e tutti quelli che reintroducono il biometano a monte del PM1, al fine di evitare doppi conteggi dei quantitativi energetici misurati ai punti PM1 e PM2 della Figura 14.

Si evidenzia che in Figura 14 sono rappresentati tutti i punti di misura e le rispettive grandezze da rilevare con riferimento alla configurazione impiantistica più complessa. Tuttavia in caso di configurazioni impiantistiche differenti, o di minore complessità, il GSE valuterà caso per caso, nel corso dell'istruttoria di qualifica dell'impianto di produzione, le grandezze che risulta effettivamente opportuno rilevare. Ovvero, in determinate casistiche potrebbe essere superfluo rilevare talune grandezze ove non determinanti ai fini della corretta quantificazione dell'energia incentivabile (ad esempio la misura della qualità in corrispondenza del *boil off* potrebbe non essere richiesta in determinate configurazioni). In tale ambito verrà conseguentemente definito l'algoritmo di calcolo dell'energia incentivabile. Nel caso in cui il punto di misura PM1 non rientri all'interno dell'algoritmo di calcolo dell'energia incentivabile sotto riportato, per la definizione della quantità di biometano misurata al punto M2 valgono le seguenti indicazioni:

- per il primo mese di calcolo dell'incentivo verranno considerati i soli quantitativi misurati nel punto M2 ma prodotti a partire dalla data di decorrenza del periodo di incentivazione (come rilevati al punto PM1);
- per l'ultimo mese di calcolo dell'incentivo ai sensi dell'articolo 6 del Decreto, verranno considerati anche i quantitativi misurati nel punto M2 successivamente alla data di scadenza del periodo di incentivazione ma prodotti entro tale data (come rilevati al punto PM1).

Al fine di avere una valutazione preliminare da parte del GSE, prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, è necessario presentare una richiesta di qualifica a progetto secondo le modalità indicate al par. 4.4.1.

Nel caso in cui debbano essere rilevate tutte le grandezze previste in Figura 14, la quantità ammessa all'incentivo è determinata come:

$$Ei_n = \min \left[M1_n \cdot PCS1_n - \sum_{r=1}^{R1} MR1_{n_r} \cdot PCS R1_{n_r}; \frac{M2_n}{Massa\ volumica\ 2_n} \cdot PCS2_n - \sum_{r=1}^{R2} MR2_{n_r} \cdot PCS R2_{n_r} \right]$$

dove:

- Ei_n = energia incentivabile nel mese n;
- $M1_n$ = quantità mensile del biometano misurata a valle del dispositivo di *upgrading* e a monte del sistema di liquefazione;
- $M2_n$ = quantità mensile del biometano misurata a valle del sistema di liquefazione e in prossimità del punto di carico dei carri criogenici, espressa in kg. In caso di presenza di un sistema di stoccaggio la misura dovrà essere effettuata a valle di tale componente. Tra il punto di misura ed il punto di carico non dovrà essere presente nessuna linea di ricircolo di biometano o di adduzione di combustibile di origine fossile. Tale quantitativo è attestato anche dalla documentazione fiscale (Documento di Trasporto - DDT) che deve essere conservata dal Produttore ed è fornita su richiesta del GSE, al fine di poter effettuare delle verifiche sulle quantità incentivate;
- $MR1_{n_r}$ = quantità mensile del biometano reintrodotta a monte di PM1, relativa al generico ricircolo "r" ed espressa in Sm³. Tale termine è necessario per evitare doppi conteggi dei quantitativi energetici misurati al PM1. Nella sommatoria dell'energia ricircolata R1 rappresenta il numero totale di ricircoli reintrodotti a monte di PM1;
- $MR2_{n_r}$ = quantità mensile del biometano ricircolato a causa di *boil off* che si verificano a valle di PM2, relativa al generico ricircolo "r" ed espressa in Sm³. Tale termine è necessario per evitare doppi conteggi dei quantitativi energetici misurati al PM2. Nella sommatoria relativa all'energia ricircolata, R2 rappresenta il numero totale di ricircoli reintrodotti a monte di PM2;
- $PCS1_n$ = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico superiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero a valle del dispositivo di *upgrading* e a monte del sistema di liquefazione;
- $PCS2_n$ = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico superiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero a valle del sistema di liquefazione, in prossimità del punto di carico dei carri criogenici, sulla linea di spillamento per la rigassificazione necessaria a misurare la qualità del biometano;
- $PCS R1_{n_r}$ = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico superiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero sulla linea di ricircolo "r" reintrodotta a monte di PM1;
- $PCS R2_{n_r}$ = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico superiore relativo al generico ricircolo "r" reintrodotta a monte di PM2 e dovuto ai *boil off* che si verificano a valle di PM2. Il potere calorifico superiore è determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero;

- *Massa volumica 2_n* = massa volumica media mensile, ponderata in base alla quantità del biometano, misurata con dettaglio almeno giornaliero, riferita alle condizioni standard, rilevata sulla misura effettuata a valle del sistema di liquefazione, in prossimità del punto di carico dei carri criogenici, sulla linea di spillamento per la rigassificazione necessaria a misurare la qualità del biometano.

Grandezza rilevante	Responsabile della raccolta e della validazione delle misure	Trasmissione misure	Unità di misura del dato trasmesso	Periodo a cui si riferisce il dato	Frequenza di trasmissione
M1	PB	TLR GSE	Sm ³	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
M2	PB	PB	kg	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
MR1 _r	PB	PB	Sm ³	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
MR2 _r	PB	PB	Sm ³	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
PCS 1	PB	TLR GSE	kWh/Sm ³	Mese N	Mensile - Entro il giorno 10 del mese N+1
PCS 2	PB	PB	kWh/Sm ³	Mese N	Mensile - Entro il giorno 10 del mese N+1
PCS R1 _n	PB	PB	kWh/Sm ³	Mese N	Mensile - Entro il giorno 10 del mese N+1
PCS R2 _n	PB	PB	kWh/Sm ³	Mese N	Mensile - Entro il giorno 10 del mese N+1
Massa volumica 2	PB	PB	Kg/Sm ³	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1

Tabella 6- Sintesi delle grandezze rilevanti ai fini del calcolo della quantità ammessa all'incentivo nel caso di immissione in consumo nei trasporti mediante il trasporto del biometano in forma liquida (BML), senza ritiro del biometano.

Nel caso in cui l'impianto di liquefazione è direttamente connesso a più impianti di produzione di biometano e/o riceve dei contributi di gas naturale (ad esempio tramite un collegamento alla rete con obbligo di connessione terzi) l'energia in uscita dall'impianto di liquefazione, misurata al punto PM2, è ripartita tra i vari impianti di produzione di biometano tenendo conto di tutti i flussi energetici in ingresso al liquefattore.

6.1.6 Configurazione 5 bis: Immissione in consumo del biometano in forma liquida (BML) tramite connessione diretta all'impianto di liquefazione e a quello di distribuzione – senza ritiro fisico

La Figura 16 mostra uno schema rappresentativo delle misure rilevanti, nel caso di immissione in consumo del biometano in forma liquida (BML) tramite connessione diretta all'impianto di liquefazione e a quello di distribuzione, senza ritiro del biometano da parte del GSE, mentre la Tabella 7 riporta le responsabilità e le tempistiche di invio dei dati per ciascuna grandezza.

Nella presente configurazione dovranno essere rispettati i seguenti vincoli:

1. tra il dispositivo di *upgrading* e il punto di misura PM1 non devono esserci apporti di altro gas differente dal biometano proveniente dall'impianto di produzione;
2. in caso di presenza di un sistema di stoccaggio del biometano liquido, il punto di misura PM2 dovrà essere sempre a valle dello stoccaggio stesso.

Eventuali sistemi di stoccaggio situati presso l'impianto di distribuzione stradale di gas naturale per i trasporti non richiedono ulteriori punti di misura oltre a quelli già previsti in Figura 16.

Sarà necessario rilevare tutti i riciccoli dovuti a *boil off* che si verificano a valle del punto di misura PM2 e tutti quelli che reintroducono il biometano a monte del PM1, al fine di evitare doppi conteggi dei quantitativi energetici misurati ai punti PM1 e PM2 della Figura 16.

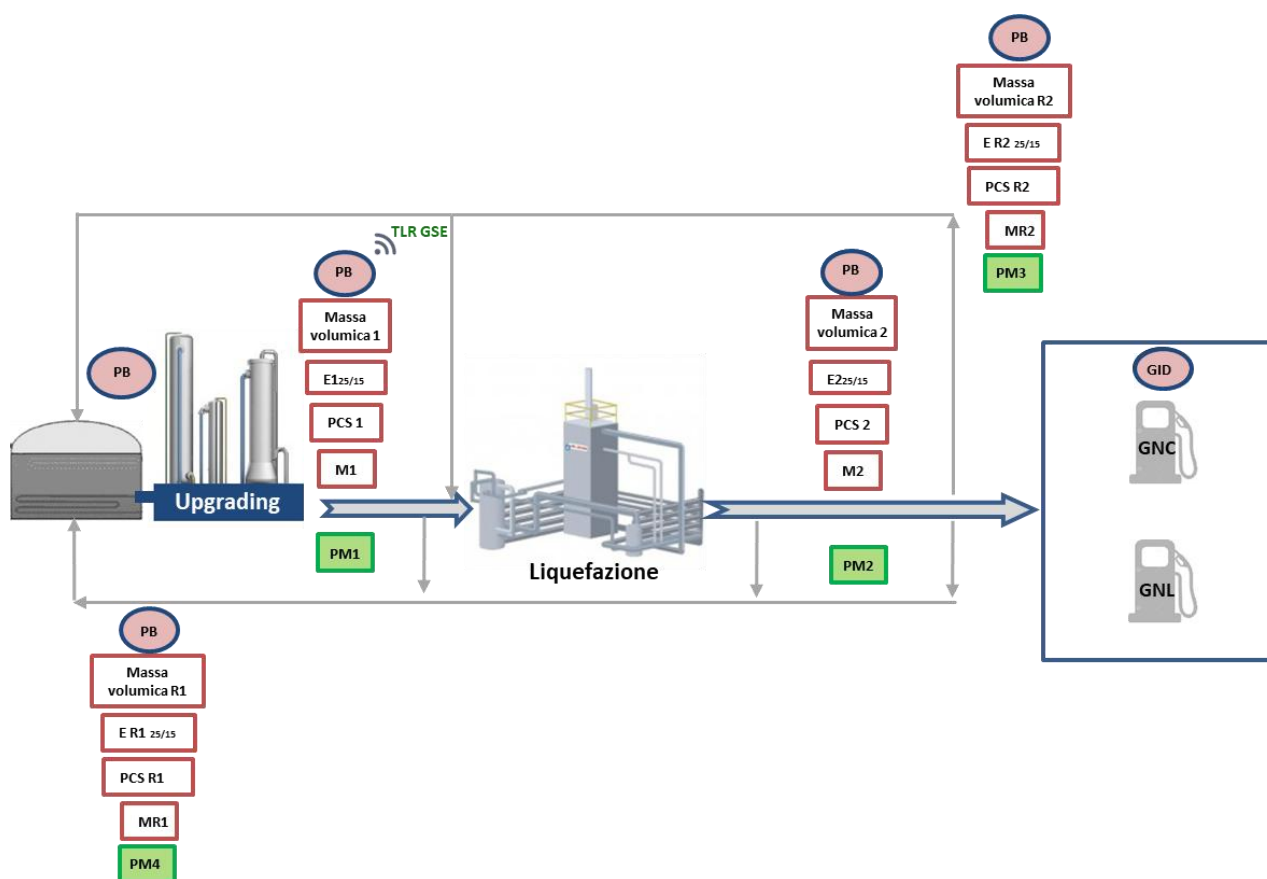


Figura 16 – Schema dei punti di misura e delle grandezze rilevanti ai fini del calcolo della quantità ammessa all'incentivo nel caso di immissione in consumo del biometano in forma liquida (BML) tramite connessione diretta all'impianto di liquefazione e a quello di distribuzione, senza ritiro del biometano da parte del GSE.

Si evidenzia che in Figura 16 sono rappresentati tutti i punti di misura e le rispettive grandezze da rilevare con riferimento alla configurazione impiantistica più complessa. Tuttavia in caso di configurazioni impiantistiche differenti, o di minore complessità, il GSE valuterà caso per caso, nel corso dell'istruttoria di qualifica dell'impianto di produzione, le grandezze che risulta effettivamente opportuno rilevare. Ovvero, in determinate casistiche potrebbe essere superfluo rilevare talune grandezze ove non determinanti ai fini della corretta quantificazione dell'energia incentivabile (ad esempio la misura della qualità in corrispondenza del *boil off* potrebbe non essere richiesta in determinate configurazioni). In tale ambito verrà conseguentemente definito l'algoritmo di calcolo dell'energia incentivabile. Nel caso in cui il punto di misura PM1 non rientri all'interno dell'algoritmo di calcolo dell'energia incentivabile sotto riportato, per la definizione della quantità di biometano misurata al punto M2 valgono le seguenti indicazioni:

- per il primo mese di calcolo dell'incentivo verranno considerati i soli quantitativi misurati nel punto M2 ma prodotti a partire dalla data di decorrenza del periodo di incentivazione (come rilevati al punto PM1);
- per l'ultimo mese di calcolo dell'incentivo ai sensi dell'articolo 6 del Decreto, verranno considerati anche i quantitativi misurati nel punto M2 successivamente alla data di scadenza del periodo di incentivazione ma prodotti entro tale data (come rilevati al punto PM1).

Al fine di avere una valutazione preliminare da parte del GSE, prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, è necessario presentare una richiesta di qualifica a progetto secondo le modalità indicate al par. 4.4.1.

Nel caso in cui debbano essere rilevate tutte le grandezze previste in Figura 16, la quantità ammessa all'incentivo è determinata come:

$$Ei_n = \min \left[M1_n \cdot PCS1_n - \sum_{r=1}^{R1} MR1_{nr} \cdot PCS R1_{nr}; \frac{M2_n}{Massa\ volumica\ 2_n} \cdot PCS2_n - \sum_{r=1}^{R2} MR2_{nr} \cdot PCS R2_{nr} \right]$$

dove:

- Ei_n = energia incentivabile nel mese n;
- $M1_n$ = quantità mensile del biometano misurata a valle del dispositivo di *upgrading* e a monte del sistema di liquefazione;
- $M2_n$ = quantità mensile del biometano misurata a valle del sistema di liquefazione in kg. La misura andrà effettuata a valle di eventuali sistemi di stoccaggio;
- $MR1_{nr}$ = quantità mensile del biometano reintrodotta a monte di PM1, relativa al generico ricircolo "r" ed espressa in Sm^3 . Tale termine è necessario per evitare doppi conteggi dei

quantitativi energetici misurati al PM1. Nella sommatoria dell'energia ricircolata $R1$ rappresenta il numero totale di ricircoli reintrodotti a monte di PM1;

- $MR2_{n_r}$ = quantità mensile del biometano ricircolato a causa di *boil off* che si verificano a valle di PM2, relativa al generico ricircolo "r" ed espressa in Sm^3 . Tale termine è necessario per evitare doppi conteggi dei quantitativi energetici misurati al PM2. Nella sommatoria relativa all'energia ricircolata, $R2$ rappresenta il numero totale di ricircoli reintrodotti a monte di PM2;
- $PCS1_n$ = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico superiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero a valle del dispositivo di *upgrading* e a monte del sistema di liquefazione;
- $PCS2_n$ = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico superiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero a valle del sistema di liquefazione sulla linea di spillamento per la rigassificazione necessaria a misurare la qualità del biometano;
- $PCS R1_{n_r}$ = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico superiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero sulla linea di ricircolo "r" reintrodotta a monte di PM1;
- $PCS R2_{n_r}$ = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico superiore relativo al generico ricircolo "r" reintrodotta a monte di PM2 e dovuto ai *boil off* che si verificano a valle di PM2. Il potere calorifico superiore è determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero;
- $Massa volumica 2_n$ = massa volumica media mensile, ponderata in base alla quantità del biometano, misurata con dettaglio almeno giornaliero, riferita alle condizioni standard, rilevata sulla misura effettuata a valle del sistema di liquefazione sulla linea di spillamento per la rigassificazione necessaria a misurare la qualità del biometano.

Grandezza rilevante	Responsabile della raccolta e della validazione delle misure	Trasmissione misure	Unità di misura del dato trasmesso	Periodo a cui si riferisce il dato	Frequenza di trasmissione
M1	PB	TLR GSE	Sm^3	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
M2	PB	PB	kg	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
MR1 _r	PB	PB	Sm^3	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
MR2 _r	PB	PB	Sm^3	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1

Grandezza rilevante	Responsabile della raccolta e della validazione delle misure	Trasmissione misure	Unità di misura del dato trasmesso	Periodo a cui si riferisce il dato	Frequenza di trasmissione
PCS 1	PB	TLR GSE	kWh/Sm ³	Mese N	Mensile - Entro il giorno 10 del mese N+1
PCS 2	PB	PB	kWh/Sm ³	Mese N	Mensile - Entro il giorno 10 del mese N+1
PCS R1 _n	PB	PB	kWh/Sm ³	Mese N	Mensile - Entro il giorno 10 del mese N+1
PCS R2 _n	PB	PB	kWh/Sm ³	Mese N	Mensile - Entro il giorno 10 del mese N+1
Massa volumica 2	PB	PB	Kg/Sm ³	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1

Tabella 7- Sintesi delle grandezze rilevanti ai fini del calcolo della quantità ammessa all'incentivo nel caso di immissione in consumo nei trasporti mediante il trasporto del biometano in forma liquida (BML), senza ritiro del biometano.

Nel caso in cui l'impianto di liquefazione è direttamente connesso a più impianti di produzione di biometano e/o riceve dei contributi di gas naturale (ad esempio tramite un collegamento alla rete con obbligo di connessione terzi) l'energia in uscita dall'impianto di liquefazione, misurata al punto PM2, è ripartita tra i vari impianti di produzione di biometano tenendo conto di tutti i flussi energetici in ingresso al liquefattore.

6.1.7 Configurazione 6: Immissione in consumo mediante il trasporto del biometano in forma liquida (BML) e connessione all'impianto di liquefazione tramite carri bombolai – senza ritiro fisico

La Figura 17 mostra uno schema rappresentativo delle misure rilevanti, nel caso di immissione in consumo mediante il trasporto del biometano in forma liquida (BML) e connessione all'impianto di liquefazione tramite carri bombolai, senza ritiro del biometano da parte del GSE. A seguito dell'introduzione delle Garanzie di Origine per l'attestazione dell'utilizzo del biometano nel settore trasporti, il calcolo dell'energia incentivabile e l'individuazione dei soggetti responsabili all'invio dei dati per ciascuna grandezza, avviene secondo a quanto riportato al paragrafo 6.1.4 per la configurazione 4. Resta fermo il diritto del Produttore di ottenere la maggiorazione per la partecipazione ai costi di realizzazione dell'impianto di liquefazione pertinente.

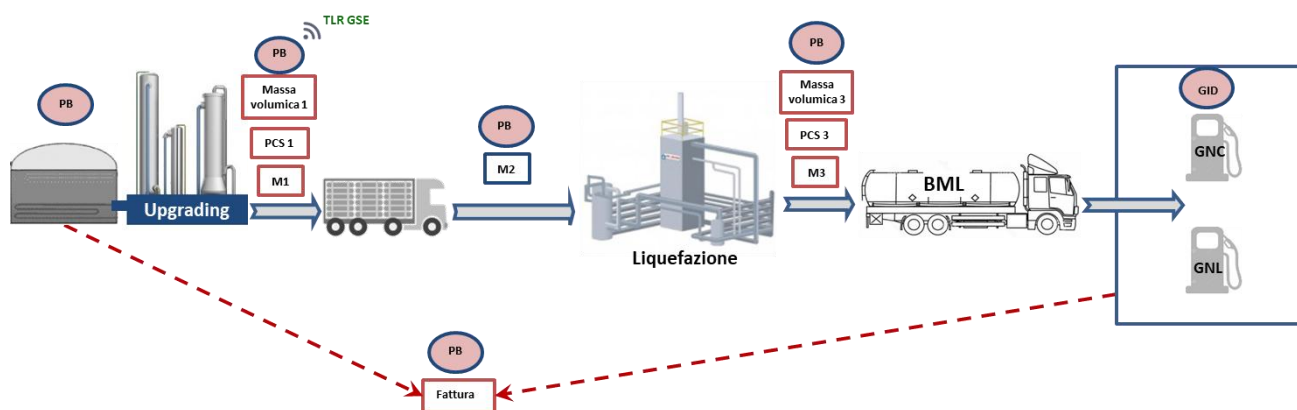


Figura 17 – Schema dei punti di misura e delle grandezze rilevanti ai fini del calcolo della quantità ammessa all'incentivo nel caso di immissione in consumo mediante il trasporto del biometano in forma liquida (BML) e connessione all'impianto di liquefazione tramite carri bombolai, senza ritiro del biometano.

6.1.8 Configurazione 7: Immissione in consumo mediante il trasporto del biometano in forma liquida (BML) e connessione all'impianto di liquefazione tramite rete con obbligo di connessione di terzi – senza ritiro fisico

La Figura 18 mostra uno schema rappresentativo delle misure rilevanti, nel caso di immissione in consumo mediante il trasporto del biometano in forma liquida (BML) e connessione all'impianto di liquefazione tramite rete con obbligo di connessione di terzi, senza ritiro del biometano da parte del GSE. A seguito dell'introduzione delle garanzie di origine per l'attestazione dell'utilizzo del biometano nel settore trasporti, il calcolo dell'energia incentivabile e l'individuazione dei soggetti responsabili all'invio dei dati per ciascuna grandezza, avviene secondo quanto riportato al paragrafo 6.1.1 per la configurazione 1. Resta fermo il diritto del Produttore di ottenere la maggiorazione per la partecipazione ai costi di realizzazione dell'impianto di liquefazione pertinente.

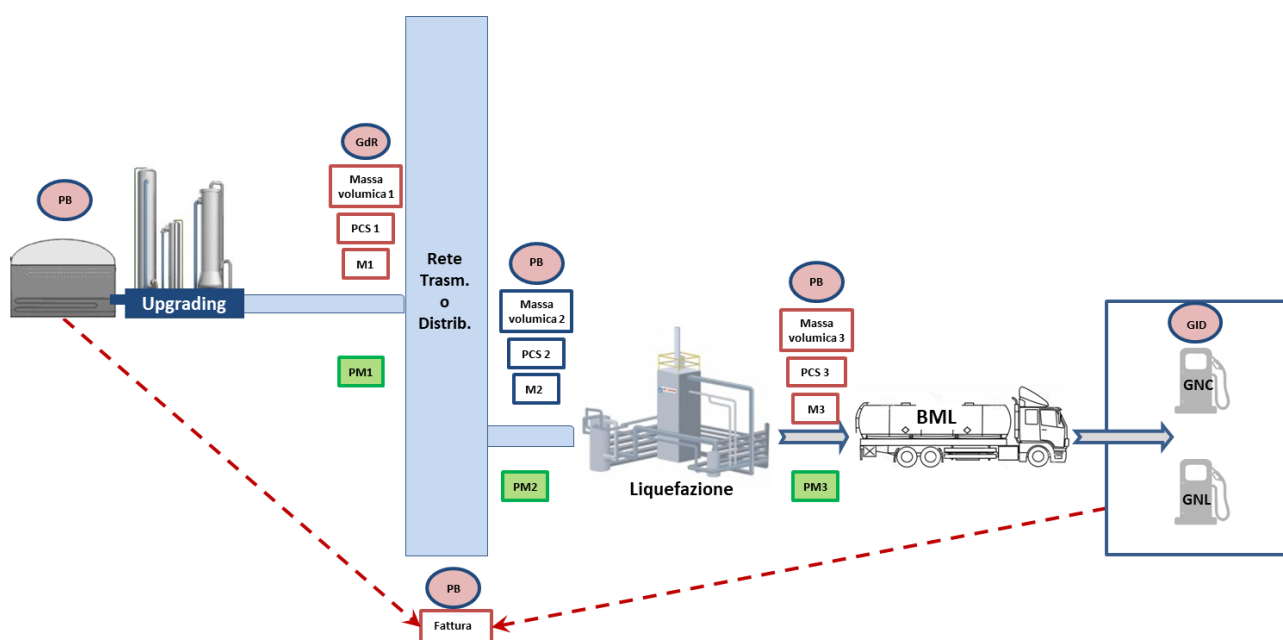


Figura 18 – Schema dei punti di misura e delle grandezze rilevanti ai fini del calcolo della quantità ammessa all’incentivo nel caso di immissione in consumo mediante il trasporto del biometano in forma liquida (BML) e connessione all’impianto di liquefazione tramite rete con obbligo di connessione di terzi, senza ritiro del biometano.

6.1.9 Configurazione 8: Immissione in consumo mediante il trasporto del biometano in forma liquida (BML) e connessione all'impianto di liquefazione tramite rete con obbligo di connessione di terzi connessa all'impianto di produzione tramite carri bombolai – senza ritiro fisico

La Figura 19 mostra uno schema rappresentativo delle misure rilevanti, nel caso di immissione in consumo mediante il trasporto del biometano in forma liquida (BML) e connessione all'impianto di liquefazione tramite rete con obbligo di connessione di terzi connessa all'impianto di produzione tramite carri bombolai, senza ritiro del biometano da parte del GSE. A seguito dell'introduzione delle garanzie di origine per l'attestazione dell'utilizzo del biometano nel settore trasporti, il calcolo dell'energia incentivabile e l'individuazione dei soggetti responsabili all'invio dei dati per ciascuna grandezza, avviene secondo quanto riportato al paragrafo 6.1.2 per la configurazione 2. Resta fermo il diritto del Produttore di ottenere la maggiorazione per la partecipazione ai costi di realizzazione dell'impianto di liquefazione pertinente.

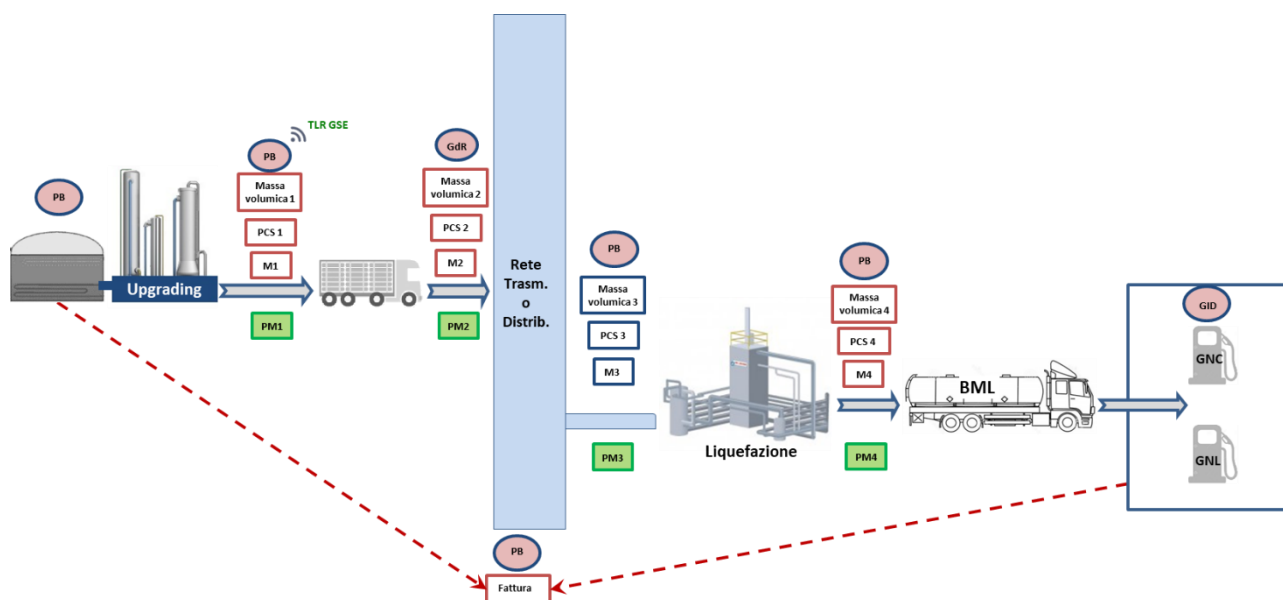


Figura 19 – Schema dei punti di misura e delle grandezze rilevanti ai fini del calcolo della quantità ammessa all’incentivo nel caso di immissione in consumo mediante il trasporto del biometano in forma liquida (BML) e connessione all’impianto di liquefazione tramite rete con obbligo di connessione di terzi connessa all’impianto di produzione tramite carri bombolai, senza ritiro del biometano.

6.1.10 Configurazione 9: Immissione in consumo nei trasporti mediante reti con obbligo di connessione di terzi – con ritiro fisico

La Figura 20 mostra uno schema rappresentativo delle misure rilevanti, nel caso di immissione nelle reti con obbligo di connessione di terzi del biometano avanzato, ritirato dal GSE con destinazione specifica per utilizzo nei trasporti, mentre la Tabella 8 riporta le responsabilità e le tempistiche di invio dei dati per ciascuna grandezza.

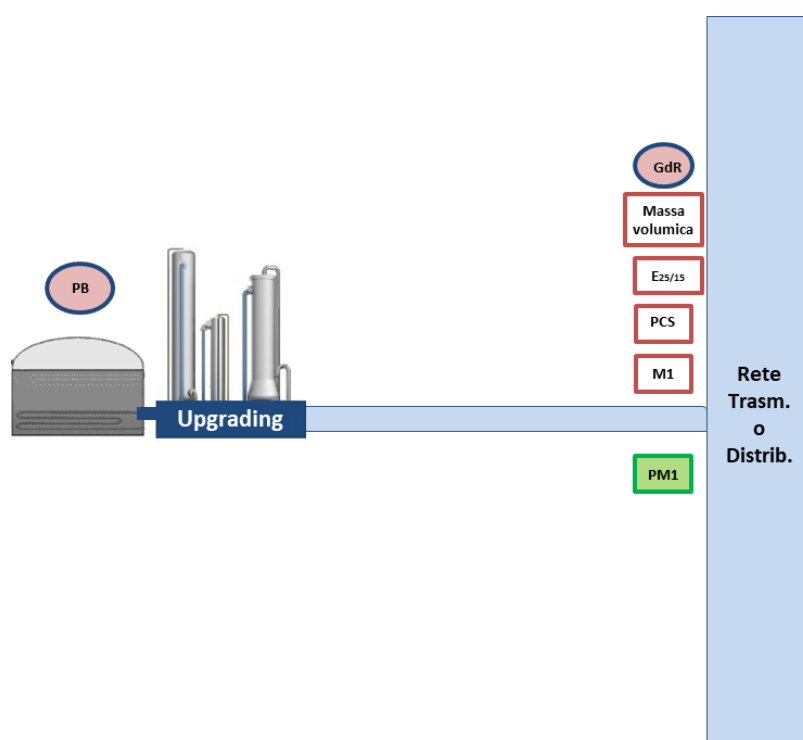


Figura 20 – Schema dei punti di misura e delle grandezze rilevanti ai fini del calcolo dei corrispettivi per il ritiro e della quantità ammessa all'incentivo nel caso di ritiro del biometano immesso nelle reti con obbligo di connessione di terzi.

La quantità ammessa all'incentivo è determinata come:

$$Ei_n = M1_n \cdot PCS_n$$

dove:

- Ei_n = energia incentivabile nel mese n;
- $M1_n$ = quantità mensile del biometano misurata nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi;
- PCS_n = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità del potere calorifico superiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi.

La quantità di biometano oggetto del ritiro è calcolata come:

$$Ei RIB_n = M1_n \cdot PCS_n$$

dove:

- $Ei RIB_n$ = energia ritirata dal GSE nel mese n;

Si precisa che per il calcolo dell'energia oggetto di ritiro non viene considerata la quantità di biometano sostenibile.

Grandezza rilevante	Responsabile della raccolta e della validazione delle misure	Trasmissione misure	Unità di misura del dato trasmesso	Periodo a cui si riferisce il dato	Frequenza di trasmissione
M1	GdR	GdR	Sm ³	Mese N con dettaglio giornaliero	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
PCS	GdR	GdR	kWh/Sm ³	Mese N con dettaglio giornaliero	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1

Tabella 8 – Sintesi delle grandezze utili ai fini del calcolo del corrispettivo di ritiro e del riconoscimento dell'incentivo per il biometano ritirato dal GSE e immesso nelle reti con obbligo di connessione di terzi.

6.1.11 Configurazione 10: Immissione in consumo nei trasporti mediante rete con obbligo di connessione di terzi collegata all'impianto di produzione tramite carri bombolai – con ritiro fisico

La Figura 21 mostra uno schema rappresentativo delle misure rilevanti, nel caso di immissione nelle reti con obbligo di connessione di terzi, tramite carri bombolai, di biometano avanzato ritirato dal GSE con destinazione specifica per utilizzo nei trasporti, mentre la Tabella 9 riporta le responsabilità e le tempistiche di invio dei dati per ciascuna grandezza.

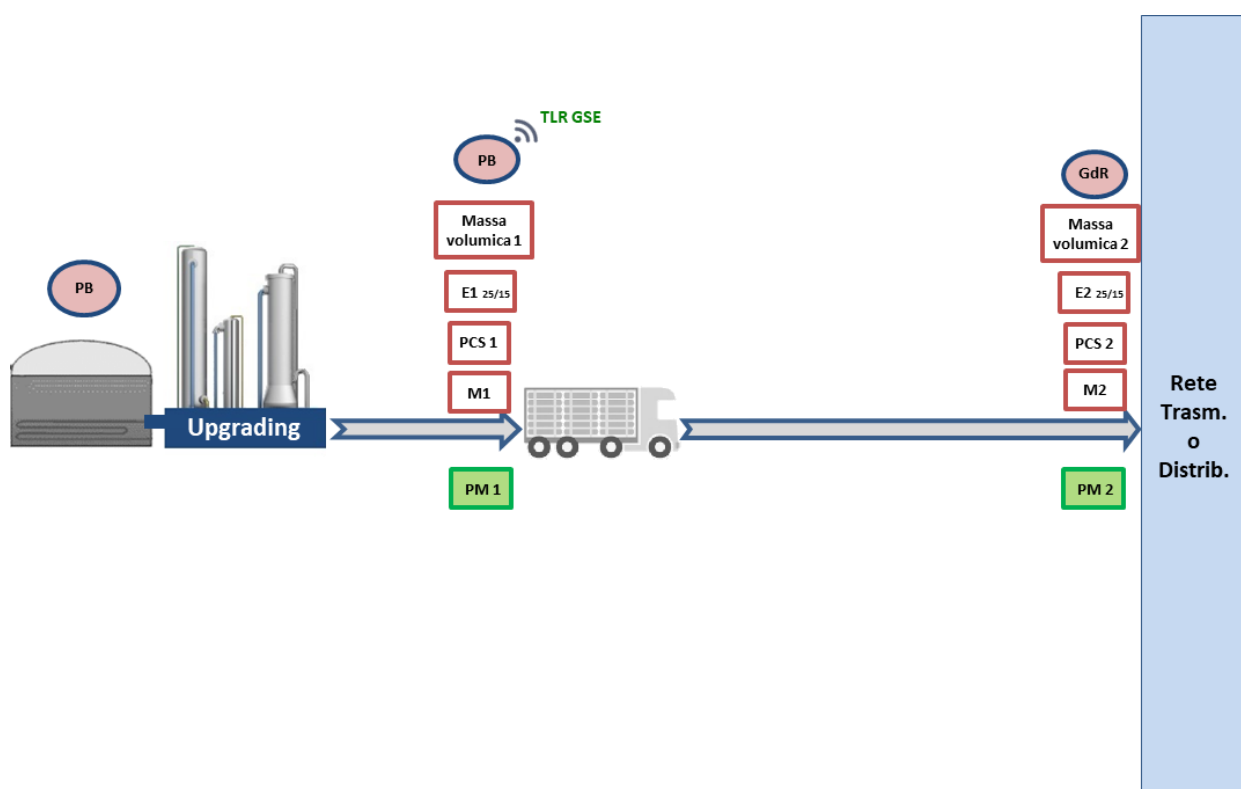


Figura 21 – Schema dei punti di misura e delle grandezze rilevanti ai fini del calcolo dei corrispettivi di ritiro e della quantità ammessa all'incentivo nel caso di ritiro del biometano immesso nelle reti con obbligo di connessione di terzi tramite carri bombolai.

La quantità di biometano ammessa all'incentivo è determinata come:

$$Ei_n = \min (M1_n \cdot PCS\ 1_n; M2_n \cdot PCS\ 2_n)$$

dove:

- Ei_n = energia incentivabile nel mese n;
- $M1_n$ = quantità mensile del biometano misurata nel punto di carico del carro bombolaio o simili;
- $M2_n$ = quantità mensile del biometano misurata nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi;
- $PCS\ 1_n$ = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico superiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero nei pressi del punto di carico del carro bombolaio o simili;
- $PCS\ 2_n$ = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico superiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi, fornito dal Gestore di rete su base mensile.

La quantità di biometano oggetto del ritiro è calcolata come:

$$Ei RIB_n = \min (M1_n \cdot PCS 1_n; M2_n \cdot PCS 2_n)$$

dove:

➤ $Ei RIB_n$ = energia ritirata dal GSE nel mese n;

Si precisa che per il calcolo dell'energia oggetto di ritiro non viene considerata la quantità di biometano sostenibile.

Grandezza rilevante	Responsabile della raccolta e della validazione delle misure	Trasmissione misure	Unità di misura del dato trasmesso	Periodo a cui si riferisce il dato	Frequenza di trasmissione
M1	PB	TLR GSE	Sm ³	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
M2	GdR	GdR	Sm ³	Mese N con dettaglio giornaliero	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
PCS 1	PB	TLR GSE	kWh/Sm ³	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
PCS 2	GdR	GdR	kWh/Sm ³	Mese N con dettaglio giornaliero	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1

Tabella 9 – Sintesi delle grandezze utili ai fini del riconoscimento dell'incentivo e del corrispettivo di ritiro per il biometano ritirato dal GSE e immesso nelle reti con obbligo di connessione di terzi tramite carri bombolai.

6.1.12 Configurazioni multiple e ritiro parziale del biometano

Nel caso di impianto di produzione che preveda più configurazioni, di cui ai paragrafi precedenti, la quantificazione dell'energia incentivabile è effettuata in maniera analoga a quanto già descritto in precedenza.

In particolare, nel caso di:

- assenza di ritiro del biometano avanzato prodotto, potranno essere presenti contemporaneamente le configurazioni che vanno da 1 a 8. Un esempio di configurazione multipla senza ritiro del biometano è riportata nel paragrafo 6.1.12.1;

- presenza di ritiro parziale del biometano avanzato prodotto, potranno essere presenti contemporaneamente le configurazioni che vanno da 1 a 10 e dovrà essere necessariamente presente una configurazione che prevede il ritiro del biometano (configurazione 9 o 10). In caso di presenza contemporanea delle configurazioni 1 e 9, o analogamente delle configurazioni 2 e 10, visto che i punti di misura sono condivisi tra le due configurazioni, il Produttore deve indicare al GSE una “percentuale di ritiro” riferita alla configurazione che prevede il ritiro (9 o 10). In particolare, tale percentuale è utilizzata per ripartire le misure tra le due configurazioni (ad esempio, se sono previste contemporaneamente le configurazioni 1, 9 e 3 e la percentuale di ritiro della configurazione 9 è pari al 60%, il GSE ripartisce la misura del quantitativo immesso nella rete con obbligo di connessione di terzi – indicato con M1 in Figura 20 – per la percentuale indicata. Quindi il 60% di M1 è relativo alla configurazione 9 mentre il restante 40% alla configurazione 1. Le misure della configurazione 3 non sono impattate dalla percentuale di ritiro). Nel successivo paragrafo 6.1.12.2 è riportato un esempio di ritiro parziale del biometano.

6.1.12.1 Esempio: senza ritiro del biometano da parte del GSE

La Figura 22 mostra uno schema rappresentativo delle misure rilevanti nel caso in cui siano presenti contemporaneamente le configurazioni 3, 1, 4 e 5; mentre la Tabella 10 riporta le responsabilità e le tempistiche di invio dei dati per ciascuna grandezza. Come si evince dalla figura il PCS e la massa volumica sono misurati subito a valle dell'*upgrading* e sono considerati uguali per tutte le configurazioni tranne che per la configurazione 1 che prevede una connessione diretta alla rete con obbligo di connessione di terzi (in generale viene considerato un PCS diverso solo nel caso in cui è presente una connessione diretta ad una rete con obbligo di connessione di terzi: configurazione 1 e 7).

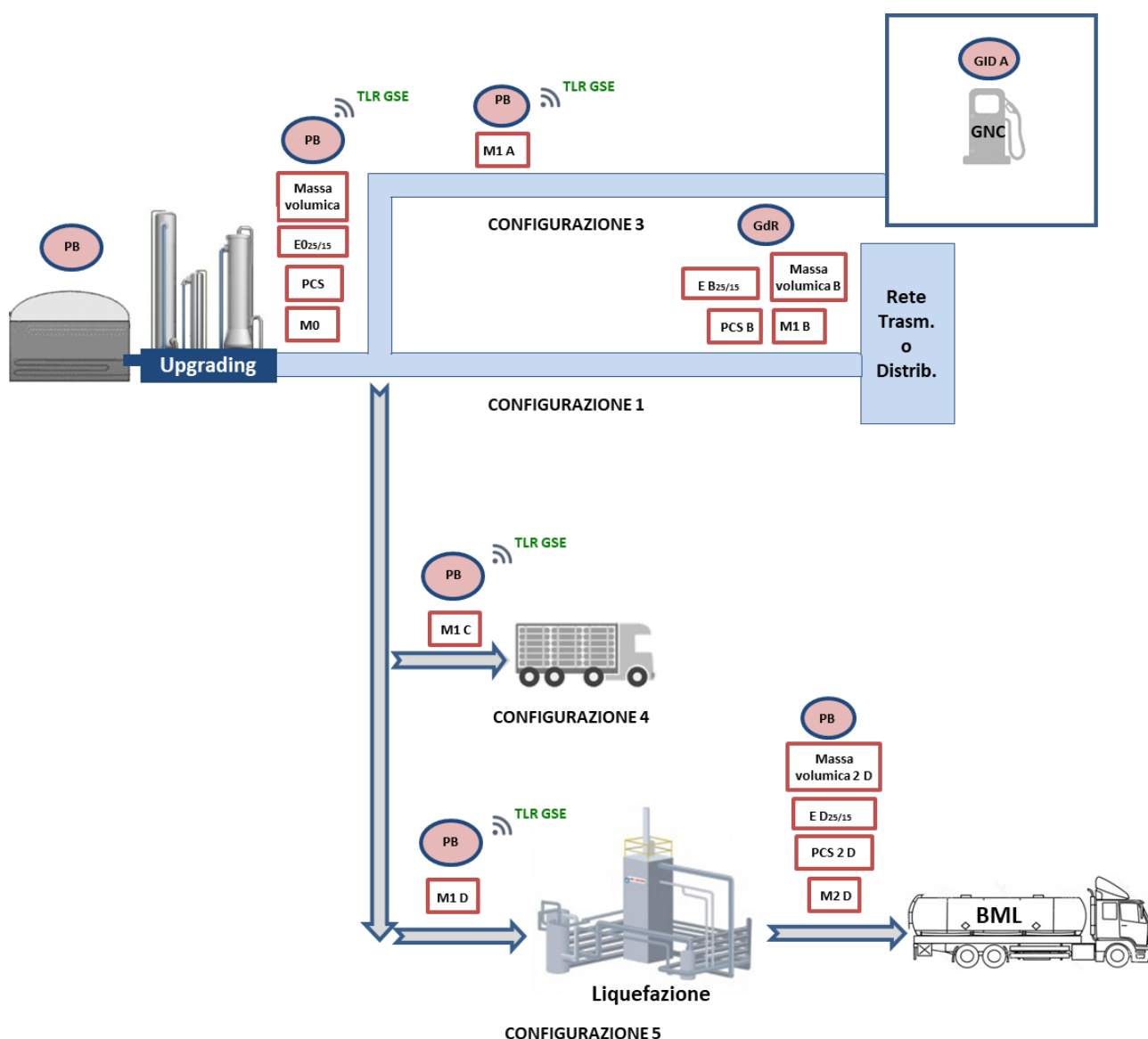


Figura 22 – Schema dei punti di misura e delle grandezze rilevanti ai fini del calcolo della quantità ammessa all'incentivo nel caso di immissione in consumo nei trasporti mediante modalità di trasporto del biometano ibride.

Si sottolinea che per le configurazioni che prevedono la liquefazione del biometano, caso di ricircoli, valgono le condizioni introdotte al paragrafo 6.1.5.

La quantità ammessa all'incentivo è determinata come:

$$Ei_n = EiA_n + EiB_n + EiC_n + EiD_n$$

$$EiA_n = M1A_n \cdot PCS_n$$

$$EiB_n = M1B_n \cdot PCS_{B_n}$$

$$EiC_n = M1C_n \cdot PCS_n$$

$$EiD_n = \min \left[M1D_n \cdot PCS_n - \sum_{r=1}^{R1} MR1_{n_r} \cdot PCS_{R1_{n_r}}; \frac{M2D_n}{Massa\ volumica\ 2\ D_n} \cdot PCS2D_n - \sum_{r=1}^{R2} MR2_{n_r} \cdot PCS_{R2_{n_r}} \right]$$

dove:

- Ei_n = energia incentivabile nel mese n;
- EiA_n = energia incentivabile nel mese n immessa in consumo nei trasporti mediante connessione diretta all'impianto di distribuzione di gas naturale (configurazione 3);
- EiB_n = energia incentivabile nel mese n immessa in consumo nei trasporti mediante reti con obbligo di connessione di terzi (configurazione 1);
- EiC_n = energia incentivabile nel mese n immessa in consumo nei trasporti mediante carri bombolai o simili (configurazione 4);
- EiD_n = energia incentivabile nel mese n immessa in consumo nei trasporti mediante il trasporto del biometano in forma liquida (configurazione 5). Per approfondimenti sui casi a) e b) si rimanda al paragrafo 6.1.5;
- $M0_n$ = quantità di biometano prodotto complessivamente nel mese n, misurata a valle del dispositivo di *upgrading*;
- $M1A_n$ = quantità mensile del biometano misurata nel punto di immissione nella rete del gas naturale, fornita dal Produttore di biometano su base mensile e teleletta dal GSE (configurazione 3);
- $M1B_n$ = quantità mensile del biometano immessa in consumo nei trasporti mediante reti con obbligo di connessione di terzi e misurata nel punto di connessione con tale rete (configurazione 1);
- $M1C_n$ = quantità mensile del biometano immessa in consumo nei trasporti mediante carri bombolai o simili e misurata nei pressi del punto di carico degli stessi (configurazione 4);
- $M1D_n$ = quantità mensile del biometano misurata a valle del dispositivo di *upgrading* e a monte del sistema di liquefazione, fornita dal Produttore di biometano su base mensile e teleletta dal GSE (configurazione 5);
- $MR1_{n_r}$ = quantità mensile del biometano reintrodotta a monte del punto di misura 1 della configurazione 5, relativa al generico ricircolo "r" ed espressa in Sm³. Tale termine è necessario per evitare doppi conteggi dei quantitativi energetici misurati al citato punto di misura. Nella sommatoria dell'energia ricircolata R1 rappresenta il numero totale di ricircoli reintrodotti a monte di tale punto di misura;
- $MR2_{n_r}$ = quantità mensile del biometano ricircolato a causa di *boil off* che si verificano a valle del punto di misura 2 della configurazione 5, relativa al generico ricircolo "r" ed espressa in Sm³. Tale termine è necessario per evitare doppi conteggi dei quantitativi energetici misurati al citato punto

di misura. Nella sommatoria relativa all'energia ricircolata, $R2$ rappresenta il numero totale di ricircoli reintrodotti a monte di tale punto di misura;

- PCS_n = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico superiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero immediatamente a valle del dispositivo di *upgrading*, fornito dal Produttore di biometano su base mensile e teleletto dal GSE;
- $PCS B_n$ = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico superiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi, fornito dal Gestore di rete su base mensile con dettaglio giornaliero;
- $M2 D_n$ = quantità mensile del biometano misurata a valle del sistema di liquefazione in kg (configurazione 5). In caso di presenza di un sistema di stoccaggio la misura dovrà essere effettuata a valle di tale componente e tra il punto di misura ed il punto di carico non dovrà essere presente nessuna linea di adduzione di combustibile di origine fossile. Tale quantitativo è attestato anche dalla documentazione fiscale (Documento di Trasporto - DDT) che deve essere conservata dal Produttore ed è fornita su richiesta del GSE, al fine di poter effettuare delle verifiche sulle quantità incentivate;
- $PCS2 D_n$ = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico superiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero a valle del sistema di liquefazione, in prossimità del punto di carico dei carri criogenici e sulla linea di spillamento per la rigassificazione necessaria a misurare la qualità del biometano (configurazione 5);
- $PCS R1_{n,r}$ = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico superiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero sulla linea di ricircolo "r" reintrodotta a monte di PM1;
- $PCS R2_{n,r}$ = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico superiore relativo al generico ricircolo "r" reintrodotta a monte di PM2 e dovuto ai *boil off* che si verificano a valle di PM2. Il potere calorifico superiore è determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero;
- $Massa volumica 2 D_n$ = massa volumica media mensile, ponderata in base alla quantità del biometano, misurata con dettaglio almeno giornaliero, riferita alle condizioni standard, rilevata sulla misura effettuata a valle della del sistema di liquefazione, in prossimità del punto di carico dei carri criogenici, sulla linea di spillamento per la rigassificazione necessaria a misurare la qualità del biometano (configurazione 5).

<i>Grandezza rilevante</i>	<i>Responsabile della raccolta e della validazione delle misure</i>	<i>Trasmissione misure</i>	<i>Unità di misura del dato trasmesso</i>	<i>Periodo a cui si riferisce il dato</i>	<i>Frequenza di trasmissione</i>
M0	PB	TLR GSE	Sm ³	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
M1A	PB	TLR GSE	Sm ³	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
M1B	GdR	GdR	Sm ³	Mese N con dettaglio giornaliero	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
M1C	PB	TLR GSE	Sm ³	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
M1D	PB	TLR GSE	Sm ³	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
M2D	PB	PB	kg	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
MR1 _r	PB	PB	Sm ³	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
MR2 _r	PB	PB	Sm ³	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
PCS	PB	TLR GSE	kWh/Sm ³	Mese N	Mensile - Entro il giorno 10 del mese N+1
PCS B	GdR	GdR	kWh/Sm ³	Mese N con dettaglio giornaliero	Mensile - Entro il giorno 10 del mese N+1
PCS2 D	PB	PB	kWh/Sm ³	Mese N	Mensile - Entro il giorno 10 del mese N+1
PCS R1 _n	PB	PB	kWh/Sm ³	Mese N	Mensile - Entro il giorno 10 del mese N+1
PCS R2 _n	PB	PB	kWh/Sm ³	Mese N	Mensile - Entro il giorno 10 del mese N+1
Massa volumica 2 D	PB	PB	kg/Sm ³	Mese N	Mensile - Entro il giorno 10 del mese N+1

Tabella 10 – Sintesi delle grandezze utili ai fini del riconoscimento dell'incentivo per il biometano utilizzato nei trasporti mediante connessione ibrida, senza ritiro del biometano.

Si evidenzia che nel caso di presenza di una linea di liquefazione la misura di biometano gassoso in ingresso al sistema di liquefazione dovrà essere effettuata a monte di qualsiasi adduzione di gas fossile o altro biometano proveniente da altri impianti.

Si sottolinea infine che il Produttore potrà effettuare e trasmettere al GSE la misura di qualità anche sulle singole configurazioni ponderando i valori sulle quantità delle specifiche linee. In tale casistica il GSE utilizzerà per ogni linea dati di qualità trasmessi.

6.1.12.2 Esempio: con ritiro parziale del biometano dal GSE

La Figura 23 mostra uno schema rappresentativo delle misure rilevanti nel caso in cui siano presenti contemporaneamente le configurazioni 3, 9 e 1, mentre la Tabella 11 riporta le responsabilità e le tempistiche di invio dei dati per ciascuna grandezza.

Come si evince da tale figura le configurazioni 1 e 9 fanno riferimento ad una stessa connessione alla rete con obbligo, dotata di un unico punto di misura. Pertanto, per attribuire commercialmente il quantitativo di biometano che viene immesso attraverso ciascuna configurazione il Produttore deve indicare una “percentuale di ritiro” attraverso la quale il GSE può suddividere i quantitativi immessi in consumo attraverso le configurazioni 1 e 9. Le misure relative alla configurazione 3 non sono influenzate dalla “percentuale di ritiro” indicata dal Produttore.

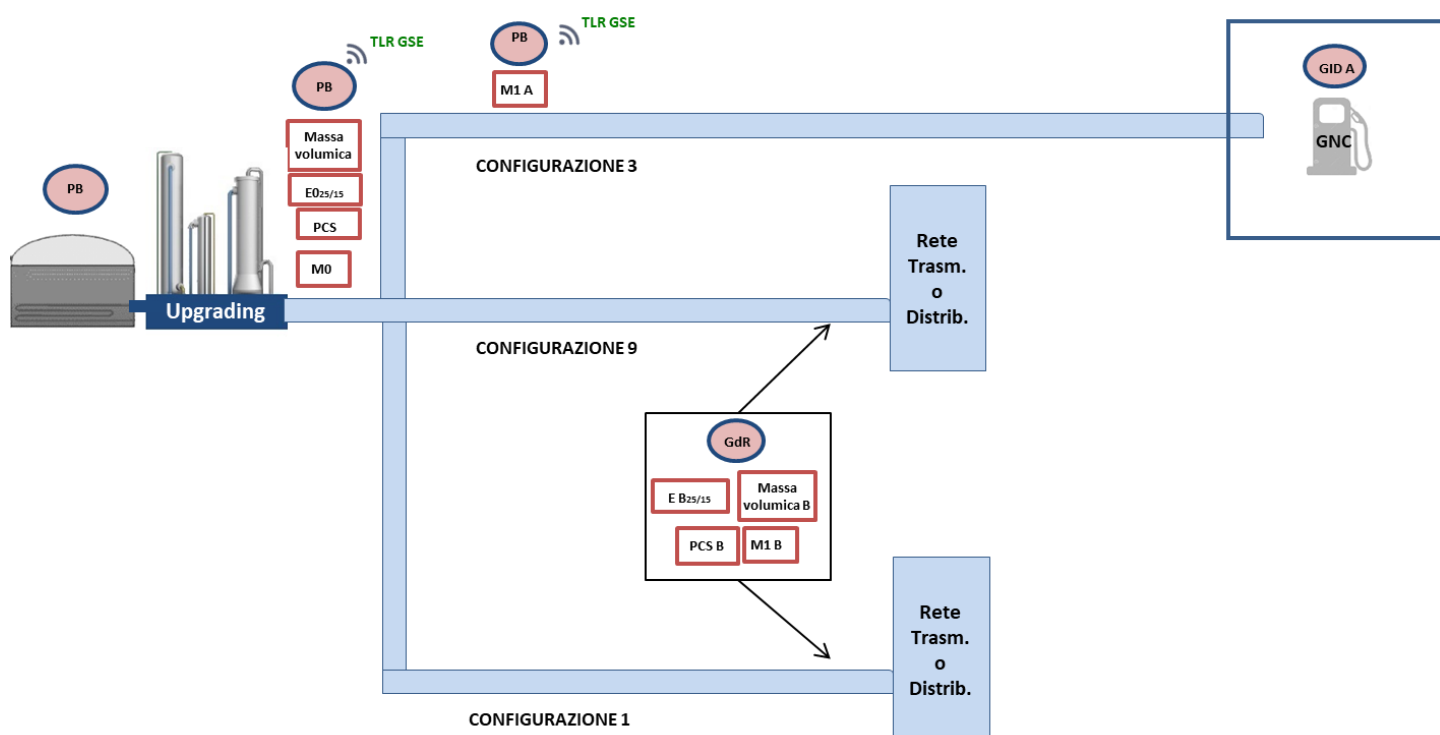


Figura 23 – Schema dei punti di misura e delle grandezze rilevanti ai fini del calcolo della quantità ammessa all'incentivo nel caso di ritiro parziale del biometano.

La quantità ammessa all'incentivo è determinata come:

$$Ei_n = EiA_n + EiB \text{ ritiro}_n + EiB \text{ senza ritiro}_n$$

$$EiA_n = M1A_n \cdot PCS_n$$

$$EiB \text{ ritiro}_n = \%ritiro \cdot M1B_n \cdot PCSB_n$$

$$EiB \text{ senza ritiro}_n = (100\% - \%ritiro) \cdot M1B_n \cdot PCSB_n$$

dove:

- Ei_n = energia incentivabile nel mese n;
- EiA_n = energia incentivabile nel mese n immessa in consumo nei trasporti mediante connessione diretta all'impianto di distribuzione di gas naturale (configurazione 3);
- $EiB \text{ ritiro}_n$ = energia incentivabile nel mese n immessa in consumo nei trasporti mediante reti con obbligo di connessione di terzi, per la quale è richiesto il ritiro del biometano da parte del GSE (configurazione 9);
- $EiB \text{ senza ritiro}_n$ = energia incentivabile nel mese n immessa in consumo nei trasporti mediante reti con obbligo di connessione di terzi, per la quale non è richiesto il ritiro del biometano da parte del GSE ed è quindi il Produttore ad assicurare l'immissione in consumo nei trasporti (configurazione 1);

- $M0_n$ = quantità di biometano prodotto complessivamente nel mese n, misurata a valle del dispositivo di *upgrading*;
- $M1A_n$ = quantità mensile del biometano immessa in consumo nei trasporti mediante connessione diretta all'impianto di distribuzione di gas naturale e misurata nel punto di immissione nella rete del gas naturale (configurazione 3);
- $M1B_n$ = quantità mensile del biometano immessa in consumo nei trasporti mediante reti con obbligo di connessione di terzi e misurata nel punto di connessione con tale rete (punto di misura condiviso tra la configurazione 1 e 9);
- $\%ritiro$ = "percentuale di ritiro" del biometano indicata dal Produttore al fine di determinare la ripartizione della misura $M1B_n$ tra la configurazione 1 e 9. Tale percentuale deve essere compresa tra il 10% e il 100% e potrà essere variata dal Produttore su base annuale, secondo le modalità indicate nel paragrafo 8.3;
- PCS_n = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico superiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero immediatamente a valle del dispositivo di *upgrading*, fornito dal Produttore di biometano su base mensile e teleletto dal GSE;
- $PCS B_n$ = valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico superiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi, fornito dal Gestore di rete su base mensile.

La quantità di biometano oggetto del ritiro è calcolata come:

$$Ei RIB_n = \%ritiro \cdot M1B_n \cdot PCSB_n$$

dove:

- $Ei RIB_n$ = energia ritirata dal GSE nel mese n;
- $\%ritiro$ = "percentuale di ritiro" del biometano indicata dal Produttore al fine di determinare la ripartizione della misura $M1B_n$ tra la configurazione 1 e 9. Tale percentuale deve essere compresa tra il 10% e il 100% e potrà essere variata dal Produttore su base annuale, secondo le modalità indicate nel paragrafo 8.3.

Si precisa che per il calcolo dell'energia oggetto di ritiro non viene considerata la quantità di biometano sostenibile.

Grandezza rilevante	Responsabile della raccolta e della validazione delle misure	Trasmissione misure	Unità di misura del dato trasmesso	Periodo a cui si riferisce il dato	Frequenza di trasmissione
M0	PB	TLR GSE	Sm ³	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
M1A	PB	TLR GSE	Sm ³	Mese N	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
M1B	GdR	GdR	Sm ³	Mese N con dettaglio giornaliero	Mensile – entro il giorno 10 del mese N+1
PCS	PB	TLR GSE	kWh/Sm ³	Mese N	Mensile - Entro il giorno 10 del mese N+1
PCS B	GdR	GdR	kWh/Sm ³	Mese N con dettaglio giornaliero	Mensile - Entro il giorno 10 del mese N+1

Tabella 11 – Sintesi delle grandezze utili ai fini del riconoscimento dell'incentivo per il biometano utilizzato nei trasporti nel caso di ritiro parziale.

Si sottolinea infine che il Produttore potrà effettuare e trasmettere al GSE la misura di qualità anche sulle singole configurazioni ponderando i valori sulle quantità delle specifiche linee. In tale casistica il GSE utilizzerà per ogni linea dati di qualità trasmessi.

6.2 Determinazione dell'energia incentivabile per gli impianti di produzione di altri biocarburanti avanzati

Per gli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano l'energia incentivabile è determinata come:

$$E_i = \min(Q_{\text{produttore}}; Q_{\text{Soggetto Obbligato}}) \cdot PCI_{\text{rif}}$$

dove:

- E_i = energia incentivabile allo specifico Produttore per il biocarburante avanzato immesso in consumo nel trimestre di riferimento;
- $Q_{\text{produttore}}$ = quota rinnovabile della quantità di biocarburante avanzato prodotta e venduta ad un Soggetto Obbligato aderente al meccanismo previsto per l'articolo 7. Tale quantitativo, espresso in tonnellate, è autodichiarato dal Produttore con dettaglio mensile secondo le tempistiche e modalità definite del paragrafo 7.3;
- $Q_{\text{Soggetto Obbligato}}$ = quota rinnovabile della quantità di biocarburante avanzato prodotta dallo specifico Produttore ed effettivamente immessa in consumo da uno o più Soggetti Obbligati aderenti nel trimestre di riferimento. Tali quantitativi, espressi in tonnellate, sono autodichiarati dai Soggetti Obbligati secondo le modalità e tempistiche definite nel paragrafo 10.3;

- PCI_{rif} = potere calorifico inferiore dello specifico biocarburante avanzato riportato nell'Allegato V del D.Lgs. 199/2021 e s.m.i..

Si precisa che l'energia incentivabile su base annuale per una specifica qualifica non può superare la capacità produttiva qualificata dal GSE. Per eventuali quantitativi eccedenti, i corrispondenti CIC verranno rilasciati, secondo le modalità definite al paragrafo 10.3, ai Soggetti Obbligati che hanno immesso in consumo tali biocarburanti avanzati.

6.3 Determinazione delle maggiorazioni per la realizzazione di impianti di liquefazione e/o di distribuzione pertinenti (art. 6)

Nei seguenti sotto-paragrafi sono illustrate le modalità di calcolo delle maggiorazioni per la realizzazione di impianti di liquefazione e/o di distribuzione pertinenti.

6.3.1 Impianti di distribuzione pertinenti

La maggiorazione per la realizzazione di un impianto di distribuzione pertinente è determinata come:

$$M_{CIC\,distr_n} = 0,2 \cdot \frac{Ei_n \cdot \%av.}{5}$$

dove:

- $M_{CIC\,distr_n}$ = numero di CIC spettanti relativi alle maggiorazioni per la realizzazione di impianti di distribuzione pertinenti;
- Ei_n = energia incentivabile all'impianto di produzione di biometano nel mese n, espressa in Gcal, determinata secondo quanto previsto al paragrafo 6.1;
- $\%av.$ = pari al 100% nel caso di impianto che produce esclusivamente biometano avanzato (vedi caso 3 del paragrafo 6.4) e pari al 70% nel caso di impianto che produce biometano avanzato in codigestione (vedi casi 8, 9 e 10 del paragrafo 3.3).

La maggiorazione in termini di CIC è concessa al massimo fino al raggiungimento, per ogni impianto di distribuzione pertinente, di un numero cumulativo di CIC pari a:

$$\frac{\min(600.000; Investimento\ totale \cdot 70\%)}{375} \cdot \%investimento$$

Dove:

- $Investimento\ totale$ = investimento complessivo sostenuto dalla totalità dei soggetti investitori, ivi inclusi i Produttori, per la realizzazione dell'impianto di distribuzione pertinente;

- *% investimento* = percentuale di partecipazione all'investimento per la realizzazione dell'impianto di distribuzione pertinente da parte dello specifico Produttore rispetto a quanto investito complessivamente dai soli Produttori (vedi esempio illustrato nel seguente *box*). Pertanto, tale percentuale è pari al 100% qualora tra i soggetti investitori sia presente un solo Produttore di biometano avanzato, che abbia investito almeno il 51% dell'investimento totale.

Relativamente al periodo per il quale è riconosciuta tale maggiorazione e per ulteriori dettagli si rimanda al paragrafo 2.4.

Esempio di calcolo del numero massimo di CIC spettanti per le maggiorazioni associate alla realizzazione di impianti di distribuzione pertinenti agli impianti di produzione di biometano di più Produttori

Ipotesi:

- investimento totale per un impianto pertinente = 1.000.000 €
- partecipazione al costo di realizzazione da parte del Produttore 1 = 300.000 €
- partecipazione al costo di realizzazione da parte del Produttore 2 = 220.000 €
- partecipazione al costo di realizzazione da parte di un soggetto NON Produttore = 480.000 €

La percentuale di partecipazione all'investimento totale da parte dei Produttori è superiore al 51% ($\frac{300.000+220.000}{1.000.000} \% = 52\%$) pertanto l'impianto di distribuzione è pertinente agli impianti di entrambi i Produttori.

$$\% \text{ investimento Produttore 1} = \frac{300.000}{300.000 + 220.000} \% = 57,69\%$$

$$\% \text{ investimento Produttore 2} = \frac{220.000}{300.000 + 220.000} \% = 42,31\%$$

Il Produttore 1 potrà ricevere una maggiorazione al massimo pari a:
 $\frac{\min(600.000; 1.000.000 \cdot 70\%)}{375} \cdot 57,69\% = 923 \text{ CIC}$

Il Produttore 2 potrà ricevere una maggiorazione al massimo pari a:
 $\frac{\min(600.000; 1.000.000 \cdot 70\%)}{375} \cdot 42,31\% = 677 \text{ CIC}$

6.3.2 Impianti di liquefazione pertinenti

La maggiorazione per la realizzazione di un impianto di liquefazione pertinente è determinata come:

$$M \text{ CIC } liq_n = 0,2 \cdot \frac{Ei_n \cdot \%av.}{5}$$

dove:

- $M \text{ CIC } liq_n$ = numero di CIC spettanti relativi alle maggiorazioni per la realizzazione dell'impianto di liquefazione pertinente;

- Ei_n = energia incentivabile all'impianto di produzione di biometano nel mese n, espressa in Gcal, determinata secondo quanto previsto al paragrafo 6.1;
- $\%av.$ = pari al 100% nel caso di impianto che produce esclusivamente biometano avanzato (vedi caso 3 del paragrafo 6.4) e pari al 70% nel caso di impianto che produce biometano avanzato in codigestione (vedi casi 8, 9 e 10 del paragrafo 3.3).

La maggiorazione in termini di CIC è concessa al massimo fino al raggiungimento di un numero cumulativo di CIC pari a:

$$\frac{\min(1.200.000; Investimento\ totale \cdot 70\%)}{375} \cdot \%investimento$$

Dove:

- *Investimento totale* = investimento complessivo sostenuto dalla totalità dei soggetti investitori, ivi inclusi i Produttori, per la realizzazione dell'impianto di liquefazione pertinente;
- *%investimento* = percentuale di partecipazione all'investimento per la realizzazione dell'impianto di liquefazione pertinente da parte dello specifico Produttore rispetto a quanto investito complessivamente dai soli Produttori (analogamente a quanto descritto per gli impianti di distribuzione pertinenti). Pertanto, tale percentuale è pari al 100% qualora tra i soggetti investitori sia presente un solo Produttore di biometano avanzato, che abbia investito almeno il 51% dell'investimento totale.

Per informazioni sul periodo per il quale è riconosciuta tale maggiorazione e per ulteriori dettagli si rimanda al paragrafo 2.4.

6.4 Determinazione del numero di CIC spettanti

Come già illustrato nel precedente paragrafo 3.1.2 il numero di CIC spettanti al Produttore, incluse eventuali maggiorazioni per la realizzazione di impianti pertinenti, può essere determinato in funzione della tipologia di materie prime presenti nel titolo autorizzativo (individuate con le modalità di cui al paragrafo 3.1.1).

Per ognuno dei differenti casi individuati nella precedente Tabella 1, nel seguito sono quantificati il numero e la tipologia di CIC spettanti ai Produttori di biometano e di altri biocarburanti avanzati:

- caso 1. impianto di produzione di biometano è autorizzato all'utilizzo di materie prime single counting food/feed in percentuale superiore al 30%. Il numero di CIC spettanti ai sensi dell'articolo 5 del Decreto è pari a:

$$CIC_{BMT\ A} = \frac{Ei_n}{10}$$

Dove:

- $CIC_{BMT A}$ = numero di CIC (relativi a biometano prodotto da colture alimentari e foraggere) spettanti nel mese n al Produttore;
- Ei_n = energia incentivabile nel mese n determinata secondo quanto descritto nel precedente paragrafo 6.1.

caso 2. impianto di produzione di biometano è autorizzato all'utilizzo di materie prime *single counting food/feed* in percentuale inferiore al 30%, mentre la somma delle materie prime *single counting food/feed* e *single counting* supera il 30%. Il numero di CIC spettanti ai sensi dell'articolo 5 del Decreto è pari a:

$$CIC_{BMT C} = \frac{Ei_n}{10} \cdot 0,7$$

$$CIC_{BMT A} = \frac{Ei_n}{10} \cdot 0,3$$

Dove:

- $CIC_{BMT C}$ = numero di CIC (relativi al biometano e non soggetti a limite di utilizzo ai fini dell'assolvimento dell'obbligo) spettanti nel mese n al Produttore;
- $CIC_{BMT A}$ = numero di CIC (relativi a biometano prodotto da colture alimentari e foraggere) spettanti nel mese n al Produttore;
- Ei_n = energia incentivabile nel mese n determinata secondo quanto descritto nel precedente paragrafo 6.1.

caso 3. impianto di produzione di biometano autorizzato all'utilizzo esclusivo di materie prime avanzate. Pertanto, il numero di CIC spettanti ai sensi dell'articolo 6 del Decreto è pari a:

$$CIC_{BMT E} = \frac{Ei_n}{5} + M \text{ CIC } distr_n + M \text{ CIC } liq_n$$

Dove:

- $CIC_{BMT E}$ = numero di CIC (relativi al biometano avanzato) spettanti nel mese n al Produttore ed eventualmente oggetto di ritiro da parte del GSE;
- Ei_n = energia incentivabile nel mese n determinata secondo quanto descritto nel precedente paragrafo 6.1;
- $M \text{ CIC } distr_n$ = numero di CIC spettanti nel mese n relativi alle maggiorazioni per la realizzazione di impianti di distribuzione pertinenti;
- $M \text{ CIC } liq_n$ = numero di CIC spettanti nel mese n relativi alle maggiorazioni per la realizzazione dell'impianto di liquefazione pertinente.

Nel caso in cui il Produttore non vuole avvalersi del ritiro dei CIC da parte del GSE può richiedere l'incentivazione secondo l'articolo 5 del Decreto. In tal caso il Produttore di biometano avanzato non ha diritto alle eventuali maggiorazioni per la realizzazione di impianti pertinenti (quindi il secondo e terzo termine della precedente equazione sono pari a zero).

caso 4. Impianto di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano è autorizzato all'utilizzo di materie prime avanzate. Pertanto, il numero di CIC spettanti ai sensi dell'articolo 7 del Decreto è pari a:

$$CIC_E = \frac{Ei_n}{5}$$

Dove:

- CIC_E = numero di CIC (relativi a biocarburante avanzato) spettanti nel mese n al Produttore ed eventualmente oggetto di ritiro da parte del GSE;
- Ei_n = energia incentivabile nel mese n determinata secondo quanto descritto nel precedente paragrafo 6.2.

caso 5. L'impianto di produzione di biometano è autorizzato all'utilizzo di materie prime *double counting non avanzate* e *avanzate*, queste ultime in percentuale inferiore al 70%. Il titolo autorizzativo non prevede, invece, l'utilizzo di materie prime *single counting* e *single counting feed/food*. Pertanto, il numero di CIC spettanti ai sensi dell'articolo 5 del Decreto è pari a:

$$CIC_{BMT D} = \frac{Ei_n}{5}$$

Dove:

- $CIC_{BMT D}$ = numero di CIC (relativi a biometano prodotto da materie prime *double counting*) spettanti nel mese n al Produttore;
- Ei_n = energia incentivabile nel mese n determinata secondo quanto descritto nel precedente paragrafo 6.1.

caso 6. L'impianto di produzione di biometano è autorizzato all'utilizzo di materie prime *double counting non avanzate* e *avanzate* in percentuale maggiore del 70% (come somma di *avanzate* e *double counting non avanzate*), mentre le sole materie prime *avanzate* sono in percentuale inferiore al 70%; inoltre, il titolo autorizzativo prevede anche l'utilizzo di materie prime *single counting* mentre sono escluse le materie prime *single counting food/feed*. Pertanto, il numero di CIC spettanti ai sensi dell'articolo 5 del Decreto è pari a:

$$CIC_{BMT D} = \frac{Ei_n}{5} \cdot 0,7$$

$$CIC_{BMT C} = \frac{Ei_n}{10} \cdot 0,3$$

Dove:

- $CIC_{BMT D}$ = numero di CIC (relativi a biometano prodotto da materie prime *double counting*) spettanti nel mese n al Produttore;

- $CIC_{BMT\ C}$ = numero di CIC (relativi al biometano e non soggetti a limite di utilizzo ai fini dell'assolvimento dell'obbligo) spettanti nel mese n al Produttore;
- Ei_n = energia incentivabile nel mese n determinata secondo quanto descritto nel precedente paragrafo 6.2.

caso 7. impianto di produzione di biometano è autorizzato all'utilizzo di materie prime *double counting* non avanzate e avanzate in percentuale maggiore del 70% (come somma di *avanzate* e *double counting non avanzate*), mentre le sole materie prime avanzate sono in percentuale inferiore al 70%; inoltre, il titolo autorizzativo prevede l'utilizzo di materie prime *single counting* e *single counting feed/food*. Pertanto, il numero di CIC spettanti ai sensi dell'articolo 5 del Decreto è pari a:

$$CIC_{BMT\ D} = \frac{Ei_n}{5} \cdot 0,7$$

$$CIC_{BMT\ A} = \frac{Ei_n}{10} \cdot 0,3$$

Dove:

- $CIC_{BMT\ D}$ = numero di CIC (relativi a biometano prodotto da materie prime *double counting*) spettanti nel mese n al Produttore;
- $CIC_{BMT\ A}$ = numero di CIC (relativi a biometano prodotto da colture alimentari e foraggere) spettanti nel mese n al Produttore;
- Ei_n = energia incentivabile nel mese n determinata secondo quanto descritto nel precedente paragrafo 6.2.

caso 8. L'impianto di produzione di biometano è autorizzato all'utilizzo di materie *avanzate* in percentuale maggiore del 70%, insieme a materie prime *single counting* mentre non sono presenti materie prime *single counting feed/food*.

$$CIC_{BMT\ C} = \left(\frac{Ei_n}{10} \right) \cdot 0,3$$

$$CIC_{BMT\ E} = \left(\frac{Ei_n}{5} \right) \cdot 0,7 + M\ CIC\ distr_n + M\ CIC\ liq_n$$

Dove:

- $CIC_{BMT\ C}$ = numero di CIC (relativi al biometano e non soggetti a limite di utilizzo ai fini dell'assolvimento dell'obbligo) spettanti nel mese n al Produttore;
- $CIC_{BMT\ E}$ = numero di CIC (relativi al biometano avanzato) spettanti nel mese n al Produttore ed eventualmente oggetto di ritiro da parte del GSE;
- Ei_n = energia incentivabile nel mese n determinata secondo quanto descritto nel precedente paragrafo 6.1;
- $M\ CIC\ distr_n$ = numero di CIC spettanti nel mese n relativi alle maggiorazioni per la realizzazione di impianti di distribuzione pertinente;

- $M\ CIC\ liq_n$ = numero di CIC spettanti nel mese n relativi alle maggiorazioni per la realizzazione dell'impianto di liquefazione pertinente.

Nel caso in cui il Produttore non vuole avvalersi del ritiro dei CIC da parte del GSE può richiedere l'incentivazione secondo l'articolo 5 del Decreto. In tal caso il Produttore di biometano avanzato non ha diritto alle eventuali maggiorazioni per la realizzazione di impianti pertinenti.

caso 9. L'impianto di produzione di biometano è autorizzato all'utilizzo di materie *avanzate* in percentuale maggiore del 70%, insieme a materie prime *single counting food/feed* ed eventualmente *double counting non avanzate e single counting*.

$$CIC_{BMT\ A} = \left(\frac{Ei_n}{10}\right) \cdot 0,3$$

$$CIC_{BMT\ E} = \left(\frac{Ei_n}{5}\right) \cdot 0,7 + M\ CIC\ distr_n + M\ CIC\ liq_n$$

Dove:

- $CIC_{BMT\ A}$ = numero di CIC (relativi a biometano prodotto da colture alimentari e foraggere) spettanti nel mese n al Produttore;
- $CIC_{BMT\ E}$ = numero di CIC (relativi al biometano avanzato) spettanti nel mese n al Produttore ed eventualmente oggetto di ritiro da parte del GSE;
- Ei_n = energia incentivabile nel mese n determinata secondo quanto descritto nel precedente paragrafo 6.1;
- $M\ CIC\ distr_n$ = numero di CIC spettanti nel mese n relativi alle maggiorazioni per la realizzazione di impianti di distribuzione pertinente;
- $M\ CIC\ liq_n$ = numero di CIC spettanti nel mese n relativi alle maggiorazioni per la realizzazione dell'impianto di liquefazione pertinente.

Nel caso in cui il Produttore non vuole avvalersi del ritiro dei CIC da parte del GSE può richiedere l'incentivazione secondo l'articolo 5 del Decreto. In tal caso il Produttore di biometano avanzato non ha diritto alle eventuali maggiorazioni per la realizzazione di impianti pertinenti.

caso 10. L'impianto di produzione di biometano è autorizzato all'utilizzo di materie *double counting non avanzate* e *avanzate*, queste ultime in percentuale maggiore del 70%. Il titolo autorizzativo non prevede, invece, l'utilizzo di materie prime *single counting* e *single counting feed/food*.

$$CIC_{BMT\ D} = \left(\frac{Ei_n}{5}\right) \cdot 0,3$$

$$CIC_{BMT\ E} = \left(\frac{Ei_n}{5}\right) \cdot 0,7 + M\ CIC\ distr_n + M\ CIC\ liq_n$$

Dove:

- $CIC_{BMT D}$ = numero di CIC (relativi a biometano prodotto da materie prime double counting) spettanti nel mese n al Produttore;
- $CIC_{BMT E}$ = numero di CIC (relativi al biometano avanzato) spettanti nel mese n al Produttore ed eventualmente oggetto di ritiro da parte del GSE;
- Ei_n = energia incentivabile nel mese n determinata secondo quanto descritto nel precedente paragrafo 6.1;
- $M CIC distr_n$ = numero di CIC spettanti nel mese n relativi alle maggiorazioni per la realizzazione di impianti di distribuzione pertinente;
- $M CIC liq_n$ = numero di CIC spettanti nel mese n relativi alle maggiorazioni per la realizzazione dell'impianto di liquefazione pertinente.

Nel caso in cui il Produttore non vuole avvalersi del ritiro dei CIC da parte del GSE può richiedere l'incentivazione secondo l'articolo 5 del Decreto. In tal caso il Produttore di biometano avanzato non ha diritto alle eventuali maggiorazioni per la realizzazione di impianti pertinenti.

caso 11. L'impianto di produzione di biometano è autorizzato all'utilizzo di materie prime *single counting* in percentuale superiore al 30%, mentre sono escluse le materie prime *single counting food/feed*. Il numero di CIC spettanti ai sensi dell'articolo 5 del Decreto è pari a:

$$CIC_{BMT C} = \frac{Ei_n}{10}$$

Dove:

- $CIC_{BMT C}$ = numero di CIC (relativi al biometano e non soggetti a limite di utilizzo ai fini dell'assolvimento dell'obbligo) spettanti nel mese n al Produttore;
- Ei_n = energia incentivabile nel mese n determinata secondo quanto descritto nel precedente paragrafo 6.1.

Nel caso di accesso agli incentivi previsti dagli articoli 6 e 7 del Decreto i $CIC_{BMT E}$ e i CIC_E verranno valorizzati al prezzo stabilito dal Decreto, secondo le modalità e le tempistiche definite nel successivo capitolo 7.

6.5 Determinazione dei corrispettivi dovuti al Produttore per il ritiro del biometano avanzato

Il Produttore di biometano avanzato che richiede il ritiro totale o parziale del biometano prodotto, oltre al riconoscimento dei CIC eventualmente ritirati dal GSE, ha diritto a un corrispettivo pari a:

$$\text{Corrispettivo ritiro fisico}_n = Ei \text{ RIB}_n \cdot \text{PMPGAS}_n$$

dove:

- $\text{Corrispettivo ritiro fisico}_n$ = valore economico associato al biometano ritirato dal GSE nel mese n;
- $Ei \text{ RIB}_n$ = energia ritirata dal GSE nel mese n, determinata secondo quanto indicato nel paragrafo 6.1 ed espressa in MWh;
- PMPGAS_n = prezzo medio ponderato con le quantità, registrato sul mercato a pronti del gas naturale (MPGAS) nel mese di cessione, reso disponibile dal GME sul suo sito internet, già ridotto del 5% ed espresso in €/MWh.

Per maggiori dettagli sulle modalità e tempistiche di riconoscimento dei corrispettivi di ritiro si rimanda al paragrafo 7.

7 RICONOSCIMENTO DEGLI INCENTIVI

Successivamente all'ottenimento della qualifica in esercizio dell'impianto e alla stipula del contratto con il GSE, al fine di ottenere il riconoscimento dell'incentivo, il Produttore di biometano o degli altri biocarburanti avanzati è tenuto a registrarsi al portale informatico del GSE – BIOCAR. Per l'utilizzo dell'applicativo, si rimanda ai Manuali Utente e alle istruzioni operative pubblicati nella sezione web del sito del GSE ad essi dedicata.

Il Produttore è tenuto a corrispondere al GSE oltre al contributo fisso per le spese dell'istruttoria di qualifica, anche un contributo variabile determinato in base al contenuto energetico del biometano o degli altri biocarburanti avanzati ai sensi del decreto 24 dicembre 2014 e s.m.i.. Gli incentivi sono riconosciuti ai soggetti in regola con il versamento dei corrispettivi dovuti al GSE.



7.1 Immissione in consumo nei trasporti del biometano (articolo 5)

I CIC sono rilasciati, al Produttore di biometano, su base mensile non oltre 90 giorni dal termine del mese a cui la produzione si riferisce.

Nell'ipotesi in cui il biometano sia immesso nella rete con obbligo di connessione di terzi, il Gestore di rete mensilmente, *entro il giorno 10 del mese successivo a quello a cui la produzione si riferisce (M+1)*, rende disponibili al GSE i dati di misura rilevati nel punto di immissione.

Il Produttore di biometano *mensilmente, entro la stessa data*, fornisce le misure se previste per la specifica configurazione (cfr. paragrafo 6.1) o, qualora sia stato attivato da parte del GSE il servizio di telelettura, il GSE acquisisce le misure tramite tale sistema.

Inoltre, *entro la fine del mese M+1* il Produttore invia un'autodichiarazione nella quale sono fornite le informazioni sulla sostenibilità del biometano con i contenuti di cui all'Allegato 12.5.

Successivamente, *entro il giorno 20 del mese M+2*, il GSE determina il numero dei CIC spettanti e i corrispettivi relativi all'immesso in consumo nel mese M ed emette fattura per i corrispettivi a carico del Produttore *entro la fine del mese M+2*. Il Produttore provvede al pagamento della fattura *entro il 20 del mese M+3*.

Entro il mese M+3, il GSE provvede all'emissione dei CIC sui "conti proprietà", presenti sul portale BIOCAR, dei Produttori in regola con il pagamento dei corrispettivi. I Produttori che provvederanno al pagamento tardivo dei corrispettivi otterranno il rilascio dei CIC alla prima data utile a seguito del riscontro dell'incasso da parte del GSE.

Infine, nel caso di eventuali ritardi nell'arrivo dei dati e delle misure da parte del Gestore di Rete o da parte del Produttore di biometano, il GSE provvede all'emissione dei CIC spettanti sui "conti proprietà" alla prima finestra utile successiva a quella di riferimento. Nel caso di più impianti di produzione di biometano che condividono lo stesso impianto di liquefazione, il riconoscimento dell'incentivo ai singoli impianti è condizionato all'acquisizione da parte del GSE delle misure relative a tutti gli impianti coinvolti.

Si segnala che l'autodichiarazione relativa alla sostenibilità potrà essere inviata al massimo entro 12 mesi dal periodo di produzione pena la decadenza dal diritto al riconoscimento dei CIC per la relativa produzione. Nel caso della prima autodichiarazione a seguito dell'attivazione del contratto i 12 mesi decorrono dalla data di stipula del contratto di incentivazione.

La Tabella 12 e la Figura 24 riportano un riepilogo dei principali adempimenti e delle relative tempistiche per il riconoscimento dei CIC.

Periodo di riferimento della produzione	Invio misure (GDR) e autodichiarazione (Produttore)	Fatturazione corrispettivi GSE	Pagamento fattura corrispettivi (Produttore)	Emissione CIC GSE
Mese M	Entro il 10 del M+1 (misure GdR e Prod.) Entro fine M+1 (autodich. Prod.)	Entro fine M+2	Entro il 20 di M+3	Entro fine M+3

Tabella 12: riepilogo delle tempistiche di fatturazione ed emissione dei CIC e degli oneri.

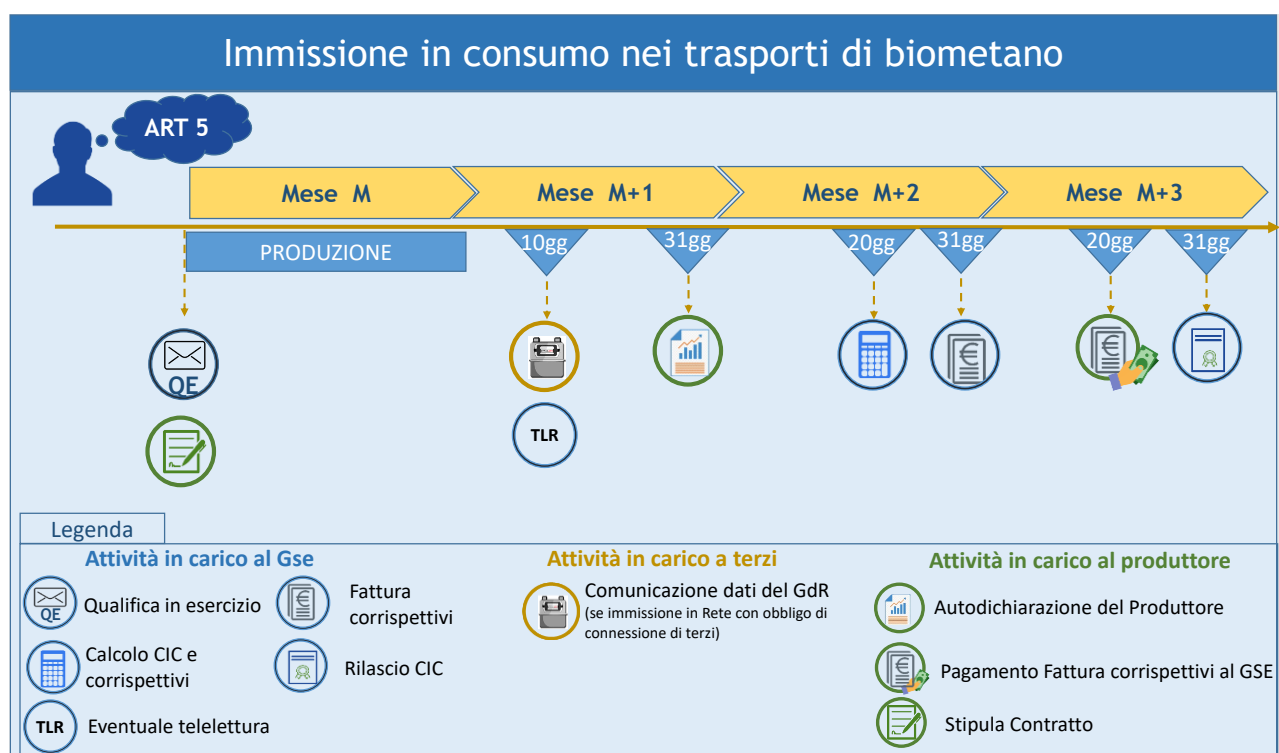


Figura 24 – Adempimenti e tempistiche per l'ottenimento dell'incentivo ai sensi dell'art.5 del Decreto.

6

7.2 Immissione in consumo nei trasporti del biometano avanzato (articolo 6)

Nei seguenti paragrafi sono descritte le modalità e le tempistiche di valorizzazione dei CIC e del biometano ritirato dal GSE ai sensi dell'articolo 6 del Decreto.

7.2.1 Valorizzazione dei CIC

Per i Produttori di biometano avanzato che rientrano in posizione utile nella graduatoria stimata degli impianti che hanno stipulato con il GSE il contratto di incentivazione, i CIC sono valorizzati su base mensile non oltre 90 giorni dal termine del mese a cui la produzione si riferisce.

Nell'ipotesi in cui il biometano sia immesso nella rete con obbligo di connessione di terzi, il Gestore di rete mensilmente, *entro il giorno 10 del mese successivo a quello a cui la produzione si riferisce (M+1)*, rende disponibili al GSE i dati di misura rilevati nel punto di immissione alla rete.

Il Produttore di biometano *mensilmente, entro la stessa data*, fornisce le misure se previste per la specifica configurazione (di cui al paragrafo 6.1) o, qualora sia stato attivato da parte del GSE il servizio di telelettura, il GSE acquisisce le misure tramite tale sistema.

Inoltre, *entro la fine del mese M+1*, il Produttore invia un'autodichiarazione nella quale sono fornite le informazioni sulla sostenibilità del biometano, con i contenuti di cui all'Allegato 12.5. Si precisa che con l'invio dell'autodichiarazione relativa alla produzione dell'ultimo mese dell'anno, devono essere forniti anche i costi di esercizio relativi al medesimo anno che fanno riferimento esclusivamente alla produzione del biometano avanzato oggetto dell'incentivazione, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 10, comma 6, del Decreto. Tale dichiarazione può essere accompagnata da un documento illustrativo in merito ai citati costi.

Sulla base delle informazioni fornite dal Produttore ed eventualmente dai Gestori di rete, il GSE determina il numero di CIC spettanti che sono oggetto di valorizzazione al prezzo definito dal Decreto.

Successivamente, *entro il giorno 20 del mese M+2*, il GSE determina e comunica al Produttore il numero di CIC e il relativo controvalore che può essere fatturato al GSE per il mese corrente.

Entro la *fine del mese M+2* il Produttore invia la fattura elettronica al GSE tramite il Sistema di Interscambio (SDI) per il riconoscimento degli incentivi.

Entro la fine del mese M+3 il GSE emette fattura nei confronti del Produttore per i corrispettivi di cui al decreto 24 dicembre 2014 e s.m.i., e provvede al pagamento dell'incentivo spettante al Produttore al netto dei citati corrispettivi.

Nel caso di eventuali ritardi nell'arrivo dei dati e delle misure da parte del Gestore di rete o da parte del Produttore di biometano il GSE determina il numero di CIC spettanti alla prima data utile e provvede al riconoscimento dell'incentivo alla prima finestra utile successiva a quella di riferimento. Nel caso di più impianti di produzione di biometano che condividono lo stesso impianto di liquefazione, il riconoscimento dell'incentivo ai singoli impianti è condizionato all'acquisizione da parte del GSE delle misure relative a tutti gli impianti coinvolti.

Si segnala che l'autodichiarazione relativa alla sostenibilità potrà essere inviata al massimo entro 12 mesi dal periodo di produzione pena la decadenza dal diritto al riconoscimento degli incentivi relativi alla produzione oggetto di autodichiarazione. Nel caso della prima autodichiarazione a seguito dell'attivazione del contratto i 12 mesi decorrono dalla data di stipula del contratto di incentivazione.

La Tabella 13 e la Figura 25 riportano un riepilogo dei principali adempimenti e delle relative tempistiche per il riconoscimento dell'incentivo.

Periodo di riferimento della produzione	Invio misure (GDR) e autodichiarazione (Produttore)	Emissione benestare al Produttore per fatturazione incentivo al GSE	Emissione fattura elettronica (Produttore)	Fatturazione corrispettivi GSE e pagamento incentivo netto
Mese M	Entro il 10 del M+1(misure GdR e Prod) Entro il mese M+1(autodich. Prod)	Entro il 20 di M+2	Entro fine M+2	Entro fine M+3

Tabella 13: riepilogo delle tempistiche di fatturazione e valorizzazione dei CIC e degli oneri.

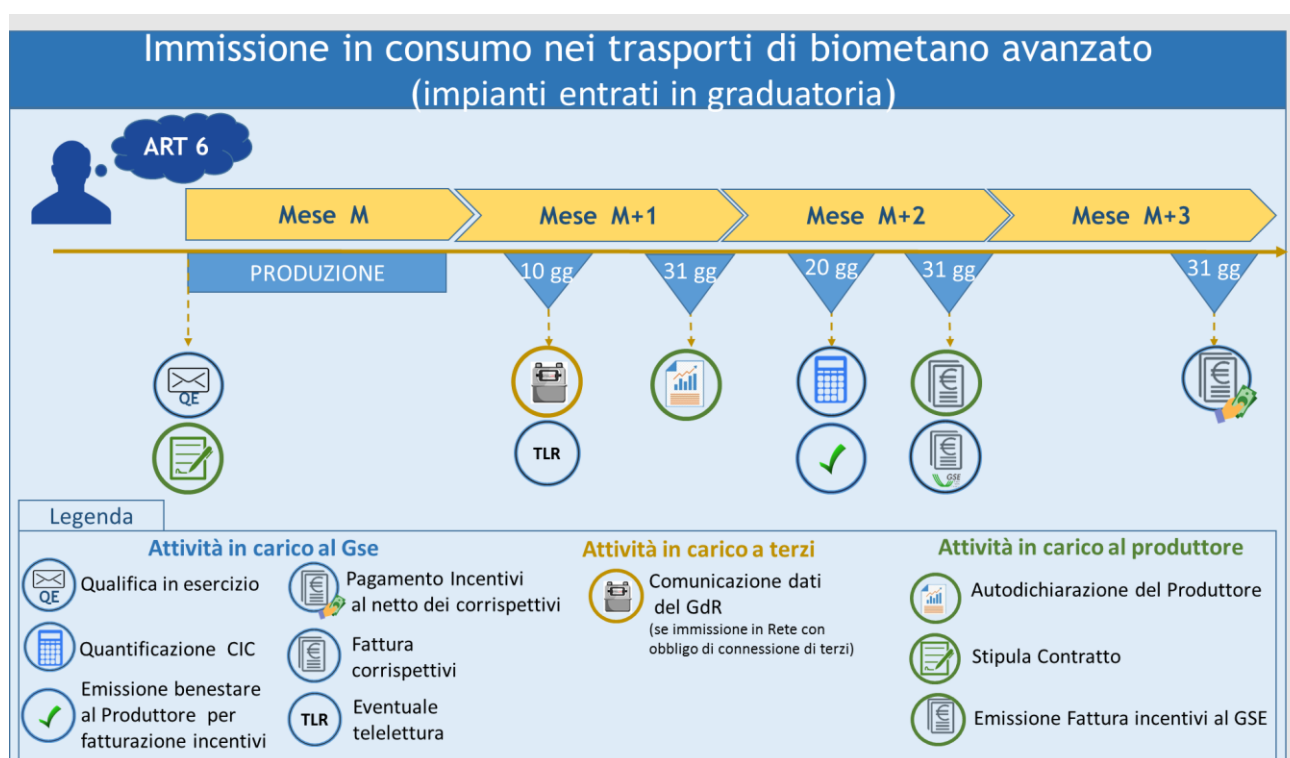


Figura 25 - Adempimenti e tempistiche per l'ottenimento dell'incentivo ai sensi dell'art.6 del Decreto.

7.2.2 Valorizzazione del biometano ritirato dal GSE

Agli impianti che richiedono il ritiro del biometano avanzato è riconosciuto il controvalore economico del biometano ritirato, valorizzato secondo quanto riportato nel paragrafo 6.5.

Entro il giorno 20 del mese M+2 il GSE calcola e comunica al Produttore l'importo spettante per il ritiro del biometano. Successivamente, entro la fine del mese M+2, il Produttore sulla base di quanto comunicato dal GSE emette la fattura elettronica per il biometano ritirato e la invia allo stesso GSE tramite il Sistema di Interscambio (SDI).

Entro la fine del mese M+3 il GSE provvede al pagamento dell'importo fatturato dal Produttore per il ritiro del biometano.

Nel caso di eventuali ritardi nell'arrivo dei dati e delle misure da parte del Gestore di Rete o da parte del Produttore di biometano il GSE provvede al pagamento dell'importo spettante alla prima finestra utile successiva a quella di riferimento.

Nel caso in cui il biometano prodotto non abbia i requisiti di sostenibilità per un periodo continuativo superiore a 6 mesi, il GSE provvederà a risolvere il contratto di ritiro del biometano. A seguito della risoluzione, qualora il biometano prodotto sia nuovamente conforme ai requisiti di sostenibilità il Produttore potrà stipulare nuovamente il contratto di ritiro secondo le modalità e le tempistiche previste per l'attivazione del ritiro al paragrafo 8.3.

Relativamente alla programmazione mensile di produzione che i produttori sono tenuti ad inviare, al GSE e allo Shipper individuato dallo stesso GSE, si rimanda alla "PROCEDURE di PROGRAMMAZIONE" presenti sul sito GSE.

Periodo di riferimento della produzione	Emissione benestare al Produttore per importo da fatturare al GSE	Emissione fattura elettronica (Produttore)	Pagamento dell'importo fatturato
Mese M	Entro il 20 di M+2	Entro fine del M+2	Entro fine M+3

Tabella 14: riepilogo delle tempistiche di valorizzazione del biometano ritirato dal GSE

7.3 Immissione in consumo nei trasporti di biocarburanti avanzati diversi dal biometano (articolo 7)



Per i Produttori di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, che rientrano in posizione utile nella graduatoria stimata degli impianti qualificati in esercizio, i CIC sono valorizzati su base trimestrale non oltre 90 giorni dal termine del trimestre a cui la produzione si riferisce. Essendo gli oneri di funzionamento del meccanismo incentivante a carico dei Soggetti Obbligati aderenti, la valorizzazione dei CIC è condizionata al pagamento da parte di questi ultimi (come riportato nel paragrafo 10.3).

Il Produttore di biocarburanti avanzati rientrato nella graduatoria stimata, *trimestralmente, entro il 10 del mese successivo al trimestre di riferimento*, fornisce i dati e le misure previsti inviando un'autodichiarazione con i contenuti di cui all'Allegato 12.6. Nell'autodichiarazione sono altresì fornite ulteriori informazioni quali ad esempio quelle sulla sostenibilità. Si precisa che nell'autodichiarazione relativa alla produzione dell'ultimo trimestre dell'anno devono essere forniti anche i costi di esercizio relativi al medesimo anno che fanno riferimento esclusivamente alla produzione dei biocarburanti avanzati oggetto dell'incentivazione, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 10, comma 6, del Decreto.

Il Soggetto Obbligato aderente al meccanismo di cui all'articolo 7 del Decreto che ha stipulato un contratto di acquisto dei biocarburanti avanzati con il Produttore rientrato nella graduatoria stimata, deve presentare un'autodichiarazione *tra il giorno 20 e la fine del mese successivo al trimestre di riferimento*, identificando e attestando i quantitativi di biocarburanti avanzati acquistati dal Produttore e immessi in consumo (per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo 10.3).

Sulla base delle informazioni fornite dal Produttore e dal Soggetto Obbligato il GSE determina il numero di CIC spettanti che sono oggetto di valorizzazione al prezzo definito dal Decreto.

Il GSE riconosce l'incentivo per un numero di CIC che corrisponde al massimo alla capacità produttiva qualificata. Eventuali CIC eccedenti la capacità qualificata sono riconosciuti ai Soggetti Obbligati che hanno immesso in consumo nei trasporti un quantitativo di biocarburante avanzato maggiore rispetto a quanto contrattualizzato con il Produttore.

Entro il giorno 20 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, il GSE sulla base di quanto incassato dai Soggetti Obbligati determina e comunica al Produttore il numero di CIC e il relativo controvalore che può essere fatturato al GSE, relativamente al trimestre.

Entro la *fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento* il Produttore invia la fattura elettronica al GSE tramite il Sistema di Interscambio (SDI) per il riconoscimento degli incentivi.

Entro la *fine del terzo mese successivo al trimestre di riferimento* il GSE emette fattura nei confronti del Produttore per i corrispettivi di cui al decreto 24 dicembre 2014 e s.m.i., e provvede al pagamento dell'incentivo spettante al Produttore al netto dei citati corrispettivi.

Il controvalore di eventuali CIC spettanti al Produttore ma non fatturati a causa di ritardi nel pagamento da parte dei Soggetti Obbligati, verrà riconosciuto al Produttore nella prima finestra temporale utile successiva all'incasso degli oneri di ritiro CIC necessari a coprire gli incentivi spettanti ai Produttori. Il riconoscimento del 100% dell'incentivo spettante è in ogni caso condizionato al pagamento dei Soggetti Obbligati degli oneri di ritiro dei CIC di cui al capitolo 10.

Nel caso di eventuali ritardi nell'invio dell'autodichiarazione da parte:

- del Produttore, l'incentivo verrà riconosciuto nella prima finestra temporale utile (trimestre successivo),
- del Soggetto Obbligato, il GSE determinerà il numero di CIC spettanti alla prima data utile e provvederà all'emissione del benestare al Produttore per l'importo da fatturare al GSE entro il giorno 20 del mese successivo a quello di ricezione di tutte le informazioni necessarie al calcolo dell'incentivo. L'incentivo sarà corrisposto entro la fine del secondo mese successivo a quello di ricezione di tutte le informazioni necessarie al calcolo dell'incentivo stesso.

La Tabella 15 e la Figura 26 riportano un riepilogo dei principali adempimenti e delle relative tempistiche per il riconoscimento dell'incentivo.

Periodo di riferimento della produzione	Invio autodichiarazione (Produttore e SO)	Emissione benestare al Produttore per importo da fatturare al GSE	Emissione fattura elettronica (Produttore)	Fatturazione corrispettivi GSE e pagamento incentivo netto
Trimestre N	Produttore: entro il 10 del primo mese successivo al trimestre Soggetto Obbligato: tra il giorno 20 e la fine del primo mese successivo al trimestre	Entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre	Entro la fine del secondo mese successivo al trimestre	Entro fine del Trimestre N+1

Tabella 15: riepilogo delle tempistiche di fatturazione e valorizzazione dei CIC e degli oneri per impianti rientrati nella graduatoria stimata.

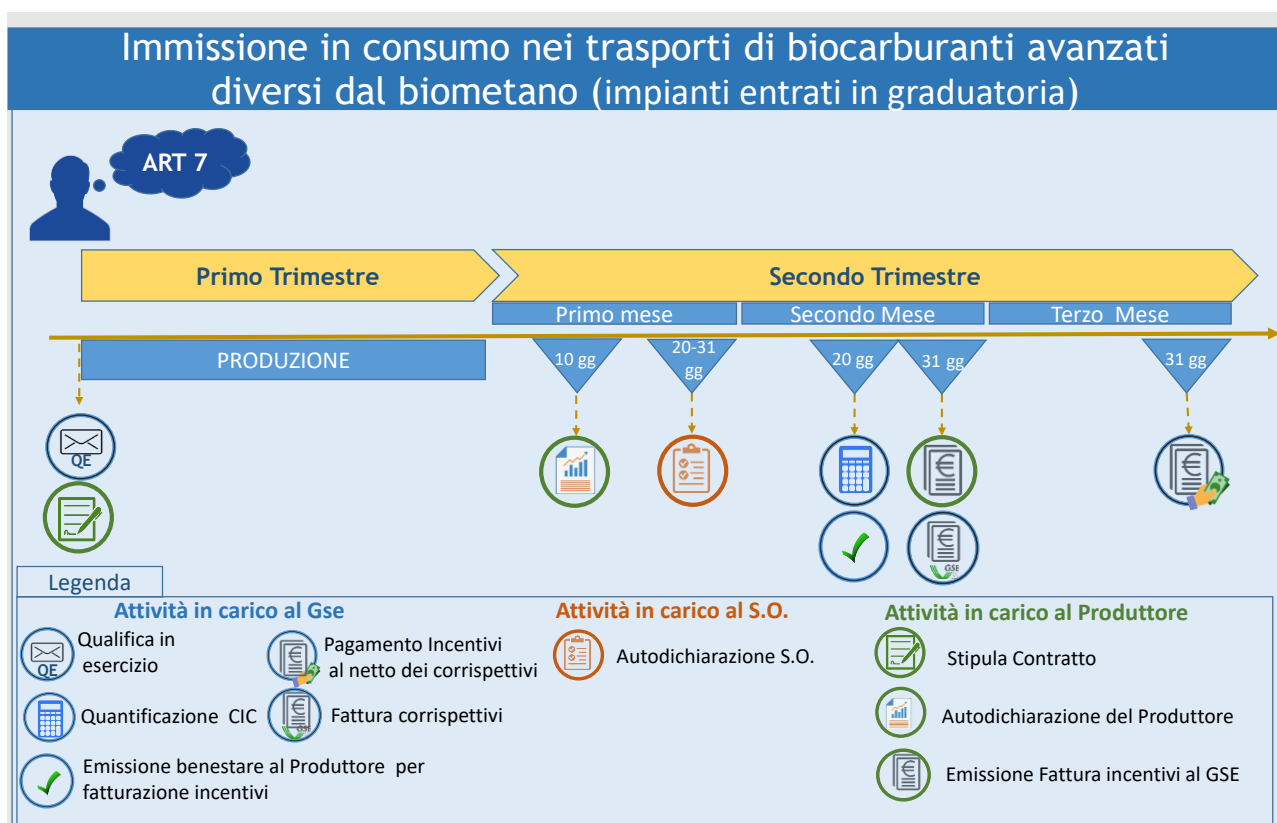


Figura 26 - Adempimenti e tempistiche per l'ottenimento dell'incentivo ai sensi dell'art.7 del Decreto.

Il GSE entro trenta giorni dalla data ultima per la presentazione delle autodichiarazioni annuali da parte dei Soggetti Obbligati – di cui al D.M. del 16 marzo 2023, n.107 – pubblica la graduatoria definitiva degli impianti rientranti nel meccanismo incentivante relativa all'anno precedente, con indicazione del numero di CIC corrispondenti. Qualora non sia stata raggiunta la "quantità massima annua ritirabile" di biocarburanti avanzati, gli impianti precedentemente esclusi dalla graduatoria stimata potrebbero rientrare a consuntivo nella graduatoria definitiva, pubblicata dal GSE. Per tali impianti, il GSE procederà a riconoscere il valore dei CIC su base annuale. Pertanto, *entro il giorno 20 del mese di giugno dell'anno successivo a quello di produzione (anno N+1)*, il GSE sulla base di quanto incassato dai Soggetti Obbligati determina e comunica al Produttore il numero di CIC e il relativo controvalore che può essere fatturato al GSE per il ritiro a consuntivo. Eventuali CIC da ritirare a consuntivo al Produttore ma non fatturati a causa di ritardi nel pagamento da parte dei Soggetti Obbligati, sono oggetto di fatturazione nei mesi successivi, in seguito all'incasso dai Soggetti Obbligati. *Entro la fine di giugno dell'anno N+1* il Produttore invia la fattura elettronica al GSE tramite il Sistema di Interscambio (SDI) per il riconoscimento degli incentivi. *Entro la fine di luglio* il GSE emette fattura nei confronti del Produttore per i corrispettivi di cui al decreto 24 dicembre 2014 e s.m.i., e provvede al pagamento dell'incentivo spettante al Produttore al netto dei citati corrispettivi.

Periodo di riferimento della produzione	Emissione benestare al Produttore per importo da fatturare al GSE	Emissione fattura elettronica (Produttore)	Fatturazione corrispettivi GSE e pagamento incentivo netto
Anno N	Entro il 20 giugno (anno N+1)	Entro fine giugno (anno N+1)	Entro fine luglio (anno N+1)

Tabella 16: riepilogo delle tempistiche di fatturazione e valorizzazione a consuntivo dei CIC e degli oneri per impianti rientrati nella graduatoria definitiva.

Infine, entro il trimestre precedente a quello di riferimento, il GSE richiederà ai Produttori di biocarburanti avanzati diversi dal biometano una stima dei quantitativi di produzione che verranno consegnati ai Soggetti Obbligati aderenti nel corso del trimestre di riferimento per l'immissione in consumo. Tale informazione verrà utilizzata per stimare l'importo degli incentivi che verranno riconosciuti dal GSE ai Produttori nel corso del trimestre di riferimento, al fine di reperire, dai Soggetti Obbligati, le risorse finanziarie necessarie al pagamento degli incentivi.

Trimestre di riferimento (di consegna)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM
Scadenza per invio dichiarazione	31 dicembre anno (n-1)	31 marzo anno n	30 giugno anno n	30 settembre anno n

Tabella 16bis: riepilogo delle tempistiche di invio delle dichiarazioni di consegna dei biocarburanti avanzati ai SO aderenti

8 MODIFICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI INCENTIVATI

Si riportano nei successivi paragrafi gli adempimenti posti in capo ai Produttori rispetto alle modifiche che possono aver luogo nel corso del periodo di incentivazione per un impianto di produzione di biometano o di biocarburante avanzato diverso dal biometano.

Ciò anche con l'obiettivo di definire modalità e tempistiche di comunicazione delle richieste di modifica tecnica, contrattuale e commerciale, anche rispetto a quanto stabilito nel contratto stipulato con il GSE.

8.1 Interventi sugli impianti incentivati

Fermo restando il mantenimento dei requisiti che hanno garantito l'ammissione agli incentivi, qualunque intervento effettuato su un impianto di produzione di biometano ammesso agli incentivi (ossia qualificato, in esercizio e con contratto di incentivazione stipulato) che potrebbe incidere sul livello di incentivazione deve essere comunicato al GSE (nel seguito, istanza di modifica a consuntivo).

Il GSE si riserva di valutare gli eventuali impatti dell'intervento sul contratto di incentivazione e sull'eventuale contratto di ritiro stipulati con il GSE.

Fino all'implementazione di un sistema informatico per la ricezione semplificata della documentazione, entro 60 giorni dalla data di completamento dell'intervento in argomento, l'istanza di modifica a consuntivo deve essere trasmessa esclusivamente mediante la Posta Elettronica Certificata del Produttore, all'indirizzo PEC gestioneesercizio.biometano@pec.gse.it, indicando nell'oggetto della PEC il codice identificativo della qualifica di ammissione agli incentivi (codice qualifica: BMT_XXXXX).

A valle della trasmissione dell'istanza di modifica, viene avviato un procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990.

Al fine di predeterminare gli eventuali impatti dell'intervento che si intende realizzare sul contratto di incentivazione, è altresì facoltà del Produttore presentare al GSE un'istanza di valutazione preliminare.

È altresì facoltà del Produttore trasmettere al GSE un'istanza di rivalutazione dei parametri di calcolo **dell'incentivo** e le comunicazioni relative alle variazioni amministrative che non derivano da operazioni sui componenti di impianto ma che potrebbero implicare un aggiornamento del contratto.

Il GSE, in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 241/1990, trasmetterà al Produttore il provvedimento in esito all'istanza di modifica entro 120 giorni dalla ricezione della stessa, al netto dei tempi imputabili al Produttore e ad altri soggetti interpellati dal GSE in applicazione della Legge n.183 del 12 novembre 2011, nonché a quelli coinvolti nel processo di caricamento e validazione dei dati nel sistema di SNAM.

Di seguito si riporta un elenco esemplificativo e non esaustivo dei principali interventi in argomento:

1. modifica, a seguito di variazione del titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto trasmesso al GSE nell'ambito dell'istruttoria di ammissione agli incentivi (nel seguito, titolo

autorizzativo), delle materie prime utilizzabili negli impianti di produzione, funzionale anche al riconoscimento della maggiorazione prevista dall'articolo 5, commi 5 e 6, del Decreto o l'eventuale esclusione della stessa;

2. modifiche tecniche, a seguito di variazione del titolo autorizzativo, degli impianti di produzione di biometano (es.: sostituzione del dispositivo di *upgrading* a parità di capacità produttiva, modifica del layout dell'impianto, spostamento di alcuni componenti di impianto tale da non comportare la delocalizzazione dello stesso);
3. incremento/riduzione della capacità produttiva;
4. passaggio da riconversione parziale a riconversione totale, in conformità a quanto previsto al paragrafo 2.7.3;
5. realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di gas naturale e/o di impianti di liquefazione del biometano pertinenti all'impianto di produzione, finalizzata al riconoscimento delle maggiorazioni previste dall'articolo 6, commi 11 e 12, del Decreto;
6. interventi sui componenti del sistema di misura (es. sostituzione/nuova installazione dei misuratori previsti per la determinazione dell'energia incentivabile (vedi paragrafo 6.1) installati sugli impianti di produzione di biometano);
7. modifica degli impianti di produzione di biometano che comporta la variazione della configurazione di immissione in consumo di cui al paragrafo 6.1, con eventuale aggiornamento del titolo autorizzativo, ove previsto. Sono escluse da tale punto le modifiche che riguardano il passaggio dalla configurazione 1 alla configurazione 9, e viceversa, e il passaggio dalla configurazione 2 alla configurazione 10, e viceversa, per esercitare/revocare l'opzione di ritiro del biometano da parte del GSE, poiché non costituiscono modifica della configurazione tecnica dell'impianto (per dettagli si rimanda al par. 8.3);
8. realizzazione e/o utilizzo di nuovi impianti di liquefazione del biometano, non pertinenti all'impianto di produzione, pur mantenendo invariata la configurazione di immissione in consumo;
9. nei casi di "ritiro parziale" (come definito al par. 11.5): modifica delle percentuali, sul totale prodotto, del biometano immesso nella rete con l'obbligo di connessione di terzi e del biometano destinato a configurazioni extra-rete, pur mantenendo invariate le configurazioni di immissione in consumo.

Si rammenta che il Produttore è tenuto ad allegare alle summenzionate istanze documentazione analoga a quella trasmessa in fase di ammissione agli incentivi.

Si precisa che, sulla base dell'articolo 1, comma 10, del Decreto, gli interventi che comportano un incremento del livello di incentivazione devono essere completati entro il 31 dicembre 2026, nel limite massimo di producibilità di 1,1 miliardi di standard metri cubi all'anno. Restano in ogni caso invariate la data di decorrenza del periodo di incentivazione e la durata dello stesso.

Con riferimento agli interventi che comportano un incremento del livello di incentivazione, al fine di individuare la data di completamento degli stessi, si precisa che:

- nel caso di incremento della capacità produttiva dell'impianto di produzione di biometano, tale data coincide con la data di ultimazione dell'intervento che ha determinato l'incremento della capacità produttiva;

- nel caso di realizzazione di nuovi impianti di distribuzione e liquefazione pertinenti all'impianto di produzione di biometano ammesso agli incentivi, con conseguente accesso alle maggiorazioni previste dall'art. 6, commi 11 e 12, del Decreto, tale data coincide con la data di entrata in esercizio dell'impianto di distribuzione/liquefazione pertinente, come definita al capitolo 11 delle presenti Procedure;
- nel caso di modifica delle materie prime autorizzate che comporti il passaggio dal caso 8, 9 o 10 illustrato nel paragrafo 3.1.2 delle presenti Procedure (cd. "codigestione") al caso 3 (utilizzo esclusivo di materie prime "avanzate"), tale data coincide con la data di conseguimento del nuovo titolo autorizzativo.

Si precisa inoltre che, per i sopra riportati interventi:

- l'istanza di modifica a consuntivo deve essere trasmessa al GSE non oltre il termine di 12 mesi dalla data di completamento dell'intervento;
- qualora il termine di 12 mesi non sia rispettato, il GSE non riconoscerà gli incentivi agli interventi in argomento.

Sono consentite modifiche che comportano un incremento della capacità produttiva di un impianto di produzione di biometano già qualificato dal GSE e ammesso agli incentivi di cui al Decreto. Al riguardo, si precisa che la correlata producibilità aggiuntiva può accedere ai meccanismi di incentivazione di cui al Decreto, previo accoglimento dell'istanza di modifica a consuntivo, sempreché siano rispettate le seguenti condizioni:

- l'intervento sia completato entro il 31 dicembre 2026;
- l'istanza di modifica a consuntivo sia trasmessa al GSE non oltre il termine di 12 mesi dalla data di completamento dell'intervento.

Diversamente, il GSE non potrà riconoscere gli incentivi alla correlata producibilità aggiuntiva.

Fermo restando il rispetto del vincolo dei 12 mesi dalla data di completamento delle modifiche in argomento, il Produttore che ha realizzato nell'anno "n" un incremento della capacità produttiva su un impianto ammesso agli incentivi di cui all'articolo 6 del Decreto, che intende richiedere al GSE gli incentivi alla correlata producibilità aggiuntiva, è tenuto a presentare la relativa istanza di modifica a consuntivo **entro il 31/10 dell'anno "n"**. Diversamente, la producibilità aggiuntiva realizzata sarà incentivata dal 1° gennaio dell'anno "n+1".

8.2 Modifiche contrattuali

8.2.1 Trasferimento di titolarità

Il Produttore è tenuto a comunicare al GSE, l'eventuale trasferimento della titolarità/disponibilità dell'impianto di produzione di biometano o di biocarburanti avanzati. La mancata comunicazione, infatti, non permette di trasferire la titolarità delle pratiche e dei contratti di ritiro e/o di incentivo e il riconoscimento/rilascio dei CIC al soggetto subentrante. Il GSE, a seguito del trasferimento della titolarità/disponibilità dell'impianto, verifica la sussistenza, in capo al soggetto subentrante, dei requisiti soggettivi sulla base dei quali l'impianto è stato ammesso al meccanismo incentivante riservandosi, in caso di accertamento di carenza degli stessi, di modificare e/o di risolvere i contratti. Nelle more dello sviluppo della funzionalità sul portale informatico dedicata alla richiesta di trasferimento titolarità dell'impianto, il Produttore è tenuto a inviare alla casella di posta elettronica certificata biometano@pec.gse.it il modulo di richiesta firmato dal cedente e dal subentrante e i documenti a corredo in relazione alla specifica tipologia, seguendo le procedure indicate all'interno del *Manuale Utente per la richiesta per il trasferimento di titolarità* pubblicato sul sito istituzionale del GSE.

8.2.2 Passaggio tra tipologie di incentivazione

Il Produttore che abbia stipulato un Contratto di incentivazione ai sensi dell'art. 6 ha la facoltà di anticipare l'accesso all'incentivazione regolata dall'art. 5 del Decreto prima del decorrere dei 10 anni di durata massima prevista dall'art. 2 del suddetto Contratto, inviando apposita richiesta all'indirizzo PEC biometano@pec.gse.it. Tale passaggio dalla modalità di incentivazione art. 6 all'art. 5 è consentito una sola volta; non è invece consentito il passaggio dall'art. 5 all'art. 6.

8.3 Modifiche di natura commerciale

Nel corso del periodo di incentivazione è possibile che il Produttore di biometano o di altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano effettui delle modifiche di natura commerciale.

Tutte le modifiche di questa tipologia, a regime, dovranno essere comunicate per il tramite del portale dedicato, utilizzando la specifica funzionalità. In via transitoria, nelle more dell'operatività dell'applicativo dedicato, le comunicazioni dovranno essere inviate tramite PEC all'indirizzo biometano@pec.gse.it.

Di seguito si riporta un elenco esemplificativo e non esaustivo delle principali modifiche, o aggiornamenti della documentazione durante l'esercizio dell'impianto, relative agli impianti di produzione di biometano che riguardano:

- la percentuale di ritiro del biometano avanzato: tale percentuale può essere modificata dal 10% al 100% dell'energia immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi mediante la medesima connessione. La modifica deve essere comunicata al GSE entro il 31 luglio, con applicazione a partire dall'anno termico successivo e può avvenire al massimo una volta l'anno;
- l'attivazione del ritiro del biometano da parte del GSE attraverso il passaggio dalla configurazione 1 alla configurazione 9 o il passaggio dalla configurazione 2 alla configurazione 10, illustrate al par. 6.1. La modifica, tramite apposita richiesta di ritiro, deve essere comunicata almeno 60 giorni prima della data di inizio di ritiro. L'attivazione del ritiro sarà subordinata alla verifica della disponibilità della capacità di ritiro da parte del GSE e condizionata all'invio da parte del Produttore

della copia del contratto di ritiro debitamente sottoscritta entro 10 giorni dalla ricezione dello stesso. Qualora il Produttore abbia attivo sul punto di connessione alla rete un proprio *Shipper*, la data di decorrenza del ritiro del biometano dovrà coincidere con il primo giorno del mese. La richiesta deve essere inviata, nelle more dello sviluppo dell'apposita funzionalità sul portale informatico, all'indirizzo PEC biometano@pec.gse.it, utilizzando l'apposito "Modulo Richiesta di Ritiro del Biometano" pubblicato sul sito istituzionale del GSE, nel tab "Documenti" della sezione dedicata al biometano;

- **revocare l'opzione di ritiro del biometano** da parte del GSE attraverso il passaggio dalla configurazione 9 alla configurazione 1 o il passaggio dalla configurazione 10 alla configurazione 2, illustrate al par. 6.1. Tale modifica può avvenire tramite recesso dal contratto di ritiro, in ogni momento della sua vigenza, previo invio di disdetta con preavviso di almeno novanta giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di invio della disdetta. Il recesso è efficace solo qualora sia espressamente accettato dal GSE. ;
- la comunicazione di chiusura, prima dei 10 anni previsti, dei nuovi impianti di distribuzione di gas naturale e/o nuovi impianti di liquefazione, pertinenti all'impianto di produzione.

In caso di modifiche, aggiornamenti o rinnovi del certificato di conformità dell'azienda previsto dal decreto del 7 agosto 2024 e s.m.i., il nuovo certificato dovrà essere caricato dall'organismo di certificazione nel registro del sistema nazionale di certificazione gestito dal GSE.

Le possibili modifiche, o aggiornamenti della documentazione durante l'esercizio dell'impianto, che possono richiedere i Produttori titolari di impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano riguardano:

- i contratti di fornitura con i Soggetti Obbligati aderenti che immettono in consumo i biocarburanti avanzati diversi dal biometano in merito a:
 1. risoluzione dei contratti in essere stipulati con i Soggetti Obbligati (contratti già documentati al GSE perché inviati nell'ambito della richiesta di qualifica o successivamente alla qualifica stessa in base a quanto riportato nel successivo punto 3);
 2. modifiche dei contratti in essere (tempi di validità degli stessi, quantità contrattualizzate, prezzo di vendita, etc.);
 3. stipula, successivamente al rilascio della qualifica, di nuovi contratti con i Soggetti Obbligati che non determinano un incremento della capacità produttiva qualificata (aggiornamento dei contratti di fornitura a copertura della capacità produttiva già qualificata e assegnata all'impianto).

La richiesta di modifica/aggiornamento con il relativo contratto dovrà pervenire al GSE entro 15 giorni dalla data di stipula.

Per i contratti di approvvigionamento delle materie prime impiegate per la produzione del biocarburante avanzato diverso dal biometano, qualora non comportino un incremento della capacità produttiva dell'impianto, non è necessario l'invio di aggiornamenti successivamente all'ottenimento della qualifica, vanno in ogni caso conservati e presentati qualora richiesti espressamente dal GSE.

Nel caso di impianto di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano già qualificato dal GSE e ammesso agli incentivi di cui all'articolo 7 del Decreto, qualora durante l'esercizio dell'impianto intervengano modifiche di natura commerciale ai citati contratti (contratti di fornitura con i Soggetti Obbligati aderenti e contratti di approvvigionamento delle materie prime) che comportino un incremento della capacità produttiva qualificata (contrattualizzazione di quantitativi annui aggiuntivi rispetto a quanto già documentato al GSE nell'ambito della richiesta di qualifica ai fini della determinazione della capacità produttiva dell'impianto e, quindi, già qualificato), il Produttore per tali modifiche può accedere ai meccanismi di incentivazione di cui al Decreto previo ottenimento di una nuova qualifica e quindi, secondo le modalità illustrate al capitolo 4 delle presenti Procedure.

Conseguentemente, tale incremento di producibilità (per la sola quota parte eccedente il quantitativo annuo precedentemente qualificato e già presente nella graduatoria di cui all'art.7, comma 1, del Decreto) entra in graduatoria in posizione separata rispetto all'impianto di produzione già incentivato e la data da utilizzare ai fini dell'ordinamento degli impianti in graduatoria sarà la data di presentazione della nuova richiesta di qualifica.

Per tali nuove richieste di qualifica, con le quali il Produttore vuole attestare incrementi di capacità produttiva rispetto al quantitativo annuo precedentemente qualificato e già presente nella graduatoria di cui all'art.7, comma 1, del Decreto, non si applica il termine di 12 mesi dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione entro cui presentare la domanda.

Al riguardo si rimanda al paragrafo 4.5 delle presenti Procedure.

In tali casi, inoltre, non si applica il termine di 12 mesi dalla data di entrata in esercizio dell'impianto entro cui scegliere la data di decorrenza del periodo di incentivazione ma tale data non potrà essere successiva di oltre 12 mesi dalla data di inserimento in graduatoria del quantitativo annuo aggiuntivo.

A ogni nuova qualifica, infatti, è possibile associare una diversa data di decorrenza dell'incentivo a partire dalla quale ha inizio un nuovo periodo di incentivazione pari a 10 anni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del Decreto.

Al riguardo si rimanda alla definizione di data di decorrenza del periodo di incentivazione di un impianto di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano fornita al paragrafo 11.4 delle presenti Procedure.

9 VERIFICHE E CONTROLLI

Il GSE, in via autonoma o congiunta con il Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti, per le rispettive competenze, può effettuare, durante l'intero periodo di incentivazione dell'impianto, attività di verifica sugli impianti di produzione di biocarburanti, compreso il biometano, e sulla relativa immissione in consumo ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del Decreto. Le verifiche possono essere effettuate mediante controlli documentali e/o sopralluoghi presso il sito dove è ubicato l'impianto, anche senza preavviso, al fine di accertarne la corretta esecuzione tecnica e amministrativa.

9.1 Verifiche del GSE

L'attività di verifica di competenza del GSE può essere effettuata direttamente dal GSE o tramite terzi, debitamente autorizzati, al fine di accertare, tra l'altro:

- la sussistenza e/o la permanenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi rilasciati;
- le caratteristiche dei componenti di impianto e delle apparecchiature di misura;
- la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi;
- la conformità tra quanto dichiarato e la situazione reale dell'impianto;
- la completezza e la regolarità della documentazione da conservare, prevista dalle presenti Procedure e dalla normativa applicabile.

Possono essere inoltre oggetto di controlli, nel caso in cui rilevi, le modalità di connessione alla rete elettrica.

Le attività di controllo si svolgono nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, in un contesto di trasparenza ed equità nei confronti degli operatori interessati e in contraddittorio con il Produttore.

Fatti salvi i casi di controlli senza preavviso, l'avvio del procedimento di controllo mediante sopralluogo è comunicato, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241 del 1990, con lettera raccomandata A/R ovvero mediante Posta Elettronica Certificata (PEC). Tale comunicazione indica il luogo, la data, l'ora, i nominativi degli incaricati al controllo, la documentazione da rendere disponibile e reca l'invito al Produttore a presenziare e collaborare alle relative attività, anche tramite suo delegato.

Nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di sopralluogo, il GSE può richiedere ed acquisire atti, documenti, schemi tecnici, registri e ogni altra informazione ritenuta utile nonché effettuare rilievi fotografici, purché si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze di controllo. Al termine dello svolgimento delle suddette operazioni, il GSE redige un verbale contenente l'indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dal Produttore o dal suo delegato e ne rilascia una copia a quest'ultimo. Nel caso in cui questi si rifiutino di sottoscrivere il verbale, ne viene dato atto nel verbale stesso.

Ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 241 del 1990, il Produttore ha il diritto di presentare memorie scritte e documenti rispetto ai rilievi evidenziati nel corso delle attività di controllo. Il GSE è tenuto a valutare tali memorie ove siano pertinenti ai fini dell'attività di controllo.

Il termine di conclusione del procedimento di controllo è fissato in 180 giorni, fatti salvi i casi di maggiore complessità. Il procedimento di controllo si conclude, comunque, con l'adozione di un atto espresso e motivato sulla base delle risultanze raccolte nel corso del controllo e delle eventuali osservazioni presentate dall'interessato.

Nell'ambito delle verifiche il Produttore deve adottare tutti i provvedimenti necessari affinché le suddette verifiche si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia ed è altresì obbligato ad inviare preliminarmente allo svolgimento dei sopralluoghi, qualora richieste dal GSE, le informazioni necessarie atte a valutare preventivamente i rischi derivanti da tali attività.

Le verifiche oggetto del presente paragrafo non comprendono né sostituiscono i controlli che, in base alle normative di riferimento, sono attribuiti al Comitato, alle amministrazioni statali, regionali e a specifici soggetti pubblici o concessionari di attività di servizio pubblico, i quali continuano ad esserne conseguentemente responsabili. Nel caso in cui i soggetti indicati in precedenza, fermo restando il potere sanzionatorio loro spettante, rilevino violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, trasmettono al GSE l'esito degli accertamenti effettuati.

Il GSE, qualora ritenuto necessario, si riserva di segnalare alle Autorità e/o alle Amministrazioni competenti l'esito dei procedimenti di verifica e ogni eventuale criticità riscontrata in sede di controllo e sopralluogo, per consentire alle suddette Autorità/Amministrazioni di adottare i provvedimenti di propria competenza.

Le violazioni, elusioni, inadempimenti, incongruenze o valutazioni cui consegua l'indebito accesso agli incentivi costituiscono violazioni rilevanti di cui all'articolo 42, comma 3, del D.Lgs. 28/11 e s.m.i.. Pertanto, nel caso di accertamento di una o più violazioni rilevanti, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate.

Costituiscono violazioni rilevanti anche:

- a) la presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi;
- b) l'inosservanza delle prescrizioni contenute in un precedente provvedimento del GSE relativo all'esito dell'attività di controllo;
- c) il comportamento ostativo od omissivo tenuto dal soggetto titolare nei confronti del gruppo di verifica, consistente anche nel diniego di accesso alle strutture dell'intervento ovvero alla documentazione;
- d) l'alterazione della configurazione dell'intervento, non comunicata al GSE, finalizzata ad ottenere un incremento degli incentivi;
- e) la manomissione degli strumenti di misura rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi;
- f) l'utilizzo di componenti contraffatti ovvero rubati.

Al di fuori delle fattispecie di cui sopra, il GSE, qualora riscontri violazioni, irregolarità o inadempimenti che rilevano ai fini dell'esatta quantificazione degli incentivi, provvede, in conformità alla normativa applicabile:

- a) alla rideterminazione degli incentivi erogati in relazione alle effettive caratteristiche dell'impianto riscontrate;
- b) al recupero degli incentivi indebitamente percepiti o dell'equivalente valore monetario.

Nell'ambito delle suddette verifiche il GSE, qualora riscontri la non verificabilità e/o attendibilità di alcuni dei dati utilizzati per la quantificazione degli incentivi richiesti ed emessi, può procedere al ricalcolo degli stessi sulla base di stime cautelative e disporre nei confronti del Produttore specifiche prescrizioni in merito alla verificabilità ed attendibilità dei dati da fornire.

9.2 Verifiche del Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti

I biocarburanti, compreso il biometano, devono rispettare quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 agosto 2024 .

Nel caso di Produttori di biocarburanti avanzati o di biometano avanzato, incentivati tramite ritiro dei CIC da parte del GSE, spetta agli stessi Produttori assicurare il rispetto di quanto disposto dalla normativa, in luogo dei Soggetti Obbligati.

Il Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti svolge le attività di controllo (ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.M. del 16 marzo 2023, n.107 e dall'art. 7 - quater, comma 6 del D.Lgs. n. 66/2005 e ss. mm. e ii., così come modificato dal D.Lgs. n.51 del 21 marzo 2017), finalizzate al riscontro dell'effettiva immissione in consumo e del rispetto dei requisiti di sostenibilità del biometano e dei biocarburanti, compresi quelli avanzati, effettuate sia attraverso controlli documentali sia attraverso controlli tramite sopralluogo presso le sedi delle società.

In tale ambito, il GSE effettua tutte le azioni propedeutiche e necessarie a supporto del Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti – di cui è uno degli enti componenti - al fine di appurare il rispetto delle norme vigenti in materia di immissione in consumo di biocarburanti, la sostenibilità e la coerenza con quanto comunicato al GSE da parte dei Produttori di biometano e biocarburanti avanzati e dai Soggetti Obbligati ai fini dell'obbligo.

In caso di violazione dei requisiti di sostenibilità, accertata dal citato Comitato tecnico, che abbia impatto sul numero dei CIC rilasciati ai Produttori, lo stesso Comitato né da comunicazione al GSE per le azioni conseguenti.



SOGGETTI
OBBLIGATI

10 ADEMPIMENTI A CURA DEI SOGGETTI OBBLIGATI

In questa sezione della procedura sono riportate tutte le informazioni che riguardano i Soggetti Obbligati. In particolare, vengono dapprima descritti i meccanismi previsti dal Decreto per l'assolvimento di una quota di obbligo avanzato dei Soggetti Obbligati. Successivamente, sono brevemente descritti i contratti tra Soggetti Obbligati e GSE che regolano gli obblighi reciproci e sono dettagliate le modalità e le tempistiche degli adempimenti a cura dei Soggetti Obbligati aderenti.

10.1 Meccanismo previsto per la copertura degli incentivi riconosciuti ai produttori di biometano avanzato e per l'assolvimento di una quota di obbligo avanzato

I Soggetti Obbligati che aderiscono al meccanismo di cui all'articolo 6 del Decreto e che provvedono al pagamento al GSE degli oneri per la copertura degli incentivi riconosciuti ai Produttori di biometano avanzato per l'utilizzo nel settore trasporti ai sensi del medesimo articolo 6 e del D.M. n. 340 del 15 settembre 2022, hanno una quota del proprio obbligo avanzato di cui al D.M. del 16 marzo 2023, n.107, automaticamente assolta. Tale quota di obbligo avanzato è riportata nell'Allegato 5, Parte A, colonna E del D.M. del 16 marzo 2023, n.107. In aggiunta i medesimi Soggetti Obbligati hanno tutti gli obblighi (tradizionali, avanzati e in purezza) derivanti dall'immissione in consumo di gas naturale automaticamente assolti. Le quote di obblighi tradizionali e avanzati per il gas naturale sono definite nel medesimo decreto in Allegato 5, Parte B, mentre la quota d'obbligo in purezza è definita in Allegato 5, parte C, colonna B.

Il Soggetto Obbligato aderente non è tenuto a rispettare quanto stabilito dal decreto 7 agosto 2024 e s.m.i. ai fini della tracciabilità e del bilancio di massa di cui alla UNI/TS 11567 e s.m.i., per il biometano avanzato a fronte dei quali il GSE effettua il ritiro dei CIC, poiché è il Produttore che, in questa fattispecie, deve assicurare il rispetto della normativa citata.

L'adesione dei Soggetti Obbligati implica che vengano loro addebitati in proporzione alle proprie quote d'obbligo e in accordo a quanto definito nell'allegato 6 del D.M. del 16 marzo 2023, n.107:

- gli oneri derivanti dal ritiro dei CIC da parte del GSE agli impianti incentivati ai sensi dell'art.6 del Decreto a un prezzo fissato inizialmente in 375 euro a certificato;
- i costi sostenuti dal GSE per l'incentivazione dei Produttori per il settore trasporti ai sensi del D.M. 15 settembre 2022 in accordo a quanto specificato nelle regole applicative del citato decreto.

La differenza tra i corrispettivi definita all'articolo 6, comma 2 del Decreto è addebitata (nel caso di differenze positive tra quanto spettante al Produttore per il ritiro del biometano e quanto incassato dal GSE dalla vendita sul mercato) o restituita ai Soggetti Obbligati (nel caso di differenze negative tra quanto spettante al Produttore per il ritiro del biometano e quanto incassato dal GSE dalla vendita sul mercato).

I Soggetti Obbligati che non intendono aderire al meccanismo, nelle more dell'implementazione della specifica funzionalità sul Portale Informatico, dovranno comunicarlo inviando una comunicazione all'indirizzo PEC biometano@pec.gse.it. L'invio di tale comunicazione è propedeutico all'invio della dichiarazione di cui al D.M. del 16 marzo 2023 n.107.

10.1.1 Contratti tra il GSE e i Soggetti Obbligati

I Soggetti Obbligati aderenti al meccanismo relativo al biometano avanzato, a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 2022, al fine dell'assolvimento di una quota di obbligo, sono tenuti ad aderire sia al meccanismo per il pagamento dell'incentivazione e per la regolazione delle differenze di ritiro del biometano avanzato ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 2018 che al meccanismo per il pagamento dell'incentivazione del biometano avanzato destinato al settore dei trasporti ai sensi del D.M. 2022.

Riguardo alle modalità di contrattualizzazione, si rimanda al paragrafo *12.2 Contratti tra GSE e Soggetti Obbligati* delle Regole Applicative del Decreto Ministeriale n. 340 del 15 settembre pubblicate sul sito istituzionale del GSE.

10.2 Meccanismo previsto per la copertura degli incentivi riconosciuti ai produttori di biocarburanti avanzati diversi dal biometano e per l'assolvimento di una quota di obbligo avanzato

I Soggetti Obbligati che aderiscono al meccanismo di cui all'articolo 7 del D.M. 2 marzo 2018 e che provvedono al pagamento al GSE degli oneri per la copertura degli incentivi ai Produttori di biocarburanti avanzati diversi dal biometano incentivati ai sensi del medesimo articolo hanno una quota del loro obbligo avanzato automaticamente assolta. Tale quota di obbligo avanzato è riportata nell'Allegato 5, Parte A, colonna F del D.M. del 16 marzo 2023 n.107.

Il Soggetto Obbligato aderente non è tenuto a rispettare quanto stabilito dal decreto 7 agosto 2024 e s.m.i. ai fini della tracciabilità e del bilancio di massa di cui alla UNI/TS 11567 e s.m.i., per i biocarburanti avanzati diversi dal biometano a fronte dei quali il GSE effettua il ritiro dei CIC, poiché è il Produttore che, in questa fattispecie, deve assicurare il rispetto della normativa citata.

L'adesione dei Soggetti Obbligati implica che vengano loro addebitati, in proporzione alle proprie quote **d'obbligo** e in accordo a quanto definito nell'allegato 6 del D.M. del 16 marzo 2023, n.107, gli oneri derivanti dal ritiro dei CIC da parte del GSE agli impianti incentivati ai sensi dell'art.7 del Decreto a un prezzo fissato inizialmente in 375 euro a certificato.

I Soggetti Obbligati che non intendono aderire al meccanismo, nelle more dell'implementazione della specifica funzionalità sul Portale Informatico, dovranno comunicarlo inviando una comunicazione all'indirizzo PEC biometano@pec.gse.it. L'invio di tale comunicazione è propedeutico all'invio della dichiarazione di cui al D.M. del 16 marzo 2023 n.107.

10.2.1 Contratti tra il GSE e i Soggetti Obbligati

I Soggetti Obbligati che intendono aderire al meccanismo relativo ai biocarburanti avanzati di cui all'articolo 7 del Decreto, devono comunicare la loro intenzione, nelle more dell'attivazione del Portale Informatico, all'indirizzo PEC biometano@pec.gse.it, precisando i dati anagrafici societari e del rappresentante legale firmatario, al fine di ricevere dal GSE la Dichiarazione di adesione il cui modello standard è disponibile sul sito istituzionale del GSE.

Tramite la suddetta Dichiarazione di adesione, il Soggetto Obbligato Aderente procede alla stipula del contratto accettando le clausole contrattuali contenute all'interno della dichiarazione stessa. Il modello del contratto a cui il Soggetto Obbligato aderisce è disponibile sul sito istituzionale del GSE.

A seguito della ricezione della dichiarazione, da fornire corredata di un documento di identità in corso di validità del rappresentante legale firmatario all'indirizzo PEC biometano@pec.gse.it, il GSE provvederà a trasmettere via PEC la copia del contratto sottoscritta dal proprio rappresentante legale.

Il contratto si intenderà efficace solo a seguito della comunicazione di attivazione dello stesso da parte del GSE al Soggetto Obbligato Aderente e avrà durata sino al 31 dicembre 2032, ovvero sino al termine dell'undicesimo anno solare successivo alla data di entrata in esercizio dell'ultimo impianto ammesso agli incentivi ai sensi del Decreto.

Il periodo di calcolo rilevante ai fini della quantificazione dell'obbligo del Soggetto Obbligato Aderente decorrerà dal 1° gennaio dell'anno di prima immissione in consumo nei trasporti di prodotti sottoposti all'obbligo di cui al D.M. del 16 marzo 2023, n.107 e ss.mm.ii., e comunque non prima del 1° gennaio dell'anno precedente a quello di stipula.

Attraverso la stipula del contratto e il pagamento delle fatture emesse dal GSE per la copertura degli incentivi previsti dall'articolo 7 del D.M. 2 marzo 2018, i Soggetti Obbligati assolvono a una quota del proprio obbligo avanzato, determinata ai sensi di quanto previsto dal D.M. del 16 marzo 2023, n.107 e ss.mm.ii.

I Soggetti Obbligati hanno facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione via PEC all'indirizzo biometano@pec.gse.it, entro il 15 dicembre con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.

A seguito del recesso il Soggetto Obbligato sarà escluso dal meccanismo per almeno un anno d'obbligo, ma potrà essere riammesso tramite una nuova Dichiarazione di adesione, stipulando conseguentemente un nuovo contratto. La data rilevante ai fini della quantificazione dell'obbligo del Soggetto Obbligato Aderente dovrà essere indicata nella dichiarazione di adesione e non potrà essere antecedente all'anno di invio della medesima dichiarazione.

10.3 Modalità e tempistiche degli adempimenti per i Soggetti Obbligati aderenti

I Soggetti Obbligati, compresi quelli aderenti ai meccanismi previsti dagli articoli 6 e 7 del Decreto, effettuano l'autodichiarazione relativa ai prodotti sottoposti all'obbligo di cui al D.M. del 16 marzo 2023 n.107 immessi in consumo nell'anno precedente, come previsto dalla normativa vigente, di norma dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di immissione in consumo, utilizzando il portale informatico BIOCAR. Per maggiori dettagli si rimanda alle regole applicative del D.M. del 16 marzo 2023, n.107, pubblicate sul sito internet del GSE.

I Produttori di biocarburanti avanzati diversi dal biometano vendono autonomamente la loro produzione a uno o più Soggetti Obbligati tra quelli che hanno aderito al meccanismo previsto dall'articolo 7 del Decreto, con i quali hanno stipulato contratti di fornitura di biocarburanti avanzati che vincolano gli stessi Soggetti Obbligati alla successiva immissione in consumo per i trasporti. Pertanto, i Soggetti Obbligati che

hanno stipulato contratti di fornitura con i Produttori di biocarburanti avanzati qualificati ai sensi del Decreto, tramite un'autodichiarazione da inviare con cadenza trimestrale entro il mese successivo al trimestre di riferimento tramite l'apposita funzionalità dell'applicativo BIOCAR, devono attestare l'immissione in consumo nei trasporti dei biocarburanti acquistati, indicando i quantitativi acquistati e immessi in consumo. Qualora il Soggetto Obbligato non rispetti i termini per la presentazione di detta autodichiarazione, il Produttore subirà un ritardo nel riconoscimento dell'incentivo, come previsto nel precedente paragrafo 7.3.

Nei casi in cui i quantitativi di biocarburanti avanzati diversi dal biometano immessi in consumo dai Soggetti Obbligati aderenti siano eccedenti rispetto alla capacità produttiva dell'impianto qualificata dal GSE, i CIC corrispondenti al quantitativo eccedente sono rilasciati ai Soggetti Obbligati che hanno immesso in consumo le eccedenze e non al Produttore; il rilascio dei CIC è subordinato al pagamento da parte dei Soggetti Obbligati interessati dei relativi corrispettivi di cui al decreto 24 dicembre 2014 e s.m.i..

Allo stesso modo, nel caso in cui lo specifico impianto di produzione non rientri nella graduatoria definitiva descritta nel precedente paragrafo 2.6 i CIC corrispondenti ai quantitativi dichiarati dal Soggetto Obbligato verranno rilasciati a quest'ultimo successivamente al pagamento dei relativi corrispettivi di cui al decreto 24 dicembre 2014 e s.m.i..

Diverso è il caso in cui l'impianto qualificato dal GSE inizialmente non rientri nella graduatoria provvisoria di cui al paragrafo 2.6, ma poi sia incluso nella graduatoria definitiva: in tale ipotesi il Soggetto Obbligato non riceverà i CIC relativi a tali quantitativi in quanto spettanti al Produttore di biocarburanti avanzati.

Qualora gli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano rientrino nella graduatoria stimata o in quella definitiva, l'acquisto dei biocarburanti da parte dei Soggetti Obbligati può avvenire a un prezzo (espresso in euro a tonnellata) del biocarburante avanzato non superiore alla media della quotazione mensile (del mese precedente alla consegna del biocarburante), pubblicata dal *Platt's*, del prodotto entro il quale il biocarburante viene miscelato per l'utilizzo finale come carburante e convertito in euro a tonnellata alla media dei cambi dollaro/euro (USD/€), calcolata utilizzando la media mensile dei cambi quotidiani, ridotto del 5%.

Il GSE all'inizio di ogni trimestre di riferimento effettua una stima degli importi che dovranno essere fatturati in acconto ai Soggetti Obbligati aderenti. La stima è effettuata sulla base:

- dell'ultimo dato disponibile inerente i quantitativi di prodotti sottoposti all'obbligo di cui al D.M. del 16 marzo 2023, n.107 immessi in consumo nei trasporti dallo specifico Soggetto Obbligato;
- di una previsione della producibilità di biometano avanzato e degli altri biocarburanti avanzati incentivati ai sensi del Decreto per il trimestre considerato (nel caso dei biocarburanti avanzati diversi dal biometano la stima è effettuata anche sulla base delle dichiarazioni dei Produttori in merito alla stima dei quantitativi di produzione che verranno consegnati ai Soggetti Obbligati aderenti nel corso del trimestre di riferimento, cfr. par. 7.3);
- dei costi posti a carico dei Soggetti Obbligati per l'incentivazione degli impianti di produzione di biometano avanzato per il settore trasporti incentivati ai sensi del D.M. 15 settembre 2022, n. 340, in accordo a quanto previsto al paragrafo 12.1 delle Regole applicative del citato decreto;

- di eventuali rettifiche, ad esempio in relazione a ricalcoli dell'obbligo del singolo Soggetto Obbligato ovvero in base ad aggiornamenti della reale produzione degli impianti di produzione nei mesi precedenti;
- del metodo di calcolo per la ripartizione dei costi sostenuti dal GSE per l'incentivazione dei Produttori riportato nell'allegato 6 del D.M. del 16 marzo 2023, n.107.

Sulla base di tali stime il GSE fattura trimestralmente, ai Soggetti Obbligati aderenti, gli oneri per la copertura degli incentivi spettanti ai Produttori di biometano avanzato per il settore trasporti e di altri biocarburanti avanzati. Nell'eventualità in cui, sulla base dei calcoli effettuati, un Soggetto Obbligato risultasse a credito, in fase di acconto non si provvederà all'emissione di note di credito in quanto tali crediti saranno portati a compensazione delle somme da questi dovute per le successive fatturazioni. Solo nella fase di conguaglio è prevista l'emissione delle eventuali note di credito.

In Tabella 17 si riportano, per ciascun trimestre, le tempistiche di fatturazione da parte del GSE e di scadenza dei pagamenti per i Soggetti Obbligati aderenti.

Periodo di riferimento	Periodo di fatturazione GSE	Scadenza del pagamento SO
1° trimestre	entro il 15 gennaio	15 febbraio
2° trimestre	entro il 15 aprile	15 maggio
3° trimestre	entro il 15 luglio	15 agosto
4° trimestre	entro il 15 ottobre	15 novembre

Tabella 17. Tempistiche di fatturazione ai Soggetti Obbligati aderenti.

Entro il 30 del mese di aprile il GSE, inoltre, con riferimento ai meccanismi previsti dagli articoli 6 e 7 del Decreto, effettua un conguaglio degli oneri relativi ad entrambi i meccanismi (biometano avanzato e altri biocarburanti avanzati) per l'anno precedente (n-1), utilizzando:

- le informazioni dei prodotti sottoposti all'obbligo di cui al D.M. del 16 marzo 2023, n.107 realmente immessi in consumo nell'anno (n-1) dai Soggetti Obbligati aderenti;
- il numero di "CIC biometano avanzato" e "CIC altri biocarburanti avanzati" effettivamente ritirati dal GSE, in corso d'anno, ai Produttori di biocarburanti avanzati, compreso il biometano avanzato;
- dei costi relativi all'anno n-1 sostenuti dal GSE e da porre a carico dei Soggetti Obbligati per l'incentivazione degli impianti di produzione di biometano avanzato per il settore trasporti incentivati ai sensi del D.M. 15 settembre 2022, n. 340, in accordo a quanto previsto al paragrafo 12.1 delle Regole applicative del citato decreto;
- di eventuali ricavi del GSE per la vendita delle garanzie di origine del biometano incentivato ai sensi del Decreto, nella disponibilità del GSE;
- eventuali rettifiche dovute ad esempio a variazioni dell'immesso in consumo dai Soggetti Obbligati negli anni precedenti o a modifiche dello stesso perimetro dei Soggetti Obbligati aderenti.

I citati conguagli sono determinati come differenza tra quanto dovuto dai Soggetti Obbligati aderenti e quanto fatturato nei loro confronti nel corso dell'anno precedente. Nei limiti del relativo obbligo avanzato,

l'importo dovuto da ogni Soggetto Obbligato è maggiorato del 5%¹³, al fine di evitare conguagli successivi al primo. Eventuali eccedenze rispetto agli importi necessari a coprire l'incentivo spettante ai Produttori per l'anno precedente verranno utilizzate dal GSE per ridurre gli oneri di ritiro dei CIC da fatturare ai Soggetti Obbligati negli anni successivi. Possibili variazioni degli importi dovuti da un Soggetto Obbligato a seguito di autodichiarazioni tardive o di rettifiche avvenute dopo il conguaglio, daranno luogo all'emissione di fatture o note di credito solo rispetto al singolo Soggetto.

Pertanto, il GSE, *entro il 30 aprile dell'anno successivo* a quello di produzione, emette fattura o nota di credito. I Soggetti Obbligati dovranno *pagare gli eventuali importi fatturati entro il 30 del mese di maggio* dello stesso anno, mentre nel caso in cui maturino un credito, esso sarà portato a compensazione nelle fatture successive. Qualora tale credito non sia compensato entro 12 mesi dovrà essere estinto con il pagamento.

Il GSE provvede altresì alla regolazione delle differenze di ritiro del biometano, determinate come differenza tra le entrate derivanti dalla vendita del biometano e i corrispettivi da versare ai Produttori. Qualora tali differenze siano negative (ricavi minori dei costi), il GSE *entro il 30 aprile dell'anno successivo* a quello di produzione emette fattura nei confronti dei Soggetti Obbligati che dovrà essere pagata *entro il 30 del mese di maggio*. Gli importi fatturati sono maggiorati del 5% per evitare successivi conguagli. Eventuali eccedenze rispetto agli importi necessari a coprire le differenze di ritiro del biometano verranno utilizzati dal GSE per ridurre gli oneri di ritiro dei CIC da fatturare ai Soggetti Obbligati negli anni successivi. Possibili variazioni degli importi dovuti da un Soggetto Obbligato a seguito di autodichiarazioni tardive o di rettifiche avvenute dopo il conguaglio daranno luogo all'emissione di fatture o note di credito solo rispetto al singolo Soggetto.

Nel caso di differenze positive (ricavi maggiori dei costi), *entro il 30 del mese di aprile*, il GSE comunica a ciascun Soggetto Obbligato l'importo per emettere una fattura nei confronti del GSE. Il Soggetto Obbligato matura un credito che viene portato a compensazione nelle fatture successive; qualora tale credito non sia compensato entro 12 mesi dovrà essere estinto con il pagamento.

Non sono dovuti o riconosciuti gli importi inferiori o uguali a cinquanta euro relativi ai conguagli sull'incentivo e sulla regolazione delle differenze di ritiro.

Al Soggetto Obbligato che non provvede al pagamento delle fatture emesse nei suoi confronti dal GSE nei tempi definiti verrà risolto il relativo contratto. Questo comporterà che il Soggetto Obbligato dovrà provvedere in autonomia **all'assolvimento del corrispondente obbligo avanzato** a partire dall'anno di competenza delle fatture invase. Eventuali importi relativi agli oneri di ritiro CIC o alle differenze di ritiro versati dal Soggetto Obbligato prima della risoluzione del contratto non verranno rimborsati e saranno utilizzati dal GSE a copertura degli incentivi spettanti ai Produttori.

Si specifica che al termine di entrambi i meccanismi di incentivazione di cui agli articoli 6 e 7 del Decreto, successivamente al riconoscimento delle somme dovute ai Produttori, il GSE condividerà con il Ministero competente le modalità di utilizzo delle eventuali somme rimaste nella disponibilità del GSE.

¹³ Tale percentuale potrà essere rivista, dandone opportuna informativa ai Soggetti Obbligati, anche sulla base delle eccedenze che verranno riscontrate dal GSE.

I Soggetti Obbligati che per un determinato anno non immettono in consumo prodotti sottoposti all'obbligo di cui al D.M. del 16 marzo 2023, n.107 non matureranno alcun obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, compresi quelli avanzati, pertanto per quel determinato anno non verranno emesse fatture relative all'adesione ai meccanismi di cui ai precedenti paragrafi 10.1 e 10.2. Dato che il calcolo degli oneri da fatturare in acconto viene effettuato tramite una stima basata sui prodotti sottoposti all'obbligo immessi in consumo negli anni precedenti, affinché non vengano emesse tali fatture trimestralmente, i Soggetti Obbligati che non prevedono di immettere in consumo tali prodotti dovranno informare il GSE entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, tramite invio di una PEC all'indirizzo: biometano@pec.gse.it. Allo stesso modo se, contrariamente a quanto previsto, avviene l'immissione in consumo dovrà essere inviata apposita comunicazione al GSE entro il mese successivo a quello di immissione tramite una PEC al medesimo indirizzo.

Si precisa che attraverso il pagamento degli oneri relativi all'adesione ai meccanismi di cui ai precedenti paragrafi 10.1 e 10.2, il soggetto obbligato assolverà automaticamente ad una quota di obbligo avanzato senza che avvenga un trasferimento materiale dei CIC.

Il GSE, infatti, effettua d'ufficio l'assolvimento di una quota di obbligo avanzato, per il Soggetto Obbligato che abbia aderito rispettivamente ai meccanismi di cui ai precedenti paragrafi 10.1 e 10.2 e che abbia provveduto al pagamento di tutte le relative fatture di sua competenza nei tempi stabiliti. Qualora il Soggetto Obbligato non abbia provveduto a pagare tutto quanto di sua competenza, al momento della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di cui al D.M. del 16 marzo 2023, n.107 risulterà inadempiente all'obbligo per il quale non ha ottemperato al completo pagamento.

DEFINIZIONI

11 DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Decreto valgono, oltre alle definizioni dell'articolo 1 del Decreto, le ulteriori definizioni di seguito riportate.

11.1 Soggetti

Produttore

Sono fornite due definizioni distinte di Produttore, l'una riferita agli impianti di produzione di biometano e l'altra riferita agli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano.

In entrambi i casi il Produttore è il soggetto titolato a richiedere al GSE la qualifica di impianto di produzione di biometano o di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, nonché il soggetto destinatario dei relativi meccanismi di incentivazione previsti dal Decreto.

- Produttore di biometano (PB)

Nel caso di impianti di produzione di biometano, per Produttore si intende il soggetto responsabile (persona fisica o giuridica) titolare delle autorizzazioni alla costruzione, ovvero, ove applicabile, alla realizzazione dell'intervento di riconversione, e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano, nonché del contratto di connessione/allacciamento alla rete con l'obbligo di connessione di terzi, ove prevista.

Nel caso in cui il biometano sia ottenuto a partire dal biogas prodotto in un impianto (costituito dalle sezioni di produzione e convogliamento del biogas, come definite nel successivo paragrafo 11.3) in capo a un soggetto responsabile diverso dal soggetto titolare della sezione di depurazione e raffinazione del biogas (dispositivo/i di *upgrading*), il Produttore è individuato nel **soggetto titolare delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio della sezione di depurazione e raffinazione del biogas**, nonché del contratto di connessione/allacciamento alla rete con obbligo di connessione di terzi, ove prevista.

Tale principio si applica anche nel caso in cui il biometano sia prodotto a partire dai contributi di più impianti di produzione di biogas (caso di più sezioni di produzione di biogas collegate alla medesima sezione di depurazione e raffinazione del biogas in biometano (medesimo/i dispositivo/i di *upgrading*)), il Produttore è il soggetto titolare delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio della sezione di depurazione e raffinazione del biogas, nonché del contratto di connessione/allacciamento alla rete con obbligo di connessione di terzi, ove prevista.

Tale principio, inoltre, si applica anche nel caso in cui gli impianti di produzione di biogas siano in capo a soggetti responsabili diversi, ciascuno titolare della relativa autorizzazione alla costruzione, ovvero alla realizzazione dell'intervento di riconversione, e all'esercizio del singolo impianto di biogas. In tali casi, il Produttore di biometano deve rendere disponibili al GSE, laddove richiesto, anche i titoli autorizzativi afferenti ai singoli impianti di produzione di biogas, seppur non nella propria titolarità.

- Produttore di biocarburante avanzato diverso dal biometano

Nel caso di impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, per Produttore si intende il soggetto responsabile (persona fisica o giuridica) titolare delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biocarburante e che ha stipulato direttamente con un Soggetto Obbligato, aderente al meccanismo di cui all'articolo 7 del Decreto, uno o più contratti di fornitura per l'immissione in consumo nei trasporti.

Nel caso in cui i contratti di fornitura con i Soggetti Obbligati aderenti al meccanismo siano stati stipulati da un soggetto diverso dal soggetto titolare delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biocarburante, il Produttore è comunque individuato nel soggetto titolare delle autorizzazioni alla costruzione e **all'esercizio** dell'impianto, nonostante non titolare dei contratti di fornitura del biocarburante con i Soggetti Obbligati e/o dei contratti di approvvigionamento delle materie prime con i soggetti venditori delle stesse.

In tal caso il Produttore, come sopra definito, nell'ambito della richiesta di qualifica del suo impianto di produzione presentata al GSE, dovrà dimostrare e documentare la presenza di un contratto di *tolling* stipulato tra il Produttore e un altro soggetto, di seguito denominato *toller*, che soddisfi le seguenti condizioni:

- nell'ambito del suddetto contratto il Produttore deve essere vincolato in via esclusiva alla cessione del biocarburante avanzato al *toller*;
- la società che stipula il contratto di *tolling* con il Produttore (cd. *toller*) deve essere controllata al 100% dal Produttore o deve appartenere al medesimo gruppo societario;
- il *toller* deve aver provveduto alla stipula di appositi contratti di fornitura direttamente con i Soggetti Obbligati aderenti al meccanismo di cui all'art.7 del Decreto, al fine di garantire l'immissione in consumo del biocarburante nei trasporti nonché dei contratti di approvvigionamento delle materie prime;
- nel testo contrattuale dovrà essere individuato in maniera univoca l'impianto di produzione e specificati i rapporti che intercorrono tra le due società.

Il Produttore potrà essere incentivato esclusivamente per la quantità di biocarburante avanzato oggetto del suddetto contratto di *tolling* per la quale il Soggetto Obbligato aderente attesterà l'acquisto e l'immissione in consumo nei trasporti.

Soggetto Obbligato

Ai sensi del D.M. del 16 marzo 2023, n.107, soggetto che immette in consumo benzina, gasolio e gas naturale per i trasporti stradali e ferroviari.

Shipper

Operatore economico individuato dal GSE mediante asta pubblica, al quale sarà ceduto il biometano avanzato ritirato ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera a) del Decreto.

11.2 Biogas, Biometano e Biocarburanti

Biogas

Per biogas si intende il gas derivante da digestione anaerobica di biomasse, il gas prodotto per via termochimica (quali i processi di gassificazione di biomasse), il gas di discarica e i gas residuati dai processi di depurazione.

Biometano

Per biometano si intende il combustibile ottenuto da biogas che, a seguito di opportuni trattamenti chimico-fisici, anche svolti, a seguito del convogliamento o del trasporto del biogas, in luogo diverso da quello di produzione, soddisfa le caratteristiche fissate dall'Autorità con i provvedimenti di attuazione dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 28/11 e s.m.i., ed è quindi idoneo alla successiva fase di compressione per l'immissione nella rete del gas naturale, come definita all'articolo 1, comma 3, del Decreto, e per i successivi utilizzi, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, del Decreto.

Il biometano include anche il combustibile gassoso prodotto tramite processi di metanazione dell'idrogeno ottenuto da fonti rinnovabili e della CO₂ presente nel biogas destinato alla produzione di biometano o prodotta da altri processi biologici e fermentativi, purché rispetti le predette caratteristiche.

Nella definizione è compreso anche il biometano avanzato.

In caso di produzione di biometano attraverso processi di metanazione dell'idrogeno, derivante da fonti rinnovabili, e della CO₂, presente nel biogas destinato alla produzione di biometano o prodotta da altri processi biologici e fermentativi, nell'ambito della richiesta di qualifica è necessario dimostrare che la produzione di idrogeno avvenga mediante l'utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

A tal fine è possibile attestare l'utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili attraverso il Certificato di annullamento ottenuto a fronte dell'annullamento di un numero congruo di Garanzie di Origine, emesse e rilasciate in conformità all'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE. Il Certificato di annullamento è generato e rilasciato dal GSE sul portale GO all'atto dell'operazione di annullamento delle Garanzie di Origine.

Pertanto, al fine di produrre biometano da metanazione dell'idrogeno e della CO₂ incentivabile ai sensi del Decreto è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:

- l'utenza che produce idrogeno è direttamente allacciata alla rete elettrica e l'energia elettrica utilizzata nel processo di produzione dell'idrogeno è interamente prelevata dalla rete;
- l'origine rinnovabile dell'energia elettrica prelevata dalla rete (e utilizzata per la produzione di idrogeno) è attestata dall'annullamento del corrispondente quantitativo di Garanzie di Origine;
- l'idrogeno è utilizzato per la produzione di biometano da immettere in consumo nel settore dei trasporti, secondo le modalità e condizioni previste dal Decreto e dalle presenti Procedure.

Durante l'istruttoria di qualifica dell'impianto di produzione di biometano dovranno essere forniti gli elementi necessari alla verifica dei requisiti summenzionati.

Per differenti configurazioni tecniche (ad esempio nel caso in cui l'energia elettrica, utilizzata nel processo di produzione dell'idrogeno, non sia prelevata dalla rete ma provenga dalla produzione di un impianto di energia elettrica da fonti rinnovabili in modalità di "autoconsumo" – senza transitare per la rete) durante l'istruttoria di qualifica dell'impianto di produzione di biometano sarà necessario fornire gli elementi necessari a verificare l'origine rinnovabile dell'energia elettrica e, quindi, identificare il layout di processo.

Biometano avanzato

Per biometano avanzato si intende il biometano prodotto a partire dalle materie prime *avanzate*.

È riconosciuto come biometano avanzato anche il biometano prodotto da impianti con autorizzazione all'esercizio che riporti in modo esplicito l'indicazione di utilizzo di materie prime *avanzate*, in codigestione con altre materie di origine biologica, queste ultime in percentuale comunque non superiore al 30% in peso. In tali casi è considerato biometano avanzato il 70% della produzione totale di biometano dell'impianto. Per maggiori dettagli relativi alle materie prime *avanzate*, che danno diritto ai benefici previsti dal Decreto per il biometano avanzato, si rimanda a quanto precisato nell'Allegato A alle presenti Procedure Applicative.

Tipologia di biometano

Si individuano le seguenti tipologie di biometano ammesso agli incentivi, differenziate in base al processo produttivo da cui deriva il biometano:

- biometano ottenuto da depurazione e raffinazione di biogas prodotto mediante digestione anaerobica di biomasse;
- biometano ottenuto da depurazione e raffinazione di gas prodotto per via termochimica (quali i processi di gassificazione della biomassa);
- biometano ottenuto da depurazione e raffinazione di gas di scarica;
- biometano ottenuto da depurazione e raffinazione di gas residuati dai processi di depurazione;
- biometano ottenuto da metanazione dell'idrogeno derivante da fonti rinnovabili e della CO₂ presente nel biogas destinato alla produzione di biometano (CO₂ recuperata dal processo di raffinazione, tramite *upgrading*, del biogas);
- biometano ottenuto da metanazione dell'idrogeno derivante da fonti rinnovabili e della CO₂ prodotta da altri processi biologici e fermentativi.

Ai fini della individuazione della tipologia di biometano si deve fare riferimento esclusivamente a quanto riportato nel titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano, ovvero nel progetto autorizzato dall'ente competente.

Biocarburanti

Per biocarburanti si intendono i carburanti liquidi o gassosi ricavati dalla biomassa utilizzati nei trasporti, indicati, con le relative specifiche convenzionali, nell'Allegato 1 del decreto 10 ottobre 2014 e s.m.i.:

- Biodiesel
- Bioetanolo
- Bio-ETBE¹⁴
- Gas propano
- Biometanolo
- Bio-MTBE¹⁵
- Bio-DME
- Bio-TAEE¹⁶
- Biobutanolo
- Diesel Fischer-Tropsch
- Olio vegetale idrotrattato
- Olio vegetale puro
- Biometano

Nella definizione sono compresi anche i biocarburanti avanzati.

Biocarburanti avanzati diversi dal biometano

I biocarburanti avanzati diversi dal biometano sono i biocarburanti, escluso il biometano, e altri carburanti prodotti esclusivamente a partire dalle materie prime *avanzate*. Per maggiori dettagli relativi alle materie prime *avanzate* si rimanda a quanto precisato nell'Allegato A alle presenti Procedure Applicative.

Biocarburanti sostenibili

I biocarburanti sostenibili sono i biocarburanti che rispettano i requisiti di cui al decreto 7 agosto 2024, recante l'istituzione del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili, nonché quanto specificato nel precedente paragrafo 3.2.

11.3 Impianti di produzione

Impianto di produzione di biometano

Per impianto di produzione di biometano si intende l'insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla produzione di biometano che soddisfa le caratteristiche fissate dall'Autorità con i provvedimenti di attuazione dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 28/11 e s.m.i. che è successivamente utilizzato come previsto dagli articoli 5 e 6 del Decreto.

¹⁴ Considerato rinnovabile per il 47% in volume

¹⁵ Considerato rinnovabile per il 36% in volume

¹⁶ Considerato rinnovabile per il 29% in volume

Nel caso di biometano ottenuto da depurazione e raffinazione di biogas, esso comprende in particolare le opere, compresi eventuali edifici, e i macchinari che consentono la produzione, il convogliamento, la depurazione e la raffinazione (ivi incluso l'*upgrading*) del biogas, e ogni dispositivo finalizzato al successivo utilizzo finale del biometano, ivi incluse, ove previste, le opere di connessione alla rete di trasporto o distribuzione del gas naturale con l'obbligo di connessione di terzi. Devono, pertanto, intendersi incluse nel perimetro di impianto anche le opere di stoccaggio del biometano e le tubazioni di convogliamento ubicate a monte del punto di cessione del biometano.

In tal caso, pertanto, il perimetro di impianto include complessivamente le seguenti sezioni, come qui definite:

- sezione di produzione del biogas:

- ✓ nel caso di biometano da biogas derivante da digestione anaerobica di biomasse:

l'insieme delle vasche/platee di stoccaggio delle biomasse in ingresso all'impianto, delle vasche di idrolisi, delle apparecchiature di trasferimento e caricamento del substrato ai digestori, dei digestori e gasometri;

Nel caso di impianti di produzione di biometano da biogas derivante da digestione anaerobica della frazione organica compostabile dei rifiuti solidi urbani raccolti in maniera differenziata fin dall'origine (FORSU) e impianti di produzione di biometano da biogas derivante da digestione anaerobica di materie di origine agricola e agroindustriale, solo ai fini della cumulabilità degli incentivi, sono esclusi dal perimetro di impianto i sistemi di ricezione e stoccaggio delle matrici organiche, eventuali vasche di idrolisi e le opere e i macchinari di pretrattamento ed eventuale trattamento, ove previsti, delle matrici.

- ✓ nel caso di biometano da gas prodotto per via termochimica, quali i processi di gassificazione di biomasse:

l'insieme degli apparati di stoccaggio delle biomasse in ingresso all'impianto, dei sistemi di trattamento delle stesse (ivi inclusi, se presenti, i sistemi di essiccazione), delle apparecchiature di trasporto e trasformazione delle biomasse (tra cui i gassificatori);

- ✓ nel caso di biometano da gas di discarica:

l'insieme dei pozzi di captazione inseriti nella discarica;

- ✓ nel caso di biometano da gas residuati dai processi di depurazione:

l'insieme delle apparecchiature di trasferimento dei fanghi ai digestori, dei digestori (vasche di digestione anaerobica dei fanghi prodotti in un impianto deputato al trattamento delle acque reflue, civili e/o industriali) e dei gasometri;

- sezione di convogliamento del biogas: l'insieme delle tubazioni di convogliamento e dei sistemi di pompaggio del biogas prodotto (trasporto e convogliamento dalla sezione di produzione alla sezione di depurazione e raffinazione);

- sezione di depurazione e raffinazione del biogas: l'insieme delle apparecchiature di trattamento (condizionamento, deumidificazione, desolforazione, etc.) del biogas e trasformazione in biometano tramite raffinazione (dispositivo/i di *upgrading*);
- sezione di cessione del biometano: l'insieme delle opere e apparecchiature di trasferimento (tubazioni di convogliamento) e di stoccaggio del biometano ubicate a monte del punto di cessione, dei dispositivi funzionali alla quantificazione degli incentivi e al rispetto dei requisiti di sicurezza, pressione, qualità e odorizzazione (nei casi previsti dalla normativa), ivi inclusi i misuratori, ubicati a monte del punto di cessione del biometano ovvero in corrispondenza del punto di cessione stesso.

Nel caso di biometano ottenuto da processi di **metanazione dell'idrogeno e della CO₂**, esso comprende in particolare le opere, compresi eventuali edifici, e i macchinari che consentono la produzione del biometano e ogni dispositivo finalizzato al successivo utilizzo finale del biometano, ivi incluse, ove previste, le opere di connessione alla rete di trasporto o distribuzione del gas naturale con l'obbligo di connessione di terzi. Devono, pertanto, intendersi incluse nel perimetro di impianto anche le opere di stoccaggio del biometano e le tubazioni di convogliamento ubicate a monte del punto di cessione del biometano.

In tal caso, pertanto, il perimetro di impianto include complessivamente le seguenti sezioni:

- sezione di produzione del biometano: l'insieme dei sistemi di stoccaggio dell'idrogeno e della CO₂ e dei dispositivi che consentono la produzione del biometano (reattori di metanazione, etc.);
- sezione di cessione del biometano: l'insieme delle opere e apparecchiature di trasferimento (tubazioni di convogliamento) e di stoccaggio del biometano ubicate a monte del punto di cessione, dei dispositivi funzionali alla quantificazione degli incentivi e al rispetto dei requisiti di sicurezza, pressione, qualità e odorizzazione (nei casi previsti dalla normativa), ivi inclusi i misuratori, ubicati a monte del punto di cessione del biometano ovvero in corrispondenza del punto di cessione stesso.

In ogni caso (per tutte le tipologie di impianti succitate: biometano da depurazione e raffinazione del biogas o da metanazione dell'idrogeno e della CO₂), più impianti di produzione (eventualmente anche in capo al medesimo Produttore) non possono condividere il medesimo punto di connessione alla rete con l'obbligo di connessione di terzi.

In ogni caso, inoltre, non si considerano parti dell'impianto e sono esclusi dal perimetro dell'impianto i seguenti componenti:

- eventuali mezzi di trasporto del biometano (sia allo stato gassoso che liquido, quali carri bombolai e/o autocisterne per il trasporto del biometano in forma liquida) utilizzati per il trasferimento del biometano dalla sezione di depurazione e raffinazione del biogas al punto di cessione del biometano;
- i servizi ausiliari di impianto;
- gli impianti di distribuzione di gas naturale utilizzati per l'immissione in consumo del biometano nel settore dei trasporti e gli impianti di liquefazione del biometano.

Tali impianti, tuttavia, sono valutati dal GSE nell'ambito dell'istruttoria di qualifica di un impianto di produzione di biometano:

- al fine di verificare l'immissione in consumo del biometano nei trasporti e, in taluni casi, ai fini della determinazione della data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione;
- nell'ambito del riconoscimento delle maggiorazioni previste dall'articolo 6, commi 11 e 12, del Decreto, rispettivamente per la realizzazione di impianti di distribuzione di gas naturale pertinenti e di impianti di liquefazione pertinenti.

Punto di cessione del biometano

Per punto di cessione del biometano si intende il punto dove avviene fisicamente la consegna del biometano prodotto nella rete del gas naturale e si identifica nel punto ove è ubicato l'adeguato dispositivo di misura della quantità (Sm^3), Potere Calorifico Superiore (kWh/Sm^3) e massa volumica (kg/Sm^3) del biometano, come illustrato, per le diverse possibili modalità di immissione in consumo del biometano (configurazioni incentivabili), al paragrafo 6.1 delle presenti Procedure.

Nel caso di impianti connessi alle reti con l'obbligo di connessione di terzi, tale punto coincide con il punto di consegna alla rete e di misura del biometano immesso nella stessa (tipicamente il Punto di Consegna Biometano – PCB – o la cabina REMI).

Nuovo impianto di produzione di biometano

Per nuovo impianto di produzione di biometano si intende un impianto entrato in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto (20 marzo 2018) in cui tutti i componenti appartenenti alle sezioni di produzione, di convogliamento e di depurazione e raffinazione del biogas sono di nuova realizzazione. Per componenti di nuova realizzazione si intendono apparecchiature e opere che non hanno mai operato precedentemente in un processo di produzione e utilizzazione di biogas.

Analogamente, devono essere nuovi anche tutti i componenti appartenenti alla sezione di cessione del biometano.

Nei casi di impianti di produzione di biometano derivante da depurazione e raffinazione di gas di discarica, l'impianto è considerato nuovo qualora alimentato con il gas generato da nuovi lotti di discarica, ovvero sia lotti mai interessati da captazioni finalizzate alla valorizzazione energetica.

Nel caso in cui il biometano sia prodotto tramite processi di metanazione dell'idrogeno ottenuto da fonti rinnovabili e della CO₂ presente nel biogas destinato alla produzione di biometano o prodotta da processi biologici e fermentativi, devono essere nuovi tutti i componenti appartenenti alle sezioni di produzione del biometano (stoccaggi, metanazione, etc.) e di cessione del biometano.

Impianto di produzione di biometano riconvertito

Per impianto di produzione di biometano riconvertito si intende un impianto per la produzione e utilizzazione di biogas esistente che, successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto (20 marzo 2018), converte la sua produzione di biogas, parzialmente o totalmente, anche con incremento della capacità produttiva, in biometano.

In particolare, possono essere esistenti (vale a dire hanno già operato precedentemente in un processo di produzione e utilizzazione di biogas) i componenti appartenenti alle sezioni di produzione, di convogliamento e di depurazione del biogas, mentre devono essere di nuova realizzazione i dispositivi di raffinazione mediante *upgrading* e i componenti appartenenti alla sezione di cessione del biometano.

Rientrano in tale categoria gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas esistenti e già in esercizio che, successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto (20 marzo 2018), vengono convertiti alla produzione di biometano.

L'intervento di riconversione può dare luogo a "riconversione totale", nel caso in cui tutto il biogas prodotto dall'impianto venga destinato alla produzione di biometano, o a "riconversione parziale", nel caso in cui solo una quota parte del biogas prodotto sia destinato alla produzione di biometano.

A tale categoria di impianti si applicano in particolare le disposizioni di cui all'articolo 8 del Decreto e di cui al paragrafo 2.7 delle presenti Procedure.

Impianto di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano

Per impianto di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano si intende l'insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, in grado di trasformare materie prime *avanzate* (per maggiori dettagli relativi alle materie prime *avanzate* si rimanda all'Allegato A delle presenti Procedure Applicative) in biocarburanti avanzati attraverso processi di conversione della biomassa di natura chimica, fisica o microbiologica.

Per tale categoria di impianti non si applica alcuna distinzione tra impianto nuovo o impianto esistente. Non si applica, inoltre, il concetto di "riconversione" (categoria di intervento, diversa dalla nuova costruzione, ritrovabile esclusivamente negli impianti di produzione di biometano).

Ai fini della qualifica, e quindi dell'accesso agli incentivi di cui all'articolo 7 del Decreto, l'impianto è individuato dalla produzione di una singola tipologia di biocarburante avanzato. Una qualifica, pertanto, si riferisce a un biocarburante avanzato.

Capacità produttiva

- Capacità produttiva di un impianto di produzione di biometano

Per capacità produttiva si intende la produzione oraria nominale di biometano, espressa in standard metri cubi/ora, come risultante dalla targa del dispositivo di raffinazione e depurazione del biogas (*upgrading*). Lo standard metro cubo è la quantità di gas contenuta in un metro cubo a condizioni standard di temperatura (15 °C) e pressione (1.013,25 millibar). La targa del dispositivo di raffinazione deve essere conforme alla normativa tecnica di settore.

Nel caso di biometano prodotto tramite processo di metanazione dell'idrogeno ottenuto da fonti rinnovabili e dalla CO₂ presente nel biogas destinato alla produzione di biometano o prodotta da processi biologici e fermentativi, per capacità produttiva si intende la produzione oraria nominale del biometano come risultante dalla targa del reattore di metanazione. La targa del reattore di metanazione, atto alla produzione di biometano, deve essere conforme alla normativa tecnica di settore.

Ai fini della qualifica e dell'eventuale ammissione dell'impianto (se in esercizio) nella graduatoria, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), del Decreto, stimata dal GSE, tale valore costituirà la capacità produttiva associata all'impianto.

- Capacità produttiva di un impianto di produzione di biocarburanti diversi dal biometano

Per capacità produttiva di un impianto di biocarburanti avanzati diversi dal biometano si intende la produzione nominale, come risultante dalla targa o altro elemento distintivo che contraddistingue il dispositivo atto alla produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano, per singola tecnologia utilizzata e per specifico biocarburante avanzato prodotto.

La targa del dispositivo atto alla produzione di biocarburante avanzato deve essere conforme alla normativa tecnica di settore.

Tale valore dovrà essere riferito alla produzione del singolo biocarburante avanzato prodotto presso lo stabilimento.

Nel caso in cui non sia possibile dedurre la capacità produttiva dalla targa del dispositivo di produzione, il GSE individuerà tale dato sulla base di quanto riportato nel titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto (a titolo esemplificativo: Autorizzazione Integrata Ambientale, Autorizzazione Unica Ambientale).

La capacità produttiva relativa allo specifico biocarburante avanzato prodotto è determinata, inoltre, in relazione ai quantitativi annui di:

- biocarburante avanzato oggetto del/i contratto/i di fornitura con i Soggetti Obbligati aderenti al meccanismo di cui all'articolo 7, commi da 1 a 4, del Decreto, ai fini dell'immissione in consumo nei trasporti, stipulato/i in data antecedente alla data di presentazione della richiesta di qualifica;
- approvvigionamento delle materie prime *avanzate* (definite nell'Allegato A delle presenti Procedure Applicative), autorizzati e documentati dai contratti di approvvigionamento delle materie prime stesse, stipulati con i soggetti fornitori in data antecedente alla presentazione della richiesta di qualifica.

Qualora il contratto non riporti il quantitativo annuo di materie prime acquistate, il valore riportato nel contratto sarà comunque riferito all'intero anno.

Il Produttore dovrà fornire al GSE, inoltre, una specifica relazione descrittiva del rendimento del processo produttivo e della producibilità/resa delle materie prime impiegate, al fine di illustrare il bilancio di massa del processo e rendere noto il rapporto tra il quantitativo di biocarburante avanzato prodotto e il quantitativo di materie prime in ingresso (percentuale in peso, eventualmente riferita a processo produttivo semplificato).

In sintesi, la capacità produttiva di un impianto di biocarburante avanzato diverso dal biometano sarà riferita alla producibilità annua del singolo biocarburante avanzato come documentata in fase di richiesta di qualifica da:

- la targa, o altro elemento distintivo, del dispositivo atto alla produzione di biocarburante avanzato, per singola tecnologia e specifico biocarburante avanzato prodotto;
- il/i titolo/i autorizzativo/i alla costruzione e all'esercizio dell'impianto (dato di producibilità annua autorizzata, anche se riferito alla producibilità complessiva dello stabilimento sia di biocarburanti avanzati sia non avanzati);
- il/i contratto/i di acquisto e approvvigionamento di materie prime *avanzate* (quantitativo annuo contrattualizzato di biomasse in ingresso all'impianto), stipulato/i dal Produttore con i soggetti venditori in data antecedente alla data di presentazione della richiesta di qualifica dello specifico biocarburante avanzato. Il quantitativo di biomasse riportato sui contratti di approvvigionamento deve essere opportunamente riproporzionato sulla base di quanto riportato nel titolo autorizzativo al fine di determinare la capacità produttiva dello specifico biocarburante avanzato;
- il/i contratto/i di fornitura stipulato/i con i Soggetti Obbligati aderenti al meccanismo di cui all'articolo 7, commi da 1 a 4, del Decreto, ai fini dell'immissione in consumo nei trasporti del biocarburante avanzato prodotto.

In particolare, la capacità produttiva dell'impianto sarà il minor valore tra i quantitativi di producibilità annua desumibili dai documenti del precedente elenco.

Per entrambe le tipologie contrattuali sopra citate, saranno presi a riferimento i contratti stipulati dal Produttore in data antecedente alla data di presentazione della richiesta di qualifica e aventi per oggetto, rispettivamente, l'acquisto di materie prime e la vendita di biocarburante avanzato riferiti all'anno in corso.

Ai fini della qualifica e dell'eventuale ammissione dell'impianto (se in esercizio) nella graduatoria, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del Decreto, stimata dal GSE, tale valore costituirà la capacità produttiva associata all'impianto.

11.4 Date e periodi

Data di entrata in esercizio di un impianto di produzione di biometano

Per la data di entrata in esercizio di un impianto di produzione di biometano sono fornite due definizioni distinte, a seconda che l'impianto sia collegato o non collegato a una rete con l'obbligo di connessione di terzi.

In ogni caso, alla data di entrata in esercizio devono essere completati i lavori di realizzazione di tutte le parti componenti l'impianto di produzione di biometano.

Per completamento dei lavori si intende l'installazione di tutte le macchine e di tutti i dispositivi elettromeccanici, nonché l'ultimazione delle opere civili di impianto in conformità a quanto autorizzato e con particolare riferimento alla capacità produttiva e alla configurazione complessiva dell'impianto, ivi inclusi gli apparati di misura e di connessione alla rete con l'obbligo di connessione di terzi, ove prevista. In particolare, devono essere realizzate e installate tutte le opere impiantistiche, tutte le opere civili strutturali e tutte le opere civili funzionali all'esercizio dell'impianto in conformità con il progetto autorizzato.

- Data di entrata in esercizio di un impianto di produzione di biometano connesso alle reti con **l'obbligo di connessione di terzi**

In tal caso, per data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano si intende la data di avvenuta abilitazione al funzionamento ai fini dell'attivazione e dell'esercizio per la connessione alla rete con l'obbligo di connessione di terzi, successivamente al completamento dei lavori di realizzazione dell'intervento (nuovo impianto o riconversione). Tale data è attestata dal Verbale di Verifica di Attivazione rilasciato dal Gestore di rete.

Tale definizione si applica agli impianti di produzione di biometano connessi alle reti con l'obbligo di connessione di terzi a prescindere dal meccanismo di incentivazione al quale è richiesto di aderire (articolo 5 o articolo 6 del Decreto).

Rientrano in tale casistica anche gli impianti di produzione di biometano avanzato che richiedono il ritiro da parte del GSE del biometano immesso in rete (ritiro totale o parziale, disciplinato dall'articolo 6 del Decreto).

- Data di entrata in esercizio di un impianto di produzione di biometano non connesso alle reti con **l'obbligo di connessione di terzi**

In tal caso, per data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano si intende la data di decorrenza del primo contratto di vendita/fornitura del biometano prodotto dall'impianto, successivamente al completamento dei lavori di realizzazione dell'intervento (nuovo impianto o riconversione). Tale data coincide con la decorrenza del contratto di fornitura 3.3 di cui alla Tabella III al paragrafo 12.1.4.

Tale definizione si applica agli impianti di produzione di biometano che immettono il biometano in consumo nei trasporti senza utilizzo di una rete con l'obbligo di connessione di terzi, a prescindere dal meccanismo di incentivazione al quale è richiesto di aderire (articolo 5 o articolo 6 del Decreto).

- Data di entrata in esercizio di un impianto di produzione di biometano in configurazione mista
Se l'immissione in consumo del biometano nei trasporti avviene sia mediante una rete con l'obbligo di connessione di terzi (con o senza ritiro del biometano da parte del GSE) sia mediante un'altra modalità che non prevede l'utilizzo di tali reti, si parla di configurazione mista.
In tal caso, per data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano si intende la prima delle date di entrata in esercizio individuabili nelle diverse configurazioni adottate.

Data di entrata in esercizio di un impianto di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano

Per data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano si intende la data di prima immissione in consumo del biocarburante avanzato nel settore dei trasporti, avvenuta ai sensi del Decreto, sul territorio nazionale (secondo la definizione riportata sotto). Tale data non potrà in ogni caso essere antecedente alla data di decorrenza del contratto di approvvigionamento delle materie prime da processare all'interno dell'impianto ai fini della produzione dello specifico biocarburante avanzato.

La prima domanda di qualifica in esercizio di impianto di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano (impianto non ancora presente nella graduatoria di cui all'art.7, comma 1, del Decreto) deve pervenire, **pena l'inammissibilità**, entro un anno dalla data di entrata in esercizio, come qui definita.

Nei casi di impianti già presenti in graduatoria, le tempistiche da rispettare per la presentazione delle domande di qualifica in esercizio successive alla prima (quantitativi annui aggiuntivi) sono definite al paragrafo 4.5 delle presenti Procedure.

Data di avvenuta abilitazione al funzionamento ai fini dell'attivazione e dell'esercizio per la connessione alla rete

Per data di avvenuta abilitazione al funzionamento ai fini dell'attivazione e dell'esercizio per la connessione alla rete con l'obbligo di connessione di terzi si intende la data in cui è avvenuta l'attivazione della connessione nel punto di consegna del biometano. Tale data è attestata dal Verbale di Verifica di Attivazione rilasciato dal Gestore di rete al Produttore.

Data di prima immissione in consumo nei trasporti

- Data di prima immissione in consumo del biometano nei trasporti

In tal caso, per data di prima immissione in consumo del biometano nel settore dei trasporti, avvenuta ai sensi del Decreto, si intende la data di decorrenza del contratto di vendita/fornitura stipulato dal Produttore con un soggetto terzo (es. Intermediario, consumatore).

- Data di prima immissione in consumo di biocarburanti avanzati diversi dal biometano nei trasporti

In tal caso, per data di prima immissione in consumo del biocarburante avanzato diverso dal biometano nel settore dei trasporti, avvenuta ai sensi del Decreto, si intende la data in cui il Soggetto Obbligato, aderente al meccanismo di cui all'articolo 7, commi da 1 a 4, del Decreto, ha immesso in consumo nei trasporti per la prima volta il biocarburante avanzato acquistato dal Produttore, come comprovata dal verbale di miscelazione dello stesso.

Tale data non può in ogni caso essere antecedente alla data di decorrenza del contratto di fornitura stipulato dal Produttore con il Soggetto Obbligato.

Nel caso di impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano esistenti e già in attività (produzione di biocarburante avanzato) in data antecedente all'1 gennaio 2018, può essere preso a riferimento il primo verbale di miscelazione successivo alla data di entrata in vigore del Decreto (20 marzo 2018).

In sintesi, la data di entrata in esercizio di un impianto di biocarburante avanzato diverso dal biometano è individuata nella data della prima miscelazione, effettuata dal Soggetto Obbligato aderente al meccanismo, avvenuta in forza di un accordo contrattuale, in data non antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto (20 marzo 2018).

Il verbale di miscelazione dovrà riferirsi alla specifica fornitura (partita/e di biocarburante avanzato venduto) documentata dal contratto con il Soggetto Obbligato e, quindi, non potrà essere antecedente alla data di decorrenza del contratto di fornitura stesso.

La produzione, vendita e miscelazione della specifica partita di biocarburante avanzato, inoltre, non potranno essere antecedenti alla data di decorrenza del/i contratto/i di approvvigionamento delle materie prime.

Tale data, pertanto, in fase di richiesta di qualifica sarà determinata in relazione a:

- il/i contratto/i di approvvigionamento delle materie prime *avanzate*, stipulato/i dal Produttore con i soggetti venditori in data antecedente alla data di presentazione della richiesta di qualifica dello specifico biocarburante avanzato e riferito all'anno in corso (data di decorrenza del/i contratto/i di approvvigionamento delle materie prime);
- il/i contratto/i di fornitura stipulato/i con i Soggetti Obbligati aderenti al meccanismo in data antecedente alla data di presentazione della richiesta di qualifica, ai fini dell'immissione in consumo nei trasporti del biocarburante avanzato durante l'anno in corso (data di decorrenza del/i contratto/i di fornitura);
- il verbale di miscelazione redatto dal Soggetto Obbligato aderente al meccanismo, ai fini dell'immissione in consumo nei trasporti del biocarburante avanzato prodotto (data di prima miscelazione).

Data di decorrenza del periodo di incentivazione

Per data di decorrenza del periodo di incentivazione si intende la data, scelta dal Produttore¹⁷, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione. Tale data non può essere successiva di oltre dodici mesi alla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano o di biocarburanti avanzati diversi dal biometano.

A partire da tale data decorrono i dieci anni di cui all'art.6, comma 7, e all'art.7, comma 5, del Decreto.

¹⁷ Nel caso di ritiro di biometano avanzato, tale data è in ogni caso subordinata alla possibilità per il GSE di cedere il biometano avanzato a una o più società di vendita di gas naturale che dimostrino di essere titolari di un contratto di trasporto sulla rete del gas naturale e di avere contratti di fornitura con i titolari di impianti di distribuzione di gas naturale per i trasporti.

Si rammenta che, qualora la richiesta di qualifica in esercizio o la comunicazione di entrata in esercizio pervenga in data successiva al 31/10 dell'anno "n", la data di decorrenza del periodo di incentivazione dovrà essere successiva al 31/12 dell'anno "n".

Si precisa che, nel caso di impianto di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano qualificato in esercizio, si possono presentare i seguenti casi:

- (impianto non ancora presente in graduatoria) nuova richiesta di qualifica in esercizio attestante l'immissione in consumo di biocarburante avanzato nell'anno in corso (anno "n"): in tal caso la data di decorrenza del periodo di incentivazione, scelta dal Produttore, non può essere successiva di oltre 12 mesi dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, come sopra specificato;
- (impianto già presente in graduatoria) richiesta di qualifica in esercizio a seguito di contrattualizzazione di quantitativi annui aggiuntivi per l'anno in corso (anno "n") rispetto a quanto già precedentemente qualificato (incremento di capacità produttiva): in tal caso il Produttore può scegliere una data di decorrenza del periodo di incentivazione diversa rispetto alla data già associata alla richiesta di qualifica di cui al punto precedente. A ogni nuova qualifica, infatti, è possibile associare una diversa data di decorrenza dell'incentivo a partire dalla quale ha inizio un nuovo periodo di incentivazione pari a 10 anni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del Decreto.

Non si applica, inoltre, il termine di 12 mesi dalla data di entrata in esercizio dell'impianto entro cui scegliere la data di decorrenza del periodo di incentivazione ma tale data non potrà essere successiva di oltre 12 mesi dalla data di inserimento in graduatoria del quantitativo annuo aggiuntivo;

- (impianto già presente in graduatoria) richiesta di qualifica in esercizio a seguito di contrattualizzazione di quantitativi annui aggiuntivi per l'anno successivo (contratti di fornitura relativi all'anno "n+1") rispetto a quanto già precedentemente qualificato (incremento di capacità produttiva): in tal caso il Produttore può scegliere una data di decorrenza del periodo di incentivazione diversa rispetto alle date già associate alle richieste di qualifica di cui ai punti precedenti. La data di decorrenza del periodo di incentivazione, scelta dal Produttore, non può essere successiva di oltre 12 mesi dalla data di inserimento in graduatoria del quantitativo annuo aggiuntivo.

Nel caso di impianto di produzione di biometano in esercizio l'immissione in consumo nei trasporti del biometano prodotto, attestata tramite il/i contratto/i di fornitura stipulato/i con il soggetto titolare/gestore dell'impianto di distribuzione di gas naturale, costituisce un requisito necessario ai fini del riconoscimento dell'incentivazione prevista dal Decreto, per tutte le configurazioni di immissione in consumo (illustrate al par. 6.1) e per entrambe le tipologie di incentivazione di cui agli artt. 5 e 6 del Decreto.

Esclusivamente nel caso di impianto di produzione di biometano connesso a una rete con l'obbligo di connessione di terzi che richiede il ritiro totale del biometano prodotto, il Produttore non dovrà stipulare contratti di fornitura con il soggetto titolare/gestore dell'impianto di distribuzione di gas naturale (documenti non richiesti in fase di qualifica in esercizio).

Pertanto, con la sola eccezione degli impianti che richiedono il ritiro totale del biometano prodotto, l'incentivo sarà riconosciuto soltanto al biometano immesso in consumo nei trasporti, successivamente alla data di prima immissione in consumo nei trasporti come attestata dal/i contratto/i di fornitura (documenti richiesti in fase di qualifica in esercizio).

Tale principio si applica anche nei casi di impianti connessi alle reti con l'obbligo di connessione di terzi per i quali la data di entrata in esercizio è individuata nella data di avvenuta abilitazione al funzionamento ai fini dell'attivazione e dell'esercizio per la connessione alla rete con l'obbligo di connessione di terzi, come attestata dal Verbale di Verifica di Attivazione rilasciato dal Gestore di rete.

Periodo di avviamento e collaudo

Si intende il periodo, comunque non superiore a dodici mesi, intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell'impianto e la data di decorrenza del periodo di incentivazione.

Periodo di incentivazione

Per periodo di incentivazione si intende il periodo temporale durante il quale il Produttore ha diritto a percepire gli incentivi previsti dal Decreto per il biometano o biocarburante avanzato diverso dal biometano prodotto dal suo impianto qualificato dal GSE ai sensi dell'art.9 del Decreto e delle presenti Procedure.

Tale periodo è individuato come segue:

- per gli impianti di produzione di biometano incentivati con la modalità prevista dall'articolo 5 (rilascio dei CIC), il Decreto non definisce un periodo delimitato di diritto all'incentivazione;
- per gli impianti di produzione di biometano avanzato incentivati con la modalità prevista dall'articolo 6 (ritiro dei CIC ed eventuale ritiro del biometano da parte del GSE), il Decreto prevede che l'incentivazione sia riconosciuta per un periodo massimo di 10 anni e che, successivamente, l'impianto potrà accedere alle disposizioni previste dall'articolo 5 del Decreto;
- per gli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano con la modalità prevista dall'articolo 7 (ritiro dei CIC), il Decreto prevede che l'incentivazione sia riconosciuta per un periodo massimo di 10 anni e, successivamente, l'impianto potrà accedere alle disposizioni

previste dal decreto 10 ottobre 2014 e s.m.i., che prevede il rilascio dei CIC al Soggetto Obbligato che immette in consumo il biocarburante.

Il periodo di incentivazione degli impianti di produzione di biometano riconvertiti è pari al periodo di diritto spettante ai nuovi impianti.

Anno termico

Periodo temporale la cui durata va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

Mese gas

Periodo continuativo che inizia alle ore 06.00 del primo giorno del mese e termina alla stessa ora del primo giorno del mese successivo.

Giorno gas

Periodo di 24 ore consecutive che inizia alle 06:00 di ciascun giorno di calendario e termina alle 06:00 del giorno di calendario successivo.

11.5 Reti

Rete del gas naturale

Per rete del gas naturale si intendono tutte le reti e i sistemi di trasporto e distribuzione del gas naturale e del biometano, incluse in particolare le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale i cui gestori hanno l'obbligo di connessione di terzi, altre reti di trasporto, i mezzi di trasporto del gas naturale sia allo stato gassoso che liquido, e i distributori di gas naturale liquido o gassoso per i trasporti, anche ad uso privato, compresi quelli non connessi alle reti con l'obbligo di connessione di terzi.

Rete con l'obbligo di connessione di terzi

Rete di trasporto o distribuzione del gas naturale il cui Gestore di rete ha l'obbligo di connessione di terzi.

Configurazione extra-rete

Configurazione impiantistica – di cui al paragrafo 6.1 – che prevede l'immissione in consumo nei trasporti del biometano senza transitare per una rete con obbligo di connessione di terzi.

Ritiro totale e ritiro parziale

Il Produttore di biometano avanzato, titolare di un impianto di produzione di biometano qualificato dal GSE ai fini dell'accesso agli incentivi di cui all'art.6 del Decreto, può scegliere di avvalersi del ritiro da parte del GSE del biometano immesso nella rete di trasporto o distribuzione con l'obbligo di connessione di terzi. In tal caso egli dovrà scegliere se richiedere:

- il ritiro totale del biometano prodotto: il GSE ritira l'intera produzione di biometano che pertanto è immessa totalmente in una rete con l'obbligo di connessione di terzi (assenza di configurazioni extra-rete e "*%ritiro*" pari al 100%);

ovvero:

- il ritiro parziale del biometano prodotto: il GSE ritira solo una quota parte della totalità del biometano prodotto. In tal caso il Produttore può scegliere se immettere comunque tutto il biometano prodotto nella rete con l'obbligo di connessione di terzi e richiederne il ritiro di una percentuale (cd. "*percentuale di ritiro*", compresa tra il 10% e il 100%) oppure se destinare la restante produzione di biometano a configurazioni extra-rete. È possibile anche una combinazione delle due casistiche precedenti: ritiro di una percentuale di biometano immesso nella rete con l'obbligo di connessione di terzi e destinazione di una ulteriore parte della produzione a configurazioni extra-rete.

In ogni caso il Produttore, in fase di richiesta di qualifica dell'impianto di produzione, dovrà fornire le percentuali, sul totale prodotto, del biometano immesso nella rete con l'obbligo di connessione di terzi e del biometano destinato a configurazioni extra-rete.

Percentuale di ritiro

Percentuale di biometano, compresa tra il 10% e il 100%, che il GSE dovrà ritirare rispetto alla totalità del biometano immesso nella rete di trasporto o distribuzione con l'obbligo di connessione di terzi (cd. "*%ritiro*"). Tale percentuale può essere modificata dal Produttore su base annuale, secondo le modalità indicate nel paragrafo 8.3.

11.6 Impianti di distribuzione

Impianto di distribuzione di gas naturale

Per impianto di distribuzione di gas naturale si intende la stazione dove avviene l'erogazione di gas naturale, sia nella forma di gas naturale compresso (GNC) sia di gas naturale liquefatto (GNL) sia in entrambe le forme nello stesso impianto, per il rifornimento di veicoli che lo utilizzano nel settore dei trasporti.

Per stazione di erogazione e rifornimento si intende il complesso commerciale unitario costituito da apparecchiature e opere per la ricezione/scarico, lo stoccaggio e la distribuzione ai consumatori finali del gas naturale, sia per uso pubblico (ubicato lungo la rete stradale ordinaria o lungo le autostrade) che per uso privato. La distribuzione può avvenire tramite una o più pompe di distribuzione, con le relative attrezzature e accessori.

Per pompa di distribuzione si intende l'apparecchio di erogazione automatica dei carburanti che presenta un sistema di quantificazione, inteso come valorizzazione, dell'erogato.

L'impianto di distribuzione di gas naturale deve essere ubicato sul territorio nazionale.

Nuovo impianto di distribuzione di gas naturale

Per nuovo impianto di distribuzione di gas naturale si intende un impianto di distribuzione di gas naturale in cui le apparecchiature e le opere per la ricezione/scarico, lo stoccaggio e la distribuzione ai consumatori finali del gas naturale sono di nuova realizzazione, anche se realizzate presso un esistente impianto di distribuzione di carburanti diversi dal gas naturale.

Impianto di distribuzione di gas naturale pertinente

Per impianto di distribuzione di gas naturale pertinente a uno o più impianti di produzione di biometano si intende un nuovo impianto di distribuzione di gas naturale che riceve il biometano tramite la rete del gas naturale, con data di primo collaudo successiva alla data di entrata in vigore del Decreto (20 marzo 2018), e che sia realizzato da uno o da più Produttori di biometano almeno con una partecipazione alle spese pari al 51% del costo di realizzazione dello stesso impianto di distribuzione di gas naturale destinato al settore dei trasporti.

Data di primo collaudo di un impianto di distribuzione di gas naturale

Per data di primo collaudo di un impianto di distribuzione di gas naturale si intende la data di rilascio del certificato di collaudo da parte di un tecnico incaricato (professionista abilitato o progettista o direttore dei lavori) al termine dei lavori di realizzazione dell'impianto di distribuzione, che ne attesta la regolare esecuzione e l'idoneità per la messa in esercizio e l'inizio dell'attività. Il certificato deve essere trasmesso all'autorità competente.

Data di entrata in esercizio di un impianto di distribuzione di gas naturale pertinente

Per data di entrata in esercizio di un impianto di distribuzione di gas naturale pertinente si intende la data della licenza fiscale di esercizio rilasciata dall'Agenzia delle Dogane al soggetto titolare/gestore dell'impianto di distribuzione di gas naturale. In ogni caso la data di entrata in esercizio non potrà essere antecedente alla data di primo collaudo dell'impianto di distribuzione.

11.7 Impianti di liquefazione

Impianto di liquefazione di biometano

Per impianto di liquefazione di biometano si intende l'insieme delle apparecchiature e delle opere che effettuano la liquefazione del biometano. L'impianto di liquefazione può essere ubicato anche in un luogo diverso dai siti dove sono localizzati gli impianti di produzione del biometano: in ogni caso, l'impianto di liquefazione deve essere ubicato sul territorio nazionale.

Impianto di liquefazione di biometano pertinente

Per impianto di liquefazione di biometano pertinente a uno o più impianti di produzione di biometano si intende un nuovo impianto di liquefazione che riceve il biometano, e il gas naturale eventualmente necessario per garantirne il corretto funzionamento, tramite la rete del gas naturale, con data di primo collaudo successiva alla data di entrata in vigore del Decreto (20 marzo 2018), e che sia realizzato da uno

o da più Produttori di biometano almeno con una partecipazione alle spese pari al 51% del costo di realizzazione dello stesso impianto di liquefazione di biometano destinato al settore dei trasporti.

Data di primo collaudo di un impianto di liquefazione

Per data di primo collaudo di un impianto di liquefazione di biometano si intende la data di rilascio del certificato di collaudo da parte di un tecnico incaricato (professionista abilitato o progettista o direttore dei lavori) al termine dei lavori di realizzazione dell'impianto di liquefazione, che ne attesta la regolare esecuzione e l'idoneità per la messa in esercizio e l'inizio dell'attività. Il certificato deve essere trasmesso all'autorità competente.

Data di entrata in esercizio di un impianto di liquefazione pertinente

Per data di entrata in esercizio di un impianto di liquefazione di biometano pertinente si intende la data attestata dalla documentazione propedeutica all'esercizio dell'impianto rilasciata dai Vigili del Fuoco al soggetto titolare/gestore dell'impianto di liquefazione. In ogni caso la data di entrata in esercizio non potrà essere antecedente alla data di primo collaudo dell'impianto di liquefazione.

11.8 Immissione in consumo nei trasporti

Certificati di Immissione in Consumo (CIC)

Certificato, di cui al D.M. del 16 marzo 2023, n.107, che attesta l'immissione in consumo in un determinato anno di un vettore energetico rinnovabile sostenibile per i trasporti. Per approfondimenti si rimanda al paragrafo 3.1.2.

Settore dei trasporti

In accordo a quanto riportato nel D.M. del 16 marzo 2023, n.107, il settore trasporti include tutte le attività di trasporto indipendentemente dal settore economico in cui si colloca l'attività, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modifiche e integrazioni, inclusi la navigazione e l'aviazione internazionale. Nel caso di utilizzo di biometano, il settore dei trasporti comprende anche gli usi di biometano nelle macchine agricole di cui all'articolo 57 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

11.9 Contratti

Contratto di fornitura di biocarburante avanzato diverso dal biometano

Nel caso di impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, per contratto di fornitura si intende il contratto che il Produttore di biocarburante avanzato ha stipulato con un Soggetto Obbligato aderente al meccanismo di cui all'articolo 7, commi da 1 a 4, del Decreto, per la vendita del biocarburante avanzato ai fini della sua immissione in consumo nel settore dei trasporti.

Tale contratto deve riportare almeno: ragione sociale del Soggetto Obbligato, data di sottoscrizione, durata del periodo di fornitura (date di decorrenza e scadenza), oggetto della fornitura (tipologia e quantitativi di biocarburante avanzato venduto), prezzo di vendita.

Contratto di approvvigionamento di materie prime

Per contratto di approvvigionamento delle materie prime si intende il contratto che il Produttore di biocarburante avanzato ha stipulato con un soggetto terzo per l'acquisto delle materie prime da processare all'interno dell'impianto per la produzione del biocarburante avanzato.

Tale contratto deve riportare almeno: ragione sociale del soggetto venditore, data di sottoscrizione, durata del periodo di approvvigionamento (date di decorrenza e scadenza), oggetto della fornitura (tipologia e quantitativi di materie prime acquistate), prezzo di vendita.

Si precisa che tali contratti devono essere del tipo *"take-or-pay"*, ovverosia devono riportare una clausola che garantisce l'acquisto della materia prima al venditore.

11.10 Portali informatici

Portale Biometano

Applicazione web, disponibile sul sito internet del GSE (Area Clienti del sito web del GSE, accessibile dall'indirizzo <https://areaclienti.gse.it>), che consente la trasmissione delle informazioni e della documentazione richiesta dalla presente Procedura ai fini dell'invio al GSE delle richieste di qualifica, ovvero delle comunicazioni di entrata in esercizio per gli impianti qualificati a progetto, sia per gli impianti di produzione di biometano (ai fini dell'accesso alle disposizioni previste dall'articolo 5 del Decreto o all'incentivazione prevista dall'articolo 6) sia per gli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano (ai fini dell'accesso all'incentivazione prevista dall'articolo 7 del Decreto). Attraverso il portale Biometano gli utenti possono presentare, inoltre, per gli impianti qualificati a progetto, la comunicazione di avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto e di entrata in esercizio avvenuta ai sensi del Decreto e delle presenti Procedure.

Portale BIOCAR

Applicazione web, disponibile sul sito internet del GSE (Area Clienti del sito web del GSE, accessibile dall'indirizzo <https://areaclienti.gse.it>), attraverso la quale gli utenti devono trasmettere i dati e i documenti necessari per il riconoscimento dei Certificati di Immissione in Consumo (CIC), ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al D.M. del 16 marzo 2023, n.107, della comunicazione delle emissioni di CO₂ di cui all'articolo 7-bis del D.lgs. n. 66/2005 e dell'incentivazione ai sensi del Decreto.



ALLEGATI

12 ALLEGATI

12.1 Documentazione da allegare alla richiesta di qualifica

12.1.1 Premessa

La trasmissione di una richiesta di qualifica, a progetto o in esercizio, e della comunicazione di entrata in esercizio, delle informazioni e dei dati necessari e della relativa documentazione, deve avvenire tramite il portale Biometano.

Nei paragrafi successivi sono indicati, suddivisi in tabelle, i documenti necessari per la presentazione delle seguenti richieste:

- richieste di qualifica a progetto (documenti indicati nella TABELLA I),
- comunicazioni di entrata in esercizio (documenti indicati nella TABELLA II),
- richieste di qualifica in esercizio (documenti indicati nella TABELLA II),

sia per gli impianti di produzione di biometano (ai fini dell'accesso alle disposizioni previste dall'articolo 5 o all'incentivazione prevista dall'articolo 6 del Decreto) sia per gli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano (ai fini dell'accesso all'incentivazione prevista dall'articolo 7 del Decreto).

La TABELLA III riassume le caratteristiche necessarie che i documenti devono rispettare e ne fornisce le descrizioni.

12.1.2 Documentazione da caricare per le richieste di qualifica a progetto

Nella seguente TABELLA I è descritta la documentazione da caricare nella sezione "Allegati" del portale Biometano nei casi di inserimento di una richiesta di qualifica a progetto.

E' sempre possibile, oltre ai documenti indicati in tabella, caricare ulteriore documentazione a discrezione dell'utente.

ID. doc.	Documento richiesto	Art.5	Art.6	Art.7	Note
1.	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal legale rappresentante/procuratore	•	•	•	
2.	Documento di identità del legale rappresentante/procuratore	•	•	•	
3.	Procura	•	•	•	Se il firmatario è un procuratore
4.	Titolo autorizzativo alla realizzazione dell'intervento e all'esercizio dell'impianto, o sua istanza di rilascio presentata all'autorità competente	•	• ¹⁸	•	
5.	Comunicazione di inizio lavori	•	•	•	Se lavori già iniziati
6.	Scheda materie prime	•	•	•	

¹⁸ Nel caso di ritiro del biometano da parte del GSE si rimanda a quanto indicato nel precedente paragrafo 2.3

7.	Relazione tecnica del progetto autorizzato	•	•	•	
8.	Elaborati grafici del progetto autorizzato	•	•	•	
9.	Schema P&I del progetto autorizzato	•	•	•	
13.	Schema di collegamento alla rete, immissione in consumo e punti di misura	•	•		
14.	Atto di assegnazione del finanziamento pubblico	•	•	•	Se l'impianto beneficia/ha beneficiato di altri incentivi pubblici
16.	Documentazione attestante la prima data di entrata in esercizio dell'impianto a biogas	•	•		Se impianto riconvertito
17.	Documentazione relativa alla richiesta di allacciamento al Gestore di rete	•	• ¹⁹		Se impianto connesso alle reti con obbligo di connessione di terzi
-	Altro	○	○	○	Non obbligatorio, a discrezione dell'utente

TABELLA I- Documentazione da caricare per gli impianti a progetto (richieste di qualifica a progetto)

12.1.3 Documentazione da caricare per le richieste di qualifica in esercizio e le comunicazioni di entrata in esercizio

Nella seguente TABELLA II è descritta la documentazione da caricare nella sezione "Allegati" del portale Biometano nei casi di inserimento di una richiesta di qualifica in esercizio o di una comunicazione di entrata in esercizio.

Durante l'inserimento di una comunicazione di entrata in esercizio è sempre possibile caricare eventuali nuovi documenti attribuibili ad alcune delle categorie di cui alla precedente TABELLA I, se diversi rispetto a quanto già trasmesso durante l'istruttoria di qualifica a progetto. Il caricamento di tali documenti, contrassegnati da (*) nella seguente TABELLA II, per le comunicazioni di entrata in esercizio, è facoltativo. È sempre possibile caricare ulteriore documentazione a discrezione dell'utente.

ID. doc.	Documento richiesto	Art.5	Art.6	Art.7	Note
1.	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal legale rappresentante/procuratore	•	•	•	
2.	Documento di identità del legale rappresentante/procuratore	•	•	•	
3.	Procura	•	•	•	Se il firmatario è un procuratore

¹⁹ Nel caso di ritiro del biometano da parte del GSE si rimanda a quanto indicato nel precedente paragrafo 2.3

4.	Titolo autorizzativo alla realizzazione dell'intervento e all'esercizio dell'impianto	●	●	●	(*)
5.	Comunicazione di inizio lavori	○	○	○	Non obbligatorio (*)
6.	Scheda materie prime	●	●	●	(*)
10.	Relazione tecnica <i>as built</i>	●	●	●	
11.	Elaborati grafici <i>as built</i>	●	●	●	
12.	Schema P&I <i>as built</i>	●	●	●	
13.	Schema di collegamento alla rete, immissione in consumo e punti di misura	●	●		(*)
14.	Atto di assegnazione del finanziamento pubblico	●	●	●	Se l'impianto beneficia/ha beneficiato di altri incentivi pubblici (*)
15.	Relazione tecnico-economica per l'attestazione della non cumulabilità	●	●	●	Se l'impianto beneficia/ha beneficiato di altri incentivi pubblici
16.	Documentazione attestante la prima data di entrata in esercizio dell'impianto a biogas	●	●		Se impianto riconvertito (*)
18.	Contratto di connessione/allacciamento stipulato con il Gestore di rete	●	●		Se impianto connesso alle reti con obbligo di connessione di terzi
19.	Comunicazione di fine lavori	●	●	●	
20.	Documentazione attestante la data di entrata in esercizio dell'impianto	●	●	●	
21.	Licenza di esercizio rilasciata dall'Agenzia delle Dogane	○	○	○	Non obbligatorio
22.	Fotografia della targa del dispositivo di produzione	●	●	●	
23.	Dossier fotografico dell'impianto	●	●	●	
24.	Fotografie dei misuratori	●	●		
25.	Certificati di conformità e schede tecniche dei misuratori e caratteristiche tecniche dei flow computer	●	●		Esclusivamente per i misuratori teleletti dal GSE ("TLR GSE")
26.	Contratti di fornitura	●	●	●	

27.	Fatture di fornitura	○	○	○	Non obbligatorio
28.	Dossier fotografico dell'impianto/i di distribuzione pertinente		●		Se impianto di distribuzione "pertinente"
29.	Verbale di primo collaudo dell'impianto di distribuzione pertinente		●		Se impianto di distribuzione "pertinente"
30.	Documentazione attestante la data di entrata in esercizio dell'impianto di distribuzione pertinente		●		Se impianto di distribuzione "pertinente"
31.	Documentazione attestante i costi di realizzazione dell'impianto di distribuzione pertinente		●		Se impianto di distribuzione "pertinente"
32.	Dossier fotografico dell'impianto di liquefazione pertinente		●		Se impianto di liquefazione "pertinente"
33.	Verbale di primo collaudo dell'impianto di liquefazione pertinente		●		Se impianto di liquefazione "pertinente"
34.	Documentazione attestante la data di entrata in esercizio dell'impianto di liquefazione pertinente		●		Se impianto di liquefazione "pertinente"
35.	Documentazione attestante i costi di realizzazione dell'impianto di liquefazione pertinente		●		Se impianto di liquefazione "pertinente"
36.	Documentazione attestante la sostenibilità	●	●	●	
37.	Altro	○	○	○	Non obbligatorio, a discrezione dell'utente
-					

TABELLA II - Documentazione da caricare per gli impianti in esercizio (richieste di qualifica in esercizio e comunicazioni di entrata in esercizio)

(*) Documenti facoltativi durante l'inserimento di una comunicazione di entrata in esercizio: è necessario caricarli solo se variati/aggiornati rispetto all'analogo documento trasmesso durante l'istruttoria di qualifica a progetto conclusa positivamente.

12.1.4 Descrizione della documentazione

Nella seguente TABELLA III è riportato un dettaglio descrittivo dei documenti richiesti.

ID. doc.	Documento richiesto	Descrizione
1.	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal legale rappresentante/procuratore	Documento generato dal portale Biometano a seguito del caricamento di tutti i dati presenti nelle varie schede da compilare. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, con la quale il Produttore attesta di essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto ai fini del riconoscimento degli incentivi e conferma la veridicità dei dati e delle informazioni inseriti.
2.	Documento di identità del legale rappresentante/procuratore	Documento di identità del firmatario della richiesta. Il documento deve essere in corso di validità.
3.	Procura	Documento richiesto esclusivamente nel caso in cui il firmatario della richiesta non sia il legale rappresentante ma un suo procuratore.
4.	Titolo autorizzativo alla realizzazione dell'intervento e all'esercizio dell'impianto, o sua istanza di rilascio presentata all'autorità competente	➤ Nel caso di impianto a progetto e titolo autorizzativo non ancora conseguito: Copia dell'istanza presentata all'autorità competente per il rilascio del titolo autorizzativo alla realizzazione dell'intervento e all'esercizio dell'impianto, unitamente alle copie di eventuali ulteriori titoli autorizzativi precedentemente ottenuti. La documentazione deve essere completa di allegati e comprensiva degli eventuali elaborati atti all'individuazione della tipologia di biomasse/materie prime previste in ingresso all'impianto. Nel caso di varianti, caricare anche la copia delle autorizzazioni in variante o delle comunicazioni di variante presentate all'ente competente. ➤ Nel caso di impianto a progetto e titolo autorizzativo già conseguito, ovvero ➤ nel caso di impianto in esercizio: Copia del titolo o dei titoli autorizzativi ottenuti per la realizzazione dell'intervento e l'esercizio dell'impianto,

		completi di allegati e comprensivi degli eventuali elaborati atti all'individuazione della tipologia di biomasse/materie prime in ingresso all'impianto. Nel caso di varianti, caricare anche la copia delle autorizzazioni in variante o delle comunicazioni di variante presentate all'ente competente.
5.	Comunicazione di inizio lavori	Documento richiesto esclusivamente nel caso di impianto a progetto e lavori già iniziati, ovvero nel caso di impianto in esercizio. Nel caso di impianti già in esercizio (richieste di qualifica in esercizio e comunicazioni di entrata in esercizio) il documento non è obbligatorio. Copia della comunicazione di inizio lavori presentata all'autorità competente al rilascio del titolo autorizzativo alla realizzazione dell'intervento e all'esercizio dell'impianto, con evidenza dell'avvenuta ricezione da parte dell'ente (timbro/protocollo di arrivo, cedolino di ricevuta della raccomandata o ricevuta di consegna della PEC).
6.	Scheda materie prime	Scheda o relazione descrittiva delle materie prime (biomasse, rifiuti e carburanti) utilizzati presso l'impianto nel processo di produzione del biometano o del biocarburante avanzato diverso dal biometano, contenente almeno le seguenti informazioni: – tipologia/e di materie in ingresso all'impianto, – quantità previste, – descrizione del processo di pretrattamento e/o trattamento, – provenienza e sintesi del piano di approvvigionamento. Caricare, se disponibili, anche gli eventuali contratti o precontratti di fornitura previsti o già stipulati. Per i rifiuti, specificare la/e tipologia/e, in relazione ai CER, e l'ambito di raccolta. Se disponibile, caricare anche il piano di alimentazione di biomasse allegato al titolo autorizzativo o all'istanza di rilascio del titolo autorizzativo presentata all'autorità competente. Nel caso di impianto di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano in esercizio, tale documento deve necessariamente contenere i seguenti elementi, utili ai fini della determinazione della data di entrata in esercizio e della capacità produttiva dell'impianto:

		– i contratti di approvvigionamento delle materie prime stipulati con i soggetti fornitori, in vigore al momento della presentazione della richiesta di qualifica in esercizio o comunicazione di entrata in esercizio; – una specifica relazione descrittiva del processo produttivo e della producibilità/resa delle materie prime impiegate, al fine di comprendere il bilancio di massa del processo e determinare il rapporto tra il biocarburante avanzato prodotto e le materie prime in ingresso (percentuale in peso, eventualmente riferita a processo produttivo semplificato).
7.	Relazione tecnica del progetto autorizzato	Documento richiesto esclusivamente nel caso di impianto a progetto. Relazione tecnica facente parte del progetto autorizzato dall'ente competente o, per gli impianti non ancora autorizzati, la relazione tecnica allegata all'istanza di rilascio del titolo autorizzativo presentata all'autorità competente. Nel caso siano state autorizzate varianti al progetto autorizzato originale, caricare anche la relazione tecnica relativa alle varianti. Se la procedura autorizzativa lo prevede, la relazione tecnica deve essere timbrata e sottoscritta per approvazione dall'ente competente.
8.	Elaborati grafici del progetto autorizzato	Documento richiesto esclusivamente nel caso di impianto a progetto. Elaborati tecnici grafici (costituiti, qualora presenti, almeno da planimetrie e sezioni) facenti parte del progetto autorizzato dall'ente competente o, per gli impianti non ancora autorizzati, gli elaborati grafici allegati all'istanza di rilascio del titolo autorizzativo presentata all'autorità competente. Nel caso siano state autorizzate varianti al progetto autorizzato originale, caricare anche gli elaborati grafici relativi alle varianti. Se la procedura autorizzativa lo prevede, gli elaborati devono essere timbrati e sottoscritti per approvazione dall'ente competente.
9.	Schema P&I del progetto autorizzato	Documento richiesto esclusivamente nel caso di impianto a progetto. Schema P&I facente parte del progetto autorizzato dall'ente competente o, per gli impianti non ancora autorizzati, lo schema P&I allegato all'istanza di rilascio del titolo autorizzativo presentata all'autorità competente.

		Nel caso siano state autorizzate varianti al progetto autorizzato originale, caricare anche l'eventuale P&I relativo alle varianti. Se la procedura autorizzativa lo prevede, l'elaborato dovrà essere timbrato e sottoscritto per approvazione dall'ente competente. Qualora il progetto autorizzato non comprenda il diagramma P&I, allegare il P&I del progetto definitivo. L'elaborato deve rappresentare flussi di massa e di energia, tubazioni, apparecchiature meccaniche ed elettriche, strumentazione di controllo, etc. dell'impianto nel suo complesso.
10.	Relazione tecnica <i>as built</i>	Documento richiesto esclusivamente nel caso di impianto in esercizio. Relazione tecnica del progetto "as-built", riportante quindi lo stato di fatto dell'impianto alla data di entrata in esercizio dichiarata, che descriva l'impianto nel suo complesso e l'intervento effettuato. Il documento deve essere timbrato e firmato da tecnico abilitato.
11.	Elaborati grafici <i>as built</i>	Documento richiesto esclusivamente nel caso di impianto in esercizio. Elaborati tecnici grafici del progetto "as-built", riportanti quindi lo stato di fatto dell'impianto alla data di entrata in esercizio dichiarata, che descrivano l'impianto nel suo complesso e l'intervento effettuato (costituiti almeno da planimetrie e sezioni). Gli elaborati devono essere timbrati e firmati da tecnico abilitato.
12.	Schema P&I <i>as built</i>	Documento richiesto esclusivamente nel caso di impianto in esercizio. Schema P&I del progetto "as-built", riportante quindi lo stato di fatto dell'impianto alla data di entrata in esercizio dichiarata, che descriva l'impianto nel suo complesso (comprensivo di flussi di massa e di energia, tubazioni, apparecchiature meccaniche ed elettriche, strumentazione di controllo, etc.). L'elaborato deve essere timbrato e firmato da tecnico abilitato.
13.	Schema di collegamento alla rete, immissione in consumo e punti di misura	Documento richiesto esclusivamente nel caso di impianto di produzione di biometano. Schema rappresentativo della modalità di immissione del biometano nella "rete del gas naturale", intesa come previsto dall'art.1, comma 3, del Decreto, e quindi della configurazione di immissione in consumo nei trasporti con riferimento alle configurazioni illustrate al paragrafo 6.1 delle presenti Procedure.

		Lo schema deve rappresentare la modalità di collegamento alla "rete del gas naturale" e quindi la/e modalità con la/e quale/i avviene l'immissione in consumo nei trasporti del biometano prodotto, con il posizionamento e le caratteristiche (grandezza misurata, marca, modello, n° matricola, etc.) di tutti gli apparati di misura: misuratori di produzione e immissione nella "rete del gas naturale" (misure di qualità, quantità e odorizzazione, ove previsto) nonché delle altre eventuali grandezze utili ai fini della determinazione dell'incentivo. Lo schema deve rappresentare, inoltre, l'eventuale presenza e posizionamento di sistemi di stoccaggio del biometano (sia in forma liquida che gassosa), di altri apporti di gas diverso dal biometano prodotto dall'impianto e di ricircoli presenti tra la sezione di produzione del biometano e il punto di cessione del biometano (ad esempio: ricircoli di boil-off dai sistemi di stoccaggio e/o carri, ricircoli di biometano fuori specifica, etc., che reintroducono il biometano a monte). Laddove siano previsti dei misuratori del biometano teleletti dal GSE, lo schema deve riportare la dicitura "TLR GSE – Conforme ai requisiti previsti per la telelettura dal GSE" (rif. alla guida "Sistema di telelettura del biometano" pubblicata dal GSE).
14.	Atto di assegnazione del finanziamento pubblico	Documento richiesto esclusivamente nel caso di impianto che beneficia/ha beneficiato di <u>altri incentivi pubblici</u> (sia a progetto che in esercizio). Caricare il provvedimento di determina con il quale è stato concesso il contributo pubblico, comunque denominato, per la realizzazione dell'intervento.
15.	Relazione tecnico-economica per l'attestazione della non cumulabilità	Documento richiesto esclusivamente nel caso di impianto che beneficia/ha beneficiato di <u>altri incentivi pubblici</u>, in esercizio. Relazione attestante il rispetto delle soglie di non cumulabilità di incentivi pubblici previste dal Decreto e dovrà essere corredata almeno di: – computo metrico estimativo; – cronoprogramma dei lavori; – documentazione contabile attestante il costo sostenuto per la realizzazione totale dell'intervento: tutte le fatture emesse a riscontro dei costi sostenuti dal Produttore (le fatture devono essere chiaramente riconducibili ai lavori di nuova costruzione/riconversione effettuati);

		– elenco delle fatture in forma tabellare, utilizzando il modello riportato in TABELLA IV del presente Allegato, in cui per ciascuna fattura sono indicate le seguenti informazioni: - numero progressivo (da 1 fino al numero identificativo del numero complessivo di fatture trasmesse), - ragione sociale e P.IVA dell'emittente la fattura, - data e N° identificativo della fattura, - ragione sociale e P.IVA del destinatario della fattura, - oggetto riportato in fattura, - importo imponibile riportato in fattura (in euro, arrotondato al secondo numero decimale), - IVA applicabile (%), - importo complessivo (in euro, arrotondato al secondo numero decimale), - importo imponibile da imputare all'intervento per il quale si effettua la richiesta di qualifica (in euro, arrotondato al secondo numero decimale), - data del pagamento (se non ancora effettuato inserire: "non effettuato"). Nei costi complessivi possono essere considerati i costi di connessione alla rete con l'obbligo di connessione di terzi ma non i costi relativi alla presentazione dell'istanza di qualifica al GSE.
16.	Documentazione attestante la prima data di entrata in esercizio dell'impianto a biogas	Documento richiesto esclusivamente nel caso di impianto <u>ricoverito</u> alla produzione di biometano. Documentazione attestante la data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biogas (biogas/syngas/gas di discarica) in assetto precedente alla conversione a biometano. Se disponibile, allegare il verbale di installazione dei gruppi di misura di energia elettrica prodotta e immessa in rete e la comunicazione di fine lavori presentata alle autorità competenti.
17.	Documentazione relativa alla richiesta di allacciamento al Gestore di rete	Documento richiesto esclusivamente nel caso di impianti di produzione di biometano <u>connessi alle reti</u> con l'obbligo di connessione di terzi, a progetto. Copia della richiesta di allacciamento/connessione presentata al Gestore della rete di trasporto o distribuzione del gas naturale con l'obbligo di connessione di terzi e, qualora già emessa e rilasciata, la relativa offerta di allacciamento/preventivo di

		connessione alla rete emesso e rilasciato dal Gestore di rete. Qualora l'offerta/preventivo sia stato formalmente accettato, allegare documentazione attestante l'avvenuta accettazione e trasmissione al Gestore di rete.
18.	Contratto di connessione/allacciamento stipulato con il Gestore di rete	Documento richiesto esclusivamente nel caso di impianti di produzione di biometano <u>connessi alle reti con l'obbligo di</u> connessione di terzi, in esercizio. Copia del contratto stipulato con il Gestore di rete per l'esercizio della connessione/allacciamento alla rete di trasporto o distribuzione del gas naturale e l'immissione del biometano nella stessa.
19.	Comunicazione di fine lavori	Documento richiesto esclusivamente nel caso di impianto in esercizio. Copia della comunicazione di fine lavori presentata all'autorità competente al rilascio del titolo autorizzativo alla realizzazione dell'intervento e all'esercizio dell'impianto, con evidenza dell'avvenuta ricezione da parte dell'ente (timbro/protocollo di arrivo, cedolino di ricevuta della raccomandata o ricevuta di consegna della PEC).
20.	Documentazione attestante la data di entrata in esercizio dell'impianto	Documento richiesto esclusivamente nel caso di impianto in esercizio. Documentazione attestante la data di entrata in esercizio dell'impianto, come definita al capitolo 11 delle presenti Procedure. In particolare: ➤ Nel caso di impianto di produzione di biometano <u>connesso alle reti con l'obbligo di connessione di terzi</u> : Verbale di attivazione del punto di consegna del biometano alla rete, rilasciato dal Gestore di rete. ➤ Nel caso di impianto di produzione di biometano <u>non connesso alle reti con l'obbligo di connessione di terzi</u> : – Contratti di fornitura/vendita stipulati tra il Produttore e un soggetto terzo (es. Intermediario, consumatore); – Documenti di trasporto (DDT), o eventuale documentazione equivalente, relativi alla prima vendita di biometano prodotto dall'impianto;a, .

		Nel caso in cui il Produttore di biometano sia il consumatore del biometano, questo dovrà fornire al GSE soltanto i documenti di trasporto (DDT) di cui sopra. ➤ Nel caso di impianto di produzione di biometano in <u>configurazione mista</u>: Tutti i documenti di cui sopra (sia il verbale di attivazione del punto di consegna del biometano alla rete, rilasciato dal Gestore di rete, sia i contratti di fornitura/vendita del biometano prodotto, sia DDT relativi alla prima fornitura/vendita di biometano. ➤ Nel caso di impianto di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano: – Verbale di miscelazione del biocarburante avanzato effettuata dal Soggetto Obbligato, aderente al meccanismo di cui all'articolo 7, commi da 1 a 4, del Decreto, che ha immesso in consumo il biocarburante avanzato nei trasporti; – Contratto di fornitura precedentemente stipulato tra il Produttore e il medesimo Soggetto Obbligato; – Contratto di approvvigionamento delle materie prime da processare all'interno dell'impianto per la produzione del biocarburante avanzato per il quale si richiede la qualifica.
21.	Licenza di esercizio rilasciata dall'Agenzia delle Dogane	Documento richiesto esclusivamente nel caso di impianto in esercizio (non obbligatorio). Licenza di esercizio rilasciata dall'Agenzia delle Dogane al Produttore. Qualora non disponibile, caricare la comunicazione di entrata in esercizio presentata dal Produttore all'Agenzia delle Dogane. In tale ultimo caso, è necessario fornire evidenza dell'avvenuta ricezione della comunicazione da parte dell'ufficio territoriale competente dell'Agenzia delle Dogane (timbro/protocollo di arrivo, cedolino di ricevuta della raccomandata o ricevuta di consegna della PEC).
22.	Fotografia della targa del dispositivo di produzione	Documento richiesto esclusivamente nel caso di impianto in esercizio. ➤ Nel caso di impianto di produzione di biometano: Fotografia della targa del dispositivo di depurazione e raffinazione del biogas (sistema di <i>upgrading</i>), o altro

		dispositivo utilizzato per la produzione di biometano, dalla quale risulti la capacità produttiva dello stesso. ➤ Nel caso di impianto di produzione biocarburanti avanzati diversi dal biometano: Fotografia della targa (o di altro elemento distintivo) del dispositivo atto alla produzione del biocarburante avanzato, dalla quale risulti la capacità produttiva dello stesso.
23.	Dossier fotografico dell'impianto	Documento richiesto esclusivamente nel caso di impianto in esercizio. Report fotografico di tutti i principali elementi dell'impianto, con riferimento alla definizione di impianto di produzione di biometano, o di impianto di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano, fornita al capitolo 11 delle presenti Procedure.
24.	Fotografie dei misuratori	Documento richiesto esclusivamente nel caso di impianti di produzione di biometano in esercizio. Report fotografico di tutti i misuratori installati presso l'impianto di produzione, funzionali alla determinazione degli incentivi.
25.	Certificati di conformità e schede tecniche dei misuratori e caratteristiche tecniche dei flow computer	Documento richiesto esclusivamente nel caso di impianti di produzione di biometano in esercizio che prevedono l'immissione in consumo del biometano mediante una o più <u>configurazioni "extra-rete"</u> e, quindi, l'installazione di uno o più <u>misuratori teleletti dal GSE</u>. Certificati di conformità e schede tecniche dei misuratori installati presso l'impianto di produzione (indicati al paragrafo 6.1 con "TLR GSE"), comprensivi di indicazioni della marca, modello e del protocollo di comunicazione dei flow computer installati, al fine di attestarne la conformità alle specifiche tecniche riportate nella guida <i>"Sistema di telelettura del biometano"</i> pubblicata dal GSE.
26.	Contratti di fornitura	Documento richiesto esclusivamente nel caso di impianto in esercizio. ➤ Nel caso di impianto di produzione di biometano: Contratti di fornitura/vendita del biometano stipulati dal produttore con un soggetto terzo (es. Intermediario, consumatore); I contratti di fornitura/vendita non sono dovuti nei casi di impianti di produzione di biometano che richiedono la qualifica per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 6 del

		Decreto e qualora il Produttore chieda il ritiro totale da parte del GSE del biometano prodotto e immesso in rete. ➤ Nel caso di impianto di produzione biocarburanti avanzati diversi dal biometano: Contratti di fornitura del biocarburante avanzato diverso dal biometano stipulati dal Produttore con il/i Soggetto/i Obbligato/i aderente/i al meccanismo di cui all'articolo 7, commi da 1 a 4, del Decreto, ai fini dell'immissione in consumo nei trasporti. Qualora i contratti di fornitura stipulati con i Soggetti Obbligati aderenti non siano nella titolarità del Produttore, è necessario allegare anche il contratto di <i>tolling</i> (tradotto in italiano) stipulato tra il Produttore e il <i>toller</i> nel rispetto delle condizioni precisate al paragrafo 11.1 delle presenti Procedure.
27.	Fatture di fornitura	Documento richiesto esclusivamente nel caso di impianto in esercizio (non obbligatorio). ➤ Nel caso di impianto di produzione di biometano: Fatture, laddove disponibili, relative alla fornitura/vendita del biometano a un soggetto terzo (es. Intermediario, consumatore);. ➤ Nel caso di impianto di produzione biocarburanti avanzati diversi dal biometano: Fatture, laddove disponibili, relative alla fornitura/vendita del biocarburante avanzato diverso dal biometano al/i Soggetto/i Obbligato/i aderente/i al meccanismo di cui all'articolo 7, commi da 1 a 4, del Decreto.
28.	Dossier fotografico dell'impianto/i di distribuzione pertinente	Documento richiesto esclusivamente nel caso di impianti di produzione di biometano in esercizio con impianto di distribuzione di gas naturale <u>pertinente</u>. Report fotografico di tutti i principali elementi dell'impianto/i di distribuzione di gas naturale "pertinente" all'impianto di produzione di biometano, utilizzato/i per l'immissione in consumo nei trasporti, con riferimento alla definizione fornita al capitolo 11 delle presenti Procedure.

29.	Verbale di primo collaudo dell'impianto di distribuzione pertinente	Documento richiesto esclusivamente nel caso di impianto di produzione di biometano in esercizio con impianto di distribuzione di gas naturale <u>pertinente</u>. Certificato di collaudo rilasciato dal tecnico incaricato (professionista abilitato o progettista o direttore dei lavori) al termine dei lavori di realizzazione dell'impianto di distribuzione "pertinente" al fine di attestare la regolare esecuzione e l'idoneità per la messa in esercizio e l'inizio dell'attività. In particolare, il certificato deve attestare la piena conformità dell'impianto realizzato rispetto alla vigente normativa tecnica di settore, in materia di: - urbanistica (lavori svolti e terminati in conformità al titolo abilitativo edilizio, conformità catastale, etc.), - prevenzione incendi, - sicurezza degli impianti (impianto elettrico, termico, idrico-sanitario e fognario, etc.), - antisismica, - igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, - profili ambientali (emissioni in atmosfera, smaltimento di reflui e rifiuti, approvvigionamento acqua potabile, emissioni sonore e inquinamento acustico, etc.), - profili tecnico-fiscali (conformità dell'impianto alle norme in materia fiscale) e ad ogni altra norma in materia di messa in funzione degli impianti produttivi. Il certificato deve essere trasmesso all'autorità competente. È necessario, pertanto, fornire evidenza dell'avvenuta trasmissione e ricezione del certificato all'ente (timbro/protocollo di arrivo, cedolino di ricevuta della raccomandata o ricevuta di consegna della PEC).
30.	Documentazione attestante la data di entrata in esercizio dell'impianto di distribuzione pertinente	Documento richiesto esclusivamente nel caso di impianto di produzione di biometano in esercizio con impianto di distribuzione di gas naturale <u>pertinente</u>. Licenza fiscale di esercizio dell'impianto di distribuzione di gas naturale pertinente rilasciata dall'Agenzia delle Dogane al soggetto titolare/gestore dell'impianto di distribuzione.
31.	Documentazione attestante i costi di realizzazione	Documento richiesto esclusivamente nel caso di impianto di produzione di biometano in esercizio con impianto di distribuzione di gas naturale <u>pertinente</u>.

	dell'impianto di distribuzione pertinente	Relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione del decreto legislativo n. 39/2010, alla quale devono essere allegate tutte le fatture emesse a riscontro del costo totale di realizzazione dell'impianto di distribuzione di gas naturale "pertinente" (le fatture devono essere chiaramente riconducibili ai lavori di costruzione dell'impianto di distribuzione pertinente). Sono incluse le fatture intestate a nome di soggetti diversi dal Produttore. Sono incluse le fatture emesse a riscontro dei costi sostenuti dal Produttore per attestare la sua quota di partecipazione finanziaria alla realizzazione dell'impianto di distribuzione pertinente. Caricare inoltre l'elenco in forma tabellare di tutte le fatture trasmesse, utilizzando il modello riportato in TABELLA IV del presente Allegato, in cui per ciascuna fattura sono indicate le seguenti informazioni: - numero progressivo (da 1 fino al numero identificativo del numero complessivo di fatture trasmesse), - ragione sociale e P.IVA dell'emittente la fattura, - data e N° identificativo della fattura, - ragione sociale e P.IVA del destinatario della fattura, - oggetto riportato in fattura, - importo imponibile riportato in fattura (in euro, arrotondato al secondo numero decimale), - IVA applicabile (%), - importo complessivo (in euro, arrotondato al secondo numero decimale), - importo imponibile imputabile all'intervento di realizzazione dell'impianto di distribuzione pertinente (in euro, arrotondato al secondo numero decimale), - data del pagamento.
32.	Dossier fotografico dell'impianto di liquefazione pertinente	Documento richiesto esclusivamente nel caso di impianti di produzione di biometano in esercizio con impianto di liquefazione <u>pertinente</u>. Report fotografico di tutti i principali elementi dell'impianto di liquefazione del biometano "pertinente", con riferimento alla definizione fornita al capitolo 11 delle presenti Procedure.

33.	Verbale di primo collaudo dell'impianto di liquefazione pertinente	Documento richiesto esclusivamente nel caso di impianto di produzione di biometano in esercizio con impianto di liquefazione <u>pertinente</u>. Certificato di collaudo rilasciato dal tecnico incaricato (professionista abilitato o progettista o direttore dei lavori) al termine dei lavori di realizzazione dell'impianto di liquefazione "pertinente" al fine di attestare la regolare esecuzione e l'idoneità per la messa in esercizio e l'inizio dell'attività. In particolare, il certificato deve attestare la piena conformità dell'impianto realizzato rispetto alla vigente normativa tecnica di settore, in materia di: - urbanistica (lavori svolti e terminati in conformità al titolo abilitativo edilizio, conformità catastale, etc.), - prevenzione incendi, - sicurezza degli impianti (impianto elettrico, termico, idrico-sanitario e fognario, etc.), - antisismica, - igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, - profili ambientali (emissioni in atmosfera, smaltimento di reflui e rifiuti, approvvigionamento acqua potabile, emissioni sonore e inquinamento acustico, etc.), - profili tecnico-fiscali (conformità dell'impianto alle norme in materia fiscale) e ad ogni altra norma in materia di messa in funzione degli impianti produttivi. Il certificato deve essere trasmesso all'autorità competente. È necessario, pertanto, fornire evidenza dell'avvenuta trasmissione e ricezione del certificato all'ente (timbro/protocollo di arrivo, cedolino di ricevuta della raccomandata o ricevuta di consegna della PEC).
34.	Documentazione attestante la data di entrata in esercizio dell'impianto di liquefazione pertinente	Documento richiesto esclusivamente nel caso di impianto di produzione di biometano in esercizio con impianto di liquefazione <u>pertinente</u>. Documentazione propedeutica all'esercizio dell'impianto di liquefazione pertinente rilasciata dai Vigili del Fuoco al soggetto titolare/gestore dell'impianto di liquefazione.

35.	Documentazione attestante i costi di realizzazione dell'impianto di liquefazione pertinente	Documento richiesto esclusivamente nel caso di impianto di produzione di biometano in esercizio con impianto di liquefazione <u>pertinente</u>. Relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione del decreto legislativo n. 39/2010, alla quale devono essere allegate tutte le fatture emesse a riscontro del costo totale di realizzazione dell'impianto di liquefazione del biometano "pertinente" (le fatture devono essere chiaramente riconducibili ai lavori di costruzione dell'impianto di liquefazione pertinente). Sono incluse le fatture intestate a nome di soggetti diversi dal Produttore. Sono incluse le fatture emesse a riscontro dei costi sostenuti dal Produttore per attestare la sua quota di partecipazione finanziaria alla realizzazione dell'impianto di liquefazione pertinente. Caricare inoltre l'elenco in forma tabellare di tutte le fatture trasmesse, utilizzando il modello riportato in TABELLA IV del presente Allegato, in cui per ciascuna fattura sono indicate le seguenti informazioni: - numero progressivo (da 1 fino al numero identificativo del numero complessivo di fatture trasmesse), - ragione sociale e P.IVA dell'emittente la fattura, - data e N° identificativo della fattura, - ragione sociale e P.IVA del destinatario della fattura, - oggetto riportato in fattura, - importo imponibile riportato in fattura (in euro, arrotondato al secondo numero decimale), - IVA applicabile (%), - importo complessivo (in euro, arrotondato al secondo numero decimale), - importo imponibile imputabile all'intervento di realizzazione dell'impianto di liquefazione pertinente (in euro, arrotondato al secondo numero decimale), - data del pagamento.
36.	Documentazione attestante la sostenibilità	Documento richiesto esclusivamente nel caso di impianto in esercizio. ➤ Nel caso di impianto di produzione di biometano: Certificato di conformità dell'azienda (Produttore di biometano) al Sistema Nazionale di Certificazione della

		Sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi, in corso di validità. ➤ Nel caso di impianto di produzione biocarburanti avanzati diversi dal biometano: – Certificato di conformità dell'azienda (Produttore di biocarburante avanzato) al Sistema Nazionale di Certificazione della Sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi, in corso di validità; – Certificato/i di sostenibilità del biocarburante avanzato prodotto presso l'impianto, con riferimento alle partite contrattualizzate con i Soggetti Obbligati, e da essi miscelate, documentate nel resto della documentazione allegata alla richiesta di qualifica (verbale di miscelazione e contratto di fornitura col Soggetto Obbligato); – Certificato/i di sostenibilità delle materie prime acquistate, con riferimento ai lotti contrattualizzati e documentati nel resto della documentazione allegata alla richiesta di qualifica (contratti di approvvigionamento delle materie prime).
--	--	---

TABELLA III - Dettaglio della documentazione da allegare alle richieste di qualifica

12.1.5 Modello di elenco delle fatture in forma tabellare

La TABELLA IV costituisce il modello da utilizzare per fornire l'elenco delle fatture emesse a riscontro dei costi sostenuti nei casi di:

- percepimento di altri incentivi pubblici comunque denominati
- impianto di produzione di biometano per il quale si intende richiedere la maggiorazione, prevista dall'articolo 6, comma 11, del Decreto, per la realizzazione di un impianto di distribuzione di gas naturale pertinente,
- impianto di produzione di biometano per il quale si intende richiedere la maggiorazione, prevista dall'articolo 6, comma 12, del Decreto, per la realizzazione di un impianto di liquefazione pertinente.

Nel primo caso, nella colonna L della tabella è necessario indicare l'importo imponibile da imputare all'intervento di realizzazione dell'impianto di produzione per il quale si richiede la qualifica (sottraendo all'importo imponibile totale riportato in fattura eventuali importi non riferibili all'intervento di realizzazione dell'impianto).

Nel secondo e terzo caso, nella colonna "L" è necessario indicare l'importo imponibile da imputare all'intervento di realizzazione dell'impianto di distribuzione/liquefazione pertinente e sostenuto dal

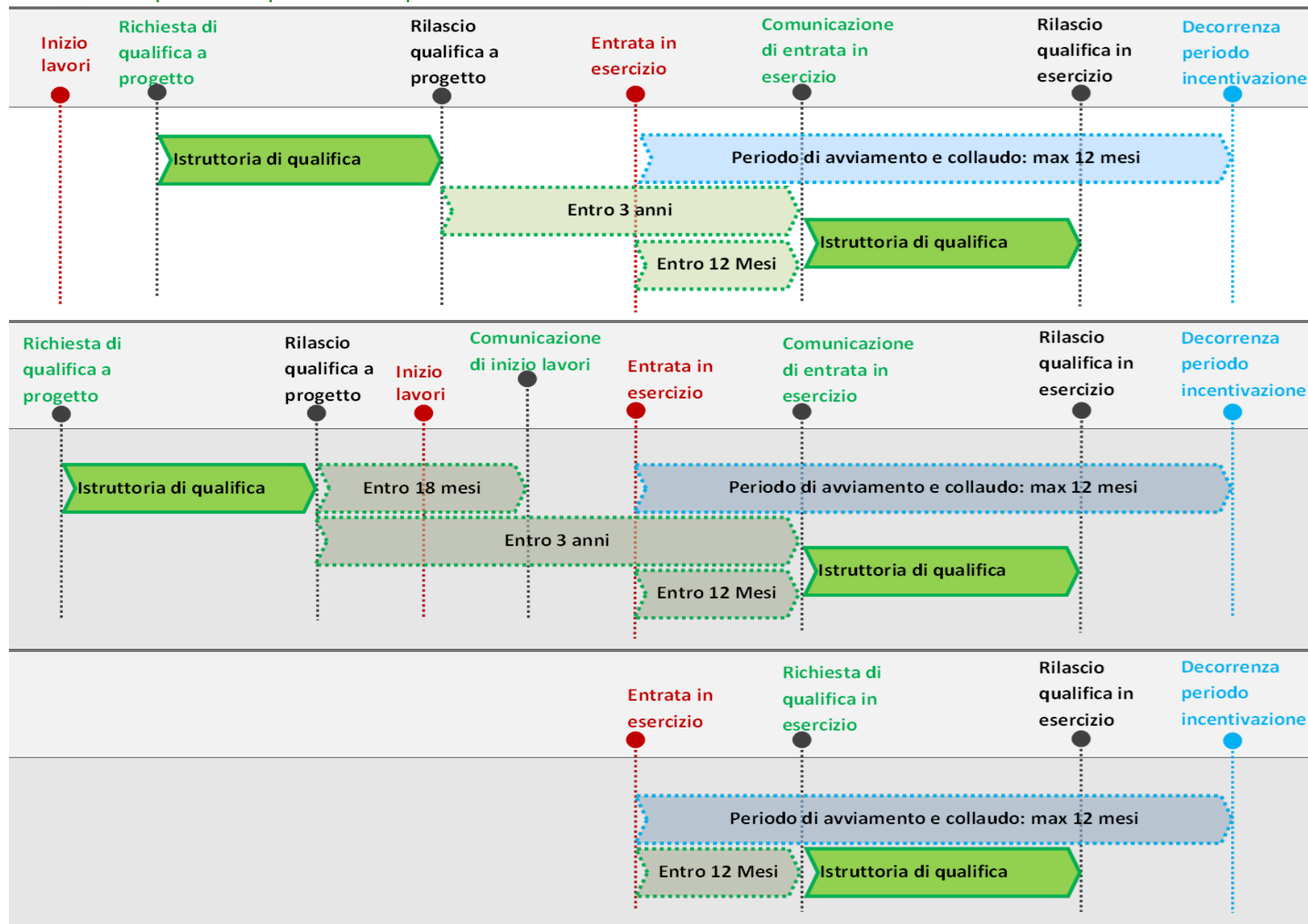
Produttore, che concorre quindi alla determinazione della sua quota di partecipazione finanziaria al costo totale dell'investimento.

Gli importi in euro (colonne I, K, L) devono essere arrotondati al secondo numero decimale.

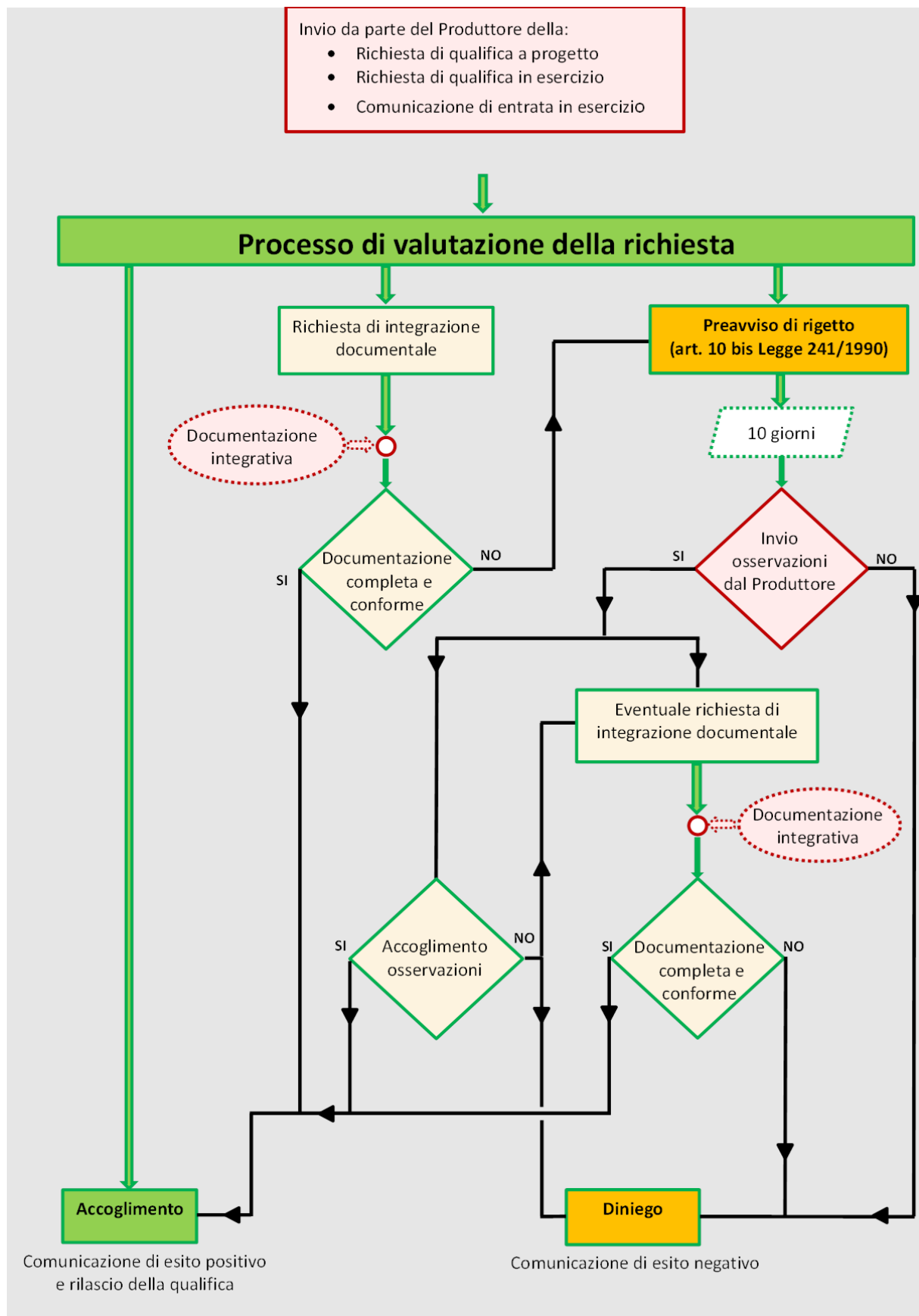
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
n °	Ragione sociale dell'emittente la fattura	P.IVA dell'emittente la fattura	Data della fattura	Numero identificativo della fattura	Ragione sociale del destinatario della fattura	P.IVA del destinatario della fattura	Oggetto riportato in fattura	Importo imponibile riportato in fattura (€)	IVA applicabile (%)	Importo complessivo (€)	Importo imponibile da imputare all'intervento (€)	Data pagamento
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

TABELLA IV - Elenco fatture.

12.2 Schema temporale del processo di qualifica



12.3 Diagramma del processo di valutazione delle richieste di qualifica



12.4 Modalità di calcolo del potere calorifico superiore medio mensile e della massa volumica media mensile autodichiarata dal Produttore

Il potere calorifico superiore autodichiarato mensilmente dal Produttore va calcolato come:

$$PCS_n = \frac{\sum_{i=1}^N \overline{PCS}_i^{giornaliero} \cdot Q_i^{giornaliera}}{\sum_{i=1}^N Q_i^{giornaliera}}$$

dove:

- PCS_n rappresenta il valore medio mensile, ponderato in base alle quantità, del potere calorifico superiore determinato sulla base della composizione chimica del biometano misurata con dettaglio almeno giornaliero nel punto di immissione nella rete con obbligo di connessione di terzi, autodichiarato dal Produttore su base mensile;
- $\overline{PCS}_i^{giornaliero}$ rappresenta il potere calorifico superiore calcolato sulla base della composizione chimica media giornaliera del biometano immesso in rete, espresso in kWh/Sm³. Tale valore non è ponderato sulla base delle variazioni delle quantità immesse in rete che avvengono nell'arco dell'i-esimo giorno;
- $Q_i^{giornaliera}$ rappresenta la quantità di biometano immessa in rete nell' i-esimo giorno gas del mese n, espressa in Sm³;
- N rappresenta il numero di giorni del generico mese n.

Per il calcolo del valore medio mensile ponderato della massa volumica va applicato un algoritmo analogo a quello precedentemente descritto per il PCS_n .

Il GSE si riserva la facoltà di aggiornare tale algoritmo di calcolo. Eventuali aggiornamenti verranno applicati solo per il periodo residuo di incentivazione (le modifiche non saranno retroattive).

12.5 Contenuti e documenti per le autodichiarazioni dei Produttori di biometano

Si elencano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati, i documenti e le informazioni da fornire, con cadenza mensile, nell'autodichiarazione al momento della richiesta dell'incentivo:

- informazioni sulla sostenibilità quali ad esempio:
 - intensità emissioni gas serra ($\text{gCO}_{2\text{eq}}/\text{MJ}$);
 - elenco materie prime con dettaglio:
 - delle quantità riportate nel certificato di sostenibilità;
 - del Paese di origine;
 - codice certificato sostenibilità;
 - sistema di certificazione;
 - organismo di certificazione;
 -
- dichiarazione di rispondenza del biometano prodotto ai requisiti di qualità previsti dalla normativa tecnica;
- indicazione della percentuale di biogas utilizzata per la produzione di biometano (inviato al dispositivo di *upgrading*) rispetto al biogas totale prodotto;
- nel caso di bilancio di massa di cui al paragrafo 3.1.1, la massima produzione di biometano avanzato calcolata in accordo a quanto previsto nel citato paragrafo.

Su richiesta del GSE, inoltre, il Produttore è tenuto a presentare ulteriore documentazione quale ad esempio:

- eventuali documenti di trasporto (DDT) del biometano;
- certificati di sostenibilità;
- dati inerenti le misure e le analisi attestanti la rispondenza del biometano prodotto ai requisiti di qualità previsti dalla specifica tecnica UNI/TS 11537.

Infine, il Produttore di biometano avanzato deve indicare nella prima autodichiarazione dell'anno n , relativa all'ultimo mese dell'anno $n-1$, i costi di esercizio sostenuti per l'impianto di produzione di biometano, relativi all'anno precedente, che fanno riferimento esclusivamente alla produzione di biometano avanzato oggetto dell'incentivazione. In particolare, dovranno essere indicati:

- costi o ricavi derivanti dall'approvvigionamento o dal conferimento delle materie prime;
- costi energetici per il funzionamento dell'impianto (energia elettrica, energia termica, energia primaria del combustibile);
- costi del lavoro;
- altri costi operativi (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, costi di assicurazione, costo di *upgrading*, costo per l'immissione in rete del biometano, etc.);
- costi di ammortamento dell'impianto di produzione.

12.6 Contenuti e documenti per le autodichiarazioni dei Produttori di biocarburanti avanzati diversi dal biometano

Si elencano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati, i documenti e le informazioni da fornire, con cadenza trimestrale, nell'autodichiarazione al momento della richiesta dell'incentivo:

- quantità di biocarburante avanzato prodotta, ceduta e consegnata a uno o più soggetti obbligati aderenti al meccanismo previsto dall'articolo 7 del Decreto;
- soggetto obbligato che ha immesso in consumo la produzione;
- tipologia di biocarburante;
- informazioni sulla sostenibilità quali ad esempio:
 - intensità emissioni gas serra ($\text{gCO}_{2\text{eq}}/\text{MJ}$);
 - materie prime con dettaglio del Paese di origine;
 - codice certificato sostenibilità;
 - sistema di certificazione;
 - organismo di certificazione;
 - ulteriori informazioni riguardanti il certificato di sostenibilità.

Infine, il Produttore deve indicare nella prima autodichiarazione dell'anno n , relativa all'ultimo trimestre dell'anno $n-1$, i costi di esercizio sostenuti per l'impianto di produzione di biocarburanti avanzati, relativi all'anno precedente, che fanno riferimento esclusivamente alla produzione dei biocarburanti oggetto dell'incentivazione. In particolare, dovranno essere indicati:

- costi o ricavi derivanti dall'approvvigionamento o dal conferimento delle materie prime;
- costi energetici per il funzionamento dell'impianto (energia elettrica, energia termica, energia primaria del combustibile);
- costi del lavoro;
- altri costi operativi (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, costi di assicurazione ...);
- costi di ammortamento dell'impianto di produzione.

Su richiesta del GSE, inoltre, il Produttore è tenuto a presentare ulteriore documentazione quale ad esempio i certificati di sostenibilità.